dossier

XIX Legislatura

28 aprile 2025

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

D.L. n. 25/2025 – A.S. n. 1468

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 448/2

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Istituzioni
Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – 𝕏 @CD_istituzioni

Dipartimento Lavoro
Tel. 06 6760-4884 - ✉ st_lavoro@camera.it – 𝕏 @CD_lavoro

Progetti di legge n. 421/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

TITOLO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 3

- Capo I - Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato 3
- Articoli 1 e 8, comma 3-*bis* *(Misure per l'assunzione di giovani da parte degli enti territoriali)* 3
- Articolo 2, comma 1 *(Stabilizzazione del personale dell'Agenzia industrie difesa e del Ministero dell'interno)* 12
- Articolo 2, comma 2 *(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)* 17
- Articolo 2, comma 2-*bis* *(Istituzione del "Nucleo end of waste" presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)* 20
- Articolo 2, comma 2-*ter* *(Assunzioni di personale da parte delle Autorità di bacino distrettuali)* 23
- Articolo 2, comma 3 *(Stabilizzazione degli assistenti sociali)*.....25
- Articolo 2, comma 3-*bis* *(Potenziamento delle strutture dell'ARPA Sicilia)* 28
- Capo II – Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento 29
- Articolo 3, comma 1, lett. a), a-*bis*) b), d), nn. 1 e 2, comma 1-*bis* e comma 3 *(Concorso unico per il reclutamento dei dirigenti, delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato)*.....29
- Articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, e comma 2 *(Disposizioni in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego)* 43
- Articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numeri 3) e 4), e Articolo 4, comma 9 *(Graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale e idonei non vincitori)* 48
- Articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n. 01 *(Riserva di posti nei concorsi pubblici per soggetti invalidi)* 53
- Articolo 3, comma 1, lettera *e) (Portale unico del*

reclutamento).....55
- Articolo 3, comma 1, lettera e-*bis*) *(Sostituzione a tempo determinato del personale in aspettativa nelle pubbliche amministrazioni)*.....57
- Articolo 3, comma 1, lett. *f) (Riconoscimento dei titoli di studio esteri nei concorsi pubblici)* 59
- Articolo 3, comma 3-*bis (Incompatibilità dei componenti degli organi collegiali)*.....63
- Articolo 3-*bis (Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)*.....65
- Articolo 4, comma 1 *(Interpretazione autentica sui presupposti per l'adozione di procedure concorsuali)* 66
- Articolo 4, comma 2 *(Bandi di concorso per i soggetti assunti a tempo determinato per l'attuazione del PNRR)* 68
- Articolo 4, comma 2-bis *(Premialità per servizio presso amministrazioni pubbliche per l'attuazione del PNRR)* 69
- Articolo 4, comma 3 *(Assunzioni dirigenti enti locali)*.....70
- Articolo 4, comma 4 *(Servizio civile)*.....73
- Articolo 4, comma 4-*bis (Corpi civili di pace)* 79
- Articolo 4, comma 5 *(Servizio civile universale per i beneficiari del Supporto formazione e lavoro)* 82
- Articolo 4, comma 6 *(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità)*.....84
- Articolo 4, commi 7 e 7-*bis (Personale degli enti pubblici di ricerca)* 86
- Articolo 4, comma 7-*ter (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente delle istituzioni universitarie statali)* 88
- Articolo 4, comma 8 *(Utilizzo graduatorie AFAM per l'anno accademico 2025-2026)* 90
- Articolo 4, comma 8-*bis (Assunzione di docenti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026)*.....94
- Articolo 4, comma 9-*bis (Modifiche alla disciplina relativa all'ordine di preferenza delle categorie riservatarie nei pubblici concorsi)*.....97
- Articolo 4, comma da 9-*ter* a 9-*sexies (Istituzione della posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia con contratto a tempo determinato presso le istituzioni AFAM statali)*.....98

- Articolo 4, commi 9-*septies* e 9-*octies (Valutazione del merito sportivo nei concorsi pubblici)*.....101
- Articolo 4, commi 9-*novies* e 9-*decies (*Social media e digital manager *nelle pubbliche amministrazioni)* 102
- Articolo 4, comma 9-*undecies (Valorizzazione nei bandi di concorso del servizio prestato nell'ambito dei contratti a termine e di collaborazione)*.....103
- Capo III – Misure urgenti in materia di reclutamento di particolari categorie di personale 104
- Articolo 5, commi da 1 a 5 *(Reclutamento personale Ministero dell'interno)* 104
- Articolo 5, comma 6 *(Sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)* 109
- Articolo 5-*bis (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della salute)*.....111
- Articolo 6 *(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*.....112
- Articolo 6-*bis (Reclutamento di personale e funzionalità dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità)*.....121
- Articolo 6-*ter (Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni)*.....126

TITOLO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 127

- Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali 127
- Articolo 7, comma 1 *(Funzionalità Commissione RIPAM)* 127
- Articolo 7, comma 2 *(Contributo per Formez PA - supporto concorsi nei comuni)* 129
- Articolo 7, comma 3 *(Integrazione delle finalità del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti pubblici)*.....130
- Articolo 7, comma 4 *(Rafforzamento del Dipartimento pari opportunità per le misure di prevenzione della tratta degli esseri umani)* 131
- Articolo 7, comma 4-*bis (Struttura di missione Piano Mattei)*.....135
- Articolo 7, comma 4-*ter (Deroga ai requisiti di anzianità per assunzioni dei dirigenti degli enti locali)*.....141

- Articolo 7-*bis* *(Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)* 143
- Articolo 7-*ter* *(Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità)* 150
- Articolo 7-*quater* *(Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)*.....153
- Capo II – Disposizioni urgenti in materia di enti locali 159
- Articolo 8, commi 1-2 *(Personale degli enti locali dei crateri del sisma 2009 e del 2016 e dei comuni interessati al Giubileo della Chiesa cattolica 2025)*.....159
- Articolo 8, comma 3 *(Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico delle regioni)* 163
- Articolo 8, comma 3-*ter* *(Stabilizzazione di personale presso le unioni di comuni)*.....167
- Articolo 8, comma 4 *(Interventi a favore del comune di Lampedusa e Linosa)*.....169
- Articolo 8, comma 5 *(Stabilizzazione del personale previsto per le attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico)* 170
- Articolo 8, comma 6 *(Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto)*.....172
- Articolo 8, comma 7 e 7-*bis* *(Responsabilità degli amministratori locali in conseguenza del dissesto)* 179
- Articolo 8, comma 8 *(Risorse per interventi in aree con situazioni di degrado e disagio giovanile)* 184
- Articolo 8, commi da 8-*bis* a 8-*quater* *(Interventi per opere pubbliche nei comuni)* 186
- Articolo 8, comma 9 *(Formazione sulle politiche di coesione)* 189
- Articolo 8, comma 10 *(Rimborsi alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)*.....196
- Articolo 8, comma 10-*bis* *(Ente Parco nazionale del Pollino)*.....200
- Articolo 8, comma 10-*ter* *(Supporto tecnico per monitoraggio risorse PNRR)*.....201
- Articolo 8-*bis* *(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)*.....203
- Articolo 9, commi 1 e 2 *(Misure per i segretari comunali del comune di Lampedusa e Linosa e di altri comuni in condizioni*

di marginalità geografica) 207
- Articolo 9, commi da 2-*bis* a 2-*quater (Procedura prima nomina segretari comunali)* 210
- Articolo 10 *(Personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 e Commissario per la "Terra dei fuochi")*.....212
- Articolo 10-*bis (Soppressione del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del 1980 in Irpinia e trasferimento delle sue funzioni)* 217
- Articolo 10-*ter (Differimento del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)*.....219
- Articolo 10-*quater (Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed Ente parco nazionale della Maiella)* 220

TITOLO III – MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 221
- Capo I - Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni 221
- Articolo 11, comma 1 *(Requisiti di onorabilità e di affidabilità del personale di Agenzia delle Entrate-Riscossione)*.....221
- Articolo 11, comma 2 *(Composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali)*.....225
- Articolo 11, commi da 3 a 3-*sexies (Consiglio superiore dell'economia e delle finanze)*.....227
- Articolo 11, comma 3-*septies (Incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate)* 231
- Articolo 11, comma 3-*octies (Funzionalità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA))* 233
- Articolo 11-*bis (Funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro)* 235
- Articolo 12, comma 1 *(Disciplina dei periodi di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni relativi al COVID-19)* 239
- Articolo 12, comma 1-*bis (Esclusione della ripetibilità di emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato)*.....241
- Articolo 12, commi da 1-*ter* a 1-*sexies (Estensione a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali della*

speciale forma di gestione per conto dello Stato per l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali) 243

- Articolo 12, comma 2 *(Compensi dei componenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC)*.....246
- Articolo 12, comma 3 *(Indennità dei magistrati fuori ruolo responsabili del rispetto degli obiettivi relativi ai tempi di pagamento)*.....248
- Articolo 12, comma 4 *(Dotazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana - ESACRI)*.....250
- Articolo 12, commi 5 e 5-*bis (Piano integrato di attività e di organizzazione: determinazione del fabbisogno di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica)*.....253
- Articolo 12, comma 6 *(Indennità Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)*.....255
- Articolo 12, comma 7 *(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)*.....258
- Articolo 12, comma 8 *(Invimit SGR S.p.a.)*.....260
- Articolo 12, comma 9 *(Percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)*.....264
- Articolo 12, comma 9-*bis (Distacco del personale presso l'ente sanitario Montezemolo)*.....266
- Articolo 12, comma 10 *(Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile)*.....268
- Articolo 12, comma 10-*bis (Composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS)*.....272
- Articolo 12, comma 10-*ter (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale del MAECI)*.....275
- Articolo 12, commi da 10-*quater* a 10-*novies (Disposizioni in materia di investimenti esteri e di dotazione organica del Ministero imprese e del* made in Italy*)*.....279
- Articolo 12, commi 11 e 12 *(Norme transitorie in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni)*.....283
- Articolo 12, comma 13 *(Istituzione Institute of Advanced Science for Agricolture)*.....286
- Articolo 12, comma 13-*bis (Diritto allo studio degli studenti universitari con disabilità gravissima)*.....290
- Articolo 12, comma 14 *(Assunzioni del Ministero*

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) 292
- Articolo 12, comma 14-*bis (Misure in materia di assunzioni da parte degli organismi pagatori regionali della PAC)* 294
- Articolo 12, comma 15, lett. *a) (Società Stretto di Messina s.p.a.)* 297
- Articolo 12, comma 15, lett. *b), c) e d) (Modifiche al trasferimento del fondo di parte corrente per gli Enti locali e soppressione dell'obbligo di rendicontazione dei fondi destinati alla Provincia autonoma di Trento)* 298
- Articolo 12, comma 15-*bis (Limiti di età per il conferimento dell'incarico di sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche)* 301
- Articolo 12, commi da 15-*ter* a 15-*novies (Disposizioni in favore delle persone con disabilità)* 305
- Articolo 12, commi 15-*decies* e 15-*undecies (Affidamenti da parte del Ministero della cultura in favore di Ales Spa)* 308
- Articolo 12, comma 16 *(Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)* 311
- Articolo 12, commi 16-*bis* e 16-*ter (Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)* 315
- Articolo 12, commi da 16-*quater a 16-septies (Incremento dell'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto)* 317
- Articolo 12, commi 16-*octies* e 16-*novies (Conservazione atti notarili)* 319
- Articolo 12, comma 16-*decies (Concessione beni demaniali marittimi Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale)* 322
- Articolo 12, comma 16-*undecies (Incremento dello stanziamento per il Consorzio Interuniversitario CINECA)* 324
- Articolo 12, commi 16-*duodecies* e 16-*terdecies (Funzionamento struttura commissariale Autorità portuale di Taranto)* 327
- Articolo 12, comma 16-*quaterdecies (Incremento della dotazione organica di INDIRE)* 329
- Articolo 12, commi 16-*quinquiesdecies* e 16-*sexiesdecies (Composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)* 333

- Articolo 12, comma 16-*septiesdecies (Mobilità del personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)* 336
- Articolo 12, commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies (Applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale delle limitazioni di spesa per assunzioni a tempo indeterminato)* 337
- Articolo 12 comma 16-*vicies (Libera professione nel settore artistico di talune categorie di dipendenti delle istituzioni AFAM)* 339
- Articolo 12, comma 16-*vicies semel (Finanziamento di operazioni di restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di* Auschwitz*)* 340
- Articolo 12-*bis (Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali)* 343
- Articolo 12-*ter (Disposizioni in materia di procedimento disciplinare e penale nei confronti dei pubblici dipendenti)* 348
- Articolo 12-*quater*, comma 1 *(Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)* 352
- Articolo 12-*quater*, commi 2 e 3 *(Adozione di nuove norme regolamentari in materia di procedure di reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)* 353
- Articolo 12-*quinquies (Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)* 355
- Articolo 13, comma 1 *(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)* 361
- Articolo 13, comma 2 *(Gruppi sportivi militari e sezione paralimpica Fiamme Gialle)* 365
- Articolo 13-*bis (Reclutamento e funzionalità delle Camere di commercio – disposizioni per le società aeree a controllo pubblico)* 373
- Articolo 14, comma 1 *(Armonizzazione trattamenti economici accessori del personale ministeriale e della Presidenza del Consiglio dei ministri)* 378
- Articolo 14, comma 1-*bis (Incremento del Fondo risorse decentrate del personale in servizio presso enti locali)* 382
- Articolo 14, comma 2 *(Misure per l'Agenzia italiana per la gioventù)* 385
- Articolo 14, comma 3 *(Personale Agenzia nazionale per la*

sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) 388
- Articolo 14, comma 4 *(Emolumenti per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro relativi all'anno 2022)*.....391
- Articolo 14, comma 5 *(Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto del Ministero degli affari esteri)*.....393
- Articolo 14, comma 6 *(Copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola)*.....395
- Articolo 14, commi 6-*bis* e 6-*ter (Indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del Ministero della difesa)* 397
- Articolo 14, comma 6-*quater (Copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi)* 400
- Articolo 14, comma 6-*quinquies (Uffici diretta collaborazione Forze armate)* 405
- Articolo 14, comma 6-*sexies (Fondo risorse decentrate personale Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*.....408
- Articolo 14, comma 6-*septies (Disposizioni in materia di personale ATA)*.....412
- Articolo 15, commi 1 e 2 *(Misure urgenti per il Giubileo: utilizzo di edifici scolastici della regione Lazio per l'accoglienza dei pellegrini)*.....415
- Articolo 15, comma 3 *(Potenziamento della struttura regionale di protezione civile per il Giubileo e implementazione NUE 112)*.....418
- Articolo 15, comma 4 *(Casi e condizioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni vigenti prima del 22 marzo 2018)*.....423
- Articolo 15-*bis (Funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)*.....426
- Articolo 15-*ter (Completamento rete nazionale Tetra)* 428
- Articolo 16 *(Razionalizzazione della disciplina in materia di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro)* 431
- Articolo 17 *(Potenziamento e funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)*.....439
- Articolo 17-*bis*, comma 1 *(Maggiorazione dell'indennità di*

amministrazione del personale RGS impegnato nelle funzioni connesse al PNRR) 442

- Articolo 17-*bis*, comma 2 *(Retribuzione di posizione in favore dei direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione)* 444
- Articolo 17-*bis*, comma 3 *(Comitato FinTech)* 446
- Articolo 17-*bis*, commi 4 e 5 *(Fondo risorse decentrate Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli)* 447
- Articolo 17-*bis*, comma 6 *(Attribuzione delle funzioni di segreteria del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione)* 448
- Articolo 17-*bis*, commi 7 e 8 *(Adeguamento all'attuale denominazione degli organi ministeriali del soggetto preposto ai poteri di vigilanza e controllo, nonché sanzionatori, in materia monetaria)* 449
- Articolo 17-*bis*, comma 9 *(Benefici di natura assistenziale in favore del personale del Ministero delle finanze)* 450
- Articolo 17-*ter (Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali)* 452
- Articolo 17-*quater (Personale del Ministero della giustizia)* 459
- Articolo 18, commi 1 e 2 *(Potenziamento delle competenze delle amministrazioni centrali per le attività di analisi e valutazione della spesa)* 465
- Articolo 18, commi 3 e 4 *(Attività della Ragioneria generale dello Stato e nuova* governance *europea)* 469
- Articolo 18, comma 5 *(Ragionerie territoriali dello Stato)* 472
- Articolo 19, commi 1 e 2 *(Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di gestione ed utilizzazione dei fondi europei (società EUTALIA))* 474
- Articolo 19, comma 2-*bis (Autorizzazione di spesa in favore di ISPRA per attività di monitoraggio e mappatura dei fondali marini)* 480
- Articolo 19, comma 3 *(Requisiti di nomina ed emolumenti dei Responsabili Unici del Contratto (RUC) dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS))* 482
- Articolo 19, comma 4 *(Utilizzo economie di risorse del FSC 2014-2020 destinate al Terzo Settore nel Mezzogiorno)* 487

- Articolo 19, comma 4-*bis* *(Trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016)* 491
- Articolo 19, commi da 5 a 9 *(Riversamento spontaneo crediti d'imposta)* 492
- Articolo 20, commi 1 e 2 *(Funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici)* 496
- Articolo 20, commi da 2-*bis* a *2-decies (Potenziamento e funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)* 498
- Articolo 21 *(Mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)* 506
- Articolo 21-*bis* *(Misure urgenti per la ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023)* 515
- Articolo 21-*ter* *(Contributo per acquisto apparecchiature e per il Consorzio collezione nazionale di composti chimici e centro screening finalizzati alla ricerca oncologica avanzata)* 519
- Articolo 21-*quater* *(Funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)* 521
- Articolo 21-*quinquies* *(Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)* 524
- Articolo 21-*sexies* *(Clausola di salvaguardia delle autonomie speciali)* 527
- Articolo 22 *(Entrata in vigore)* 529

Schede di lettura

TITOLO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I - Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato

Articoli 1 e 8, comma 3-*bis*
(Misure per l'assunzione di giovani da parte degli enti territoriali)

L'**articolo 1, comma 1,** e **l'articolo 8, comma 3-*bis* – introdotto dalla Camera dei deputati –** riconoscono ai **comuni**, alle **unioni di comuni**, alle **province,** alle **città metropolitane** e, **come specificato nel corso dell'esame presso la Camera, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano**, la possibilità, **fino al 31 dicembre 2026**, di destinare il **15 per cento** (come disposto durante l'esame alla **Camera** in luogo del 10 per cento attualmente previsto) **delle** rispettive **facoltà assunzionali**, al **reclutamento a tempo determinato**, con contratto di **apprendistato** di **durata massima** di **trentasei mesi**, di **soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore**.

Tale percentuale si aggiunge a quella già prevista per i medesimi enti territoriali - nonché, **come specificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, per le regioni** - per l'assunzione, sempre fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle facoltà assunzionali (e, comunque, per almeno una unità).

Ai fini della formazione del personale così assunto, i suddetti enti territoriali e il Dipartimento della funzione pubblica stipulano un protocollo d'intesa per l'applicazione, entro determinati limiti di spesa, del progetto denominato "PA 110 e lode" volto ad incentivare l'istruzione terziaria dei dipendenti pubblici.

La presente disposizione - al **comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati** – interviene altresì a modificare i requisiti che devono essere posseduti dagli studenti di età inferiore a 24 anni per essere assunti dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro.

Facoltà assunzionali per l'assunzione in apprendistato di soggetti in possesso di diploma IFTS

Più in dettaglio, fino al 31 dicembre 2026, i suddetti **enti territoriali** possono **assumere a tempo determinato**, con contratto di **apprendistato** di durata massima di **trentasei mesi** e nel limite percentuale già detto, i **soggetti** in possesso del **diploma di specializzazione per le tecnologie applicate**, ovvero del **diploma** di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**) (di cui all'art. 5, c. 2, L. 99/2022), nonché dei diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore (**IFTS**) (di cui al DPCM 25 gennaio 2008), ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi.

Quanto agli ITS *Academy*, si ricorda che la richiamata L. 99/2022 ha introdotto una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto "Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*)" la cui riforma rientra negli obiettivi del PNRR (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2). Si ricorda che la costituzione degli ITS *Academy* rientra nell'ambito dei piani territoriali triennali[1] di programmazione dell'offerta formativa di competenza delle Regioni.[2]

Quanto al sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), si ricorda che esso è stato introdotto con la L. 144/1999 (art. 69) per ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Successivamente, sono stati approntati ulteriori interventi normativi che hanno ridisegnato il sistema dell'istruzione superiore e dato impulso all'implementazione della cosiddetta "filiera lunga". In particolare, viene in rilievo il DPCM 25 gennaio 2008, con cui sono state definite le Linee guida per la riorganizzazione del sistema

[1] Le linee generali di indirizzo dei piani triennali sono proposte dal Comitato nazionale ITS *Academy*, previsto dalla legge n. 99 e costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito con decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023.

[2] Con riferimento ai decreti attuativi della riforma di cui alla L. 99/2022 si menziona, per quanto di interesse ai presenti fini, il decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023, che reca le disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6). In particolare, l'articolo 7 di detto decreto, recante la disciplina dei diplomi, stabilisce che al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 99 del 2022 sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone, inoltre, che detti diplomi, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

in oggetto che delinea le caratteristiche comuni e gli standard minimi dei percorsi IFTS[3].

Tale **percentuale del 15 per cento si aggiunge a quella già prevista** dalla normativa vigente, per i medesimi enti e sempre fino al 31 dicembre 2026, per l'assunzione di giovani laureati con contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi[4] o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle medesime facoltà assunzionali, in luogo del 10 per cento previsto per le altre amministrazioni pubbliche (in base al combinato disposto dei commi 1, 2 e 4-*bis* dell'art. 3-*ter*, del D.L. 44/2023, su cui incide il presente articolo 1).

Attraverso una **modifica introdotta dalla Camera dei deputati** [5], **tale possibilità** di assumere giovani laureati o studenti nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali viene **estesa anche alle regioni**. Conseguentemente, sempre con modifica approvata dalla **Camera dei deputati**, è stato disposto che quanto previsto dalla normativa vigente in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 33, c. 1, 1-bis e 2, del D.L. 34/2019) si applica anche alle suddette assunzioni effettuate dalle regioni e non solo, come attualmente previsto, a quelle effettuate dagli altri enti territoriali sopra richiamati.

Si ricorda che il richiamato art. 33 del D.L. 34/2019, nel disciplinare le facoltà assunzionali degli enti locali parametrandole a determinati valori soglia, dispone che il limite al trattamento accessorio del suddetto personale delle pubbliche amministrazioni è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che tali assunzioni sono in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte

---

[3] Il sistema IFTS è articolato in percorsi - programmati dalle regioni - finalizzati a formare figure specializzate coerenti con le richieste provenienti dal mondo del lavoro. In un secondo momento, con il decreto interministeriale n. 91 del 7 febbraio 2013, è stato definito l'attuale "Repertorio nazionale delle specializzazioni IFTS", comprendente venti specializzazioni tecniche associate alle aree professionali che più connotano il nostro sistema produttivo

[4] Si ricorda che in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi.

[5] Modifica che interviene sull'art. 3-ter, c. 4-bis, del D.L. 44/2023.

delle P.A. e ai relativi limiti di spesa e che le procedure concorsuali per le medesime assunzioni sono attualmente disciplinate dal DM 26 dicembre 2023.

Si ricorda altresì che il richiamato art. 3-ter, c. 1 e 2, del D.L. 44/2023 riconosce la possibilità di assunzione dei medesimi soggetti anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, ma, per ciascuna delle due tipologie contrattuali menzionate, fino al 10 per cento delle facoltà assunzionali.

Stabilizzazione

La diposizione prevede altresì che **alla scadenza dei contratti**, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego - ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio - e della valutazione positiva del servizio prestato, il **rapporto di lavoro si trasforma** in **rapporto a tempo indeterminato** nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate.

Si ricorda che il comma 3 del richiamato articolo 3-*ter* del DL 44/2023 reca una previsione analoga alla novella in oggetto per quanto concerne il profilo della trasformazione del rapporto di lavoro (da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato). Tale comma fa riferimento alla scadenza sia dei contratti di apprendistato sia di quelli di formazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3-*ter*. La trasformazione del rapporto di lavoro è prevista ove ricorrano analoghe condizioni, ossia in presenza di una valutazione positiva del servizio prestato e ove vi sia il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Soltanto con riferimento alla previsione del possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, la novella in esame si differenzia rispetto al comma 3, in quanto specifica che tra questi vi sia anche il possesso dei titoli di studio. Conclusivamente, alla luce di tale analogia, *si valuti l'opportunità di coordinare la previsione recata dalla novella in commento con quanto disposto dal citato comma 3*.

- ***Stabilizzazione del personale nella P.A.***

Per quanto riguarda il personale precario delle P.A., si ricorda che l'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 prevedeva in via transitoria sia una specifica procedura di stabilizzazione diretta, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.

Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza 250/2021 (vedi infra) ha sottolineato il carattere derogatorio del richiamato articolo 20 rispetto allo strumento ordinario del pubblico concorso contemplato dall'articolo 97 Cost.

Si fa presente che dall'applicazione della disciplina in esame sono esclusi il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), il personale docente, educativo e amministrativo,

tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica (art. 20, c. 4, 9 e 11, D.Lgs. 75/2017).

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2023 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca e, in presenza di determinati requisiti, per gli enti territoriali, e 31 dicembre 2024 per gli assistenti sociali), la facoltà di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- risulti in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);
- abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024 per gli assistenti sociali), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini di tale requisito, rilevano anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

Si fa presente che l'art. 3, c. 5, del D.L. 44/2023 prevede per gli enti territoriali, sino al 31 dicembre 2026, che la stabilizzazione avvenga previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Ciò riguarda il personale non dirigenziale già in servizio come dipendente a tempo determinato che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

Per quanto concerne il secondo profilo, fino al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026 per gli enti pubblici di ricerca) le medesime amministrazioni potevano bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile (ad eccezione del contratto di somministrazione) presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato al 31 dicembre 2024 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (termine che riguarda anche il personale sanitario).

Le suddette disposizioni incontrano, inoltre, delle limitazioni. In particolare:

- ai fini delle suddette procedure, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni, né i

servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;

- le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile, per le professionalità interessate, fino al termine delle relative procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili. Tale divieto non si applica agli enti pubblici di ricerca;
- le procedure richiamate non si applicano al personale dirigenziale (ad eccezione di quello degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica, ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Per la stabilizzazione da parte degli enti territoriali del personale non dirigenziale già in servizio come dipendente a tempo determinato, che - come già detto - può avvenire sino al 31 dicembre 2026, è richiesto non solo aver maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, ma anche un previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta (art. 3, c. 5, D.L. 44/2023).

Per quanto concerne la stabilizzazione del personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR, dal 1° gennaio 2027 le suddette amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione del suddetto personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta (art 35-*bis* D.L. 115/2022 come modificato da art. 4 D.L. 13/2023).

Giurisprudenza costituzionale

La giurisprudenza costituzionale (vedi *infra*) ha più volte ribadito la necessità che le procedure di stabilizzazione siano armonizzate con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione, che postula l'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso pubblico.

In particolare, con la sentenza n. 250 del 2021 – che ha deciso circa una questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento al citato art. 20 del D.Lgs. 75/2017 - la Corte ha sottolineato la natura derogatoria di tali procedure rispetto allo strumento ordinario del pubblico concorso "in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi".

La Consulta ha altresì chiarito – con la sentenza n. 99 del 2023 – che, "trattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio del concorso pubblico", esse comportano *'un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra*

ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che […] appartiene primariamente al legislatore (sentenza n. 140 del 2009). *Tale giudizio è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza* (sentenza n. 207 del 2017)".

Un altro aspetto da considerare è la necessità di leggere le disposizioni recanti stabilizzazioni del personale precario alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici.

Il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili è rinvenibile in numerose sentenze della Corte costituzionale (cfr., tra le altre, le sentenze n. 194 del 2022, n. 225 del 2010 e n. 90 del 2012).

In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012 la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso".

Sul punto, si segnala che il Dipartimento della funzione pubblica, con parere 10 luglio 2022, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ribadisce che, una volta determinato in base alla suddetta percentuale del 50 per cento il numero delle posizioni disponibili, esse saranno accessibili solo e soltanto dall'esterno e, quindi, intangibili rispetto a qualsiasi altra procedura a carattere riservato, quantunque volta alla valorizzazione del personale già in servizio presso l'ente.

La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare sulla base della circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), o sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), o sulla base della circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, perché tale circostanza, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive (sentenze n. 235 del 2010 e n. 137 del 2013); riguardo, tuttavia, ad un orientamento che sembra consentire la deroga legislativa alla suddetta quota massima del 50 per cento per i casi di precedente assunzione a termine sulla base di un pubblico concorso, cfr. la citata sentenza n. 99 del 2023 (cfr., in particolare, il punto 4 del "Considerato in diritto").

Si segnala infine la sentenza n. 110 del 2023 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla compatibilità delle procedure di stabilizzazione con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. In particolare, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione della regione Molise in quanto "introduce una deroga rispetto alla regola generale del pubblico concorso, senza disciplinarla «in modo rigoroso», secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, ed anzi omettendo di articolare una qualsivoglia disciplina, rinviando integralmente a un successivo provvedimento della Giunta. Ciò impedisce, in radice, di valutare se e in che misura una tale deroga, alla luce di un criterio di ragionevolezza, possa essere giustificata in quanto funzionale alla salvaguardia di quelle «peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico», le quali sole – a prescindere qui dalla diversa questione della compatibilità di una siffatta disciplina derogatoria con i limiti della stessa competenza legislativa regionale – potrebbero assicurarne la compatibilità con l'art. 97, quarto comma, Cost."

Formazione

Ai fini della **formazione** del personale reclutato ai sensi del presente articolo 1, i suddetti enti territoriali e il Dipartimento della funzione pubblica stipulano un protocollo d'intesa per l'applicazione - nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027 – del progetto denominato **"PA 110 e lode"** volto ad incentivare l'istruzione terziaria dei dipendenti pubblici.

I suddetti oneri sono a valere sul fondo istituito per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione (di cui all'art. 1, c. 613, L. 234/2021).

Si ricorda che l'iniziativa P.A. 110 e lode – strettamente connessa alla Riforma della P.A. prevista dal PNRR (Missione 1, Componente 1, R. 1.9) – ha preso le mosse dal protocollo d'intesa firmato il 7 ottobre 2021 tra il Ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Università e della Ricerca, ed è volto a consentire a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l'accesso all'istruzione terziaria (corsi di laurea, corsi di specializzazione e master) al fine di accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionali.

Il protocollo ha ad oggetto le seguenti attività, per la cui realizzazione sono individuate congiuntamente, attraverso bandi ed avvisi, singole Università ed Enti di ricerca:

- Contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca
- Contratti a tempo determinato e altre forme contrattuali flessibili nelle PA
- Dottorati di ricerca: monitoraggio dell'offerta ed elaborazione congiunta di programmi di ricerca coerenti con l'interesse specifico delle PA
- Formazione universitaria professionalizzante, in particolare per la finalità di consentire ai dipendenti pubblici diplomati il conseguimento della laurea

- Elaborazione di specifici programmi di studio da diffondere nelle università per la formazione mirata nei settori di interesse delle PA
- Elaborazione di specifici elenchi di ricercatori e tecnologi di università ed enti di ricerca disponibili per posizioni di comando, distacco o mobilità a tempo determinato nelle PA
- Elaborazione congiunta di programmi di studio e lavoro all'estero
- Semplificazione della normativa di settore

La Relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame riporta che, secondo i dati del monitoraggio nazionale 2024 realizzato da INDIRE, presi in esame i 349 percorsi terminati al 31 dicembre 2022, erogati da 98 ITS *Academy*, è emerso che dei predetti percorsi, 153 (43,8%) afferiscono alle Nuove tecnologie per il made in *Italy*, 57 (16,3%) all'area tecnologica Mobilità sostenibile, 50 (14,3%) alle Tecnologie della informazione e della comunicazione, 41 (11,7%) alle Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali- Turismo, 27 (7,7%) all'Efficienza Energetica e 21 (6,0%) alle Nuove Tecnologie della vita.

Assunzione di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro

Presso la **Camera dei deputati** sono stati altresì modificati i requisiti che devono essere posseduti dagli studenti di età inferiore a 24 anni per essere assunti, sino al 31 dicembre 2026, dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro.

In particolare, si richiede che tali studenti siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU (mentre attualmente è richiesto che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi).

Inoltre, viene specificato che i requisiti di partecipazione alle procedure selettive in oggetto devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura e che l'assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età.

Articolo 2, comma 1
(Stabilizzazione del personale dell'Agenzia industrie difesa e del Ministero dell'interno)

L'**articolo 2, comma 1,** consente la stabilizzazione di alcune unità di personale dell'**Agenzia industrie difesa** e del **Ministero dell'interno** secondo le modalità e i termini *ex* articolo 50, comma 17, del decreto-legge n. 13/2023; autorizza l'Agenzia industrie difesa, in via transitoria, a rinnovare alcuni contratti di apprendistato (gli stessi oggetto della stabilizzazione), quantificando i relativi oneri e individuandone le coperture.

Il citato articolo 50, comma 17, del decreto-legge n. 13/2023 interviene con riguardo alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi – ai sensi dell'art. 1, comma 179, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) – dalle amministrazioni centrali[6] che, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale. La cifra considerata dal comma 179 era indicata in 2.800 unità complessive.

Nello specifico, il comma 17 precisa che le amministrazioni centrali possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del personale anzidetto, che abbia **prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi** nella qualifica ricoperta, previo **colloquio selettivo** e all'esito della **valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta**.

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'articolo 1.

Il **comma 1** dell'articolo 2 in commento prevede che le modalità e i termini anzidetti si applichino, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche all'**Agenzia industrie difesa** e al **Ministero dell'interno** nei seguenti modi.

[6] Il citato comma 179 prevedeva tale facoltà di assunzione per le amministrazioni pubbliche, le autorità di gestione, gli organismi intermedi e i soggetti beneficiari delle regioni del Mezzogiorno.

Con riferimento all'**Agenzia industrie difesa**, la norma si applica alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate sulla base dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto legge n. 80/21 (introdotto dall'articolo 1, comma 696, legge n. 234/2021). Tale articolo autorizza l'Agenzia, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti.

Con riferimento alle qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il già richiamato articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ne affida l'individuazione ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il citato decreto deve, altresì, stabilire il trattamento economico del personale in esame e la sua distribuzione nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

Tale decreto è stato poi emanato in data 31 maggio 2022. All'esito della procedura ad evidenza pubblica, in data 14 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica comparativa per l'attivazione dei 48 contratti di apprendistato professionalizzante. Successivamente, l'articolo 10, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 215/2023 ha prorogato per un ulteriore anno i 48 contratti di apprendistato (della durata complessiva di 2 anni) stipulati dall'Agenzia Industrie Difesa.

L'articolo 2-*bis* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, precisa, altresì, che i richiamati contratti di apprendistato sono finalizzati a garantire l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il **secondo periodo** della disposizione in commento autorizza, nelle more dell'attuazione delle procedure anzidette (stabilizzazione del personale secondo il meccanismo previsto all'articolo 50, comma 17, d.l. n. 13/2023), l'Agenzia industrie difesa a rinnovare per ulteriori 12 mesi i già richiamati contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel numero massimo di 44.

Si noti, come anticipato, che il già richiamato articolo 2-*bis* autorizzava l'Agenzia industrie difesa ad attivare 48 contratti di apprendistato (ma, per quanto emerge dalla relazione illustrativa, risultano esserne attivi attualmente 44).

- Agenzia Industrie Difesa (AID)

L'Agenzia Industrie Difesa (AID), **Ente di Diritto Pubblico vigilato dal Ministro della Difesa**, è stata costituita nel **2001**, per gestire con approccio

industriale e commerciale e condurre al pareggio di bilancio le Unità Produttive ad essa affidate con la **riorganizzazione dell'area tecnico-industriale** del Ministero della Difesa. La creazione del valore economico e sociale per lo Stato e la collettività è alla base del lavoro dell'Agenzia che attraverso la valorizzazione del proprio personale e delle sue competenze sviluppa nuovi prodotti e servizi.

Attraverso i **nove Stabilimenti in gestione**, Agenzia Industrie Difesa opera in **diversi settori**, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

Nella tabella che segue vengono riportati sinteticamente i nove stabilimenti in gestione.

STABILIMENTO		DESCRIZIONE ATTIVITÀ
	STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE (Firenze)	Attivo nelle esigenze nazionali di carattere emergenziale con una linea di produzione di farmaci orfani, dispositivi medici e prodotti alimentari, e cannabis di tipo terapeutico.
	ARSENALE MILITARE (Messina)	Solida esperienza nell'ambito del settore navale, maturata nella lunga tradizione della cantieristica navale.
	STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI (Castellammare di Stabia)	La più antica Corderia Italiana, in grado di fornire tutti i tipi di cordami, nonché attrezzature navali manifatturiere.
	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (Baiano di Spoleto)	Attività di armamento, controllo di efficienza, alienazione dei manufatti esplosivi e allestimento di giubbetti antiproiettile.
	STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO (Capua)	Produzione di munizionamento militare delle tipologie a salve, a corta gittata, F-AIR e ordinarie di vario calibro.
	STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO (Noceto – Parma)	Demilitarizzazione e produzione di manufatti esplosivi a favore di enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
	STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI (Fontana Liri)	Vantava impianti per la realizzazione di nitrocellulose, nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l'effettuazione di test chimico fisici e balistici sui propellenti.
	CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO DELLA DIFESA CEDECU (Gaeta)	Dematerializzazione e conservazione digitale a favore di soggetti pubblici e privati, unico centro del sistema della Pubblica Amministrazione in grado di offrire un servizio totalmente conforme alle normative.
	STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE (Torre Annunziata)	Ricondizionamento e nella rimessa in efficienza di mezzi leggeri su ruota dismessi dalle Forze Armate e da altre amministrazioni dello Stato. Produzione di mascherine chirurgiche ed FFP2 in risposta alla crisi pandemica.

Fonte: https://www.agenziaindustriedifesa.it/

Il **terzo periodo** della disposizione in commento quantifica gli oneri derivanti dal rinnovo per ulteriori 12 mesi dei contratti di apprendistato (pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026), provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025. A tale scopo viene utilizzato parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Con riferimento al **Ministero dell'interno**, la disposizione in commento (**primo periodo**) si applica per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 36/2022. Trova applicazione, quindi, il già richiamato meccanismo *ex* articolo 50, comma 17, del decreto-legge n. 13/2023.

L'articolo 16 del decreto-legge n. 36/2022 ha autorizzato il Ministero dell'interno per il triennio 2022-2024 ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi ai progetti previsti dal PNRR. La disposizione specifica che le assunzioni di 30 unità di personale sono autorizzate, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per far fronte alle esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'interno, nonché del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.

Le suddette trenta unità di personale sono da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico. La disposizione, inoltre, stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato avranno durata complessiva anche superiore a 36 mesi ma non eccedente la durata necessaria all'attuazione dei progetti citati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Articolo 2, comma 2
(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)

L'**articolo 2, comma 2,** autorizza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad assumere a tempo indeterminato 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica, disciplinando i requisiti concorsuali.

Il comma in parola **autorizza** il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (**MASE**) ad **assumere a tempo indeterminato**, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-*quater* del d.lgs. 165/2001, **50 unità di personale non dirigenziale** a elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area Funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale.

Si ricorda che l'articolo 35-*quater* del d.lgs. 165/2001 (introdotto dal DL 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022) disciplina la procedura per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni - ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico – prevedendo in particolare, al comma 1, per i concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2022:

- l'espletamento di almeno una prova scritta e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera (lett.*a)*);
- l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale (lett. *b)*);
- la possibilità di prevedere forme di preselezione (lett. *c)*);
- la valutazione, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse, nonché delle abilità residue per i soggetti disabili nonché la possibile integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti in valutazione delle competenze e selezione (lett. *d)*);
- per i profili qualificati ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali (lett.*e)*);
- la possibilità che i titoli, inclusi i titoli di servizio, e l'eventuale esperienza professionale concorrano alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo (lett.*f)*).

Il medesimo art. 35-*quater*, peraltro, al comma 3-*bis* (aggiunto dal DL 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 74/2023), prevede che, fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera *a)*, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

Il comma in esame dispone poi che i bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, **valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione**, come consentito dall'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera f), del d.lgs. 165/2001.

La norma in esame introduce poi una **riserva di posti**. Si prevede infatti che, nelle procedure concorsuali in parola, il **50%** dei posti è **riservato** a soggetti in possesso dei titoli e dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, con riferimento al triennio precedente a tale data, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, **attività di supporto tecnico specialistico** e operativo in materia ambientale presso il MASE, **per almeno 2 anni,** anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per questi candidati la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

Per le finalità di cui al presente comma la **dotazione organica** del MASE è incrementata di **50 unità di personale dell'area Funzionari**. Conseguentemente, a seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le **convenzioni** stipulate tra il MASE e la **SOGESID S.p.A.** sono **ridotte** in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto.

La SOGESID S.p.A., società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, per effetto dell'articolo 1, comma 503, della legge di bilancio 2007 (legge 296/2006) è società strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tra le attività svolte per il MASE rientrano:

- il supporto alla definizione delle policies e delle normative di settore;
- lo sviluppo di progetti operativi, le attività sui fondi destinati alla tutela dell'ambiente;
- la gestione e implementazione di piani e programmi.

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'articolo 1.

L’ultimo periodo del comma in esame provvede, infine, alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a **euro 1.198.363** per l’anno **2025** e euro **2.773.223** annui a decorrere dall’anno **2026,** così ripartiti:

- euro **675.806** per l’anno **2025** e euro **2.703.223 annui** a decorrere dall'anno **2026** per le assunzioni a tempo indeterminato;
- euro **505.057** per l’anno **2025** per le spese di gestione della procedura concorsuale;
- euro **17.500** per l’anno **2025** e euro **70.000 annui** a decorrere dall’anno **2026** per le spese relative ai buoni pasto.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si provvede infine alla modifica dell’articolo 1, comma 317, quarto periodo, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), al fine di posticipare di un anno la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale. Si prevede quindi una riduzione:

- fino al 10% nell’anno 2027 (invece che nel 2026);
- fino al 20% nell’anno 2028 (invece che nel 2027);
- fino al 50% nell’anno 2029 (invece che nel 2028);
- fino al 70% nell’anno 2030 (invece che nel 2029);
- del 100% nell’anno 2031 (invece che nel 2030).

Articolo 2, comma 2-*bis*
(Istituzione del "Nucleo end of waste" presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il **comma 2-*bis* dell'articolo 2**, **introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede – al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei regolamenti nazionali volti a disciplinare i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto – l'istituzione, a decorrere dal 2026, del "Nucleo end of waste", posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sono disciplinati la composizione del Nucleo, i requisiti e la procedura per la nomina dei membri, il compenso ad essi spettante, nonché la copertura degli oneri conseguenti (quantificati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2026).

Il comma in esame integra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*), recata dall'art. 184-*ter* del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) in tale materia.

Si ricorda in proposito che, in base al disposto del comma 2 dell'art. 184-*ter* del Codice dell'ambiente, i criteri *end of waste* (cioè quelli che un rifiuto deve soddisfare per non essere più considerato tale) "sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente".

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati dal Ministero dell'ambiente solo 6 regolamenti nazionali *end of waste*: il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari - CSS), il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso), il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona - PAP), il D.M. 31 marzo 2020, n. 78 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso), il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone) e il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, e di altri rifiuti inerti di origine minerale)[7].

[7] Per i testi dei decreti emanati, nonché per informazioni sugli schemi di decreto in itinere, si rinvia alla sezione *End of waste* del sito *web* del MASE.

Il **nuovo comma 5-*ter* dell'art. 184-*ter* del Codice** dell'ambiente, introdotto dal comma in esame, prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2026 e al fine di assicurare un **supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei regolamenti nazionali di *end of waste*** previsti dal comma 2 del medesimo articolo (v. *supra*) – l'**istituzione del "Nucleo end of waste"**, posto **alle dipendenze funzionali del MASE**.

Viene inoltre stabilito che tale Nucleo:

- integra competenze tecniche e giuridiche;
- si compone di **5 membri**, **che durano in carica 4 anni e sono rinnovabili una sola volta**.

In relazione ai **requisiti per la nomina dei membri**, viene stabilito che gli stessi sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale in regime di diritto pubblico e quello delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[8], ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanità, all'ENEA, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale. con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare.

Quanto alla **procedura di nomina**, viene stabilito che i membri in questione sono nominati con **decreto del Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica, **senza obbligo di procedura concorsuale** e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei predetti requisiti.

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, ai membri si applica quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001[9] se provenienti

[8] Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

[9] Che prevede, tra l'altro, che non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi

dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, o quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti se appartenenti al personale in regime di diritto pubblico.

A ciascun membro del Nucleo è corrisposto un **compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, non superiore a 40.000 euro**.

Il **nuovo comma 5-*quater* dell'art. 184-*ter* del Codice** dell'ambiente, anch'esso introdotto dal comma in esame, disciplina la **copertura degli oneri** recati dal comma precedente, quantificati in **200.000 euro annui a decorrere dal 2026**.

Nel dettaglio, viene previsto che agli oneri citati si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello staio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Articolo 2, comma 2-*ter*
(Assunzioni di personale da parte delle Autorità di bacino distrettuali)

Il **comma 2-*ter* dell'articolo 2**, **introdotto dalla Camera dei deputati**, autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Tale reclutamento dovrà avvenire nei limiti delle vigenti dotazioni organiche e delle risorse destinate alle medesime autorità dalle leggi di bilancio 2023 e 2024, e previa emanazione di apposito decreto ministeriale.

Il comma in esame – ai fini del potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione – autorizza le Autorità di bacino distrettuali (Abd)[10] a reclutare personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato **mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie** di concorsi pubblici.

Viene inoltre stabilito che tale reclutamento dovrà avvenire:

- **nei limiti delle risorse disponibili** di cui all'art. 1, comma 698, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) e alla legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023 n. 213) stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

  Il citato comma 698, al fine di consentire alle Abd di far fronte ai propri compiti, ha assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (2,5 milioni all'Abd delle Alpi orientali; 2,5 milioni all'Abd del Fiume Po; 2,5 milioni all'Abd dell'Appennino settentrionale; 2,5 milioni all'Abd dell'Appennino centrale; 2,5 milioni all'Abd dell'Appennino meridionale; 1 milione all'Abd della Sardegna; 1 milione all'Abd della Sicilia).

  Tale stanziamento è stato incrementato di 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, dalla sezione II della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024).

[10] Si ricorda che l'art. 64 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) ha ripartito l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, in 7 distretti idrografici (distretto idrografico delle Alpi orientali; distretto idrografico del Fiume Po; distretto idrografico dell'Appennino settentrionale; distretto idrografico dell'Appennino centrale; distretto idrografico dell'Appennino meridionale; distretto idrografico della Sardegna e distretto idrografico della Sicilia). In ciascuno di tali distretti, l'art. 63 del medesimo Codice ha previsto l'istituzione di un'Autorità di bacino distrettuale, incaricata della pianificazione e della gestione delle risorse idriche del distretto.

- **nei limiti della vigente dotazione organica**;
- **previa emanazione di apposito decreto ministeriale** (adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Articolo 2, comma 3
(Stabilizzazione degli assistenti sociali)

Il **comma 3** dell'**articolo 2** differisce, **con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale**, dal 31 dicembre 2024[11] **al 31 dicembre 2025 sia il termine** entro il quale il dipendente a tempo determinato **può essere stabilizzato** ai sensi di una disciplina transitoria **sia il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione,** presso la relativa pubblica amministrazione, **del requisito** di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il **comma in esame** reca una modifica specifica, **relativa esclusivamente al personale con profilo di assistente sociale**, di termini temporali rientranti in una disciplina transitoria posta per la generalità delle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[12]).

Quest'ultima disciplina, di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede – fino al termine del 31 dicembre 2023, ovvero, per gli assistenti sociali, nella normativa già vigente, fino al termine del 31 dicembre 2024[13] – la facoltà, in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga determinati requisiti. Il differimento al 31 dicembre 2025, di cui al presente **articolo 2, comma 3,** concerne, per il personale con profilo di assistente sociale, sia il termine finale per il conseguimento di uno di tali requisiti sia il termine finale per la possibilità di assunzione in oggetto; **la Camera dei deputati** ha operato una riformulazione per esplicitare che il differimento concerne anche questo secondo termine (com'era già implicito nel testo del decreto).

Più in particolare, la disciplina transitoria summenzionata, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato, richiede che il soggetto abbia tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione (ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati);

[11] Riguardo ai termini già vigenti per gli assistenti sociali, cfr. l'articolo 1, comma 22-*ter*, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[12] Riguardo alle esclusioni, cfr. *infra*.

[13] Riguardo ai termini già vigenti per gli assistenti sociali, cfr. *supra*, in nota.

- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);
- abbia maturato – al 31 dicembre 2022, in base alla norma transitoria generale, e al 31 dicembre 2024, in base alla norma speciale finora vigente per gli assistenti sociali[14] **e ora oggetto di differimento al 31 dicembre 2025** –, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (con riferimento a tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano – in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni – anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale).

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'**articolo 1**.

Si ricorda che dall'applicazione delle normative transitorie di cui al citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017 sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[15]; i soggetti titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni[16]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[17].

Si ricorda altresì che:

- alcuni termini, criteri e modalità specifici per l'applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca[18];
- ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
- le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro

[14] Riguardo al riferimento normativo, cfr. *supra*, in nota.
[15] Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[16] Ai sensi del citato comma 9 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75.
[17] Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[18] Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, e gli articoli 12 e 12-*bis* del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni.

subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.

La modifica di cui al presente **articolo 2, comma 3,** è posta al fine esplicito di garantire la continuità dei servizi sociali, ivi compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale.

Articolo 2, comma 3-*bis*
(Potenziamento delle strutture dell'ARPA Sicilia)

L'**articolo 2, comma 3-*bis*,** consente la stabilizzazione di alcune unità di personale non dirigenziale dell'ARPA Sicilia, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

Nello specifico la disposizione in commento prevede che al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Sicilia, per il recupero e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella stessa, **l'ARPA Sicilia** può procedere entro il **31 dicembre 2026**, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e che sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche coerenti a quanto previsto dall'articolo 35 del D. lgs n. 165/2001 (testo unico del pubblico impego) o attraverso scorrimento di idonei di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato o indeterminato per corrispondenti profili professionali, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle che procede all'assunzione;

b) abbia maturato presso l'Amministrazione che procede all'assunzione, 15 mesi continuativi di servizio alla data del **31 dicembre 2025**;

c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;

d) sia in possesso di tutti i requisiti ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento.

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'**articolo 1**.

Capo II – Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento

Articolo 3, comma 1, lett. a), a-*bis*) b), d), nn. 1 e 2, comma 1-*bis* e comma 3

(Concorso unico per il reclutamento dei dirigenti, delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato)

L'**articolo 3, comma 1, lettera *a)***, provvede a sostituire nel testo unico sul pubblico impiego le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione» con: «**Scuola nazionale dell'amministrazione**».
La **lettera *a-bis)*** aggiunta dalla **Camera dei deputati**, esplicita la portata applicativa dell'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, che disciplina il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia.
La **lettera *b)*** introduce, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di seconda fascia menzionate dall'art. 28, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego, quella del **concorso unico**.
La **lettera *d)*, nn. 1) e 2**), intervenendo sull'art. 35 del testo unico sul pubblico impiego, disciplina i **concorsi unici** per le assunzioni di dirigenti e per le figure professionali comuni e le elevate professionalità nelle pubbliche amministrazioni, definendo peraltro le competenze attribuite alla Commissione RIPAM.
Il **comma 1-*bis***, aggiunto dalla **Camera dei deputati**, prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti con i corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dalla SNA sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica tramite la Commissione RIPAM.
Il **comma 3**, modificato dalla **Camera**, esclude l'applicazione delle disposizioni sul concorso unico ai concorsi inseriti nel **Piano integrato di attività e organizzazione 2025** e banditi nell'anno 2025.

L'**articolo 3, comma 1, lettera *a)***, con un intervento di carattere formale, aggiorna il testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) sostituendo, ovunque ricorrano, le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione» con: «Scuola nazionale dell'amministrazione».

Nell'ambito del menzionato testo unico, i riferimenti alla Scuola superiore della pubblica amministrazione sono contenuti nelle disposizioni che disciplinano l'accesso alla dirigenza (artt. 28 e 28-*bis*).

- ***Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)***

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. La nuova denominazione è stata assunta in virtù dell'articolo 1 del D.P.R. 70 del 2013 che ha istituito il Sistema unico delle scuole pubbliche di formazione.

Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diverse riorganizzazioni, la più recente delle quali è stata operata con il D.Lgs. 178/2009, che ha integralmente sostituito la disciplina precedente contenuta nel D.Lgs. 287/1999, come modificato dal D.Lgs. 381/2003. Il D.Lgs. 178 è stato modificato dal D.L. 90/2014 (art. 21), che ha soppresso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e ne ha trasferito le funzioni alla SNA.

Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.L. 80/2021 (art. 5) e dal D.L. 32/2022, n. 36 (art. 12).

La Scuola ha la **missione** di promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano. A questi fini la Scuola svolge attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici.

Tra i compiti principali della Scuola sono da ricordare:

- il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- l'attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;
- la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
- la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private;
- attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Sono **organi della Scuola** il presidente, il vicepresidente, il comitato di gestione e segretario generale.

Spetta al presidente, in qualità di vertice dell'istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola e nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi.

L'attività di formazione è svolta da un gruppo di **docenti** stabili, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.

L'articolo 3, comma 1, lettera a-*bis)*, introdotta dalla **Camera dei deputati**, modifica, invece, l'**articolo 23, comma 1, terzo periodo**, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Secondo la disposizione da ultimo citata, i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, **nei limiti dei posti disponibili**, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

La nuova disposizione specifica che l'inciso «nei limiti dei posti disponibili» è da intendersi riferito al numero dei **posti vacanti nella dotazione organica del ruolo di prima fascia** dell'amministrazione, **al netto dei posti riservati** nei PIAO **alla procedura selettiva** prevista dall'**articolo 28-*bis*, commi 1 e 3**, del medesimo decreto legislativo (concorso per titoli ed esami a cui possono essere ammessi i dirigenti di ruolo che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso).

L'**articolo 3, comma 1, lettera *b)***, modifica l'articolo 28, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego che, nel regolare l'accesso alla qualifica iniziale della dirigenza statale (qualifica di dirigente di seconda fascia), contempla espressamente le due modalità del **concorso indetto dalle singole amministrazioni** e del **corso-concorso selettivo di formazione** bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La novella introduce, all'interno della richiamata disposizione, l'ulteriore modalità di reclutamento del **concorso unico**, ad oggi già regolata da altre previsioni normative (vedi *infra*), inserendo la relativa disciplina nel nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, introdotto anch'esso dal provvedimento in esame (articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n. 1, cpv. 4-*ter*).

Nella tabella che segue si riportano le modifiche apportate all'articolo 28, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego.

Testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3, comma 1, lett. b*)***
Art. 28 *(Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*	Art. 28 *(Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.	1. L'accesso alla qualifica di dirigente **di seconda fascia** nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni **ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-*ter*.**

- ***Il sistema di reclutamento dei dirigenti pubblici***

In base alla normativa vigente, il ruolo dei dirigenti di ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si articola nella **prima** e nella **seconda fascia**, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica (art. 23, D.Lgs. 165/2001).

Secondo quanto previsto dal testo unico sul pubblico impiego – nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame –, **l'accesso** alla qualifica di **dirigente di seconda fascia**, nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avviene:

- per **concorso** indetto dalle singole amministrazioni (per una percentuale **non superiore al 50 per cento** dei posti da ricoprire);
- per **corso-concorso selettivo di formazione** bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (per una percentuale **non inferiore al 50 per cento** dei posti da ricoprire);
- attraverso **procedure comparative** rivolte:

o al **personale** in servizio a tempo **indeterminato**, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno **cinque anni di servizio** nell'area o categoria **apicale**, al quale, fatta salva la percentuale dei posti destinata al corso-concorso SNA, è riservata una quota **non superiore al 30 per cento** dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate. Tali procedure sono bandite dalla SNA e tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire, e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali;
o al **personale** di cui sopra, in servizio a tempo **indeterminato**, che abbia ricoperto o ricopra l'**incarico di livello dirigenziale** di cui all'articolo **19, comma 6,** del medesimo testo unico, per una **quota aggiuntiva non superiore al 15 per cento**. I bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

Quanto alle **modalità di organizzazione delle procedure di reclutamento**, il decreto-legge 101/2013 ha, poi, imposto alle amministrazioni dello Stato, alle agenzie e agli enti pubblici economici, lo svolgimento di **concorsi pubblici unici** per il reclutamento dei **dirigenti** e delle **figure professionali comuni** (art. 4, comma 3-*quinquies*, abrogato dal DPR 82/2023. Sul punto si veda *infra*).

Per la **dirigenza di prima fascia** sono invece previste le seguenti tipologie di accesso:

- concorso per titoli ed esami a cui possono essere ammessi i dirigenti di ruolo che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso (D.lgs. 165/2001, art. 28-*bis*, comma 3);
- transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 del D.lgs. n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, **nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto –** come specifica la novella di cui alla **lettera *a-bis)*** del presente **articolo 3, comma 1** (cfr. *supra*) – dei posti riservati nei PIAO alla procedura selettiva prevista dall'articolo 28-*bis*, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 (D.lgs. 165/2001, art. 23, comma 1[19]).

[19] Come detto, tale art. 23, comma 1, è oggetto di novella da parte della lettera *a-bis)* del presente articolo 3, comma 1 (cfr. *supra*).

In questo quadro, con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia, nel richiamare la più generale ricostruzione presente nella scheda relativa all'articolo 1, si ricorda che la Corte costituzionale, con la **sentenza n. 37 del 2015** ha dichiarato illegittimo l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 in quanto consentiva alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti. In proposito la sentenza segnala che l'assegnazione di posizioni dirigenziali ad un funzionario può avvenire solo ricorrendo alla reggenza (art. 20, d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266), quale istituto che serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili ed a cui è possibile ricorrere a condizione che sia stata avviata la procedura per la copertura del posto vacante e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono caratteristiche essenziali dell'istituto. Per contro, la norma impugnata, pur avendo cura di esibire il carattere della temporaneità, consentiva il ricorso alla descritta modalità di copertura delle posizioni vacanti sino all'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali. Questo significa che al termine, certo nell'*an* e nel *quando*, delle procedure concorsuali si affiancava un diverso termine, certo nella sola attribuzione del diritto all'assunzione, ma incerto nel quando perché tra il completamento delle procedure concorsuali e l'assunzione dei vincitori può trascorrere anche un notevole lasso temporale. In questo senso, il termine finale fissato dalla disposizione impugnata finiva per non essere certo, preciso e sicuro, in contraddizione con l'affermata temporaneità. Inoltre, la regola del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni **non era soddisfatta dal rinvio** che la norma impugnata opera all'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che **gli incarichi dirigenziali ai funzionari sono attribuiti con apposita procedura selettiva**. La norma di rinvio si limita a prevedere che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia di posti che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti **non sono, dunque, assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica**, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Le modalità di reclutamento dei dirigenti di seconda fascia

- ***Concorso indetto dalle singole amministrazioni***

Il d.P.R. 272/2004 stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella **percentuale massima del 50 per cento** dei posti da ricoprire. Dei posti messi a concorso, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al 30 per cento (art. 3).

Con la riforma del 2013 (d.P.R. 70/2013) è stata introdotta nel concorso la **valutazione dei titoli** (art. 3, comma 2-*bis*) e con il successivo D.P.C.M. 78/2018 sono stati stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso e il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.

La **commissione esaminatrice** del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente (art. 4). I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne.

Per quanto concerne le **modalità di svolgimento del concorso**, si prevede lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale (art. 5). Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica, l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.

I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, prima del conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un **ciclo di attività formative**, organizzato dalla SNA della durata massima di dodici mesi (art. 6). Tale ciclo può comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private e può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero con primarie istituzioni formative pubbliche o private. La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria e a tempo pieno.

Per quanto riguarda i **requisiti**, l'art. 7 del d.P.R. 70/2013 prevede che al concorso, per titoli ed esami, possono essere ammessi:

- i **dipendenti di ruolo** delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto **almeno cinque anni di servizio** o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M. 80/2018, **almeno tre anni di servizio**, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a **quattro anni**;
- i soggetti in possesso della qualifica di **dirigente in enti e strutture pubbliche** non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
- coloro che hanno ricoperto **incarichi dirigenziali o equiparati** in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a **cinque anni**, purché muniti di diploma di laurea;

- i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con **servizio continuativo** per **almeno quattro anni** presso **enti od organismi internazionali**, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

- ***Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale***

Il d.P.R. 272/2004 prevede che, **per una percentuale non inferiore al 50 per cento** dei posti da ricoprire, l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni avviene per **corso-concorso selettivo** di formazione bandito dalla SNA (art. 7).

Nel 2013 sono stati ridefiniti i **requisiti per l'ammissione al corso-concorso** (art. 7, d.P.R. 70/2013). Ad oggi, dunque, possono esservi ammessi:

- i **soggetti muniti di laurea** specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, **nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione**, conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il D.P.C.M. 80/2018, **o master di secondo livello** conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale;
- i **dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni**, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto **almeno cinque anni di servizio**, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale (art. 9). Al corso-concorso di formazione sono ammessi i candidati inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite dei posti disponibili, maggiorato del venti per cento (anziché del trenta, come era previsto fino al 2013).

Con le modifiche introdotte nel 2013, il **periodo di formazione** è stato ridotto da 18 mesi a **12 mesi**, comprensivo di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. Le modifiche consentono di articolare meglio lo svolgimento del corso prevedendo una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla SNA, e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi.

È stata poi soppressa la disposizione che prevedeva la sottoposizione dei candidati a un esame-concorso finale al termine del periodo di formazione.

Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una **borsa di studio** a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione, il cui importo è stabilito in 1.500 euro netti per gli allievi non dipendenti pubblici. Gli allievi già dipendenti pubblici conservano, invece, il trattamento economico fruito presso l'amministrazione di appartenenza.

- ***Lo svolgimento di concorsi unici***

Con riferimento alle procedure per il reclutamento del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, negli anni più recenti si è manifestata la

tendenza legislativa all'aggregazione delle procedure concorsuali e allo svolgimento dei concorsi unici, quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni, anche al fine di consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale.

Come anticipato, con l'art. 4, comma 3-*quinquies*, del D.L. 101/2013, si era appunto previsto che le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici economici, ai fini del reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni, bandissero dei concorsi pubblici unici. Tale disposizione – di seguito abrogata – prevedeva che il concorso pubblico unico fosse organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamato anche ad effettuare la previa ricognizione dei fabbisogni, il quale poteva avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione RIPAM) e anche di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

A tale riguardo si segnala che il D.lgs. 75/2017, novellando l'art. 35, comma 5, del D.lgs. 165/2001, ha poi espressamente previsto, seppure in termini di facoltà, che anche tutte le restanti amministrazioni, diverse da quelle centrali, possano rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM per l'organizzazione di concorsi unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni.

Secondo il quadro normativo vigente, dunque, lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata costituisce una pratica obbligatoria per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni nelle amministrazioni centrali e, comunque, consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), legge 124/ 2015; nello stesso senso si esprimono anche le linee guida di indirizzo sulle procedure concorsuali, adottate in attuazione dell'art. 35, comma 5.2., del testo unico sul pubblico impiego).

Successivamente, il d.P.R. 82/2023 – con il quale è stato modificato il regolamento di cui al d.P.R. 487/1994, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – ha abrogato l'art. 4, comma 3-*quinquies*, del D.L. 101/ 2013, introducendo una **nuova disciplina dei concorsi unici**.

In particolare, l'art. 19 del d.P.R. 487/1994, come per l'appunto novellato dal d.P.R. 82/2023, stabilisce che il reclutamento dei **dirigenti** e delle **figure professionali comuni** alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici (con esclusione, pertanto, di regioni ed enti locali), si svolge **mediante concorsi pubblici unici**, i quali sono organizzati dal **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate (art. 21). È prevista la possibilità per le regioni e gli

enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca, di aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici, obbligandosi, in questo caso, ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno.

Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale (art. 20).

Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il citato Dipartimento, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.

In base all'articolo 22, le amministrazioni avanzano richiesta per le unità di personale relative ai posti da coprire (distinti per sede di destinazione e profilo professionale) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che, entro venti giorni dalla richiesta, assegna il personale richiesto mediante D.P.C.M.

Con le modalità previste dalla normativa vigente, il Dipartimento della funzione pubblica può, tuttavia, autorizzare le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità (art. 19, comma 2).

Secondo il **nuovo comma 4-*ter*** dell'articolo 35 del testo unico sul pubblico impiego, il **reclutamento dei dirigenti** delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante **concorsi pubblici unici** organizzati dal **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, l'obiettivo di tale previsione è quello di garantire l'uniformità delle procedure concorsuali, ottimizzando tempi e costi attraverso l'utilizzo di risorse esistenti, senza gravare sulla finanza pubblica.

La novella prevede che a tale modalità di reclutamento si può procedere per la parte dei posti da dirigente di seconda fascia da ricoprire che eccedono (v. *supra* il box di approfondimento):

- la quota – non inferiore al 50 per cento – destinata al **corso-concorso** selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;
- la quota – non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate – riservata da ciascuna pubblica amministrazione al **personale in servizio a tempo indeterminato**, in possesso dei **titoli** di studio previsti a legislazione

vigente e che abbia maturato **almeno cinque anni di servizio** nell'area o categoria **apicale**, da selezionare attraverso procedure comparative bandite dalla SNA;

- la quota – non superiore al 15 per cento – riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'**incarico di livello dirigenziale** di cui all'articolo 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001, da selezionare attraverso procedure comparative che possono essere bandite anche dalle singole amministrazioni;

Si ricorda, in proposito, che il testo unico sul pubblico impiego consente alle amministrazioni statali di conferire incarichi dirigenziali a **soggetti esterni**, non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni stesse (art. 19, co. 6, D.Lgs. 165/2001), in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

- le altre riserve stabilite a legislazione vigente.

La disposizione prevede che, ai fini dell'organizzazione dei concorsi unici, il citato Dipartimento si avvale della **Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)**, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, la Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati.

Quanto alle sue funzioni, la disposizione stabilisce che la Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici.

Si stabilisce, inoltre, che per il reclutamento di **specifiche professionalità**, le **singole amministrazioni** possono richiedere al Dipartimento della funzione pubblica di essere **autorizzate** a procedere **autonomamente**.

Oltre al menzionato comma 4-*ter*, l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n. 1, del provvedimento in esame aggiunge all'articolo 35 del testo unico sul pubblico impiego **altri cinque commi** (dal 4-*quater* al 4-*octies*).

In base al **nuovo comma 4-*quater***, anche il reclutamento delle **figure professionali comuni** e delle **elevate professionalità** delle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante **concorsi pubblici unici**, con le medesime modalità indicate dal comma 4-*ter*. **Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** è stato specificato che tali enti possono, ove richiesto, essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, a svolgere direttamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale appartenente al ruolo non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità.

Il **nuovo comma 4-*quinquies*** statuisce, poi, che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali – ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità – **possono rivolgersi** al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.

In conseguenza di tale previsione, il provvedimento in esame – all'**articolo 3, comma 2** – sopprime il primo periodo dell'articolo 35, comma 5, del testo unico sul pubblico impiego, che a sua volta riconosceva alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, la possibilità di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e di avvalersi della Commissione RIPAM per lo svolgimento delle proprie procedure selettive.

Il **nuovo comma 4–*sexies*** rimette al Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione RIPAM, anche l'organizzazione dei concorsi finalizzati al reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione. La relazione illustrativa chiarisce che tale previsione è volta a garantire che anche i concorsi di portata ridotta

vengano gestiti in modo centralizzato, così da evitare la dispersione di risorse e da rendere più efficienti le relative procedure.

Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, il **nuovo comma 4-*septies*** stabilisce che la **Commissione RIPAM**, per le amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, provvede a:

a) **organizzare i concorsi di cui ai commi da 4-*ter* a 4-*sexies*** – vale a dire i concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità, ma anche i concorsi volti a reclutare un'unica figura professionale e per una singola amministrazione;

b) come previsto durante l'esame presso la **Camera dei deputati**, organizzare i concorsi unici applicando una **riserva del dieci per cento** dei posti messi a concorso in favore delle **persone con disabilità** ai sensi dalla legge n. 68 del 1999 (relativa al collocamento obbligatorio di determinate categorie di lavoratori con disabilità[20]). La norma specifica che restano ferme le tutele già riconosciute da suddetta legge, attraverso l'assunzione obbligatoria e le relative riserve;

c) **organizzare concorsi unici** per il reclutamento di personale per la **transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c-*bis*), del decreto-legge 80/2021 (introdotta dall'art. 12, comma 5, del presente provvedimento – vedi *infra*).

d) **pubblicare**, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-*ter*, **avvisi** per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, ai fini dello

[20] In particolare, in base all'articolo 1 della legge, la medesima si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1998, alle persone con capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo e alle quali spetta l'assegno di invalidità, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984; alle persone invalide del lavoro, con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; alle persone non vedenti o sordomute; alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

svolgimento dei concorsi unici, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35-*quater* del testo unico sul pubblico a proposito del procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale.

In base al nuovo **comma 4-*octies***, il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, è chiamato a riferire ogni anno al Parlamento e al Governo sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici attraverso una apposita **relazione**, da trasmettersi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ciò posto, la **lettera *d),* numero 2** dispone la modifica del **comma 5** dello stesso **articolo 35** del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, ai sensi del **numero *2.1)***, viene soppresso il primo periodo della richiamata disposizione, il quale stabiliva che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive potessero rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.

Il **numero 2.2)** opera un coordinamento meramente formale, reso necessario dalla modifica appena descritta.

Il **comma 3** dell'articolo in commento – modificato durante l'esame in **presso la Camera dei deputati** – precisa che le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, numero 1), non si applicano ai concorsi:

- inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 28 febbraio 2025 (per approfondimenti sul PIAO, si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 12, comma 5);
- e banditi nell'anno 2025.

Durante l'esame **alla Camera dei deputati** è stato introdotto il **nuovo comma 1-*bis***, secondo il quale i posti non coperti con i corsi-concorsi selettivi di formazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, banditi dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *c-bis)*, e comma 2
(Disposizioni in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego)

Il **comma 1**, **lettera *c)***, dell'**articolo 3** reca, con decorrenza dall'anno 2026, una **revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale**[21]. La **lettera *c-bis)*** (inserita **dalla Camera dei deputati**) reca una novella di coordinamento in relazione alla suddetta **lettera *c)***. Il successivo **comma 2** reca **alcune norme transitorie, per l'anno 2025,** in relazione alla novella di cui alla summenzionata **lettera *c)***.

Quest'ultima limita al quindici per cento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni – con riferimento, come specificato **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, alle facoltà impegnate in ciascun esercizio finanziario – l'ambito di applicazione del principio che subordina la possibilità di espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria (in luogo dell'applicazione dello stesso obbligo con riferimento al complessivo numero di posti che si intende ricoprire); la novella esclude poi integralmente dall'obbligo in oggetto la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, come aggiunto **dalla Camera dei deputati**, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità e i casi in cui il piano assunzionale dell'amministrazione preveda un numero di assunzioni inferiore a dieci unità; resta ferma la possibilità di previo ricorso alla mobilità volontaria per una quota superiore al quindici per cento; vengono stabilite disposizioni specifiche per il caso di mancato ricorso (con riferimento alla suddetta quota percentuale minima)

[21] La revisione è posta in forma di novella dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.
Riguardo alla disciplina generale dell'istituto della mobilità volontaria, cfr. il medesimo articolo 30. Si ricorda che il D.P.C.M. 30 novembre 2023 reca alcune norme attuative di tale istituto, con riferimento al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

alla mobilità volontaria e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l'amministrazione interessata al reclutamento (con esclusione, ampliata **nel corso dell'esame presso la Camera**, di alcune categorie di personale in comando). Inoltre, si riformula il già vigente criterio di priorità nell'immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale (tra le altre modifiche, si espungono dall'ambito del criterio di priorità le ipotesi di fuori ruolo).
La revisione in oggetto non ha effetti su: la norma temporanea che esclude l'obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025[22]; la disciplina che, salvo eccezioni, subordina l'avvio delle procedure concorsuali al previo ricorso agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all'istituto della mobilità collettiva di ufficio[23].

Nell'ambito della novella (sopra riassunta) di cui al **comma 1, lettera *c)***, vengono confermate le norme secondo le quali: l'inquadramento, conseguente all'adesione alla mobilità volontaria, è operato nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza; tale inquadramento mediante la mobilità volontaria può essere disposto anche con riferimento ad un'area diversa da quella in cui fosse finora presente la vacanza, nel rispetto del criterio di neutralità finanziaria. A quest'ultimo fine, la novella specifica che è necessaria la previa rimodulazione della dotazione organica, rimodulazione da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale[24].

La novella in esame riformula il già vigente criterio di priorità, nell'immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale; l'applicazione di tale criterio viene limitata, in primo luogo, ai casi di comando (con esclusione delle ipotesi di fuori ruolo) e, nell'ambito di essi, ai casi in cui il personale in comando sia in servizio presso l'amministrazione interessata da almeno dodici mesi e abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole; inoltre, dal suddetto criterio di priorità vengono

[22] Norma temporanea di cui all'articolo 3, comma 8, della L. 19 giugno 2019, n. 56, e successive modificazioni.
[23] Cfr., in particolare, l'articolo 34-*bis* del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.
[24] Riguardo al PIAO, cfr. l'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e successive modificazioni.

esclusi: la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le altre summenzionate fattispecie di esclusione, inserite **dalla Camera dei deputati** (cfr. anche *infra*, al riguardo); il personale in posizione di comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati oppure – fattispecie inserita **dalla Camera dei deputati** – in comando presso gli assessorati alla sanità delle regioni o presso gli uffici ad essi afferenti.

La novella, nell'introdurre la suddetta quota del quindici per cento (determinata in base ai criteri summenzionati), specifica che le posizioni eventualmente non ricoperte nell'ambito di tale quota minima, o nell'ambito del più ampio tentativo di ricorso alla mobilità rispetto a tale limite minimo, sono destinate alle procedure concorsuali. Come detto, la novella non ha effetti su: la norma temporanea che esclude l'obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025[25]; la disciplina che, salvo eccezioni, subordina l'avvio delle procedure concorsuali al previo ricorso agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all'istituto della mobilità collettiva di ufficio[26]. La Presidenza del Consiglio dei ministri viene esclusa del tutto dall'obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria[27]; **nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, sono stati esclusi dall'obbligo anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali[28] con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità e i casi in cui il piano assunzionale dell'amministrazione preveda un numero di assunzioni inferiore a dieci unità.

La medesima novella di cui alla **lettera *c)***, come accennato, introduce alcune norme per il caso di mancato ricorso (con riferimento alla suddetta quota percentuale minima) alla mobilità volontaria e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l'amministrazione interessata al reclutamento.

In particolare, si prevede, per il caso di mancata attivazione delle suddette procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, che siano ridotte nella misura del quindici per cento le facoltà assunzionali per l'anno successivo (con conseguente adeguamento della dotazione organica), che i comandi in essere presso l'amministrazione cessino allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio (in violazione del previo ricorso alla quota obbligatoria di mobilità volontaria) delle procedure concorsuali e che i

[25] Per il riferimento normativo, cfr. *supra*, in nota.

[26] Per i riferimenti normativi, cfr. *supra*, in nota.

[27] Con riferimento a tale esclusione, la **lettera *c-bis)*** (inserita **dalla Camera**) reca una novella di coordinamento.

[28] Riguardo alla nozione di enti locali, cfr. l'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

comandi non possano essere riattivati (neanche con riferimento a personale diverso da quello cessato) per un periodo di diciotto mesi. Tali disposizioni sulla cessazione e sul divieto di riattivazione dei comandi non si applicano al personale in posizione di comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati.

Per i casi in cui il dipendente in posizione di comando presso l'amministrazione interessata al reclutamento non presenti la domanda di mobilità, la novella prevede che il comando cessi alla naturale scadenza e che, nei successivi diciotto mesi, il dipendente non possa essere ulteriormente comandato presso alcuna amministrazione. *Si consideri l'opportunità di valutare se anche da quest'ultima previsione dovrebbero essere esclusi, per la loro peculiare natura, i comandi presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati,* con riferimento alla possibilità o meno di un successivo comando presso un ufficio di diretta collaborazione, o equiparato, da parte di un dipendente che, durante una precedente posizione di comando presso altri uffici, non abbia presentato una domanda di mobilità. Una norma inserita **dalla Camera dei deputati** esclude dall'ambito delle suddette conseguenze, derivanti dalla mancata presentazione della domanda di mobilità: il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata[29]; in via transitoria, le altre fattispecie di personale in comando presso la medesima Agenzia. Per queste ultime, le disposizioni sulle conseguenze suddette si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di un numero di dipendenti di ruolo pari ad almeno il 90 per cento della dotazione organica dell'Agenzia.

Il **comma 2** del presente **articolo 3** reca, come accennato, alcune norme transitorie in relazione alla novella di cui alla **lettera *c)*** del **comma 1**.

In particolare, si prevede che, per l'anno 2025, le pubbliche amministrazioni, ad esclusione della sola Presidenza del Consiglio dei ministri, inquadrino, nell'ambito di un previo ricorso all'istituto della mobilità volontaria e nei limiti delle facoltà assunzionali (autorizzate a legislazione vigente), il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che: si trovi in posizione di comando; abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio; abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. *Si consideri l'opportunità di chiarire il rapporto tra tale norma transitoria e*

[29] Riguardo a tale Agenzia, cfr. gli articoli da 110 a 114 del "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni.

la summenzionata esclusione transitoria già vigente[30]*, per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025, dell'obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria.*

Il **comma 2** in esame, inoltre, riproduce, con riferimento alla suddetta norma transitoria relativa al personale in posizione di comando, le norme sulla mobilità volontaria poste o confermate dalla suddetta novella di cui alla **lettera *c)*** del **comma 1** – non sono, in tale ambito transitorio, previste le fattispecie di esclusione inserite nella sola disciplina a regime nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati** e diverse da quella inerente agli uffici di diretta collaborazione o equiparati[31] –, specificando che, per i casi di mancata attivazione della procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere cessano il 30 aprile 2026, nell'ipotesi in cui la naturale scadenza sia successiva a tale data. *Per un profilo critico concernente gli uffici di diretta collaborazione o equiparati*, si rinvia alla parte della scheda relativa alla suddetta **lettera *c)***.

[30] Norma temporanea di cui al citato articolo 3, comma 8, della L. n. 56 del 2019.

[31] Per quanto riguarda i termini di applicazione per il personale in comando presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cfr., tuttavia, *supra*.

Articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numeri 3) e 4), e Articolo 4, comma 9
(Graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale e idonei non vincitori)

La novella di cui al **numero 3.1)** dell'**articolo 3, comma 1, lettera *d)*,** chiarisce che la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale è pari, per quelli relativi agli enti locali, a tre anni, in base al termine già previsto dal relativo testo unico, anziché alle durate inferiori stabilite per le altre pubbliche amministrazioni.
Le novelle poste dai **numeri 3.2) e 3.3)** e dal **numero 4)** della medesima **lettera *d)*** concernono, con riferimento agli idonei non vincitori, l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale, ivi compreso l'utilizzo da parte di amministrazioni diverse da quella titolare della procedura concorsuale; il suddetto **numero 4)** concerne altresì le modalità di redazione delle graduatorie concorsuali (oggetto di pubblicazione); il **comma 9** del successivo **articolo 4** (**comma** modificato **dalla Camera dei deputati**) esclude in via transitoria – in aggiunta ad un'esclusione transitoria già vigente –[32] l'applicazione del limite numerico relativo al reclutamento degli idonei non vincitori, limite la cui applicazione, a regime, è oggetto di ridefinizione da parte delle novelle summenzionate. Queste ultime – confermando che il limite in oggetto è pari al venti per cento dei posti messi a concorso, fermi restando gli ambiti di personale o di pubbliche amministrazioni esclusi dal limite[33] –: sopprimono (**numero 3.2)** citato della **lettera *d)***) la norma che (con riferimento esclusivo all'ambito di applicazione del suddetto limite) riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all'assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall'assunzione; inseriscono i bandi concorsuali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i quali prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità nell'ambito delle fattispecie per le quali non si applica il limite suddetto (**numero 3.2.1)**, introdotto **dalla Camera**); estendono (**capoverso 5-*quater*** del citato **numero 4)**) l'ambito delle clausole di riserva di posti previste dal bando – clausole finora relative ai soli posti oggetto dei bandi –, prevedendone l'applicazione, nella misura di un quinto del totale degli idonei non vincitori di cui sia possibile l'assunzione, alla quota di graduatoria relativa ai

[32] Riguardo a tali disposizioni transitorie, cfr. **la parte finale** della presente scheda.
[33] Al riguardo, cfr. *infra*, anche in nota.

medesimi idonei non vincitori. Le novelle in esame, inoltre, individuano gli atti amministrativi che, al fine del legittimo utilizzo della graduatoria, devono essere adottati entro il termine di validità della medesima (**capoverso 5-*sexies*** del citato **numero 4)**).

La novella di cui al **numero 3.1)** dell'**articolo 3, comma 1, lettera *d)*,** chiarisce, in relazione a dubbi e a divergenze interpretative, che la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale è pari, per quelli relativi agli enti locali, a tre anni (decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria), in base al termine già previsto dal relativo testo unico, anziché alle durate inferiori stabilite per le altre pubbliche amministrazioni[34]. Si ricorda che, in base alla disciplina generale[35], le graduatorie dei concorsi pubblici sono valide per un periodo di due anni dalla data di approvazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Come accennato, una disposizione generale, relativa all'individuazione degli atti amministrativi che, al fine del legittimo utilizzo della graduatoria, devono essere adottati entro il termine di validità della medesima, è posta dalla novella di cui al **capoverso 5-*sexies*** del successivo **numero 4)** (cfr. *infra*, nella presente scheda).

In merito alle novelle, poste dai **numeri 3.2), 3.3) e 4**), relative all'utilizzo, con riferimento agli idonei non vincitori, delle graduatorie dei concorsi pubblici, ivi compreso l'utilizzo da parte di amministrazioni diverse da quella titolare della procedura concorsuale, nonché alle modalità di redazione delle graduatorie concorsuali (oggetto di pubblicazione), si rileva, in primo luogo, che l'intervento normativo conferma l'applicazione del vigente limite numerico relativo al reclutamento degli idonei non vincitori, fatte salve sia le numerose esclusioni (di personale o di pubbliche

---

[34] Per la nozione di enti locali, cfr. l'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; per gli enti locali, il termine di durata delle graduatorie in oggetto è posto dall'articolo 91, comma 4, del medesimo testo unico; tale comma esclude dall'applicazione del termine triennale i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

[35] Cfr. l'articolo 35, comma 5-*ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comma è l'oggetto della novella in esame (di cui al **numero 3.1)**).
Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

amministrazioni) già vigenti[36] sia le norme transitorie, già vigenti o poste dal successivo **articolo 4, comma 9,** che escludono il medesimo limite (a quest'ultimo riguardo, cfr. *infra*, nella presente scheda).

La novella di cui al **numero 3.2)** sopprime[37] la norma che riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all'assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall'assunzione; si ricorda che tale condizione era operante con riferimento esclusivo all'ambito di applicazione del suddetto limite del venti per cento. La medesima novella di cui al **numero 3.2)** esplicita che lo scorrimento delle graduatorie, al fine dell'assunzione di idonei non vincitori, è ammesso entro il termine di validità delle graduatorie medesime e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. La novella di cui al **numero 3.2.1)** inserisce i bandi concorsuali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i quali prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità nell'ambito delle fattispecie per le quali non si applica il limite suddetto[38].

La novella di cui al successivo **numero 3.3)**[39] specifica che (fermo restando il rispetto del limite percentuale summenzionato e della durata di validità della graduatoria[40]) anche altre pubbliche amministrazioni possono avvalersi della quota di graduatoria relativa agli idonei non vincitori, previo

---

[36] In particolare, ai sensi del citato articolo 35, comma 5-*ter*, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono esclusi: i concorsi pubblici "banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori"; i concorsi inerenti al personale cosiddetto di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni; i concorsi banditi "dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato"; le eventuali ulteriori fattispecie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Sulla base di quest'ultima previsione, è stato emanato il D.M. 13 settembre 2024; quest'ultimo estende l'esclusione ai "concorsi banditi per un numero di posti non superiore a venti unità per il reclutamento: a) di personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca; b) di personale amministrativo, tecnico e professionale, nelle aziende sanitarie locali; c) di personale amministrativo nelle università; d) di personale negli enti, aziende, agenzie, strumentali e vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali; e) di personale negli enti parco". Un'ulteriore fattispecie di esclusione è ora introdotta dalla novella di cui al **numero 3.2.1)** (cfr. *infra*).
Riguardo invece all'ambito delle pubbliche amministrazioni a cui fa riferimento, in via generale, il citato D.Lgs. n. 165 del 2001 (nella nozione ivi posta nel citato articolo 1, comma 2), cfr. *supra*, in nota.

[37] La novella concerne il citato articolo 35, comma 5-*ter*, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

[38] Riguardo a tali fattispecie, cfr. *supra*, in nota.

[39] Anche tale novella concerne il citato articolo 35, comma 5-*ter*, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

[40] Riguardo alla durata della validità, cfr. le parti della presente scheda relative alla novella di cui al **numero 3.1)** e alla novella di cui al **capoverso 5-*sexies*** del **numero 4)**.

accordo con l'amministrazione titolare della procedura concorsuale[41]. La novella specifica altresì – con riferimento sia all'amministrazione titolare sia alle altre – che l'utilizzo della suddetta quota di graduatoria: è ammesso anche per il reclutamento a tempo determinato; è in ogni caso subordinato, oltre che alla sussistenza di ragioni organizzative, alla condizione che i profili professionali della graduatoria siano sovrapponibili a quelli individuati negli atti di programmazione dell'amministrazione, nonché[42], per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici nazionali e gli enti di ricerca, alla condizione della verifica[43] della previa immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti, relative a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica ("salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate").

La novella di cui al **capoverso 5-*quater*** del **numero 4)**[44] prevede, in primo luogo, che le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale siano esposte in termini articolati, con riferimento distinto agli esiti delle prove d'esame, alla somma dei punteggi relativi a queste ultime e di quelli relativi ai titoli e alla graduatoria finale con l'applicazione delle riserve, precedenze e preferenze – per quanto concerne i concorsi relativi al personale educativo e scolastico si prevede esclusivamente l'indicazione distinta (in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, come specificato nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**) delle riserve, precedenze e preferenze applicate (**capoverso 5-*quinquies*** dello stesso **numero 4)**) –; la pubblicazione in oggetto è effettuata – anche in un unico documento, come specificato **dalla Camera dei deputati** – sia sul Portale unico del reclutamento sia sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione procedente (anche tramite apposito collegamento ipertestuale, come specificato dalla **Camera**), in un'area ad accesso riservato ai partecipanti e in base alle funzionalità del suddetto Portale; è esplicitamente richiamato (sia nel **capoverso 5-*quater*** sia nel **capoverso 5-*quinquies***) il principio di minimizzazione dei dati personali; durante l'esame **presso la Camera**, è stata inserita una norma di salvezza delle disposizioni sulla pubblicità delle procedure concorsuali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.

[41] Riguardo ai concorsi svolti tramite la Commissione RIPAM, la novella fa riferimento, per l'accordo in esame, alle convenzioni che le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare, al fine del reclutamento del personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 4, lettera *b-bis)*, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[42] Cfr. il richiamato articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[43] Riguardo a tale verifica, cfr. il suddetto articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del D.L. n. 101 del 2013.

[44] Anche tale novella concerne il citato articolo 35, comma 5-*ter*, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

33, e successive modificazioni (in materia, cfr. altresì le novelle operate all'articolo 35-*ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da parte della **lettera *e)*** dell'**articolo 3, comma 1,** del presente decreto). Inoltre, la suddetta novella di cui al **capoverso 5-*quater*** estende l'ambito delle clausole di riserva di posti previste dal bando – clausole finora relative ai soli posti oggetto dei bandi –, prevedendone l'applicazione, nella misura di un quinto del totale degli idonei non vincitori di cui sia possibile l'assunzione, alla quota di graduatoria relativa ai medesimi idonei non vincitori[45].

La novella di cui al **capoverso 5-*sexies*** del **numero 4)** individua gli atti amministrativi che, al fine del legittimo utilizzo della graduatoria, devono essere adottati entro il termine di validità della medesima[46]. A seconda della fattispecie sottostante, l'atto in questione è costituito dall'individuazione, da parte dell'amministrazione titolare della procedura concorsuale, o dalla cessione da parte di quest'ultima ad amministrazioni terze, di candidati idonei, designati nominativamente o numericamente (questa seconda modalità è stata inserita dalla **Camera dei deputati**), in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione (da parte dell'amministrazione procedente all'assunzione); la novella specifica che la stipulazione del contratto di assunzione può intervenire successivamente alla scadenza del suddetto termine di validità.

Il **comma 9** del successivo **articolo 4** esclude in via transitoria – in aggiunta ad un'esclusione transitoria già vigente – l'applicazione del summenzionato limite numerico relativo al reclutamento degli idonei non vincitori. L'esclusione posta dal **comma 9** concerne le graduatorie approvate negli anni 2024 e 2025 nonché, in base alla fattispecie aggiunta **presso la Camera dei deputati**, le graduatorie relative alle procedure concorsuali bandite nell'anno 2025. In base alla norma transitoria già vigente, il limite numerico relativo al reclutamento degli idonei non vincitori non concerne[47] i concorsi pubblici banditi entro la data del 17 agosto 2023. Considerate la portata di quest'ultima norma e quella della nuova norma transitoria di esclusione, di cui al presente **comma 9**, *si valuti l'opportunità di chiarire se le esclusioni medesime riguardino anche gli eventuali casi in cui le graduatorie di concorsi banditi dopo la suddetta data del 17 agosto 2023 siano state approvate prima del 1° gennaio 2024.*

---

[45] Si ricorda che, con riferimento ai vincitori, le clausole di riserva possono trovare applicazione nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti indicati in bando, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

[46] Riguardo alla durata della validità, cfr. la parte della presente scheda relativa alla novella di cui al precedente **numero 3.1)**.

[47] Ai sensi dell'articolo 28-*ter*, comma 2, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112,

Articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n. 01
(Riserva di posti nei concorsi pubblici per soggetti invalidi)

L'**articolo 3, comma 1, lettera *d)*, n. 01– introdotto dalla Camera dei deputati – prevede, in favore** delle persone con disabilità di cui alla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio al lavoro di tali soggetti, una **riserva di posti pari al 10 per cento** di quelli messi a concorso da parte delle amministrazioni pubbliche.

La suddetta riserva, inserita attraverso una modifica dell'art. 35, c. 3-*bis*, lett. *a)*, del D.Lgs. 165/2001, va ad aggiungersi a quella già prevista dalla richiamata lettera *a)*, che consente alle medesime amministrazioni di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con una riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando[48].

Si ricorda che, con riferimento ai vincitori, le clausole di riserva possono trovare applicazione nel limite massimo del 50 per cento dei posti indicati in bando, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 487/1994.

La riserva in commento è posta in favore delle persone con disabilità di cui alla legge in materia di collocamento obbligatorio n. 68 del 1999 e fa comunque salve le quote di riserva ivi previste in favore dei soggetti aventi titolo all'assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette definite ai sensi della medesima legge n. 68.

La richiamata L. n. 68/1999 individua come **beneficiari** di quanto ivi disposto:

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- le persone non vedenti o sordomute;
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

[48] Si ricorda che tali procedure di reclutamento, ai sensi della richiamata normativa, avvengono nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale.

Inoltre, la medesima legge prevede, in favore di determinate categorie di lavoratori, un obbligo di assunzione (cd. **quota di riserva**) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, diverso a seconda del numero di dipendenti presenti.

Le quote sono le seguenti:

- da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile.
- da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.

Articolo 3, comma 1, lettera *e)*
(Portale unico del reclutamento)

La novella di cui all'**articolo 3, comma 1, lettera *e),*** concerne la disciplina del Portale unico del reclutamento e della pubblicazione di informazioni relative alle procedure per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. La novella prevede, in primo luogo, che, all'atto della registrazione nel Portale, gli interessati possano chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche della pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella medesima registrazione. La novella, inoltre, in base all'integrazione operata dalla **Camera dei deputati**, prevede che il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove nonché l'elenco dei candidati che abbiano superato la prova, con i relativi punteggi, siano messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale medesimo, e che gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, siano altresì affissi, al termine di ogni sessione giornaliera d'esame, nei luoghi di svolgimento della prova (con conservazione dell'affissione fino al termine della relativa giornata).

Si ricorda che l'articolo 35-*ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prevede il Portale unico del reclutamento, al fine dello svolgimento dei concorsi pubblici, nonché delle procedure di mobilità volontaria e di altre selezioni previste da norme[49], per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, nelle amministrazioni pubbliche centrali, di cui all'articolo 1, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni[50], nelle autorità amministrative indipendenti, nelle regioni e negli enti locali[51]; il Portale è presente all'indirizzo www.InPA.gov.it ed è sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

---

[49] Al riguardo, cfr. anche il D.M. attuativo del 3 novembre 2023.

[50] Si ricorda che, in base al citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[51] Al riguardo, cfr. anche il citato D.M. attuativo del 3 novembre 2023.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 35-*ter* prevede che, all'atto della registrazione nel Portale, l'interessato compili il proprio *curriculum vitae*[52], indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato, unitamente ad un recapito telefonico, ai quali intende ricevere ogni comunicazione relativa alle procedure cui parteciperà, compresa la comunicazione relativa all'eventuale assunzione in servizio.

In merito alla disciplina sulla pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, cfr. anche l'articolo 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, nonché le novelle all'articolo 35 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, operate dal **numero 4)** della **lettera *d)*** dell'**articolo 3, comma 1,** del presente decreto.

[52] Tale *curriculum vitae*, completo di tutte le generalità anagrafiche richieste, ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 3, comma 1, lettera e-*bis*)
(Sostituzione a tempo determinato del personale in aspettativa nelle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 3, comma 1, alla lett. e-bis), aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** conferisce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa non retribuita, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato, che si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa. Si specifica che tale personale assunto a tempo determinato per tale periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, prevedendosi che il servizio da esso prestato in tale periodo è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti non superiore al dieci per cento di quelli banditi.

L'art. 3, comma 1, alla lett. e-bis), aggiunta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, introducendo il comma 2.1, dopo il comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, **al primo periodo**, che nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[53] - fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - **previo espletamento di procedure selettive coerenti con l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** - possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi e comunque non superiore alla effettiva durata dell'aspettativa.

Si specifica, **al secondo periodo**, che tali contratti a tempo determinato si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa, prevedendosi, poi, **al terzo periodo**, che nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di

[53] Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

cui al primo periodo - che svolge servizio in tale periodo in sostituzione del personale in aspettativa - non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Si stabilisce, quindi, **al quarto periodo**, che il servizio prestato da tale personale assunto a tempo determinato è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di **riserve di posti non superiore al dieci per cento** di quelli banditi.

Si ricorda che l'art. 35 del decreto legislativo 165/2001 disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, mentre l'art. 36 del medesimo decreto legislativo disciplina l'assunzione di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilendo che ciò possa avvenire soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale **e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35**.

Articolo 3, comma 1, lett. *f)*
(Riconoscimento dei titoli di studio esteri nei concorsi pubblici)

L'**articolo 3**, **comma 1**, **lettera *f)***, dispone che **l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici** destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente di ogni ordine e grado, non deve più essere **presentata** anteriormente alla partecipazione al concorso bensì in un momento successivo e **solo in caso di vittoria del concorso stesso**, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale.

Il **comma 1**, **lettera *f)***, dell'articolo 3 sostituisce il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilendo, nel **nuovo testo**, che sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al **riconoscimento dei titoli di studio esteri**, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, **ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici** destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente di ogni ordine e grado, provvede il **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei ministri, **previo parere conforme** del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca.

La disposizione in parola prosegue statuendo che i **candidati che sono in possesso del titolo** di ammissione **conseguito all'estero** sono **ammessi a partecipare con riserva** ai concorsi di cui al periodo precedente.

Il Dipartimento della funzione pubblica **conclude il procedimento di riconoscimento solo nei confronti dei vincitori del concorso**, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di **presentare istanza** di riconoscimento del titolo entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.

La disposizione in commento introduce una **misura di semplificazione procedurale in materia di riconoscimento dei titoli di studio** finalizzato alla partecipazione ai concorsi pubblici. In particolare, rispetto alla norma vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, **l'istanza di riconoscimento** del titolo estero non deve più essere presentata anteriormente alla partecipazione al concorso bensì in un momento successivo e **solo in caso di vittoria del concorso stesso**, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale.

Si ricorda, infatti, che il **testo previgente dell'articolo 38, comma 3**, disponeva che, fino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvedesse la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I **candidati che presentavano domanda di riconoscimento** del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo **erano ammessi a partecipare con riserva**. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica concludeva il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei **vincitori del concorso, che avevano l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria**, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.

La **relazione illustrativa** chiarisce che la disposizione in commento nasce dall'esigenza di continuare l'attività di semplificazione già avviata con il decreto-legge n. 5 del 2012 con il quale sono state apportate le prime modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si rammenta, in proposito, che il **testo originario del comma 3 dell'articolo 38** (prima quindi anche della riforma del 2012) stabiliva che all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvedesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabiliva l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Più in generale, si ricorda che i **titoli di studio conseguiti all'estero** non hanno valore legale in Italia e, pertanto, qualora i suddetti titoli debbano essere utilizzati nel nostro Paese in vari ambiti (ad esempio per l'esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o la prosecuzione degli studi), è necessario chiederne il riconoscimento.

Il riconoscimento del titolo di studio conseguito in Stati diversi dall'Italia avviene con **procedure differenti**, **gestite da enti diversi**, **in base allo scopo** per cui esso è richiesto.

La prima ipotesi da considerare è quella del riconoscimento **finalizzato alla prosecuzione degli studi**. In tal caso, l'articolo 2 della legge n. 148 del 2002, di ratifica ed esecuzione della "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea" dell'11 aprile 1997, afferma che la competenza a effettuare il riconoscimento è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito

della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

L'articolo 3 della legge n. 148 del 2002 prevede che, ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 citato, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della richiamata Convenzione.

Ferma l'autonomia delle istituzioni universitarie, il Ministero dell'università e della ricerca, con propria circolare, definisce le procedure, oltre che per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali, anche per il riconoscimento dei titoli esteri per l'accesso ai corsi della formazione superiore in Italia. Per quanto non riportato nella circolare richiamata, e nei suoi allegati, rimane ferma l'autonoma valutazione delle Università.

Il riconoscimento dei titoli accademici per **finalità diverse dalla prosecuzione degli studi**, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 148 del 2002, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con regolamento di esecuzione.

In attuazione di tale norma, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 afferma che sono di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso le proprie articolazioni regionali, le valutazioni concernenti il riconoscimento dei titoli di studio ai fini:

a) dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera;

b) previdenziali;

c) dell'iscrizione ai Centri per l'impiego;

d) dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea.

Per il **riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi**, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, su cui interviene la disposizione in commento.

In proposito, l'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 189 del 2009 stabilisce che la **domanda inviata dagli interessati deve essere corredata dei seguenti documenti**:

a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;

b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;

d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (D.Lgs. n. 165/2001)	
Testo previgente	**Testo come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *f)***
Art. 38, comma 3 *(Riconoscimento titoli)*	Art. 38, comma 3 *(Riconoscimento titoli)*
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, **provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica**, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. **I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva**. ~~La Presidenza del Consiglio dei ministri~~ - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, **di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria**, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.	Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede **il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri**, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. **I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva.** Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, **di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale**, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 3, comma 3-*bis*
(Incompatibilità dei componenti degli organi collegiali)

L'**articolo 3**, **comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** estende il regime di **incompatibilità** previsto per i componenti e i dirigenti della CONSOB a tutti i componenti degli **organi collegiali** delle **amministrazioni pubbliche** e delle **autorità indipendenti**, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati.

Il **comma 3-*bis*** dell'articolo 3, riferendosi agli organi collegiali delle **amministrazioni pubbliche**, rinvia all'articolo 1 del comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego).

Come è noto, tale disposizione individua come amministrazioni pubbliche[54]:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie.

La disposizione, per espressa precisazione normativa, trova applicazione anche nei confronti dei componenti degli organi collegiali delle **autorità indipendenti**. Si tratta di amministrazioni connotate da un elevato tasso di tecnicità e di professionalità, nonché da un forte grado di indipendenza dall'esecutivo. Ad esse sono sovente attributi poteri di regolazione e sanzionatori e possono svolgere funzioni giustiziali. A puro titolo esemplificativo si possono ricordare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, la CONSOB.

[54] Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del testo unico del pubblico impiego continuano ad applicarsi anche al CONI.

La disposizione in commento prevede, quindi, che ai componenti degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche (comprese le autorità amministrative indipendenti) si applichi quanto previsto all'articolo 29-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, della legge n. 262/2005. La norma limita, tuttavia, la sua portata applicativa agli **organi collegiali** che assumano **determinazioni obbligatorie** destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati. La disposizione, quindi, non si applica ai componenti degli organi collegiali che svolgano attività consultiva.

La legge n. 262/2005 reca disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. All'articolo 29-*bis* è previsto un regime di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) cessati dall'incarico.

In particolare, le disposizioni richiamate dalla norma in commento prevedono che i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possano intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli.

Per effetto della presente norma si prevede quindi che tutti i componenti degli **organi collegiali** delle **amministrazioni pubbliche** e delle **autorità indipendenti**, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, non possano intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. È quindi prevista la sanzione della nullità per i contratti conclusi in violazione di tale divieto.

La disposizione prevede, infine, una **norma generale di abrogazione**, stabilendo che è abrogata ogni diversa disposizione, limitatamente ai componenti degli organi collegiali citati, ovunque ricorrente.

Articolo 3-*bis*
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)

L'**articolo 3-*bis***, **introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che, al fine di **ottimizzare** l'uso delle **risorse** umane e strumentali per il **rafforzamento** della **capacità amministrativa** volta alla realizzazione degli **obiettivi** del **PNRR**, il **distacco** o l'**assegnazione** presso **altre amministrazioni** del personale **dirigenziale** e **non dirigenziale** - che appartiene ai ruoli dei **comuni**, delle **Unioni di comun**i e delle **città metropolitane** con un numero di **dipendenti eguale** o **inferiore** a **50 unità** – sia **subordinato** al **nullaosta** dell'**amministrazione di appartenenza**, **sino al 31 dicembre 2026**.

Nel dettaglio, la disposizione in titolo - introdotta dalla **Camera dei deputati** - stabilisce che, sino al 31 dicembre 2026, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 unità, sia subordinato al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

Si precisa che ciò avviene in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997.

Si ricorda che il richiamato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 prevede che, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza siano tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

La finalità perseguita dalla norma è quella di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Articolo 4, comma 1
(Interpretazione autentica sui presupposti per l'adozione di procedure concorsuali)

Il **comma 1** dell'**articolo 4** reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla disposizione[55] che subordina, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici nazionali e gli enti di ricerca, l'autorizzazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), concernente l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, alla condizione della verifica della previa immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione, relative a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica ("salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate"). L'intervento interpretativo è inteso a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni[56] necessitino di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori.
Tale intervento interpretativo – avente, come detto, effetto retroattivo – concerne, come prevede il medesimo **comma 1**, anche i concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025).

Il **comma 1** in esame specifica, in relazione all'intervento di interpretazione autentica ivi operato, che il concorso pubblico è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni pubbliche[57].

---

[55] Di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[56] Riguardo all'ambito delle pubbliche amministrazioni, cfr. *infra*.

[57] La disposizione fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base quest'ultimo comma, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

Come detto, l'intervento di interpretazione autentica è inteso a superare un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza. A quest'ultimo riguardo, cfr., tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, del 7 settembre 2022, n. 7780, e le sentenze ivi richiamate, nonché la **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto[58].

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[58] La **relazione illustrativa** è reperibile nell'**A.C. n. 2308**.

Articolo 4, comma 2
(Bandi di concorso per i soggetti assunti a tempo determinato per l'attuazione del PNRR)

L'**articolo 4, comma 2,** specifica che **i bandi di concorso che**, in base alla normativa vigente, **prevedono una riserva** di posti non superiore al 40 per cento **destinata al personale a tempo determinato assunto** dalle amministrazioni **per l'attuazione** dei progetti **del PNRR** si riferiscono al reclutamento a tempo indeterminato del solo personale **non dirigenziale**.

In base alla normativa vigente – di cui all'art. 1 del D.L. 80/2021 - le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono assumere a tempo determinato (nonché conferire incarichi di collaborazione) personale specificamente destinato a realizzare i suddetti progetti.

Tali contratti a tempo determinato, che possono riguardare anche personale di alta specializzazione[59] inserito in appositi elenchi[60], possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

Il comma 3 del richiamato articolo 1 del D.L. 80/2021 dispone che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale non dirigenziale - – come previsto dalla novella in commento -, una riserva di posti non superiore al 40 per cento destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. Come anticipato, infatti, il presente articolo 4, comma 2, prevede il riferimento al personale non dirigenziale, superando la previgente locuzione generica riferita ai concorsi per il "personale a tempo indeterminato".

[59] Intendendosi per tale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del D.L. 80/2021, il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello; documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea.

[60] Si ricorda che, ai sensi del DM 14 ottobre 2021, adottato in attuazione di tale previsione, prevede che per le assunzioni a tempo determinato di personale di alta specializzazione il Dipartimento della Funzione pubblica, rediga, a seguito di concorsi, appositi elenchi (anche suddivisi per professionalità e specializzazione) dai quali le amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a tempo determinato.

Articolo 4, comma 2-*bis*
(Premialità per servizio presso amministrazioni pubbliche per l'attuazione del PNRR)

L'**articolo 4, comma 2-bis – introdotto dalla Camera dei deputati** - riconosce una premialità a coloro che hanno prestato servizio presso le PA per l'attuazione del PNRR, ai fini della valutazione della esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.

Tale premialità è riconosciuta a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e a condizione che non siano previste specifiche riserve di posti per tale pregressa esperienza.

La disposizione non introduce ulteriori criteri idonei a chiarire in che termini possa esplicarsi la predetta premialità, in tal modo sembrando rimettere alle singole amministrazioni procedenti un ambito di discrezionalità nell'applicazione di tale principio all'interno delle rispettive procedure concorsuali.

Con riferimento al termine premialità, dunque, s*i valuti l'opportunità di chiarirne la portata in relazione ai titoli valutabili nell'ambito delle procedure concorsuali.*

Articolo 4, comma 3
(Assunzioni dirigenti enti locali)

Il **comma 3** dell'**articolo 4** precisa che la riserva di posti da destinare, nei concorsi per dirigenti degli enti locali, a personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti locali assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso il medesimo ente che bandisce il concorso.

A tal fine si apporta una modifica **all'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 75 del 2023** (cd. DL PA 2).

In base a tale norma, gli enti locali possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale:

- Dirigenziale o non dirigenziale che: a) abbia maturato con pieno merito ameno trentasei mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni; b) sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica;
- Non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.

La norma indica anche che le assunzioni saranno effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

In questo contesto, la disposizione in commento precisa che il personale "dirigenziale e non dirigenziale" assunto a tempo determinato oggetto della riserva sia quello "in servizio presso i predetti enti" (cfr. anche testo a fronte sotto).

Al riguardo, si valuti l'opportunità di compiere la medesima precisazione con riferimento al personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato pure oggetto della riserva.

Il **piano triennale dei fabbisogni** cui l'articolo 28, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023 fa riferimento è quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni). In base a tale norma, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e con le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale previste dall'articolo 6-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il principio secondo il quale può essere riservata a concorsi interni, in presenza di determinate condizioni, una **quota non superiore al 50 per cento** dei posti disponibili è rinvenibile in **numerose sentenze della Corte costituzionale** (cfr., tra le altre, le sentenze n. 194 del 2022, n. 225 del 2010 e n. 90 del 2012).

In particolare, nella sentenza n. 90 del 2012 la Corte ha ricordato che "l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del 50 per cento dei posti coperti attraverso prove pubbliche del triennio precedente), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta [ai fini della valutazione del rispetto degli articoli 3 e 97 ndr], rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la "possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso".

La Corte costituzionale ha altresì evidenziato che alla quota massima del 50 per cento non si può derogare sulla base della circostanza che determinate categorie di personale abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione interessata (sentenza n. 205 del 2006), o sulla base della personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), o sulla base della circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, perché tale circostanza, per effetto della diversità di qualificazione richiesta delle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato, non offre adeguata garanzia né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti pubblici regionali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive (sentenze n. 235 del 2010 e n. 137 del 2013).

Decreto-legge n. 75 del 2023	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 4, co. 3**
Art. 28 *(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*	Art. 28 *(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*
1-*bis* Gli enti locali possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.	1-*bis* Gli enti locali possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale **in servizio presso i predetti enti**, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4, comma 4
(Servizio civile)

L'**articolo 4, comma 4,** include gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale tra i soggetti beneficiari della riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all'attività degli enti locali.

L'**articolo 4**, **comma 4**, modifica l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106) che, così come sostituito dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, riservava la **quota del 15 per cento** dei posti nei concorsi pubblici esclusivamente agli operatori volontari che avessero concluso, senza demerito, il **servizio civile universale** la cui istituzione, nel 2017, ha sostanzialmente sostituito il servizio civile nazionale (v. *box infra*).

La norma in commento precisa che a tale quota di riserva possono avere accesso anche **gli operatori volontari che hanno concluso il preesistente servizio civile nazionale** istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e preesistente al servizio civile universale. In base alla relazione illustrativa, l'estensione della platea di beneficiari risponde all'esigenza di evidenziare l'unitarietà delle attività svolte nell'ambito del servizio civile nazione e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della "difesa della Patria" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Si segnala che, l'operatore volontario è lo *status* con il quale viene identificato colui che ha avviato un percorso di servizio civile attraverso uno dei progetti del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile.

Tale riserva, dispone l'articolo 18, comma 4, del d.lgs. citato, si applica nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dalle aziende speciali e dagli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali – TUEL) fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Sono, altresì, fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) a norma del quale nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e dall'articolo 52, comma 1-*bis*, del citato d. lgs. n. 165 del 2001 che prevede la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Si ricorda che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero le strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operando al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali godendo di piena autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge, ma sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro.

Le aziende speciali previste dall'articolo 114 del TUEL sono invece organismi strumentali di un ente locale per l'esercizio di servizi sociali e sono dotate di autonomia gestionale.

L'articolo 18, comma 4, prevede infine che se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

- ***Servizio civile***

La prima disciplina del servizio civile risale ai primi anni Settanta con l'introduzione dell'obiezione di coscienza, riconosciuta già con la legge n. 772 del 1972 per "gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza" -

motivi "attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto".

Quella legge affidò la gestione ed organizzazione del servizio civile - sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio; e prestato per un tempo superiore alla durata del servizio di leva – al Ministero della difesa.

La sentenza n. 470 del 1989 della Corte costituzionale venne a disporre che la durata del servizio civile e di quello militare fossero coincidenti.

La disciplina in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile è stata, poi aggiornata, dalla legge n. 230 del 1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) che definiva il servizio civile come "diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione" e spostava le funzioni di gestione e organizzazione del Servizio civile dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio

In correlazione con la sospensione della leva obbligatoria, per opera della legge n. 331 del 2000 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale), a partire dal 2007 - poi anticipata al 1° gennaio 2005 dalla legge n. 226 del 2004 - anche la disciplina del servizio civile è stata interessata ad un aggiornamento.

È stato infatti istituito, con la legge n. 64 del 2001, il Servizio civile nazionale: un servizio volontario aperto ai giovani dai 18 ai 26 anni - uomini e donne - che intendano fra l'altro "promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli" nonché partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, con particolare riguardo al settore ambientale.

Tale legge ha definito le aree di intervento nelle quali sia possibile prestare il Servizio civile nazionale (i seguenti settori: assistenza; protezione civile; ambiente; patrimonio artistico e culturale; educazione e promozione culturale; servizio civile all'estero).

Quali enti di servizio civile - che presentano progetti e sono tenuti ad assicurare una efficiente gestione del Servizio civile nazionale ed una corretta realizzazione dello stesso progetto - vi sono previsti le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit che operano in quegli ambiti.

Il decreto legislativo n. 77 del 2002 ha dato attuazione alla delega recata dalla legge n. 64, innalzando tra l'altro il limite di età dei volontari a 28 anni. Inoltre, alcune funzioni sono trasferite alle Regioni, che curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze e istituiscono albi su scala regionale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono attività esclusivamente in àmbito regionale e provinciale (art. 5, comma 2). Rimane in capo all'Ufficio del Servizio civile nazionale la tenuta dell'albo nazionale.

In correlazione con tale disciplina, l'articolo 3 della legge n. 3 del 2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), di poco successiva, ha soppresso l'Agenzia per il servizio civile (prevista dall'articolo 10, comma 7-9, del decreto legislativo n. 303 del 1999 sulla Presidenza del Consiglio

ma di fatto mai istituita), con ciò confermando il mantenimento dei compiti di organizzazione, attuazione e svolgimento del Servizio civile in capo all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Successivamente, l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 181 del 2006 in materia di attribuzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri assegnava al neoistituito allora Ministero della solidarietà sociale le funzioni concernenti il Servizio civile nazionale.

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 85 del 2008, finalizzato a dare attuazione al nuovo assetto strutturale del Governo, ha poi nuovamente trasferito le funzioni concernenti il Servizio civile nazionale alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Corte costituzionale è intervenuta in materia anche con la sentenza n. 119 del 2015 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile. Di conseguenza, in un primo momento, la norma incostituzionale viene disapplicata dal Dipartimento per la gioventù e il servizio civile nazionale, in via amministrativa, in sede di predisposizione dei bandi.

Su tale questione è intervenuta, altresì, la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) introducendo espressamente, tra l'altro, l'accesso al servizio civile anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ampliando quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale che faceva riferimento ai residenti.

In attuazione dell'articolo 8 della legge delega in ultimo citata, e nell'ambito della legge per la riforma del Terzo settore, il decreto legislativo n. 40 del 2017 ha, infine, istituito il **servizio civile "universale"** (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica modificando la disciplina relativa al servizio civile.

I **settori di intervento** in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Alla base della **programmazione** del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con DPCM, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti i quali

indicano: le azioni; il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione il personale dell'ente coinvolto.

La Presidenza del Consiglio cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del **Fondo nazionale per il servizio civile**, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie.

In ultimo, con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 è stata introdotta la riserva parti ad una quota del 15 per cento in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale nei concorsi pubblici per la carriera non dirigenziale.

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D.Lgs. 40/2017)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 4, comma 4**
Art. 18, comma 4	Art. 18, comma 4
4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o	4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale **ovvero il servizio nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64** senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D.Lgs. 40/2017)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 4, comma 4**
ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.	medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

Articolo 4, comma 4-*bis*
(Corpi civili di pace)

L'**articolo 4, comma 4-*bis*,** introdotto durante l'esame presso la **Camera dei deputati**, autorizza la spesa di **6 milioni di euro** per il triennio 2025-2027 al fine di dare continuità alle attività del Corpi civili di pace al termine del periodo di sperimentazione.

L'**articolo 4**, **comma 4-*bis***, introdotto durante l'esame alla **Camera dei deputati**, autorizza la **spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027** per finanziare le attività dei Corpi civili di pace (CCP), costituiti in via sperimentale dall'articolo 1, comma 253, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), da realizzarsi, per quanto compatibile, nel rispetto del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, istitutivo del Servizio civile universale, che ha sostanzialmente sostituito il Servizio civile nazionale previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (per ulteriori dettagli a riguardo si rimanda alla scheda relativa all'articolo 4, comma 4).

In particolare, infatti, la disposizione in commento è resa necessaria, come specificato nella relazione illustrativa, per dare continuità alle attività dei CCP una volta terminato il periodo di sperimentazione e come conseguenza dell'esito positivo dello stesso.

- ***Corpi civili di pace***

I CCP sono un corpo inquadrato nell'ambito delle attività del Servizio civile universale. A tal proposito si ricorda che, nel 2011, proprio nel quadro dell'allora Servizio Civile Nazionale, è stato realizzato in Albania il progetto sperimentale di ricomposizione dei conflitti: "Caschi Bianchi oltre le vendette", promosso congiuntamente dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani e dal Servizio Valorizzazione del personale dell'Università di Padova, dall'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", da Caritas italiana e dalla FOCSIV, in collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC). Questo progetto, unitamente ad alcune esperienze tedesche e argentine, ha rappresentato l'unica esperienza concreta di costruzione della pace in Europa.

Si segnala, altresì, che con la legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, era stato istituito il Comitato di difesa civile non armata e nonviolenta, la cui attività è cessata il 31 dicembre 2011 (art.12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95).

I CCP sono costituiti da giovani volontari reclutati per lo svolgimento di azioni di pace non governative nelle aree di conflitto e a rischio di conflitto e nelle aree

di emergenza ambientale. In particolare, l'istituzione del CCP risponde all'esigenza di dare attuazione alle finalità espresse dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della legge 64/2001 per quel che concerne la promozione della solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla pace fra i popoli.

L'istituzione in via sperimentale era stata introdotta dalla già citata legge finanziaria del 2014 per il triennio 2014-2016 e avrebbe dovuto coinvolgere 500 volontari da formare presso gli enti affiliati per i quali i giovani prestano servizio. L'organizzazione di tale contingente ha trovato la sua disciplina nel decreto interministeriale del 7 maggio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

I cicli di sperimentazione sono stati, ad ora, quattro. Infatti, sono stati pubblicati un corrispondente numero di bandi per la realizzazione di progetti in Italia e all'estero e per il conseguente reclutamento di volontari. Si tratta in particolare, dei bandi: del 30 dicembre 2016 per la selezione di 106 giovani; dell'8 marzo 2019 per altre 130 unità; del 25 maggio 2023 per l'incremento di 153 operatori; e infine di quello del 21 novembre 2024 per ulteriori 109 volontari.

Il finanziamento previsto dal comma in commento coprirebbe le spese per l'avvio di una nuova iniziativa, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sempre nell'ambito del servizio civile universale, da attuarsi tramite la pubblicazione, da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'avviso per la presentazione dei progetti e il successivo bando di selezione dei giovani da impiegare nei Paesi individuati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base del livello di sicurezza.

A norma dell'ultimo periodo del comma in commento agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) che annovera tra i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

A tal riguardo, nella relazione tecnica, si precisa che la riduzione proposta impattante sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero, non compromette l'erogazione di contributi e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo già pianificate e programmate.

È, altresì, specificato che la somma prevista è stata calcolata sulla base della spesa realizzata nei precedenti cicli sperimentali tenendo conto della necessità di impiegare circa 90-100 volontari (fatti salvi gli adeguamenti

ISTAT), in progetti annuali, con un orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali o a 1.400 ore annue.

In particolare, come indicato nella relazione illustrativa, le spese comprendono l'assegno mensile di 507,30 euro spettante ai giovani impegnati in Italia, al quale si aggiunge una indennità giornaliera per le unità in servizio all'estero, che varia sulla base del "costo Paese", e del contributo giornaliero corrisposto agli enti di impiego durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all'estero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti nonché per il vitto e l'alloggio da fornire ai volontari stessi, differenziato per area geografica.

Articolo 4, comma 5
(Servizio civile universale per i beneficiari del Supporto formazione e lavoro)

L'**articolo 4, comma 5,** dispone che, in relazione alle quote supplementari destinate allo svolgimento del Servizio civile universale al fine dell'erogazione del Supporto formazione e lavoro presenti nei relativi **bandi** di selezione, **non si deroghi più a talune disposizioni** vigenti che fissano determinati requisiti di partecipazione.
Quindi in base alla novella in esame possono partecipare i cittadini italiani o di Paesi UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e si escludono coloro che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale.

Preliminarmente, occorre ricordare che il beneficio denominato Supporto formazione e lavoro – ai sensi dell'art. 12 del D.L. 48/2023, su cui interviene il presente articolo 4, comma 2 - consiste in un'indennità mensile di 500 euro riconosciuta in favore dei soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che versano in determinate condizioni economiche e che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, a condizione che gli stessi partecipino a progetti di politiche attive del lavoro, ivi compreso il Servizio civile universale.

Per lo svolgimento di tali ultime attività – nonché, come disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia), del Servizio civile nazionale - possono essere riservate quote supplementari nei relativi bandi di selezione, ma, ai sensi della disposizione in commento, non più in deroga a determinate disposizioni, come invece previsto finora.

In particolare, tali bandi non possono più derogare ai requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 40/2017, in base al quale sono ammessi a svolgere il servizio civile universale (su base volontaria e senza distinzioni di sesso) i cittadini italiani o di Paesi appartenenti all'UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e dall'articolo 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 40/2017, in base al quale i soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.

D.L. n. 48 del 2023	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 4, comma 5.**
Art. 12 *(Ordinamento)*	Art. 12 *(Ordinamento)*
1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari **in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017**. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto	1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari **per l'attuazione di tali misure**. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto
2-14 (Omissis)	

Articolo 4, comma 6
(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità)

Il **comma 6** dell'**articolo 4** prevede, anche al fine del superamento del caso EU Pilot (2021)9915/Empl[61], che le stabilizzazioni e le altre assunzioni, già consentite da norme transitorie, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.

L'intervento di cui al presente **comma 6** si inserisce nel seguente quadro normativo transitorio:

- l'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, consente che le pubbliche amministrazioni assumano a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2026, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal medesimo comma 1, in posizione di lavoratori sovrannumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente. Tale termine viene sostituito, da parte del presente **comma 6**, con quello del 31 dicembre 2025;
- la novella operata dall'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18[62], prevede che fino al 31 dicembre 2024 i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possano essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice[63] – anche in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, il **comma 6** consente la conclusione entro il 31 dicembre 2025 delle procedure di stabilizzazione, a condizione che le stesse siano state avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo

[61] Si ricorda che, con l'eventuale ricorso ad una procedura EU Pilot, la Commissione europea tenta di risolvere rapidamente e in fase iniziale le potenziali violazioni del diritto dell'Unione europea, evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione.
Riguardo al caso EU Pilot in oggetto, cfr. *infra*.

[62] Tale novella ha modificato il suddetto articolo 1, comma 495, della L. n. 160 del 2019; quest'ultimo comma è richiamato dal presente **comma 6**.

[63] Al fine in oggetto, rientrano nella nozione di precedente utilizzo sia i contratti di lavoro a tempo determinato sia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia le altre eventuali tipologie contrattuali di utilizzo dei soggetti in esame (cfr. il citato articolo 1, comma 495, della L. n. 160 del 2019, e successive modificazioni).

2025).

Il **comma 6** in esame fa riferimento anche alla finalità di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

Il suddetto caso EU Pilot (2021)9915/Empl concerne la conformità o meno delle norme relative ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità con la disciplina dell'Unione europea limitativa dell'utilizzo e della durata dei contratti a tempo determinato (disciplina posta dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato).

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'**articolo 1**.

Articolo 4, commi 7 e 7-*bis*
(Personale degli enti pubblici di ricerca)

L'**articolo 4, comma 7,** prevede che gli enti pubblici di ricerca elencati dall'articolo 1, comma 308, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024), enti vigilati da varie Amministrazioni centrali, possono – al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello, nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dei commi da 308 a 310 del suddetto articolo 1 e disponibili per il singolo ente – adottare procedure di selezione riservate (come già previsto dalle norme vigenti in oggetto) o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della citata L. n. 213).
Il **comma 7-*bis***, inserito **dalla Camera dei deputati**, prevede che le risorse stanziate da alcune disposizioni per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti summenzionati e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca possano essere utilizzate, nel limite del cinquanta per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche per progressioni economiche e di carriera, pure avvalendosi – in via prioritaria rispetto all'adozione di nuovi bandi selettivi – degli esiti di procedure selettive già svolte.

Gli enti di ricerca interessati dal **comma 7** sono i seguenti:

- Istituto nazionale di statistica (ISTAT); amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Istituto superiore di Sanità (ISS); amministrazione competente: Ministero della salute;
- Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche[64] (INAPP); amministrazione competente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

[64] Comprende il personale dell'ANPAL, ente soppresso dall'articolo 3 del decreto-legge n. 75 del 2023 (convertito dalla legge n. 112 del 2023).

- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN); amministrazione competente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA); amministrazione competente: Ministero dell'università e della ricerca;
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con riferimento al personale ex ISPESL; amministrazione competente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Agenzia Spaziale Italiana (ASI); amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità popolare e delle foreste.

Il comma 309 del citato articolo 1 della legge n. 213 del 2023 assegna:

1. 14,52 milioni di euro annui per l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello, previo superamento di procedure selettive riservate;
2. 20,80 milioni annui per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo i criteri ivi posti e quelli definiti dal D.P.C.M. attuativo[65] e dalla contrattazione collettiva integrativa.

Si ricorda che il comma 309 demanda al D.P.C.M. di riparto delle risorse tra gli enti beneficiari (di cui al successivo comma 310) anche l'individuazione dei princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo.

Il D.P.C.M. 25 giugno 2024 reca nella tabella A il riparto (tra gli enti) delle suddette risorse destinate al passaggio al secondo livello di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e nella tabella B il riparto (tra gli enti) delle risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

Il medesimo D.P.C.M. prevede, inoltre, che gli enti beneficiari provvedano all'assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo, "tenuto conto del grado di partecipazione offerto, in termini orari e qualitativi, a progetti, attività ed eventi finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca".

Il comma 310, lettera *c)*, dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, stanzia 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

[65] Riguardo a quest'ultimo, cfr. *infra*.

Articolo 4, comma 7-*ter*
(Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente delle istituzioni universitarie statali)

Il **comma 7-*ter*** dell'**articolo 4**, introdotto dalla **Camera dei deputati**, consente alle istituzioni universitarie statali e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale, di **incrementare**, a decorrere dal 2025 e in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico, **il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente**, in caso di assunzioni di dirigenti aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024.

Il **comma 7-*ter* dell'articolo 4**, introdotto dalla **Camera dei deputati**, consente alle istituzioni universitarie statali, e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale, di **incrementare**, a decorrere dal 2025, **il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente**, certificato per l'anno 2024. L'incremento è consentito: in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a **0,56 punti organico**, solo in caso di **assunzioni di personale** con qualifica dirigenziale **aggiuntive** rispetto al personale in servizio al **31 dicembre 2024** ed effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Si ricorda che il citato comma 297 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 ha disposto un **incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università** pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai sensi della lettera *a)* del citato comma, **una quota di tale incremento** pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 **è destinata all'assunzione** di professori universitari, di ricercatori e di **personale tecnico-amministrativo** delle università, **in deroga** alle vigenti facoltà assunzionali.

Quanto al **fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente**, esso è ad oggi disciplinato dall'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 7 agosto 2024.

Il comma in commento prosegue disponendo che con riferimento alle predette risorse aggiuntive **non opera il limite di spesa** di cui all'articolo

23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, **purché l'incremento** delle unità di personale dirigenziale **non determini il superamento di un contingente finale** superiore:

- a **16 dirigenti** per gli Atenei con più di 3.500 unità di personale;
- a **12 dirigenti** per gli Atenei da 2.001 a 3.500 unità di personale;
- a **8 dirigenti** per gli Atenei da 1.001 a 2.000 unità di personale;
- a **4 dirigenti** per gli Atenei fino a 1.000 unità di personale.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 maggio 2017, n. 75, prevede che, nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale pubblico da conseguire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse** destinate annualmente al **trattamento accessorio del personale**, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche **non possa superare il corrispondente importo** determinato per l'anno **2016**.

Il comma in esame conclude disponendo che in caso di **successiva riduzione del personale dirigenziale** in servizio, il predetto **fondo** per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente **è adeguato in diminuzione** garantendo **l'invarianza del valore medio *pro-capite*** della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024.

Articolo 4, comma 8
(Utilizzo graduatorie AFAM per l'anno accademico 2025-2026)

Il comma 8 dell'articolo 4, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle **AFAM**, prevede l'applicazione anche **per l'anno accademico 2025-26,** delle disposizioni che consentono **l'utilizzo delle graduatorie nazionali** a esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, cosiddette **graduatorie "143"**, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Il comma 8 dell'articolo 4, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle AFAM, prevede l'applicazione anche **per l'anno accademico 2025-26, delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.**

Il citato articolo 19 comma 1, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività delle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2013-2014, ha trasformato **in graduatorie nazionali a esaurimento**, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, le graduatorie istituite dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e riservate ai docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni AFAM. Si tratta delle **graduatorie note come "143"** (dal numero della legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 2004 sopra citato, che le ha istituite).

L'applicazione delle disposizioni in parola, originariamente prevista, come si è detto, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività delle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2013-2014, è stata poi successivamente **estesa agli anni accademici successivi**: da ultimo, per l'anno accademico in corso, 2024-2025, dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023.

La disposizione ora in commento estende, dunque la **validità** delle graduatorie "143" anche per il **prossimo anno accademico**, 2025-2026.

Si segnala che in materia di **programmazione e reclutamento del personale** docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto **AFAM**, in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettere *a)* ed *e)*, e 8, lettere a-bis), *l-bis)* e *l-ter)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è stato adottato **il decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2024**.

Il decreto in questione, che ha sostituito il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, recependo le modifiche imposte delle integrazioni apportate nel corso degli anni 2022 e 2023 alla legge delega

originaria, risalente come si è detto al 1999, ha in particolare provveduto ad introdurre **l'abilitazione artistica nazionale**, a riformare **modalità e tempistiche del ciclo del reclutamento** e della mobilità e ad introdurre la figura del **ricercatore AFAM** e l'istituto delle **cattedre a tempo definito**.

L'articolo 1 del citato decreto, rubricato "definizioni", reca, al comma 1, lettera i), la definizione di "**graduatorie nazionali**", ricomprendendo in tale nozione una serie di graduatorie, tra cui quelle cosiddette "143".

L'articolo 2, comma 17, prevede che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti (laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, o titoli equiparati o equipollenti) coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali rientrano tra i soggetti che **possono partecipare alla prima procedura** per il conseguimento dell'**abilitazione artistica nazionale**.

L'articolo 17 del citato decreto, recante disposizioni finali e transitorie, prevede, al comma 9, che **fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale**, coloro che risultano inseriti nelle graduatorie nazionali rientrano tra coloro che **possono partecipare alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato** dei docenti AFAM.

Il comma 11 del medesimo articolo 17 prevede che, fino al loro esaurimento, **il reclutamento del personale docente AFAM** a tempo indeterminato e a tempo determinato **avviene prioritariamente a valere su tali graduatorie**, nella misura in cui esse risultano capienti in relazione agli insegnamenti per i quali le istituzioni AFAM intendono reclutare.

La **relazione illustrativa** informa che il citato regolamento, ancorché entrato in vigore il 5 luglio 2024, all'articolo 17, comma 8, prevede che l'applicazione effettiva delle disposizioni normative decorra a partire dall'anno accademico **2025/2026**. Tale differimento temporale è volto a consentire **la conclusione delle necessarie attività propedeutiche** alla attivazione delle nuove modalità di reclutamento che, si prevede, avranno verosimilmente termine solo nei **primi mesi del 2025**.

Pertanto, prosegue la medesima relazione, nelle more della effettiva applicazione delle nuove disposizioni normative, "si ritiene necessario **utilizzare per un ulteriore anno le graduatorie nazionali non ancora esaurite** al fine di consentire di salvaguardare il diritto di coloro che sono inseriti nelle stesse (residuano **un posto** per "**Restauro per la decorazione**", **due posti** per "**Oboe**", **uno** per "**Lingua e letteratura italiana**")", al fine di non ledere la legittima aspettativa di coloro che, inseriti nelle graduatorie nazionali, attendono di essere individuati, prioritariamente, quali destinatari di contratti di insegnamento.

Più in generale, è opportuno ricordare che il **sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)** è stato disciplinato dalla legge 508 del 1999.

Ai sensi della predetta legge esso comprende le Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dall'Accademia nazionale di danza, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica

e dagli Istituti musicali pareggiati. La maggior parte sono statali, uno è regionale e gli altri sono privati legalmente riconosciuti.

Le istituzioni AFAM sono **sedi primarie di alta formazione**, di **specializzazione** e di **ricerca** nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Esse istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali **si accede** con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

Dei 105 istituti statali, il gruppo più numeroso è quello dei 73 Conservatori di musica pubblici, presenti in tutte le regioni: 70 sono Conservatori di musica statali, a cui si aggiungono l'Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici di Teramo, l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta/*Conservatoire de la Vallée d'Aoste* (promosso dalla Regione autonoma) e la sezione musicale del Politecnico delle Arti statale di Bergamo, nato dalla fusione a livello locale fra il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti.

Oltre a quest'ultima, le altre 24 Accademie di Belle Arti statali sono presenti in 15 regioni (tutte tranne Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

L'Accademia nazionale di Arte drammatica "Silvio D'Amico" e l'Accademia nazionale di danza hanno sede a Roma.

I cinque Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) si trovano a Faenza (RA), Firenze, Roma, Pescara e Urbino.

A fianco degli istituti pubblici, esistono istituti AFAM privati, autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

La costituzione di nuovi istituti statali di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è possibile esclusivamente per legge. Con la statizzazione AFAM 2022 sono stati inseriti nel circuito pubblico 21 istituti di consolidata tradizione, che hanno acquisito il titolo di *Conservatorio* o di *Accademia di Belle Arti* statale.

Soggetti non statali, con consolidata esperienza formativa nel settore AFAM, possono essere autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale, a seguito di valutazione positiva dell'ordinamento didattico da parte del Consiglio Nazionale per l'alta formazione Artistica e Musicale (CNAM) e della certificazione della qualità della docenza impiegata e dei requisiti di sostenibilità economica e strutturale della sede da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Il possesso di tali requisiti viene verificato periodicamente ai fini della conferma dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda il **personale delle istituzioni AFAM**, dal documento "Focus: il sistema AFAM. Anno accademico 2023-2024", predisposto dal

Ministero dell'università e della ricerca, esso risultava composto, nel citato anno accademico, da circa 18.400 unità di personale docente (di cui circa la metà strutturato, a tempo indeterminato o determinato, e l'altra metà a contratto) e da oltre 4.200 unità di personale tecnico-amministrativo.

Nel corso degli ultimi dieci anni, il personale docente del comparto è cresciuto di circa il 60 per cento: tale crescita si è concentrata in modo assai evidente nel sottoinsieme dei docenti a contratto (cresciuti del 170 per cento) rispetto al sottoinsieme dei docenti strutturati (cresciuti del 12 per cento).

Articolo 4, comma 8-*bis*
(Assunzione di docenti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026)

L'**articolo 4, comma 8-*bis***, chiarisce che, per **l'anno scolastico 2025/2026**, le assunzioni dei **docenti di religione cattolica** sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con i concorsi banditi nel 2024, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

Il **comma 8-*bis***, introdotto nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati**, interviene sull'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 inserendo il comma 2-*bis*, in base al quale, per **l'anno scolastico 2025/2026,** le **assunzioni dei docenti di religione cattolica** sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

Si ricorda che l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, in materia di **reclutamento** del personale **docente di religione cattolica**, al **comma 1**, autorizzava il Ministro dell'istruzione e del merito a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un **concorso (ordinario) per la copertura del 30 per cento dei posti** per l'insegnamento della religione cattolica che si prevedeva risultassero vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997.

Il **comma 2**, dopo aver autorizzato, al **primo periodo**, il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1 precedente, una **procedura straordinaria** riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di determinato requisiti previsti dalla medesima norma, ha stabilito al **secondo periodo** che alla procedura straordinaria predetta è assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, anche in tal caso ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997.

Si ricorda che l'**articolo 39** della **legge n. 449 del 1997** stabilisce che, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il **numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni statali** compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. La medesima norma dispone espressamente che le disposizioni predette si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

Il successivo **comma 3-*bis*** chiarisce che la disciplina autorizzatoria appena descritta **si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo, **e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale**. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

Si ricorda che in attuazione delle disposizioni ora novellate, su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, è intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per **n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica** per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Tale autorizzazione ha sostituito integralmente quella precedente, rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021, con il quale il Ministero dell'istruzione era stato autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

L'**autorizzazione a bandire** è stata quindi esercitata dal Ministero dell'istruzione e del merito mediante l'adozione delle seguenti quattro procedure:

1. **Procedure ordinarie 2024**
   1.1. concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella **scuola dell'infanzia e della primaria** indetta con il decreto ministeriale n. 103 del 29

maggio 2024; il concorso è finalizzato alla copertura di complessivi 927 posti;

1.2. concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola **secondaria di primo e secondo grado** indetta con il decreto ministeriale n. 104 del 29 maggio 2024; il concorso è finalizzato alla copertura di complessivi 1.001 posti;

2. Procedure straordinarie 2024

2.1. concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica nella scuola **dell'infanzia e primaria** indetto con il decreto direttoriale n. 1327 del 29 maggio 2024; il concorso è finalizzato alla copertura di complessivi 2.164 posti;

2.2. concorso straordinario per insegnanti di religione nella **scuola secondaria di primo e secondo grado** indetto con il decreto direttoriale n. 1328 del 29 maggio 2024; il concorso è finalizzato alla copertura di complessivi 2.336 posti.

Il numero complessivo dei posti messi a concorso, come si vede, è pari ad un totale di **6.428.**

La norma in commento pare finalizzata a chiarire che **le assunzioni già autorizzate**, al netto di quelle già effettuate nel 2024/2025 e nel limite dei posti vacanti e disponibili, **possano essere effettuate** nell'anno scolastico **2025-2026**.

Articolo 4, comma 9-*bis*
(Modifiche alla disciplina relativa all'ordine di preferenza delle categorie riservatarie nei pubblici concorsi)

L'**articolo 4, al comma 9-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati**, stabilisce che il Governo provvede a modificare l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi di cui al DPR 487/1994 includendo gli invalidi di guerra, nonché gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra con precedenza rispetto alle categorie ivi previste,

L'**articolo 4,** al **comma 9-*bis***, **introdotto dalla Camera dei deputati**, stabilisce che il Governo provvede a modificare il comma 4, lett.*b)* e *c)* dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), riguardante l'ordine di preferenza dei titoli previsto per le categorie riservatarie nei pubblici concorsi - in caso di parità di titoli e di merito e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali – includendo, nell'ambito del settore pubblico e privato, gli invalidi di guerra (oltre ai già mutilati e agli invalidi per servizio, già previsti), nonché gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra (oltre agli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività, già previsti dal testo vigente, già previsti dal testo vigente)[66], con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.

[66] Si ricorda che il testo vigente del comma 4 dell'art. 5 del DPR 487/1994, prevede che l'ordine di preferenza dei titoli in caso di parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

Articolo 4, comma da 9-*ter* a 9-*sexies*
(Istituzione della posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia con contratto a tempo determinato presso le istituzioni AFAM statali)

I **commi da 9-*ter* a 9-*sexies*** dell'articolo 4, introdotti in dalla **Camera dei deputati**, sono volti ad istituire, presso le **istituzioni AFAM statali**, la nuova posizione di **dirigente amministrativo di seconda fascia con contratto a tempo determinato**. I dirigenti saranno assunti, in numero massimo di trentacinque, al di fuori della dotazione organica del ministero, con contratto di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Le posizioni dirigenziali, e le corrispondenti istituzioni aggregate su base territoriale, saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

I **commi da 9-*ter* a 9-*sexies*** dell'articolo 4, **introdotti dalla Camera**, sono volti ad istituire, presso le istituzioni AFAM statali, la nuova posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia con contratto a tempo determinato.

---

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (stage teorico pratico previsto per i giovani laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari);
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Reddito di cittadinanza);
o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
p) minore età anagrafica.

Il **comma 9-*ter*** istituisce, presso le **istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica statali** (di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508), ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, la **posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia**, con **contratto di lavoro a tempo determinato** di durata **non superiore a cinque anni**, rinnovabile per una sola volta. La posizione appena citata è istituita nel numero massimo di cui al successivo comma 9-*quater*, cioè (come si vedrà subito *infra*) nel **numero massimo** di **trentacinque** unità. I dirigenti ammnistrativi in questione sono scelti tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Per un **inquadramento generale sulle istituzioni AFAM**, si rinvia a quanto già riportato in commento all'articolo 4, comma 8.

Qui si sottolinea solo che la norma è indirizzata alle sole istituzioni statali, che secondo quanto riportato dal sito del Ministero dell'università e della ricerca, e al netto del Conservatorio di musica di Bolzano, escluso espressamente dalla norma in commento, **sono in tutto 100** (69 Conservatori di musica, 24 Accademie di belle arti, 5 Istituti superiori per le industrie artistiche, l'Accademia nazionale di arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza). I **trentacinque dirigenti** in questione, o almeno parte di essi, non potranno quindi che occuparsi di **più di una istituzione**. Queste ultime, come chiarito dal successivo comma 9-*quater*, saranno a tal fine **aggregate su base territoriale**.

Quanto alle **modalità di selezione** dei dirigenti amministrativi di seconda fascia, esse saranno appunto stabilite con **regolamento** adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, ossia con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il CNAM, il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari.

Si ricorda che ai sensi del medesimo articolo 2, comma 7, in materia di **reclutamento del personale delle istituzioni AFAM**, è stato recentemente adottato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83.

Ai sensi del **comma 9-*quater***, le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia sono individuate **in numero non superiore a trentacinque**, sulla base di **un'aggregazione territoriale delle istituzioni AFAM statali**, e sono determinate **con decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

La definizione della **retribuzione di posizione di parte variabile** e della **retribuzione di risultato** è demandata alla **contrattazione collettiva nazionale** relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca, nei limiti delle risorse appostate sul fondo di cui al successivo comma 9-*quinquies*.

Il **comma 9-*quinquies***, al fine di istituire, a decorrere dal 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato **al di fuori delle dotazioni organiche vigenti**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca uno specifico **fondo** destinato alla copertura della **retribuzione tabellare**, con una dotazione pari a **2.538.802 euro annui** a decorrere, appunto, dall'anno 2026, nonché un fondo unico nazionale per il finanziamento della **retribuzione di posizione e risultato**, con una dotazione pari **a 2.496.149 euro annui** a decorrere dal medesimo anno.

Il **comma 9-*sexies*** dispone in ordine alla **copertura finanziaria** degli oneri connessi ai commi precedenti, pari a **5.034.951 euro annui a decorrere dal 2026**, prevedendo che ad essi di provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'università e della ricerca**.

Articolo 4, commi 9-*septies* e 9-*octies*
(Valutazione del merito sportivo nei concorsi pubblici)

L'**articolo 4, commi 9-*septies* e 9-*octies* – introdotti dalla Camera dei deputati –** prevede la possibilità di inserire il **merito sportivo tra i titoli valutabili** per l'elaborazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche.

In particolare, la disposizione in commento dispone che per l'elaborazione delle suddette graduatorie, comprese quelle relative ai concorsi a carattere regionale e a quelli banditi dalle regioni a statuto speciale, il merito sportivo può essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove conferente con le posizioni concorsuali bandite e ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze acquisite **(comma 9-septies).**

Si prevede altresì che il Governo provvede – con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (ai sensi dell'art. 17, c. 1, L. 400/1988) - su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro per lo Sport e i Giovani, ad apportare le modifiche necessarie per adeguare le norme vigenti alla suddetta previsione **(comma 9-octies).**

Articolo 4, commi 9-*novies* e 9-*decies* *(*Social media e digital manager *nelle pubbliche amministrazioni)*

L'**articolo 4, commi 9-*novies* e 9-*decies*,** introdotti dalla **Camera dei deputati**, prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di individuare, tra il personale in servizio e quello di futura assunzione, **la figura professionale del *social media* e *digital manager*,** dedicata all'elaborazione delle strategie comunicative specifiche per i *social media* e alla gestione delle piattaforme *social*.

I commi 9-*novies* e 9-*decies* dell'articolo 4, introdotti dalla **Camera dei deputati**, consentono alle pubbliche amministrazioni di individuare nel proprio personale la nuova figura del ***social media* e *digital manager*** all'interno delle **pubbliche amministrazioni.**

In particolare, il **comma 9-*novies*** dispone che le pubbliche amministrazioni possono individuare tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, **la figura professionale del *social media* e *digital manager***, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i *social media*, in conformità con gli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme *social*, al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'implementazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini, nonché la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche.

Il **comma 9-*decies*** introduce la **clausola di neutralità finanziaria** stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4, comma 9-*undecies*
(Valorizzazione nei bandi di concorso del servizio prestato nell'ambito dei contratti a termine e di collaborazione)

L'**articolo 4, al comma 9-*undecies*,** introdotto durante l'esame presso la **Camera dei deputati**, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano prevedere, nei bandi di concorso per il **reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la valorizzazione del servizio prestato** - nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali - **dal personale con pieno merito per almeno trentasei mesi** alla data di pubblicazione del bando.

L'articolo 4, al comma 9-*undecies*, introdotto durante l'esame alla **Camera dei deputati**, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, stabilisce che le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possano prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito per almeno trentasei mesi (alla data di pubblicazione del bando), sulla base dei predetti rapporti.

Con riferimento alla locuzione "valorizzazione del servizio prestato", s*i valuti l'opportunità di chiarirne la portata in relazione ai titoli valutabili nell'ambito delle richiamate procedure concorsuali.*

Capo III – Misure urgenti in materia di reclutamento di particolari categorie di personale

Articolo 5, commi da 1 a 5
(Reclutamento personale Ministero dell'interno)

L'**articolo 5, commi da 1 a 5,** incrementa di 200 unità (nell'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali.

Il **comma 1** dell'articolo 5 incrementa di 200 unità la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori".

Conseguentemente, in base al **comma 2,** il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e nelle more delle modifiche da apportare alla relativa pianta organica, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità. Il reclutamento avverrà mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie.

In questo quadro, il Ministero dell'interno è poi autorizzato ad avvalersi delle seguenti procedure:

- quelle previste dall'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cd. Testo unico delle pubbliche amministrazioni);

La disposizione richiamata, introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2022, ha individuato i criteri generali di svolgimento delle procedure concorsuali per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni[67]; tra questi: a) l'espletamento di

[67] Con eccezione di quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e cioè le categorie di personale ancora in regime di diritto pubblico: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia

almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, che comprenda anche l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- quelle previste dall'articolo 1, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge n. 44 del 2023.

Tale disposizione consente al Ministero dell'interno di richiedere alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante **concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali**. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi per lo svolgimento delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM. La Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i

di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti della CONSOB e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate. Si ricorda infine che, in base a quanto previsto dall'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 i criteri di svolgimento delle procedure concorsuali previsti dal medesimo articolo 35-*quater*, comma 3-*bis* (e già sopra richiamati) si applicano anche ai concorsi indetti dalla Commissione RIPAM. Modifiche alle funzioni della Commissione RIPAM sono apportate dall'articolo 3 del decreto-legge in commento, alle cui schede di lettura si rinvia.

Il comma 2 autorizza infine, per l'attuazione del comma la spesa di 3.995.247 euro per l'anno 2025 e di euro 7.990494 (*è assente la specificazione:* "annui") a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 (*anche in questo caso è assente la specificazione:* "annui") a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. È altresì autorizzata la spesa di 448.000 euro per il 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

In relazione alle procedure concorsuali previste dal comma 2, il **comma 4** stabilisce che costituisce titolo di preferenza l'avere svolto nell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, nell'ultimo quinquennio per almeno un anno entro il 30 aprile 2025 attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori.

Il medesimo titolo di preferenza è previsto per le procedure di reclutamento disposte dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024, oggetto di modifica, come si illustrerà di seguito, da parte del comma 3 dell'articolo in commento.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, degli oneri derivanti dal comma 2. Tali oneri sono quantificati in euro 4.814.146 per l'anno 2025 (somma delle distinte autorizzazioni di spesa per tale anno previste dal comma 2: 3.995.247 euro, 202.899 euro, 168.000 euro e 448000 euro) e a euro 8.732.291 annui a decorrere dal 2026 (somma anch'essa delle distinte autorizzazioni di spesa previste a decorrere da tale anno dal comma 2: 7.990.494 euro, 405.797 euro e 336.000 euro).

Il **comma 3** modifica l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024. Tale disposizione prevede che, al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, il Ministero dell'interno, **per il**

triennio 2025-2027, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e **con corrispondente incremento della dotazione organica**, un contingente di personale pari a **200 unità** appartenente **all'area degli assistenti**, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al **31 dicembre 2026**, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 44 del 2023.

La modifica apportata dal comma 3 specifica che le unità da assumere nell'area di assistenti avranno il profilo di "assistente amministrativo".

In proposito si osserva che, a seguito della novella, il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 145 del 2024 appare di **tenore identico** ai commi 1 e 2 del presente articolo, fatta eccezione per il riferimento al triennio 2025-2027 quale arco temporale nel quale svolgere le procedure di reclutamento e per quello al 31 dicembre 2026 come data limite per ricorrere alle procedure dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 44 del 2023.

Si valuti quindi l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni.

Si ricorda che il sistema di classificazione del personale non dirigenziale del comparto delle funzioni centrali dei ministeri è articolato in quattro livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali (CCNL 2019-2021):

- Area degli operatori;
- Area degli **assistenti**;
- Area dei funzionari;
- Area delle elevate professionalità.

Appartengono all'area degli assistenti i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.

Costoro devono avere le seguenti specifiche professionali:

- conoscenze teoriche esaurienti
- capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro
- responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di colleghi

Il requisito di base per l'accesso all'area è scuola secondaria di secondo grado.

L'area degli assistenti corrisponde, nella precedente classificazione del comparto ministeri, alla Seconda area, a sua volta articolata nei seguenti profili professionali:

- Contabile;
- Assistente linguistico;
- Assistente informatico;
- **Assistente amministrativo**;
- Assistente Tecnico.

Gli assistenti amministrativi del Ministero dell'interno provvedono, all'interno di indirizzi definiti, all'espletamento di compiti connessi al proprio settore di competenza nell'ambito di processi gestionali e di organizzazione. Svolgono, secondo il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesti, attività istruttorie amministrative sulla base di procedure predefinite; assolvono a compiti presso i centri cifra; svolgono, nell'ambito di procedure predefinite, attività di sportello, con capacità di analisi e di risposta alle esigenze dell'utenza interna ed esterna. Svolgono attività di segreteria di commissioni; curano, in generale, i rapporti con il pubblico. Rilasciano copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni (Ministero dell'interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Decreto del Capo Dipartimento 21 settembre 2022, n. 2196).

Articolo 5, comma 6
(Sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)

Il **comma 6** dell'**articolo 5** prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale.

Il comma specifica che l'acquisizione dei dati è finalizzata alla razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti in capo allo sportello unico dell'immigrazione istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo e responsabile del procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato (sportello di cui all'articolo 22 del Testo unico in materia di immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998).

Inoltre, più nel dettaglio, la disposizione specifica che:

- il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è quello istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento per la razionalizzazione e l'interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione, adottato con il DPR n. 242 del 2004; tale disposizione prevede che ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo; la disposizione prevede anche che a tali archivi accedano le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con decreto del Ministro dell'interno;
- il centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale è quello previsto dall'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità (ai sensi dell'articolo 6, primo

comma, lettera a) della medesima legge; il successivo articolo 7 specifica anche che informazioni e dati devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili o da indagini di polizia).

L'articolo 7 della legge n. 121 del 1981 specifica anche che in ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Il comma in esame afferma che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale "comunicandone gli esiti".

Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare la portata normativa dell'utilizzo dell'espressione "comunicandone gli esiti".

In proposito, la relazione illustrativa afferma che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno dovrebbe in particolare acquisire dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale "che ne riceve gli esiti", le informazioni relative al primo controllo di polizia effettuato all'ingresso dello straniero sul territorio nazionale; gli "esiti" sarebbero quindi quelli del primo controllo di polizia e a riceverli sarebbe il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Articolo 5-*bis*
(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della salute)

L'**articolo 5-*bis*** – inserito **dalla Camera dei deputati** – prevede, al **comma 1**, un incremento delle facoltà assunzionali del Ministero della salute, relativamente a dirigenti e funzionari, con corrispondente incremento della dotazione organica, e, al **comma 2**, un incremento, nella misura di dieci unità di personale non dirigenziale, del contingente presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute[68]. Il **comma 3** provvede alla quantificazione dell'onere finanziario di cui al **comma 2**, mentre la quantificazione degli oneri derivanti dal **comma 1** è operata dallo stesso **comma 1**, in termini disaggregati per le categorie di spesa ivi contemplate. Il **comma 4** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai **commi** precedenti.

Le nuove assunzioni, a tempo indeterminato, di cui al **comma 1** sono autorizzate con riferimento agli anni 2025 e 2026 (si rinvia al **comma** per la specificazione delle unità). Il reclutamento in oggetto può avvenire tramite appositi concorsi pubblici o scorrimento di graduatorie in corso di validità, senza necessità di previo svolgimento di procedure di mobilità volontaria e in deroga al limite numerico (per ciascuna graduatoria) di assunzioni di idonei non vincitori. Riguardo alle finalità, il **comma** fa riferimento alle attività inerenti alla riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie, al potenziamento delle attività di profilassi internazionale nell'ambito della gestione dei flussi migratori, all'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute (con riferimento alle nuove esigenze di trasformazione digitale, in adempimento dei relativi obblighi posti dall'Unione europea).

La copertura degli oneri finanziari derivanti dai **commi 1, 2 e 3** – oneri pari nel complesso a 6.083.384 euro per l'anno 2025 ed a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026 – è reperita mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

[68] Riguardo a tale contingente, cfr. il richiamato articolo 8 del regolamento di cui al D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195 ("regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance").

Articolo 6
(Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**articolo 6**, al **comma 1** prevede che il personale femminile in congedo di maternità, il quale frequenti il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sospeso dal servizio per l'intera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. E stabilisce che al termine del congedo, tale personale sia ammesso a partecipare al primo corso utile ed a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con l'obbligo, nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e l'inizio del corso, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto.
Il **comma 2** prescrive un incremento delle risorse – per 812.000 euro annui dal 2025 - dei fondi di incentivazione del Corpo.
Il **comma 3** istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario (mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005). Si tratta di una dotazione di 28 milioni nel 2025; 28 milioni nel 2026; 34 milioni a decorrere dal 2027.
Il **comma 4** proroga a tutto il 2025 il termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai fini dell'erogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).
Il **comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati,** pone in via di novella alcune specificazioni (sul soggetto stipulante per conto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; sulle finalità quanto alle attività della Polizia di Stato) riguardo alle convezioni che l'uno e l'altra possono siglare con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

L'articolo reca disposizioni in materia di reclutamento del personale e funzionalità del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Il **comma 1** reca una disciplina relativa al **personale femminile** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **soggetto all'obbligo di astensione dal lavoro per maternità**, previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001) all'articolo 16.

Il **decreto legislativo n. 151 del 2006** secondo la lettera dell'articolo 1, **disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità** di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità, fatte espressamente salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Il decreto è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

È opportuno specificare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, agli effetti di tale decreto, per "**congedo di maternità**" si intende l'**astensione obbligatoria** dal lavoro della lavoratrice.

L'**articolo 16, comma 1**, **stabilisce espressamente il divieto di adibire al lavoro le donne** nei seguenti **casi**:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 (che, in sintesi, attribuisce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro);

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto dal già richiamato articolo 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta (la norma prescrive, in tal caso, che tali giorni si aggiungano al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere *a)* e *c)* superi il limite complessivo di cinque mesi).

Le principali disposizioni relative agli istituti a tutela della maternità applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono previste dal già richiamato decreto legislativo n. 151 del 2001, recante il testo unico sulla maternità e la paternità, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2025. Accanto al già richiamato congedo di maternità, in sintesi, le disposizioni configurano e disciplinano i seguenti istituti: il congedo parentale (disposizioni del Capo V); riposi, permessi e congedi ulteriori a fronte di determinate fattispecie collegate alla maternità (disposizioni del Capo VI); congedi per la malattia del figlio (disposizioni del Capo VII).

Il **comma 1** stabilisce che il **personale femminile in congedo di maternità**, nell'ipotesi in cui frequenti, secondo le vigenti disposizioni, il **corso di formazione iniziale** per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale, sia **sospeso dal servizio per l'intera durata del congedo**.

Dispone che nel periodo di sospensione **si conservi** in capo al suddetto personale il **diritto a percepire l'intera retribuzione fondamentale**, nonché le componenti della retribuzione aventi **carattere fisso e**

ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con il Corpo nazionale.

Stabilisce che il personale in questione, **al termine del periodo di congedo**, sia **ammesso a partecipare al primo corso utile** ai fini dell'accesso iniziale ai ruoli del Corpo nazionale; e sia ammesso a **ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica** (adempimenti previsti, come già ricordato, dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005).

Prevede che, nel periodo intercorrente **tra la fine del congedo e l'inizio del corso**, il personale suddetto sia tenuto a **prestare servizio presso il relativo comando di residenza** con **mansioni di supporto**, fatto espressamente **salvo** l'eventuale esercizio del **diritto di usufruire degli istituti a tutela della maternità**.

Le disposizioni generali in materia di reclutamento e di formazione iniziale del personale del Corpo nazionale dei vigli del fuoco si trovano nel decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l' "ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 e oggetto di successive modifiche.

In proposito, l'attuale disposto dell'articolo 5 stabilisce che l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione; i vincitori di tale concorso sono nominati allievi vigili del fuoco ed ammessi alla frequenza al corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale, istituito e disciplinato dall'articolo successivo. L'articolo 6 stabilisce, infatti, che gli allievi vigili del fuoco frequentino, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi, e al termine di tale periodo il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. La disposizione stabilisce, poi, che gli allievi riconosciuti idonei sanno nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica, svolta con le modalità previste da specifico decreto del capo del suddetto Dipartimento e al termine della quale gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. A mente della disposizione, essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del menzionato periodo di formazione. La norma specifica, inoltre, che gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su

motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

Le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il **comma 1**, infine, stabilisce che alle **fattispecie non espressamente previste** continuino ad applicarsi le disposizioni del già citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che dettano la disciplina, per ciascun ruolo, dei casi di dimissione e di espulsione dal corso di formazione iniziale.

L'**articolo 7** del richiamato decreto n. 217 prevede che siano **dimessi dal corso di formazione iniziale** gli allievi:

a) che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;

b) che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;

c) che dichiarino la rinuncia al corso;

d) che non superino il periodo di applicazione pratica, salva la possibilità di ripetere, per una sola volta, il periodo in questione;

e) che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi alcuni casi specifici di assenza per malattia e per maternità previsti dalle lettere *f)* e *g)*.

La disposizione stabilisce, poi, che siano espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

L'articolo prevede che i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso siano adottati con decreto del capo del suddetto Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. Ferme le ipotesi di assenza per malattia e per maternità previste rispettivamente dalle lettere *f)* e *g)*, si dispone, in conclusione, che la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Il **comma 2** reca disposizioni sui **fondi di incentivazione** del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La disposizione stabilisce un **incremento** di queste ultime risorse, a decorrere **dall'anno 2025**, per un ammontare complessivo pari ad **euro 812.000**.

L'incremento risulta destinato al perseguimento delle seguenti **finalità**: potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale; razionalizzare il sistema dei relativi istituti retributivi accessori.

Per quanto attiene alla **copertura finanziaria** di tali oneri, il comma dispone che vi si provveda mediante la riduzione, per un ammontare corrispondente, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 (in forza delle relative disposizioni della legge di bilancio 2025), nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», prevista nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025. La norma conclude prescrivendo che, al suddetto scopo, si utilizzi parzialmente l'**accantonamento relativo al Ministero dell'interno** (di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2025).

Secondo la **relazione illustrativa** del disegno di conversione del presente decreto-legge, la norma, oltre agli scopi già indicati, punta alla **armonizzazione del trattamento retributivo** del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con i livelli previsti per il personale delle Forze di polizia a conclusione delle procedure negoziali relative al triennio 2022-2024. Tale intervento è posto in essere secondo le consuete modalità - a cura del MEF – di definizione delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale, che adottano come riferimento la massa salariale risultante dal conto annuale dell'ultimo anno del triennio contrattuale precedente, ovvero, nel caso, l'anno 2021. La relazione riscontra come precedenti provvedimenti normativi abbiano disposto miglioramenti retributivi a favore del personale del Corpo Nazionale oltre l'annualità 2021, richiamando in proposito il decreto legge n. 76 del 2020 e il decreto legge n. 115 del 2022. Tali provvedimenti hanno incrementato la suddetta massa salariale, attualmente pari a complessivi euro 13.781.171,00 (lordo Stato), la quale costituisce l'effettiva retribuzione corrente del personale del Corpo Nazionale. Pertanto, l'incremento previsto dalla norma in esame fa sì che a tale ulteriore massa corrisponda, in sede di quantificazione delle risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024, un **incremento del 5,89 per cento** in qualità di incremento medio contrattuale riferito all'annualità 2024, pari ad euro 811.711,00 (lordo stato).

Il **comma 3** prescrive l'istituzione di un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La norma prevede che le **risorse finanziarie** di cui dotare il Fondo siano pari a:

- 28 milioni per il 2025;
- 28 milioni per l'anno 2026;
- 34 milioni a decorrere dall'anno 2027.

Il Fondo è volto al finanziamento dei **provvedimenti normativi** diretti ad ottimizzare le funzioni e i compiti svolti dal personale permanente e volontario del Corpo nazionale.

Essa specifica che tale riassetto sia realizzato mediante interventi di **modifica, revisione e semplificazione** del decreto legislativo 8 marzo

2006, n. 139 (“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), e, conseguentemente, del già citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”).

La norma, nell’istituire il Fondo, stabilendone la relativa dotazione finanziaria, tiene **ferma l’armonizzazione del trattamento economico** del suddetto personale con quello del **personale delle Forze di polizia**.

Ai fini della **copertura finanziaria** del Fondo in esame, la disposizione, al pari del già esaminato comma 2, stabilisce che vi si provveda mediante la riduzione, per un ammontare corrispondente, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 (in forza delle relative disposizioni della legge di bilancio 2025), nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», prevista nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025. La norma conclude specificando che la riduzione sia operata utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2025).

Come si apprende dalla **relazione illustrativa** del disegno di conversione del decreto-legge in esame, l’istituzione del fondo è finalizzata al **finanziamento di interventi di riordino delle carriere** del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dall’articolo 12 della legge n. 42 del 2025 (disegno di legge A.S. 1053, approvato l’11 novembre 2024 dal Senato della Repubblica e trasmesso alla Camera dei deputati ove il corrispondente A.C. 2139 è stato approvato definitivamente il 1° aprile 2025). La citata disposizione, concernente la materia del personale del Corpo nazionale, al comma 1 conferisce una **delega al Governo** per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del suddetto Corpo. Essa prevede che **entro dodici mesi** dall’entrata in vigore della legge delega siano adottati uno o più decreti legislativi recanti **disposizioni modificative e integrative** dei **decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97** e **13 ottobre 2018, n. 127**, i quali hanno inciso sull’originario impianto normativo concernente le funzioni e i compiti nonché sull'ordinamento del personale del Corpo. Nella relazione si afferma che, a distanza di cinque anni dal processo di riforma e dalla sua concreta attuazione, sono emerse nuove esigenze, connesse anche ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, tali da imporre la revisione e la semplificazione del vigente sistema ordinamentale, sia sotto il profilo funzionale che sotto il profilo organizzativo. Per tale ragione, il comma 2 stabilisce quale principio e criterio direttivo della delega l’ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale mediante modifica, revisione e semplificazione dei richiamati decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.

Si ricorda che il **decreto legislativo n. 139 del 2006** reca il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Con specifico riferimento alla **disciplina del personale del Corpo nazionale**, vengono in rilievo le disposizioni di cui al **Capo II** del decreto. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, il personale del Corpo nazionale si distingue in **personale di ruolo e volontario** (fatta salva la sovra-ordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso). Tale norma configura, nei suoi lineamenti essenziali, i distinti regimi giuridici cui sono soggette, rispettivamente, le due categorie, prevedendo quanto segue:

- mentre il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie: uno per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale; l'altro per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
- il personale volontario è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dalla disciplina ad esso dedicata dalle disposizioni della sezione II del Capo II;
- il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione, salvo il disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali assunzioni in deroga, per il 30 per cento dei posti disponibili, avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale;
- nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale che espleta compiti operativi svolge funzioni di polizia giudiziaria. In particolare, al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; mentre al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il **comma 4**, infine, prevede una **modifica dell'**articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Quest'ultima disposizione ha istituito un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori** del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La modifica consiste nella **sostituzione** delle parole "10 gennaio 2025" con le parole "**31 dicembre 2025**".

In tal modo, la norma in esame determina una **proroga** del **termine finale** stabilito dalla disposizione richiamata ai fini del valido **perfezionamento dei provvedimenti negoziali** relativi al **triennio 2022-2024** (a pena, lo si ricorda, della destinazione dell'importo annuale previsto

per il citato Fondo all'incremento delle risorse dei Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Secondo **relazione illustrativa** del disegno di conversione del decreto-legge in esame, tale proroga si rende necessaria in conseguenza del mancato perfezionamento dell'ipotesi di accordo negoziale relativa al triennio 2022-2024, concernente il personale delle Forze di polizia. Infatti, sebbene tale ipotesi sia stata sottoscritta il 18 dicembre 2024, essa non è stata perfezionata mediante l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento – come previsto dalla vigente disciplina pubblicistica per il personale del comparto "sicurezza-difesa" – entro la data del 10 gennaio 2025. Nella relazione si afferma che tale differimento garantisce per tutti i comparti interessati dall'articolo 1, comma 347, della legge di bilancio 2024 il perfezionamento dei provvedimenti negoziali di recepimento degli accordi sindacali e, conseguentemente, l'utilizzo dei fondi stanziati dalla disposizione in parola al primo livello negoziale.

Si ricorda che il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 347, della legge di bilancio 2024, è provvisto di una dotazione di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025; e di 42 milioni annui a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell'allocazione delle risorse, sono 'privilegiati' istituti normativi e trattamenti accessori tesi a valorizzare i servizi di natura operativa.

La destinazione delle risorse comunque avviene nell'ambito dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024.

Secondo il disposto attualmente vigente, in caso di mancato perfezionamento di tali provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale è destinato (con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia) all'incremento delle risorse dei Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La disposizione, lo si ricorda, richiama la specificità e funzione del ruolo del personale sopra menzionato, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il **comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati**, infine novella la legge n. 246 del 2000 ("Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") nel suo articolo 17, comma 1.

Quest'ultimo concerne gli introiti derivanti da **convenzioni stipulate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal Dipartimento della pubblica sicurezza con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati**,

rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

In particolare, quella disposizione prevede che tali introiti vengano versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» » – e la novella viene ora a prevedere che si tratti del centro di responsabilità Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – ovvero del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La novella specifica altresì che le convenzioni di cui sopra sono stipulate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite il **Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile** – laddove la vigente previsione menziona più genericamente "la competente direzione generale.

Nonché specifica, per quanto riguarda le convezioni stipulate per conto della Polizia di Stato nell'ambito dei compiti istituzionali, che esse possano essere volte anche a fini di "**promozione e valorizzazione delle attività**" della medesima **Polizia di Stato**.

Articolo 6-*bis*
(Reclutamento di personale e funzionalità dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità)

L'**articolo 6-*bis*,** introdotto dalla **Camera dei deputati**, autorizza **l'Autorità garante nazionale** dei diritti delle persone con **disabilità** a bandire i concorsi pubblici **per l'assunzione di personale non dirigenziale**, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una **riserva** di posti **non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30** per cento destinata a persone con disabilità, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.

L'**articolo 6-*bis*,** introdotto dalla **Camera dei deputati**, autorizza **l'Autorità garante nazionale** dei diritti delle persone con **disabilità**, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici **per l'assunzione di personale non dirigenziale,** di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 20/2024[69], con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una **riserva** di posti **non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30** per cento destinata ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999[70], e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001[71], o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.

---

[69] *Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.*

[70] *Norme per il diritto al lavoro dei disabili.*

[71] *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

In via generale, si può ricordare che il D.lgs. n. 20/2024 ha istituito il **«Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»,** il quale esercita le proprie funzioni senza vincoli di subordinazione gerarchica, nonché con autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa. La finalità è quella di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

In particolare, l'**articolo 3** del **D.lgs. n. 20/2024** definisce la struttura dell'**Ufficio** di cui si avvale il Garante nazionale per la disabilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali (cfr. *infra*). L'ultimo capoverso del **comma 3** di tale articolo chiarisce che l'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. A tal proposito, la norma in commento stabilisce che nel bandire i concorsi in oggetto si deve rispettare il limite della dotazione organica fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024.

La disposizione riserva, inoltre, una percentuale massima e minima di posti ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999, che detta la normativa relativa al diritto al lavoro delle persone con disabilità e appartenenti ad altre categorie. Il riferimento ampio alla legge summenzionata pare estendere la disciplina dettata dalla disposizione in commento a tutti i soggetti di cui agli artt. 1 e 18 della citata legge.

In particolare si ricorda che ai sensi dell'art. 1 legge n. 68/1999 le norme di cui alla suddetta legge si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute[72], di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato

[72] Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 68/1999 precisa che "Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata".

con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Inoltre, l'articolo 18, nel dettare disposizioni transitorie, prevede che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

Infine, **l'articolo 6-*bis*** in commento, come sopra ricordato, prevede, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla predetta data, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.

In proposito va ricordato che il citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[73] e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI.

- ***L'organizzazione dell'Ufficio del Garante per la disabilità secondo D.lgs. n. 20/2024***

[73] *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

L'**articolo 3**, **comma 1**, del **D.lgs. n. 20/2024,** prevede che, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Garante sia assistito da un apposito Ufficio, posto alle sue dipendenze.

Al **comma 2** si prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

Il **comma 3**, espressamente richiamato dalla disposizione in commento, stabilisce che la dotazione organica di tale ruolo, alla cui assunzione si procede per pubblico concorso a partire **dal 1° gennaio 2026**, è costituita da:

- **una unità dirigenziale** di livello **generale**;
- **una unità dirigenziale** di livello **non generale**;
- **venti unità** di personale **non dirigenziale**, di cui **dieci** unità di **categoria A** e **dieci** unità di **categoria B**, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante.

Inoltre, le assunzioni avvengono con concorso pubblico.

Al **comma 4** si prevede tuttavia che, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, l'Ufficio del Garante possa avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche:

- in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ovvero in posizione di aspettativa, di collocamento fuori ruolo o in altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

È espressamente escluso che l'Ufficio del Garante possa avvalersi del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si prevede inoltre, **al comma 5**, che l'Ufficio del Garante possa avvalersi fino ad un massimo di **otto esperti** di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità., i quali possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Nei limiti delle risorse disponibili il Garante può, in ogni caso, prevedere che gli venga corrisposto un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.

Il **comma 6**, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività del Garante, stabilisce che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, a decorrere **dal 1° gennaio 2025** questi possa avvalersi provvisoriamente di un **primo contingente** di personale amministrativo e tecnico:

- non superiore a **nove unità;**
- selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle **competenze** e dei **requisiti** di professionalità ed esperienza **necessari** e

- collocato in posizione di **comando obbligatorio** o **fuori ruolo** dalle amministrazioni di appartenenza (entro quindici giorni dalla relativa richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997).

Tale primo contingente di personale è composto da;

- un dirigente di livello non generale
- e otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B.

Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse, mentre quello accessorio è a carico del Garante.

Per quanto concerne il rendiconto della gestione finanziaria del Garante, il comma 7 sottopone tale attività al controllo della Corte dei conti.

Articolo 6-*ter*
(Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni)

L'**articolo 6-*ter,*** introdotto dalla **Camera dei deputati**, prevede che i comuni possano nominare il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energie anche in gestione associata con altri comuni.

L'**articolo 6-*ter*** aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

L'articolo 19 della norma sopra richiamata stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e, altresì, ne disciplina i compiti, le funzioni e le azioni.

La novella, in particolare, introduce per i comuni la possibilità di nominare in gestione associata il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Tale modalità è riservata anche alle amministrazioni comunali non obbligate e dotarsi di tale figura.

Si segnala che l'ordinamento prevede, ai sensi del Capo V del Testo unico degli enti locali, TUEL (d.lgs. 18 ottobre 2000, n. 267), la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti: la convenzione e l'unione di comuni. Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinate funzioni per superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi.

TITOLO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali

Articolo 7, comma 1
(Funzionalità Commissione RIPAM)

L'**articolo 7, comma 1,** demanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri la **riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica**, per **rafforzare le attività della Commissione RIPAM**, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza stessa.

Il comma in esame dispone, al fine di corrispondere alle **urgenti necessità di rafforzamento** delle attività della **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni** (RIPAM), che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, entro trenta giorni dal 14 marzo 2025 (data di entrata in vigore del presente decreto), e nell'ambito della propria autonomia, alla **riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica**.
In particolare, si prevede l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente **incremento della dotazione organica** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Inoltre, è prevista l'istituzione di un contingente costituito da **non più di trenta unità** di personale non dirigenziale di cui 15 assunte con procedure concorsuali o utilizzo di graduatorie vigenti, come disposto nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, e 15 scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti· di appartenenza, con conseguente incremento del personale in prestito.
La norma specifica che il suddetto personale non dirigenziale, scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri, debba mantenere il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, con oneri a carico della stessa.
Ciò posto, l'ultimo periodo indica le coperture necessarie a coprire gli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro **1.663.105** per l'**anno 2025** e a

euro **2.494.656** a **decorrere dall'anno 2026** a cui si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all'**articolo 1, comma 613**, della **legge n. 234 del 2021** (legge di bilancio 2022).

Si ricorda che il **comma 613**, dell'**articolo 1**, della **legge di bilancio 2022** ha istituito un **fondo per la formazione dei dipendenti pubblici**, con una **dotazione di 50 milioni di euro annui**, a **decorrere dal 2022**. Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La finalità della formazione che si prefigge il fondo concerne diversi ambiti, in particolare quello amministrativo generale, nonché quello digitale ed ecologico.

La disposizione in commento **non specifica** con quale atto si procederà all'istituzione del nuovo ufficio e al conseguente incremento della dotazione organica.
Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Infine, all'esito dell'esame presso la **Camera dei deputati** è stato aggiunto un ulteriore periodo, ai sensi del quale, all'atto di collocamento fuori ruolo del personale indicato dal primo periodo, nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, e ciò per tutta la durata del periodo di collocamento fuori ruolo.

Articolo 7, comma 2
(Contributo per Formez PA - supporto concorsi nei comuni)

Il **comma 2** dell'**articolo 7** prevede che, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate all'associazione Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni.

Il **comma 2** dell'**articolo 7** del decreto legge in commento prevede che, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate all'associazione Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo relativo alla formazione dei dipendenti pubblici e ai sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il richiamato comma 613 viene contestualmente modificato dal successivo comma 3 dell'articolo 7 in commento stabilendo, tra l'altro, che le risorse del Fondo ivi previsto potranno essere impiegate anche per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si rammenta in proposito che l'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, e l'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedono lo svolgimento di concorsi unici per il reclutamento del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali, fatta salva la possibilità di autorizzazione - da parte del Dipartimento della funzione pubblica (della Presidenza del Consiglio dei ministri) - allo svolgimento diretto dei concorsi pubblici da parte dell'amministrazione o ente, nonché la possibilità di ricorso, da parte delle altre amministrazioni pubbliche, alla formula dei concorsi unici. L'organizzazione dei concorsi unici fa capo al suddetto Dipartimento della funzione pubblica, il quale può al riguardo avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM), Commissione che a sua volta si avvale di personale messo a disposizione da Formez PA.

Articolo 7, comma 3
(Integrazione delle finalità del fondo per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti pubblici)

L'**articolo 7, comma 3, integra le finalità del fondo** disciplinato dall'articolo 1, comma 613, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni. La novella: **aggiunge** al finanziamento della formazione dei dipendenti pubblici e dei sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica[74] **il finanziamento sia delle spese relative alle procedure di reclutamento del personale pubblico sia di interventi per finalità sociali o culturali,** intesi in particolare all'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro; in merito ai sistemi informativi summenzionati, specifica (in base ad una riformulazione operata dalla **Camera dei deputati**) che il finanziamento concerne anche la manutenzione.

Si ricorda, più in particolare, che, nella disciplina già vigente – oggetto delle suddette integrazioni –, il fondo è destinato ad una "piena formazione digitale, ecologica e amministrativa" dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché alla gestione corrente e all'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in materia di reclutamento e formazione, e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Si ricorda che la dotazione del fondo, già pari a 45,125 milioni di euro annui[75], è oggetto di alcune riduzioni da parte dei **commi 1, 2 e 4** del presente **articolo 7** nonché da parte della novella di cui al **comma 1** del precedente **articolo 1** e da parte del successivo **articolo 7-*ter*, comma 2**; il fondo è ricompreso nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[74] Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[75] Cfr. il capitolo 2159 del programma 22.3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 7, comma 4
(Rafforzamento del Dipartimento pari opportunità per le misure di prevenzione della tratta degli esseri umani)

L'**articolo 7, comma 4,** modificato dalla **Camera dei deputati**, prevede la **modifica** della **struttura organizzativa**, nonché il potenziamento dell'organico del **Dipartimento delle pari opportunità**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di rafforzare le attività svolte in materia di **prevenzione** del fenomeno della **tratta degli esseri umani**, nonché di assistenza delle relative vittime.

L'**articolo 7, comma 4** del decreto-legge interviene in materia di **riorganizzazione del Dipartimento delle pari opportunità** della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle attività di indirizzo e controllo svolte in materia di contrasto al **fenomeno della tratta degli esseri umani**. Nello specifico, tale riorganizzazione è volta ad implementare gli interventi di:

a) **prevenzione** del fenomeno della tratta degli esseri umani;
b) **assistenza** delle relative vittime;
c) **programmazione** delle **risorse finanziarie** in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione;
d) **monitoraggio** del fenomeno nel rispetto della normativa europea.

Si ricorda che le attività di prevenzione del fenomeno della tratta di essere umani e di assistenza nei confronti delle vittime sono puntualmente disciplinate all'interno del nostro ordinamento ed il Dipartimento delle pari opportunità riveste un ruolo di primo piano nello svolgimento di tali funzioni.

Un primo intervento in materia si rinviene nella L. n. 228/2003 "Misure contro la tratta di persone". Nello specifico, l'art. 12 di tale provvedimento ha previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del **Fondo per le misure anti-tratta**. Quest'ultimo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 286/1998 (cd. T.U. Immigrazione).

Successivamente con il D.lgs. n. 24/2014 è stata recepita la Direttiva UE n. 36/2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. In particolare, tale Direttiva reca norme comuni di definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani, nonché di prevenzione di tale fenomeno e di tutela delle vittime. Si segnala che la suddetta Direttiva è stata recentemente modificata dalla Direttiva UE 1712/2024 limitatamente ad alcuni profili come l'ampliamento della nozione di sfruttamento,

l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche e il regime di non punibilità delle vittime di tratta. In particolare l'articolo 19 della citata direttiva impone agli Stati membri di istituire "coordinatori nazionali anti tratta o meccanismi equivalenti e fornire loro le adeguate risorse necessarie per espletare efficacemente le loro funzioni" e ne declina espressamente i compiti, tra i quali la valutazione delle tendenze della tratta di esseri umani, la misurazione dei risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore. La predetta direttiva è oggetto di recepimento da parte della legge di delegazione europea 2024.

Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 7 del D.lgs. 24/2014 ha devoluto al Dipartimento per le Pari Opportunità i compiti di coordinamento, monitoraggio e valutazione degli esiti delle politiche di prevenzione, contrasto e protezione sociale delle vittime. In questo modo, la suddetta struttura amministrativa ha acquisito un ruolo centrale nello svolgimento di funzioni di indirizzo e coordinamento riguardanti la materia in esame. Peraltro, tra le misure più rilevanti introdotte con il D.Lgs. 24/2014, figura l'art. 9 che dispone l'adozione del Piano d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Il primo Piano Nazionale di contrasto alla tratta (2016-2018) è stato adottato con deliberazione del 26 febbraio 2016 ed era trasversale ai vari livelli di governo, compresi gli Enti territoriali.

In data 19 ottobre 2022 il Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo **Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e lo sfruttamento per gli anni 2022-2025**.

Quest'ultimo è orientato alla definizione di specifiche strategie pluriennali di intervento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, unitamente alla predisposizione di una serie di azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime di tratta.

Si rammenta, inoltre, che nell'ambito del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio di ministri opera un **Osservatorio permanente sui fenomeni connessi alla tratta di esseri umani e al grave sfruttamento**. Attraverso il **sistema SIRIT** (Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta), alimentato dagli enti titolari/attuatori dei progetti di assistenza e protezione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento co-finanziati dal Dipartimento, l'Osservatorio produce studi e statistiche basate sul genere, la nazionalità, l'età e l'ambito di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, ecc.) delle persone vittime di tratta.

Sempre all'interno del Dipartimento Pari opportunità è attivo un **Numero Verde Anti tratta** (800-290-290), gratuito, anonimo e operativo tutti i giorni tutto il giorno, che consente di entrare in contatto con personale specializzato multilingue. Esso fornisce un servizio di prima assistenza telefonica di orientamento e accompagnamento "guidato" ai servizi competenti sia pubblici che privati presenti sul territorio ed in particolare ai progetti di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Al fine di rafforzare lo svolgimento delle suddette funzioni in materia di tratta, la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere, nel rispetto e nei limiti della propria autonomia, all'istituzione, presso il **Dipartimento delle pari opportunità**, di un **ufficio dirigenziale di livello generale**. Quest'ultimo dovrà essere articolato, a sua volta, in **due servizi di livello dirigenziale non generale**, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, è prevista l'assegnazione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un **contingente** di non più di **6 unità di personale non dirigenziale**, scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, con conseguente incremento del personale di prestito.

A seguito di una **modifica** intervenuta presso la **Camera dei deputati** che **ha aggiunto un nuovo secondo periodo**, in accoglimento di una condizione della Commissione Bilancio della Camera formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la norma chiarisce che, successivamente all'atto di collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile un numero di posti equivalenti dal punto di vista finanziario all'interno della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

Si precisa, inoltre, che le unità di personale ulteriori scelte da amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, mantengono il trattamento economico fisso e continuativo dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima.

La disposizione in commento **non specifica** con quale atto si procederà all'istituzione del nuovo ufficio e al conseguente incremento della dotazione organica.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Infine, nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, è stato **modificato l'ultimo periodo** dell'articolo 7, comma 4, concernente la quantificazione degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni. Nel dettaglio, i predetti oneri sono pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le risorse di tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono destinate al conseguimento dell'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Articolo 7, comma 4-*bis*
(Struttura di missione Piano Mattei)

L'**articolo 7, comma 4-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla organizzazione della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei** per lo sviluppo in Stati del Continente africano, istituita dal Decreto-legge 15 novembre 2023 n. 161, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 gennaio 2024 n. 2.

Più in dettaglio, **il comma 4-*bis* apporta al decreto-legge 15 novembre 2023 n. 161**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 gennaio 2024 n. 2, le **modifiche testuali** riassunte nel seguente testo a fronte.

Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano (Decreto legge 15 novembre 2023, n. 161)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 4-*bis* del provvedimento in esame**
Art. 4 *(Struttura di missione)*	Art. 4 *(Struttura di missione)*
1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla quale è preposto un coordinatore e che è articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in **due** uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.	1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla quale è preposto un coordinatore e che è articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in **tre** uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore **opera a titolo gratuito ed** è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.
2. La struttura di missione svolge le seguenti attività: a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio	2. *Identico.*

Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano (Decreto legge 15 novembre 2023, n. 161)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 4-*bis* del provvedimento in esame**
Art. 4 *(Struttura di missione)*	Art. 4 *(Struttura di missione)*
delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti; b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni; c) cura il segretariato della Cabina di regia; d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.	
3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da **due** unità dirigenziali di livello non generale e da **quindici** unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.	3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da **tre** unità dirigenziali di livello non generale e da **quattordici** unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi	4. *Identico.*

Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano (Decreto legge 15 novembre 2023, n. 161)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 4-*bis* del provvedimento in esame**
Art. 4 *(Struttura di missione)*	Art. 4 *(Struttura di missione)*
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di missione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.	
5. Le funzioni Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.	5. *Identico.*
6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1,	6. *Identico.*

Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano (Decreto legge 15 novembre 2023, n. 161)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 4-*bis* del provvedimento in esame**
Art. 4 *(Struttura di missione)*	Art. 4 *(Struttura di missione)*
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.	

Di conseguenza, rispetto al testo originario del decreto-legge, la **rubrica** dell'articolo 7 ("*Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità*"), è integrata con le parole "e della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei".

Come si legge nella Relazione tecnica, la disposizione in esame **incrementa da due a tre gli uffici dirigenziali di livello non generale al fine di poter avere un dirigente incaricato nello specifico del coordinamento della Struttura di missione**. Ciò si ritiene necessario per assicurare l'efficienza della Struttura a fronte dell'**aumento delle sue attività e competenze**, dell'**ampliamento del numero dei Paesi prioritari** (nel 2025 Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania, con ulteriore aumento previsto nel 2026) e dell'**istituzione, nell'ambito della Struttura medesima, del Comitato Tecnico *ex* art. 10 D.L. 89/2024**, incaricato di supervisionare le operazioni nel Continente africano supportate dal Fondo italiano per il clima e dal "Plafond Africa". A contraltare, le **unità di personale non dirigenziale vengono diminuite da 15 a 14**.

La **disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio, la somma prevista per il trattamento economico del coordinatore della Struttura di missione - non corrisposta in quanto **la funzione di coordinatore è svolta a titolo gratuito** dal Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio - sarà utilizzata a copertura del trattamento economico spettante alla terza unità dirigenziale di seconda fascia.

- ***Il DL 161/2023 e la Struttura di missione del Piano Mattei***

IL DL 161/2023

Il "Piano Mattei" è un piano strategico per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati africani, basato sulla promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza. La ***governance*** **del Piano è stata regolata dal Decreto-legge n. 161 del 2023**, che si compone di sette articoli. L'**articolo 1**, in particolare, stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di durata quadriennale. Il medesimo articolo **individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano** e prevede che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari. L'**articolo 2 istituisce la Cabina di regia** per la definizione e l'attuazione del Piano, **i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3**. Al fine di supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'**articolo 4 istituisce**, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una apposita **Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**, individuandone la composizione e le funzioni. L'**articolo 5 prevede** che entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo trasmetta alle Camere una **relazione sullo stato di attuazione del Piano**, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti. L'**articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della Struttura di missione**, pari ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024. L'**articolo 7** dispone che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

LA STRUTTURA DI MISSIONE

Il **primo comma dell'articolo 4 del DL 161/2023 istituisce** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una **Struttura di missione**, ai sensi dell'articolo 7 comma 4,del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, che prevede che, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. In relazione all'organizzazione della nuova Struttura, il comma 1 precisa che alla medesima è preposto un **coordinatore individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica**, posto in posizione di fuori ruolo, e che la **Struttura si articola in due uffici di livello dirigenziale generale**, compreso quello del coordinatore, **e in due uffici di livello dirigenziale non generale**.

Ai sensi del **comma 2**, la **Struttura assicura, tra l'altro, supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli Affari esteri in qualità di Vicepresidente della Cabina di regia**. Ne cura il segretariato e predispone la relazione annuale al Parlamento.

Il **comma 3** definisce la **composizione della Struttura**, che comprende attualmente due unità dirigenziali di livello generale, due unità dirigenziali di

livello non generale e quindici unità di personale. La disposizione precisa che le unità di personale non dirigenziale sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Inoltre, il contingente di personale non dirigenziale potrà essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali, in base a rapporto regolato mediante convenzioni, nel limite di spesa di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il **comma 4** assegna alla Struttura un **contingente di esperti** ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, stabilendo che i medesimi prestino la propria attività a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di missione, nel limite di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

I **commi 5 e 6** definiscono la **posizione giuridica del personale della Struttura** che non appartiene alla Presidenza del Consiglio. In particolare, il **comma 5** stabilisce che il personale della Struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9 comma 5-ter del Decreto legislativo n. 303 del 1999. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Il **comma 6** prevede inoltre che, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della Struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 9 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che reca una disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza. Ferma restando - attraverso il rinvio all'articolo 1 comma 489 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e agli articoli 14 comma 3 e 14.1 comma 3 del Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26 - l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Per approfondimenti si rinvia al Tema dell'attività parlamentare Iniziative italiane per l'Africa (piano Mattei), in cui sono richiamati i tre principali provvedimenti in materia, ovvero il DL 161/2023 sulla *governance* del Piano, il DPCM di adozione del Piano strategico Italia-Africa e la Relazione sullo stato di attuazione in esame in Commissione (non è previsto parere parlamentare).

Articolo 7, comma 4-*ter*
(Deroga ai requisiti di anzianità per assunzioni dei dirigenti degli enti locali)

Il **comma 4-*ter*** dell'articolo 7, **introdotto dalla Camera dei deputati**, estende agli anni 2025 e 2026 la deroga in materia di requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato dei dirigenti degli enti locali di cui all'articolo 8, comma 7-*bis*, decreto-legge n. 19/2024.

La disposizione in commento novella il comma 7-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 19/2024 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Tale ultima disposizione prevede, nella versione in vigore, per il 2024, che i requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti degli enti locali possano derogare ai criteri stabiliti dal **Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di formazione** di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013.

La disposizione precisa che si tratta degli incarichi previsti dall'articolo 110, comma 1, del Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), il quale, appunto, stabilisce che lo statuto dell'ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. L'articolo 110, comma 1, dispone anche che, per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisca la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Il Regolamento derogato dal comma 7-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 19/2024 stabilisce, ad esempio, che per l'accesso al concorso per dirigente di seconda fascia bandito dalle singole amministrazioni ovvero al corso-concorso selettivo della Scuola nazionale dell'Amministrazione possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o

del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 19/2024 precisa, inoltre, che rimangono fermi i **requisiti del possesso di comprovata esperienza pluriennale** e di **specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico** e i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità (a tale ultimo proposito merita in particolare richiamare la disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2013). La norma stabilisce tale deroga "anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR".

La disposizione in commento limita il regime derogatorio di cui si è appena dato conto non solo all'anno **2024**, come previsto dalla norma in vigore, ma anche agli anni **2025** e **2026**.

Articolo 7-*bis*
(Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

L'**articolo 7-*bis*** prevede l'attribuzione ai **dipendenti** della **Commissione di garanzia** degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti **dei partiti politici** di una **indennità**, ulteriore a quella percepita dalle amministrazioni di provenienza, e di un compenso per prestazioni di **lavoro straordinario**, corrisposti dalla Commissione.
Inoltre, viene aumentato da quattro a **cinque anni** il **mandato** dei componenti la Commissione.
Aumentata anche l'**autorizzazione di spesa** per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione: da 60 mila a 350 mila euro.
Sono quindi introdotte alcune disposizioni relative all'**ordinamento della Commissione**: si precisa che il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno e si attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare con regolamento l'organizzazione, il funzionamento e il trattamento economico accessorio del personale e di provvedere all'autonoma gestione delle spese.
Infine, si autorizza la Commissione alla **formazione del ruolo** ai fini della **riscossione coattiva** a mezzo dell'agente nazionale della riscossione degli importi delle **sanzioni pecuniarie** irrogate dalla stessa Commissione nei confronti dei partiti per le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio o per le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza. Si stabilisce, inoltre, che i proventi delle sanzioni affluiscono ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Il **comma 1, lettera *a)***, dell'articolo in esame modifica l'articolo 9, comma 3, della legge da ultimo citata, specificando che le indennità accessorie ivi previste corrisposte dalle amministrazioni di provenienza ai dipendenti della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza, sono quelle di **carattere fisso e continuativo**. Inoltre, agli stessi dipendenti è attribuita una ulteriore **indennità** ed il compenso per prestazioni di **lavoro straordinario**, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 3-*bis*, come modificato dalla lettera *c)* dell'articolo in esame. La disciplina della nuova indennità è demandata ad un regolamento della Commissione da adottarsi ai sensi del comma 3-*ter*, introdotto dalla disposizione in commento.

> La dotazione del personale di segreteria della Commissione è assicurata in pari misura dalla Camere e dal Senato. La Commissione inoltre può avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti,

addette alle attività di revisione, e di due esperti contabili, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche. Costoro sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico in godimento al momento dell'incarico, comprese le indennità accessorie, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il **comma 1, lettera *b)***, aumenta da quattro a **cinque anni** la durata del **mandato dei componenti** la Commissione, che continuano a prestare la loro opera a titolo gratuito. L'ampliamento della durata si applica anche ai mandati in corso. Rimane la possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta.

La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate come sopra, con atto congiunto dei Presidenti del Senato e della Camera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. (L. 96/2012, art. 9, comma 3).

Il **comma 1, lettera *c)***, aumenta di **290 mila euro** (da 60 mila a 350 mila euro) l'**autorizzazione di spesa** per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione. A tal fine viene modificato il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del DL 96/2012.

Il citato comma 3-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 617, della L. 234/2021, oltre a definire i termini temporali per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione della Commissione, reca un'autorizzazione di spesa di 60 mila euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera.

Il **comma 1, lettera *d)***, inserisce un nuovo comma 3-*ter* all'articolo 9 della L. 96/2012 che introduce alcune disposizioni ordinamentali relative alla Commissione.

In primo luogo, si rafforza la figura del **Presidente** prevedendo che questi rappresenti la Commissione, provveda alla sua convocazione e ne stabilisca l'ordine del giorno (attualmente si prevede che il Presidente della Commissione coordini i lavori della Commissione).

Inoltre, si demanda ad uno o più **regolamenti** adottati dalla Commissione la disciplina delle norme di organizzazione e funzionamento,

di quelle relative il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione (introdotto dalla lettera *a)* del comma in esame), e di quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Infine, si affida alla Commissione l'**autonoma gestione delle spese** per il proprio funzionamento, comprese quelle relative alle indennità accessorie di cui sopra, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Il **comma 2** prevede che l'aumento da 4 a 5 anni del mandato dei componenti della Commissione, disposto dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo in esame, si applica a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il **comma 3** provvede alla **copertura** degli oneri derivanti dall'aumento del *budget* della Commissione, pari a 290 mila euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il **comma 4** modifica l'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 149/2013 al fine di autorizzare la Commissione alla **formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva** a mezzo dell'agente nazionale della riscossione degli importi delle **sanzioni amministrative pecuniarie** irrogate dalla stessa Commissione nei confronti dei partiti per le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio o per le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza. Si stabilisce, inoltre, che i proventi delle sanzioni affluiscono ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

> La **riscossione a mezzo ruolo** consiste in una procedura finalizzata al recupero dei crediti vantati dagli enti impositori, la cui disciplina è contenuta negli articoli 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
> Nello specifico, le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengono iscritte a ruolo, ovvero un elenco recante i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute, formato dall'ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale provvede alla elaborazione e notificazione della cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate. La cartella di pagamento, formata dall'agente della riscossione e consistente nella parte del ruolo relativa al singolo contribuente, rappresenta il mezzo con il quale il contribuente viene a conoscenza dei dati contenuti nel ruolo che lo riguardano.

I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari (questi ultimi sono formati laddove sussista un fondato pericolo di riscossione delle imposte, sanzioni e interessi ivi iscritti), nonché in definitivi e provvisori (i quali indicano le sole imposte oggetto di accertamenti non definitivi).

Il decreto-legge 149/2013 prevede **sanzioni amministrative pecuniarie**, comminate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
Un primo gruppo di sanzioni concerne le **irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio** dei partiti iscritti al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 8). In particolare, i partiti che abbiano omesso dati o riportato dati difformi dalle risultanze contabili nel rendiconto di esercizio o abbiano omesso in tutto o in parte di riportare in allegato ai rendiconti le informazioni dovute (tra cui quelle relative alle spese sostenute per le campagne elettorali) oppure le abbiano riportate in forma non corretta o falsa, sono puniti fino ad un ventesimo delle somme ad essi spettanti derivanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF (D.L. 149/2013, art. 8, commi 4 e 5). Nel caso di mancata presentazione del rendiconto o di mancata certificazione esterna dello stesso, il partito politico è cancellato per un anno dal registro dei partiti politici perdendo così completamente la possibilità di usufruire dei benefici previsti (D.L. 149/2013, art. 8, comma 2) e gli viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 12 mila a 120 mila euro (L. 3/2019, art. 1, comma 23).
Inoltre, in caso di superamento del limite di 100.000 euro delle donazioni, la Commissione di garanzia applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni in eccedenza e se il partito non ottempera viene escluso per tre anni dall'accesso alla ripartizione del 2 per mille (D.L. 149/2013, art. 10, comma 12).
Un secondo gruppo di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia è stato introdotto dalla legge 3/2019 in materia di **trasparenza** dei partiti (art. 1, commi 21 e 22). È prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:
- acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell'art. 1, comma 11, secondo periodo);
- divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto (in violazione dell'art. 1, comma 12).

È prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi non annotati o non versati nel caso di mancata annotazione nel registro o nel rendiconto o di mancata pubblicazione sul sito del partito dei contributi superiori a 500 euro (in violazione dell'art. 10, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo). In questi

casi se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

Legge 6 luglio 2012, n. 96	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7-bis del D.L. 25/2023**
Art. 9 *(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)*	
3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici 8, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.	3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici 8, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie **aventi carattere fisso e continuativo,** corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. **In aggiunta al trattamento economico accessorio previsto dal quarto periodo, al personale spetta il trattamento accessorio disciplinato dal regolamento previsto ai sensi del comma 3-ter ed il compenso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dall'ultimo periodo del comma 3-bis.**

Legge 6 luglio 2012, n. 96	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7-bis del D.L. 25/2023**
All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.	All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il mandato dei componenti della Commissione è di **cinque** anni ed è rinnovabile una sola volta **e si applica ai mandati in corso.**
3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato	3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato

Legge 6 luglio 2012, n. 96	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 7-bis del D.L. 25/2023**
entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera.	entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera. **A decorrere dall'anno 2025, l'importo anzidetto è aumentato a trecentocinquantamila euro.**
	3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Articolo 7-*ter*
(Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità)

L'**articolo 7-*ter***, introdotto dalla **Camera dei deputati**, incrementa di un'unità dirigenziale generale – da individuare in ragione delle capacità dirigenziali e dell'esperienza maturata nelle politiche a favore delle persone con disabilità – il contingente di personale della Segreteria tecnica per tali politiche, onde assicurarne la continuità, la funzionalità e l'adempimento dei compiti, in deroga ai limiti percentuali previsti. Agli oneri conseguenti, di 181.703 euro per il 2025 e di 311.491 euro annui per il 2026 e il 2027, l'articolo provvede mediante corrispondente riduzione – rispettivamente – del Fondo di cui all'art. 1, co. 613, della L. n. 234/2021 e del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

L'**articolo 7-*ter***, introdotto dalla **Camera dei deputati**, al **comma 1** incrementa, dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2027, il contingente della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità di un'unità di personale dirigenziale di livello generale, al fine di garantire la continuità, la funzionalità e il compiuto espletamento delle funzioni della struttura medesima. Tale unità aggiuntiva è individuata in base alle attitudini e capacità professionali dirigenziali e dell'esperienza specificamente maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilità, e per il relativo incarico non si applicano i limiti percentuali di cui all'art. 19, co. 5-*bis*, del D.Lgs. n. 165/2001[76].

Si ricorda, in proposito, che la suddetta Segreteria, originariamente istituita dal d.P.C.m. 25 ottobre 2018 come ufficio al servizio della soppressa "*Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità*", è stata trasformata dall'art. 4-*bis*, co. 1, del D.L. n. 77/2021[77], conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, in una vera e propria struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri – a norma dell'art. 7 co. 4 del D.Lgs. n. 303/1999[78] – operante presso il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.

Più specificamente, il citato art. 4-*bis*, al co. 1, ha previsto, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui

[76] "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

[77] "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*".

[78] "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

all'art. 3 della Legge n. 18/2009[79], con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, che la Segreteria tecnica già costituita presso la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al d.P.C.m. 25 ottobre 2018 venga prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

È stato successivamente emanato il d.P.C.m. 5 giugno 2023, che all'art. 2 definisce i compiti della Segreteria tecnica (lett. *a-m*), prevedendo anche il contingente di personale ad essa assegnato ed il relativo trattamento economico (artt. 3 e 4).

L'art. 19-*quater* co. 4 del D.L. n. 202/2024[80], conv. con mod. dalla L. n. 15/2025, ha prorogato l'operatività della Segreteria tecnica al 31 dicembre 2027, attribuendole nuove funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità e stanziando a tal fine ulteriori risorse per il 2027.

Con riguardo, poi, al contenuto della disposizione derogatoria di cui all'articolo in esame, appare peraltro opportuno ricordare che il richiamato art. 19 co. 5-*bis* D.Lgs. n. 165/2001 – i cui limiti, in base alla disposizione in commento risultano ad essa non applicabili – nella sua formulazione originaria definiva i limiti percentuali entro i quali le amministrazioni possono conferire incarichi a dirigenti non appartenenti ai ruoli della rispettiva amministrazione, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo (15 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia). Tali *limiti* sono stati tuttavia *soppressi mediante una novella inserita nell'articolo 3, comma 3-ter, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80*: il comma 5-*bis* pertanto non contiene più i limiti percentuali nominati, benché abbia mantenuto in vigore il periodo successivo del predetto comma 5-*bis*, che dispone che i "suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6". A sua volta, il richiamato comma 6 individua i limiti generali per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19 del più volte citato D.Lgs. n. 165/2001, che risultano pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e all'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, nell'ambito del ruolo dei dirigenti istituito – come detto sopra – in ciascuna amministrazione statale, anche a ordinamento autonomo, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 165.

Alla luce delle considerazioni esposte e, in particolare, della soppressione (ad opera del D.L. n. 80/2021) dei limiti di cui al secondo periodo del co. 5-bis dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, richiamati dalla

[79] "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*".

[80] "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*".

disposizione in esame, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire a quali limiti la disposizione medesima intenda fare riferimento.

Rispetto agli oneri derivanti dalla disposizione esaminata, il **comma 2** provvede, quanto ai 181.703 euro per il 2025, riducendo corrispondentemente il Fondo istituito dall'art. 1 co. 613 L. n. 234/2021[81], e quanto ai 311.491 euro annui per il 2026 e il 2027, con corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Il primo Fondo nominato è stato istituito con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, poi rideterminata dall'art. 7 del D.L. n. 25/2025[82], per conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, oltre che per le finalità di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopro di lucro.

Il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito come "*Fondo per la disabilità e la non autosufficienza*" dall'art. 1, co. 330, L. n. 160/2019[83] ha assunto la nuova denominazione in virtù dell'art. 1, co. 178, L. n. 234/2021[84], con il trasferimento delle risorse presso lo stato di previsione del MEF e l'autorizzazione di risorse incrementali della dotazione, pari a 50 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo specifico fine di dare piena attuazione alla delega al Governo prevista nell'ambito del PNRR per il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. Tale dotazione è stata poi più volte rideterminata[85].

---

81 Legge di bilancio 2022.

82 "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*". L'art. 7 citato ha disposto la riduzione di tale fondo di euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026, di un milione di euro annui a decorrere dal 2025, nonché di ulteriori 575.430 euro per l'anno 2025 ed euro 767.239 a decorrere dall'anno 2026.

83 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*".

84 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*".

85 Essa è stata ridotta di 136,2 milioni di euro per il 2022 dall'art. 38 D.L. n. 73/2022; di 100 milioni per il 2022 dall'art. 8 D.L. n. 144/2022; di 350 milioni per il 2023 dall'art. 23 D.L. n. 145/2023; di 320.369.969 euro per il 2024 dall'art. 1 co. 216 della legge di bilancio 2024, che l'ha al contempo incrementata di 85 milioni annui a decorrere dal 2026; e ancora ridotta di 1.683.000 euro per il 2025 e di 3.202.000 euro annui a decorrere dal 2026 dall'art. 7 D.Lgs. n.

Articolo 7-*quater*
(Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

L'**articolo 7-*quater*** interviene sulla disciplina degli **istituti normativi** e dei **trattamenti accessori** per i **dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, regolandone anche la fase transitoria,** nonché sulla disciplina in materia di **aspettativa sindacale** e di **distacco sindacale** prevista dal Codice dell'Ordinamento Militare.

La disposizione in esame, al **primo comma** interviene sulla disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

In particolare, la prima parte dell'articolo in esame prevede che **a decorrere dall'anno 2018,** per i **dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare** e per i **dirigenti delle Forze armate,** ai fini della disciplina degli **istituti normativi** e dei **trattamenti accessori** (di cui al comma 1-*bis* dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,) **si applichino le disposizioni** previste ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, **che fanno riferimento alla stipulazione di accordi sindacali**.

I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95/2017 (anch'essi introdotti dal d.lgs. 25 novembre 2022, n. 206 e successivamente modificati dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192) disciplinano, rispettivamente per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per quelli delle Forze armate, la composizione delle delegazioni trattanti, sia di parte pubblica che di parte sindacale per la stipulazione di accordi sindacali.

- ***L'accordo sindacale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare (comma 3-bis dell'art. 46 del d.lgs. 95/2017)***

In particolare, il comma 3-*bis* del citato decreto, in relazione ai **dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare**, prevede che l'accordo sindacale venga stipulato da una **delegazione di parte pubblica**, che include:

- il Ministro per la pubblica amministrazione, che presiede la delegazione;
- i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia, oppure dai Sottosegretari di Stato delegati da ciascun Ministro;

20/2024; di 29.630.031 euro per il 2024, 134.854.776 per il 2025 e 273.370.116 euro annui a decorrere dal 2026 dall'art. 34 D.Lgs. n. 62/2024; di 213.462.224 euro per il 2025, 158.427.884 euro per il 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027 dall'art. 9-*bis* D.L. n. 71/2024; infine, di 900.000 euro per il 2027 dall'art. 19-*quater* D.L. n. 202/2024.

- all'interno della delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, partecipano anche i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

La **delegazione sindacale** è invece composta da rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che sono rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.

- ***L'accordo sindacale per i dirigenti delle Forze armate (comma 3-ter dell'art. 46 del d.lgs. 95/2017)***

Il comma 3-*ter* del citato decreto, in relazione ai **dirigenti delle Forze armate**, prevede che l'accordo sindacale venga stipulato da una **delegazione di parte pubblica**, composta da:

- il Ministro per la pubblica amministrazione, che presiede la delegazione;
- i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati;
- nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, partecipano anche:
  - il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante;
  - i Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti.

La **delegazione sindacale** è invece composta da rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

Si segnala che il comma 1-*bis* dell'articolo 46 è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 novembre 2022, n. 206 che ha fissato il termine di sei mesi per l'istituzione delle aree negoziali per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Tali aree negoziali, in analogia a quanto accade per le Forze di polizia a ordinamento civile, sono limitate agli istituti normativi in materia

di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione del trattamento del personale delle diverse Forze, fermo restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Si segnala altresì che l'art. 46, comma 2, del citato decreto legislativo n. 95, **individua come materie oggetto di tali aree negoziali**:

a) il trattamento accessorio;
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario e le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Lo stesso articolo 1-*bis* fa salve le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che (rinviando a sua volta alla legge delega, n. 216 del 1992) individuano le materie escluse dalla contrattazione.

A norma dell'art. 6 della legge da ultimo richiamata (n. 216 del 1992) è infatti comunque riservata alla legge o ad atti normativi o amministrativi emanati in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;
b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilità ed impiego del personale;
d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;
g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;
h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

La parte successiva del primo comma dell'articolo in esame **disciplina la fase di prima applicazione**.

In particolare, si stabilisce che **le modalità attuative già definite** attraverso un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 46 del d.lgs. n.

95/2022), **sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate**, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti. La disciplina inoltre precisa che, nell'operare tale estensione, occorre comunque fare riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini della rilevazione di cui all'articolo 46, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 29 maggio del 2017, n. 95.

Il **comma 2** dell'articolo in esame **interviene** ancora sull'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, **aggiungendo il comma 7-*bis*,** con la finalità di **garantire la continuità delle prerogative sindacali** anche nel corso di una **fase transitoria** di riforma o aggiornamento delle procedure negoziali e dei relativi decreti attuativi.

In particolare, tale comma stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f) dello stesso articolo - il quale prevede esplicitamente che **le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali rientrino tra le materie oggetto delle procedure negoziali** per il personale dirigente civile e militare - **il personale con qualifica dirigenziale o equiparata**, che **svolge attività sindacale per conto di organizzazioni rappresentative**, **possa continuare a fruire dei permessi e dei distacchi sindacali**, anche **dopo l'adozione** dei seguenti provvedimenti:

- il primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 dell'articolo 46 del d.lgs. 95/2017 (che disciplina gli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e i trattamenti accessori per dirigenti delle **Forze di polizia ad ordinamento civile**).
  Si ricorda infatti che il comma 3 dello stesso articolo 46 prevede che l'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile è recepito con decreto del Presidente della Repubblica;
- il decreto attuativo di cui al comma 6 dell'articolo 46 del d.lgs. 95/2017. Questo comma contiene una disciplina di carattere transitorio, volta a consentire **l'estensione**, anche prima dell'adozione dei decreti ministeriali di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 46, delle **disposizioni attuative adottate per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile** anche al personale dirigente delle **Forze di polizia ad ordinamento militare** e delle **Forze armate**.
  Si ricorda infatti che il comma 3-*bis* prevede che l'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare sia recepito tramite decreto del Presidente della Repubblica, concernente il personale delle Forze di polizia (lo stesso previsto dal precedente comma 3, relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile).

Il comma 3-*ter* prevede invece che l'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate sia recepito con decreto del Presidente della Repubblica;

- ovvero il primo decreto di recepimento previsto al comma 1-*bis* dell'articolo 46 del d.lgs. 95/2017 (che disciplina gli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e i trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate).

La fruizione di tali permessi e distacchi è comunque **subordinata al rispetto del contingente complessivo assegnato** per i comparti di contrattazione.

Il **terzo comma** dell'articolo in esame apporta delle modificazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare - COM).

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'articolo 884, comma 2, del COM introducendo la lettera i-*ter)* con la finalità di **introdurre** tra le cause previste dal codice per il riconoscimento della posizione dell'aspettativa la nuova lettera i-*ter)* ovvero **l'aspettativa sindacale non retribuita**.

Il comma 1 dello stesso articolo 884 del COM definisce infatti l'aspettativa come "la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice".

La **lettera b)** interviene invece sull'articolo 913-bis avente ad oggetto il distacco sindacale. In particolare tale lettera introduce al citato articolo 913-*bis* il comma 2-*bis* il quale stabilisce che, salvo diversa previsione, **la posizione di stato giuridico** durante il distacco sindacale è equiparata negli effetti a quella dell'**aspettativa**.

- ***Il distacco sindacale (art. 913-bis del COM)***

1. Il **distacco sindacale** è disposto, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare è collocato in distacco sindacale:
   a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
   b) dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per

il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni;

c) non è valido ai fini della maturazione della licenza.

- ***Aspettativa sindacale non retribuita (art. 904-bis del COM)***

1. L'**aspettativa sindacale** è disposta, a domanda dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478, secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare è collocato in aspettativa sindacale:

a) è valido ai fini dell'anzianità di servizio, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore;

b) non dà diritto ad alcuna retribuzione né maturazione della licenza;

c) dà diritto alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Capo II – Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Articolo 8, commi 1-2
(Personale degli enti locali dei crateri del sisma 2009 e del 2016 e dei comuni interessati al Giubileo della Chiesa cattolica 2025)

Il **comma 1** dell'**articolo 8** estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
Il **comma 2**, così come riformulato dalla **Camera dei deputati**, invece, esclude i comuni capoluogo di provincia compresi nei medesimi crateri per il periodo dal 2025 al 2030 e, fino al 31 dicembre 2027, i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo, dall'obbligo di prevedere la soppressione della figura del direttore generale.

L'**articolo 8**, **comma 1**, dispone che anche gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016 possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

I comuni ricompresi nei crateri sisma sono quelli che hanno risentito di un'intensità delle scosse uguale o superiore al sesto grado MCS (scala Mercalli-Cancani-Sieberg) nei terremoti in Abruzzo e nel Centro Italia rispettivamente del 2009 e del 2016/2017. Per quel concerne il sisma del 2009, tali comuni sono stati individuati tramite decreto del Commissario delegato[86]. I comuni del cratere sismico del Centro Italia sono invece elencati nell'allegato al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (decreto terremoti).

Gli uffici speciali per la ricostruzione sono delle strutture istituite dal decreto-legge n. 83 del 2012, nel rispetto dell'articolo 30 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in materia di convenzioni tra enti locali, inizialmente per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto in Abruzzo del

[86] Le funzioni di Commissario delegato sono state assunte per il sisma in Abruzzo originariamente dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutrice del Servizio nazionale della protezione civile e successivamente, con l'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (), al Presidente della Regione Abruzzo fino alla cessazione fissata al 31 agosto 2012 dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

2009. In particolare, sono stati istituiti gli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e per gli altri 56 comuni abruzzesi del cratere (USRCC).

Per quel che concerne i comuni colpiti dal sisma del 2016, il decreto-terremoti ha previsto che ogni Regione istituisse, unitamente ai Comuni interessati, un Ufficio speciale per la ricostruzione. Tali strutture hanno funzioni essenzialmente di pianificazione urbana connessa alla ricostruzione *post*-sisma. Le regioni interessate ne regolano l'articolazione territoriale e la dotazione del personale.

In particolare, il comma in commento modifica l'articolo 1, comma 557 della legge finanziaria 2005 (l. 30 dicembre 2004, n. 311) che già prevedeva misure di mobilità dei dipendenti di altre amministrazioni locali in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, dei consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, delle comunità montane e delle unioni di comuni, ampliando appunto tale platea agli enti sopra richiamati.

Si ricorda che, originariamente, la finanziaria 2005 aveva stabilito che potessero servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti provenienti da altre amministrazioni locali i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2023, n. 74 era successivamente intervenuto sui requisiti demografici ammettendo i comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti. Infine, il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, all'articolo 28, comma 1-*ter*, così come convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, ha ulteriormente esteso le misure in questione fino a ricomprendervi tutti i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.

Il **comma 2** dell'**articolo 8**, aggiunge i comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016 per il periodo dal 2025 al 2030 e, fino al 31 dicembre 2027, i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo e nei limiti delle facoltà assunzionali, agli enti per i quali non è prevista la soppressione della figura del direttore generale, regolata dall'articolo 2, comma 186, lettera *d)*, della legge finanziaria 2010 (l. 23 dicembre 2009, n. 191), al fine – afferma la disposizione - di gestire la conclusione del processo di ricostruzione per il periodo dal 2025 al 2030.

La figura del direttore generale (noto anche come *city manager*) è disciplinata dall'articolo 108 del TUEL che lo descrive come una sorta di fiduciario del sindaco incaricato di gestire i collegamenti tra livello politico e livello gestionale.

In particolare, a tale organo compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a) del TUEL nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

Il direttore generale si colloca al di fuori della dotazione organica del comune ed assume le sue funzioni con contratto a tempo determinato. È, dunque, nominato direttamente dal sindaco, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previa deliberazione del consiglio comunale. Analogamente può essere revocato dal sindaco con l'approvazione del consiglio comunale. Il suo mandato non può, ad ogni modo, eccedere quello del sindaco.

Si specifica, infine, che la legge finanziaria 2010 aveva stabilito la soppressione di tale figura in tutti i comuni al fine del contenimento della spesa pubblica. L'art. 1, comma 1-quater, lett. *d)*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla l. 26 marzo 2010, n. 42, aveva, invece, successivamente escluso dall'applicazione della norma i soli comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Legge finanziaria 2005 (L. 311/2004)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 8, comma 1, del D.L. 25/2025**
Art. 1, comma 557	Art. 1, comma 557
I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.	I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni **nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016** possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Legge finanziaria 2010 (L. 191/2009)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 8, comma 2, del D.L. 25/2025**
Art. 2, comma 186, lettera *d)*	Art. 2, comma 186, lettera *d)*
d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000	***d)*** soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti **e, al fine di gestire la conclusione del**

Legge finanziaria 2010 (L. 191/2009)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 8, comma 2, del D.L. 25/2025**
abitanti;	**processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, nonché, sino al 31 dicembre 2027, nelle amministrazioni comunali con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti**;

Articolo 8, comma 3
(Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico delle regioni)

L'**articolo 8, comma 3**, modificato dalla **Camera dei deputati**, consente alle regioni di assegnare agli **uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo** o proveniente da **società a partecipazione pubblica** applicando la disciplina statale in materia.

A tal fine vengono aggiunti due periodi all'articolo 3, comma 1, del D.L. 44/2023.

Secondo quanto disposto dall'aggiunta di cui al primo periodo, è data facoltà alle **regioni** di assegnare agli uffici di diretta collaborazione **proprio personale di ruolo** nonché – con modifica **introdotta dalla Camera** – **personale** proveniente da **società a partecipazione pubblica**, applicando la disciplina statale in materia (secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del D.lgs. 165/2001) e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, **anche in favore dei propri dipendenti**.

In proposito, si segnala che il **Comitato per la legislazione** della Camera, nel parere reso sul provvedimento nella seduta del 25 marzo 2025, ha invitato con un'osservazione ad approfondire la disposizione con riferimento all'opportunità di specificare l'esatto perimetro normativo dell'espressione "altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento".

Si ricorda poi che l'articolo 2, comma 1, lettera n), del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) definisce come "società a partecipazione pubblica" le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (sono società a controllo pubblico, in base al medesimo articolo, quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile).

Con modifica introdotta dalla **Camera dei deputati** sono state poi escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il secondo periodo, introdotto dalla **Camera dei deputati**, dispone che siano **fatti salvi** gli **atti** e i **provvedimenti adottati** dalle regioni in **adeguamento** alle disposizioni del **testo unico sul pubblico impiego** (D.lgs. n. 165/2001), nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Ciò premesso, si ricorda che il **comma 1** del D.L. 44/2023 dispone difatti che le **regioni** possano applicare quanto stabilito dall'articolo 14 del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001).

Di tale disposizione qui rileva principalmente il **comma 2** laddove prevede che i ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si avvalgano di uffici di diretta collaborazione (comunemente denominati uffici di *staff*) istituiti e disciplinati, per ciascuna amministrazione, con regolamenti di delegificazione. Tali uffici hanno esclusivamente competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. Questa disposizione è ribadita dal comma 1 del D.L. 44/2023, che **vieta** al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione delle regioni di effettuare **qualsiasi attività di tipo gestionale** anche se il loro trattamento economico è parametrato al personale di livello dirigenziale.

Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che l'istituzione degli uffici di *staff* nelle regioni avvenga senza aggravio di spesa.

Rilevano, a tale ultimo riguardo, i limiti alla spesa delle amministrazioni pubbliche per il personale a tempo determinato e consulenti poste dal D.L. 78/2010. A partire dal 2011 la spesa per tale personale non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Questa disposizione costituisce principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e pertanto anche le regioni devono adeguarsi ad essa (art. 9, comma 28).

Secondo la giurisprudenza costituzionale tali limiti si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione: "la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica" (sentenza 216 del 2021, nel caso in specie si trattava degli uffici di diretta collaborazione dei gruppi consiliari di un consiglio regionale).

La disposizione in commento, in merito all'applicazione della disciplina statale di cui al citato articolo 14 del D.Lgs. 165/2001, fa riferimento ai criteri generali di adeguamento per le regioni ai principi generali che regolano la disciplina della dirigenza statale di cui all'articolo 27 del medesimo D.Lgs. 165/2001. Tale disposizione prevede che le regioni a statuto ordinario si adeguano a tali princìpi, nell'esercizio della propria

potestà statutaria, legislativa e regolamentare tenendo conto delle relative peculiarità e trasmettono entro due mesi dalla adozione, le relative deliberazioni, disposizioni i provvedimenti adottati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

- ***Gli uffici di diretta collaborazione***

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ciascun ministro, per l'esercizio delle funzioni, che gli sono proprie, di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti, si avvale di uffici di diretta collaborazione, che hanno esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione.

A tali uffici sono assegnati:

- dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
- collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
- esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Gli uffici di diretta collaborazione sono istituiti e disciplinati con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 400/1988. Nell'autorizzare in via generale il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione per determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, il comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 400/1988, fissa i contenuti di tali regolamenti prevedendo che mediante tali regolamenti si provveda:

- al riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra quest'ultimo e l'amministrazione;
- all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici; l'individuazione dovrà seguire i criteri dell'omogeneità di funzioni, della flessibilità, dell'eliminazione di duplicazioni funzionali e della diversificazione tra strutture con funzioni finali e strutture con funzioni strumentali;
- alla verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati, con previsione di appositi strumenti;
- all'indicazione e alla revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

alla previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

Ulteriori princìpi e criteri direttivi ai quali devono attenersi i regolamenti di disciplina degli uffici di diretta collaborazione sono contenuti nell'articolo 7 del D.Lgs. 300/1999. Tali princìpi e criteri direttivi prevedono:

- la definizione delle competenze degli uffici di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- l'assolvimento da parte di detti uffici dei compiti di supporto per l'assegnazione ai dirigenti generali preposti ai centri di responsabilità delle risorse finanziarie, umane e strumentali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, anche in vista della verifica della gestione da parte degli uffici competenti, nonché lo svolgimento di compiti di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
- l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno, da ritenersi uffici di diretta collaborazione con il Ministro, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
- l'organizzazione del settore giuridico-legislativo, in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento; l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della normazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa; la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
- l'attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di diretta collaborazione ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

Articolo 8, comma 3-*ter*
(Stabilizzazione di personale presso le unioni di comuni)

Il **comma 3-*ter*** – inserito **dalla Camera dei deputati** – estende alle unioni di comuni l'ambito di applicazione della disciplina transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2026 e a determinate condizioni, alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni la stabilizzazione, nella qualifica già ricoperta, del personale non dirigenziale che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali[87].

Si ricorda che la stabilizzazione in oggetto è subordinata allo svolgimento di un colloquio selettivo e all'esito positivo della valutazione dell'attività lavorativa già svolta. La stabilizzazione è consentita nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica ed è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione (disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione).

Riguardo alla condizione della precedente assunzione a tempo mediante procedure concorsuali, la norma sulla stabilizzazione in esame richiede che le medesime fossero conformi ai princìpi (inerenti alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale pubblico) di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. In base al richiamo, posto nella medesima norma transitoria, al requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b)*, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, la condizione relativa alla precedente assunzione a termine sulla base di una procedura concorsuale è soddisfatta anche qualora tale assunzione riguardasse una diversa amministrazione, fermo restando il summenzionato requisito di almeno trentasei mesi di servizio (anche non continuativi, negli ultimi otto anni) presso l'amministrazione che procede alla stabilizzazione.

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai

[87] La disciplina transitoria in oggetto è posta dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, e dall'articolo 1, comma 10-*decies*, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15. Quest'ultimo comma specifica che la stabilizzazione in oggetto, sempre **fino al 31 dicembre 2026**, può essere operata senza necessità di previo svolgimento di procedure di mobilità volontaria.

sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'**articolo 1**.

Articolo 8, comma 4
(Interventi a favore del comune di Lampedusa e Linosa)

L'**articolo 8, comma 4,** attribuisce a INVITALIA S.p.A. il ruolo di centrale di committenza per gli interventi a favore del Comune di Lampedusa e Linosa relativi al fenomeno migratorio.

Il comma in esame modifica l'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 124/2023 che, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevede un piano complessivo di interventi (v. infra).

La modifica in esame è volta a stabilire che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - **INVITALIA S.p.A.** svolge le funzioni di **centrale di committenza** del citato piano, in luogo di quelle di stazione appaltante già previste dal testo previgente.

Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) definisce le centrali di committenza quali stazioni appaltanti o enti concedenti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza (allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera i). La stazione appaltante, invece, ha una estensione operativa minore, in quanto è definita quale soggetto, sia esso pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice (escluse quindi le attività di centralizzazione delle committenze e supporto).

Gli interventi previsti dall'articolo 8 sono finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti.

Articolo 8, comma 5
(Stabilizzazione del personale previsto per le attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico)

L'**articolo 8, comma 5,** consente alle regioni e alle province autonome di stabilizzare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre il 31 dicembre 2025, il personale non dirigenziale, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il **comma 5 consente**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre il **31 dicembre 2025**, **alle regioni** e alle **province autonome** di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla **stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, previsto dall'articolo 17-*octies*, comma 3, del D.L. 80/2021, funzionalmente utilizzato presso i predetti enti, per la **realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico**, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La norma in esame specifica che la prevista stabilizzazione riguarda il personale che abbia prestato servizio per il periodo indicato all'articolo 50, comma 17-bis, del D.L. 13/2023, pari ad almeno ventiquattro mesi, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

Agli oneri del presente articolo, si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'articolo 1.

L'**articolo 17-*octies* del D.L. 80/2021** ha previsto diverse misure in favore dei Commissari per la realizzazione di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

In particolare, presso ogni Commissario è stato istituito, fino al 31 dicembre 2026, un contingente di personale non dirigenziale nel numero complessivo massimo di 200 unità (art. 17-*octies*, comma 2, D.L. 80/2021).

A tali fini, il comma 3, dell'articolo 17-*octies* del D.L. 80/2021 ha autorizzato il MASE per l'anno 2021 a reclutare, con le modalità semplificate previste all'articolo 10 del D.L. 44/2021, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1 del comparto Funzioni centrali della PA, da assegnare funzionalmente ai suddetti Commissari sulla base della tabella 1 indicata all'allegato IV-bis del medesimo D.L. 80/2021. Successivamente, il richiamato termine temporale è stato differito al biennio 2022-2023 (art. 11, comma 1, del D.L. 198/2022) e poi al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 20, del D.L. 215/2023).

L'**articolo 50, comma 17-bis, del D.L. 13/2023** ha previsto che le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, incluse le unioni di comuni, assegnatari di personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante concorso pubblico, possono procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili nella propria dotazione organica del personale in servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Ai fini di tali assunzioni, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Per approfondimenti sugli interventi disposti in tema di dissesto idrogeologico e in particolare sulle misure previste dal PNRR, si rinvia al tema web "Dissesto idrogeologico".

Articolo 8, comma 6
(Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto)

L'**articolo 8**, **comma 6,** interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** che hanno **eliminato il fondo anticipazioni di liquidità** (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, **posticipando di un anno** – in sede cioè di approvazione del **rendiconto 2025**, anziché del rendiconto 2024 – **l'obbligo** di **ricostituzione di un apposito fondo, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025,** nel quale accantonare un importo pari alle **anticipazioni di liquidità incassate** negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla chiusura dell'esercizio 2025.
È **inoltre spostato dall'esercizio 2026** il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al **ripiano** in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, **dell'eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2025** rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del Fondo.
Si prevede, infine che il **meccanismo di ripiano** in quote costanti fino a dieci anni si applica **anche** agli enti che fuoriescono dal dissesto **oltre il 31 dicembre 2024** (termine fissato dalla normativa previgente).

La disposizione in esame **posticipa** i termini previsti dai **commi da 6-*ter* a 6-*quinquies*** dell'**articolo 16** del **decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** – come già prorogati dall'art. 18, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023 e dall'art. 2, comma 6, del D.L. n. 215 del 2023 - i quali hanno introdotto **l'obbligo** per gli **enti locali in stato di dissesto** finanziario che avevano eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, **di istituire**, in sede di approvazione del **rendiconto 2024**, **un accantonamento** in un apposito fondo di importo pari alle **anticipazioni di liquidità ricevute negli esercizi precedenti** per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali **e non ancora rimborsate**, al fine di dare attuazione alle conclusioni della **delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022**.

Tali termini, originariamente fissati con riferimento all'approvazione del rendiconto 2022, sono stati posticipati dapprima al rendiconto 2023 dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023 e successivamente al rendiconto 2024 dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023.

La Relazione illustrativa afferma che la proroga consente agli enti locali in stato di dissesto finanziario di non dover prevedere nel prossimo bilancio di previsione (per gli anni 2025-2027) le risorse economiche da destinare

alla Cassa Depositi e Prestiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui trattasi.

Si ricorda che i giudici contabili, nell'individuare la **competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione** (OSL) in materia di **gestione delle anticipazioni di liquidità** erogate da **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** prima del dissesto, avevano evidenziato la necessità, per gli enti locali interessati, di **accantonare** sotto forma di fondo, nel risultato di amministrazione dei futuri bilanci stabilmente riequilibrati, la provvista finanziaria corrispondente alle **anticipazioni di liquidità non restituite dall'OSL**, sottolineando che, comunque, al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarebbe stata ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato *in bonis.*

I commi dal **6-*ter* al 6-*sexies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022** che vengono qui novellati, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022, hanno disposto, **l'obbligo**, per gli **enti locali in dissesto** finanziario che alla data del **30 giugno 2022** avevano **eliminato** il fondo di anticipazioni di liquidità (**FAL**) accantonato nel risultato di amministrazione, di **istituire**, in sede di **rendiconto 2022**, un **nuovo apposito fondo** nel quale **accantonare** un importo pari alle **anticipazioni di liquidità** ricevute ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 e del D.L. n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla data del **31 dicembre 2022** (**comma 6-*ter***).

Il fondo così ricostituito nel risultato di amministrazione è utilizzato secondo le modalità di contabilizzazione – descritte di seguito - previste dall'articolo 52, commi 1-*ter* e 1-*quater* del decreto-legge n. 73 del 2021 (**comma 6-*quater***).

Il **comma 6-*quinquies*** ha inoltre **consentito** agli enti locali in questione – al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali – di **ripianare in dieci anni in quote costanti**, a decorrere **dall'esercizio 2023**, l'**eventuale maggior deficit al 31 dicembre 2022** rispetto all'esercizio precedente, **derivante dalla ricostituzione del predetto Fondo**, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

Il **comma 6-*sexies*** ha infine **esteso** il meccanismo di **ripiano in quote costanti fino a dieci anni** a decorrere dall'esercizio 2023 anche **agli enti** locali in dissesto finanziario che avevano **ricostituito il fondo** anticipazioni di liquidità già in sede di **rendiconto 2021**.

I **termini** per l'istituzione del nuovo accantonamento sono **stati posticipati dapprima al rendiconto 2023** dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, **e successivamente al 2024** dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, per un importo pari alle **anticipazioni di liquidità** ricevute ed incassate negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla data del **31 dicembre 2024.**

La disposizione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, ha, inoltre, **consentito il ripiano in quote costanti fino a dieci anni** anche agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione

del rendiconto della gestione liquidatoria – che segna la fuoriuscita dalla procedura di dissesto – **qualora tale approvazione fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2024** (**termine** ora **soppresso dalla norma in esame**).

La disposizione in esame, intervenendo sui citati commi 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies* e 6-*sexies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022:

a) **rinvia di un anno**, in sede di approvazione del **rendiconto 2025** anziché del 2024, **l'obbligo** per gli **enti locali in stato di dissesto** finanziario, che hanno **eliminato il fondo anticipazioni di liquidità** (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, di provvedere ad **accantonare un nuovo apposito fondo**, per un **importo pari** all'ammontare complessivo delle **anticipazioni di liquidità ricevute** ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 e del decreto-legge n. 34 del 2020[88], e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e **non ancora rimborsate** alla data del **31 dicembre 2025** (in luogo del 31 dicembre 2024) (**comma 6-*ter***);

b) **rinvia al 31 dicembre 2025** la **ricostituzione del fondo nel risultato di amministrazione** (in luogo del 31 dicembre 2023), mantenendo ferma la disciplina di **utilizzo** del fondo secondo le modalità di contabilizzazione previste dall'articolo 52, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021 (**comma 6-*quater***);

Il citato comma 1-*ter* dell'articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021 detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti degli enti locali della gestione del FAL, a seguito della sentenza

[88] Si ricorda che il **D.L. n. 35 del 2013** reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la **puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA**. In particolare, il comma 10 istituisce un **Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili** con tre distinte sezioni: una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella **direttiva 2011/7/UE** e nel **decreto legislativo n. 192 del 2012**, che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).
L'articolo 116 del **D.L. n. 34 del 2020**, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento.
Successivamente, per accelerare i pagamenti da parte degli enti territoriali, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza, l'art. 21 del **D.L. n. 73 del 2021** ha incrementato le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari. La gestione dell'erogazione dell'anticipazione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.

della Corte costituzionale n. 4 del 2020[89]. Nello specifico, dall'esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: **i)** a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); **ii)** a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; **iii)** ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; **iv)** a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del FAL stesso.

Il successivo comma 1-*quater* stabilisce che, a seguito dell'**utilizzo del contributo** eventualmente ottenuto in sede di riparto dell'**apposito fondo per la riduzione del disavanzo** eventualmente registrato dagli enti locali (costituito dal comma 1 dell'art. 52 per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della nuova disciplina in materia di contabilizzazione del FAL, introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020), il maggior ripiano del disavanzo, conseguente alla ricostruzione del FAL, applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale), non possa essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

c) posticipa, conseguentemente, a decorrere **dall'esercizio 2026** (in luogo dell'esercizio 2024), la **decorrenza** del periodo massimo di **dieci anni** entro cui gli enti locali devono provvedere al **ripiano**, in quote costanti, dell'eventuale **maggior disavanzo risultante al 31 dicembre 2025** (in luogo del 31 dicembre 2023) rispetto all'esercizio precedente, **derivante dalla ricostituzione del fondo** a seguito della **contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità** concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate **alla data del 31 dicembre 2025** (**comma 6-*quinquies***);

---

[89] La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 ha censurato **due disposizioni** (l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 e l'art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017) che **consentivano** agli enti locali di **tener conto delle anticipazioni di liquidità** nel risultato di amministrazione, in termini di **minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità** (FCDE), **accrescendone l'entità** e in questo modo consentendo indirettamente di rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti. A seguito della sentenza, il **D.L. n. 73/2021** ha previsto, all'articolo 52, comma 1, la costituzione di un **fondo di 660 milioni di euro** in favore degli **enti locali** che avevano registrato un **peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019** rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), secondo le **nuove regole di contabilizzazione** introdotte in conseguenza della richiamata pronuncia del giudice costituzionale. Inoltre, il comma 1-bis, ha introdotto la **possibilità per gli enti** in questione, di **ripianare in dieci anni il maggior deficit generato dalla predetta contabilizzazione** delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato. Per un approfondimento sulla sentenza n. 4 del 2020 si rinvia alla nota breve del Servizio studi del Senato n. 172 del 2020.

d) modifica, infine, il comma 6-*sexies* **consentendo** il **ripiano** in quote costanti fino a dieci anni anche agli enti locali che **fuoriescono dal dissesto**, in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, **sopprimendo la condizione che tale approvazione debba essere avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2024** (**comma 6-*sexies***).

L'approvazione del **rendiconto della gestione liquidatoria** è disciplinata **dall'articolo 256, comma 11, del TUEL**, il quale ne dispone l'approvazione da parte dell'organo straordinario della liquidazione entro il termine di **sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento**. Il rendiconto è trasmesso all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

Si evidenzia, al riguardo, che la **Corte dei Conti**, nella citata delibera n. 8 del 2022, specifica che al **termine della procedura di risanamento** e a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, previsto dall'articolo 256, comma 11, del TUEL le **anticipazioni non ancora rimborsate sono ascrivibili nuovamente all'ente locale rientrato *in bonis***, ed andranno pertanto **riportate nella contabilità dell'ente** al titolo 4 della spesa, e destinate a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata nell'apposito FAL, applicando le modalità di contabilizzazione previste dal paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2.

Al **termine della procedura di risanamento** rivive inoltre la speciale tutela reale del **credito del MEF** (che agisce tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall'OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate.

• Il rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario

La **Corte dei conti – Sezione delle Autonomie** con la delibera n. 8 del 2022 si è pronunciata sulla competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario, chiarendo in particolare se la stessa competa all'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) con le risorse della massa attiva ovvero all'ente attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato.

La Corte dei conti, nel ricostruire la normativa vigente applicabile, ha dato conto del contrasto giurisprudenziale in essere sulla gestione dei debiti da anticipazione di liquidità di un ente dissestato. Sul piano sostanziale, la Corte ha affermato che "le **anticipazioni di liquidità** svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell'ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie".

La Corte è giunta alla conclusione che la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l'estinzione di debito

pregresso ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 35 del 2013 e dei successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.

Tuttavia al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità **ancora da rimborsare** alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato in bonis e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze: la prima è che **l'anticipazione di liquidità non restituita** andrà riportata nella contabilità dell'ente ed è destinata a **confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo**, **come quota accantonata** e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011); la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del MEF (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall'OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile riscosse tramite modello F24.

In questa prospettiva temporale, **l'ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL** e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad **accantonare** la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata **copertura delle rate di rimborso**, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

Da ultimo, la **legge di bilancio per il 2023** (art. 1, comma 789, legge n. 197 del 2022), con una modifica al T.U.E.L., ha **attribuito alla gestione ordinaria** dell'ente locale la **competenza sui rimborsi delle anticipazioni** di liquidità ricevute anteriormente alla dichiarazione di dissesto dagli enti locali in dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali, chiarendo, quindi – in **antitesi** a quanto indicato dalla delibera n. 8 del 2022 della **Corte dei conti** – che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione.

Come precisato nella Relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. 643), la norma è finalizzata ad includere - analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL - **le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL**, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. Ciò anche al fine di superare i rischi di effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di

ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte degli OSL degli enti locali, per insufficienza della massa attiva.

Articolo 8, comma 7 e 7-*bis*
(Responsabilità degli amministratori locali in conseguenza del dissesto)

Il **comma 7, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** introduce una **causa di non applicabilità** delle sanzioni interdittive previste per gli **amministratori locali** in caso di **dissesto dell'ente locale**, ossia l'**ineleggibilità** e l'**inconferibilità** di determinati incarichi. Le sanzioni per il dissesto non si applicano agli amministratori, in caso di colpa grave, nel caso in cui sia avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. **predissesto**) dagli stessi amministratori entro due anni dall'insediamento e a seguito di una delibera della Corte dei conti che abbia accertato gravi **irregolarità o criticità** relative agli **esercizi precedenti l'elezione**.
Inoltre, con una **modifica introdotta dalla Camera,** si interviene sulla disciplina generale della materia prevedendo che le sanzioni interdittive per gli amministratori locali responsabili del dissesto finanziario (al di fuori della ipotesi di cui sopra) si applichino non più in presenza di una sentenza di primo grado della Corte dei conti, ma con un **provvedimento non definitivo**.
Infine, sempre dalla **Camera**, è stato introdotto un **comma 7-*bis*** che estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 anche ai **giudizi** che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (15 marzo 2025) **non sono ancora stati definiti con sentenza passata in giudicato**.

A tal fine, l'articolo 8, comma 7, modifica l'articolo 248 del testo unico degli enti locali (TUEL), relativo alle conseguenze della dichiarazione di dissesto, ed in particole il comma 5 che riguarda le sanzioni per gli amministratori degli enti locali in dissesto.

Le sanzioni per gli amministratori degli enti locali in dissesto

Ai sensi del primo periodo del comma 5, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, **anche in primo grado** (formulazione modificata dalla disposizione in esame in **"anche con provvedimento non definitivo"[90])**, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia

[90] S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione, né a ricorso per cassazione. Il ricorso per cassazione è esperibile per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (art. 177 Codice della giustizia contabile).

omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, **non possono ricoprire**, per **10 anni**, i seguenti incarichi:

- assessore;
- revisore dei conti di enti locali;
- rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

Secondo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma, i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili di dissesto **non sono candidabili**, per **10 anni**, alle seguenti cariche:

- sindaco;
- presidente di provincia;
- presidente di Giunta regionale;
- consigliere comunale, provinciale, e regionale;
- deputato e senatore;
- parlamentare europeo.

Le sanzioni vigenti stabiliscono altresì il divieto di ricoprire – sempre per un periodo di **10 anni** - la carica di assessore comunale, provinciale o regionale o altri incarichi in enti vigilati o partecipati da enti pubblici (comma 5, terzo periodo).

Ai sensi della disposizione in esame, le citate sanzioni, recate dei primi tre periodi del comma 5, articolo 248, TUEL non si applicano agli amministratori, solamente in caso di colpa grave e non in caso di dolo, nel caso in cui sia avviata la procedura di predissesto dagli stessi amministratori entro due anni dall'insediamento a seguito di delibera della Corte dei conti con cui siano state accertate gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti all'elezione.

Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione "chiarisce e circoscrive la colpa grave per gli amministratori che hanno realmente provocato il dissesto e non a coloro che adottano un piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei conti da una precedente gestione che ha causato il dissesto."

Resta ferma, anche in caso dell'esclusione disposta dalla norma in esame, l'irrogazione della sanzione pecuniaria ai medesimi soggetti di cui, ove riconosciuti responsabili, da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione (comma 5 quarto periodo).

Parimenti, resta ferma anche la sanzione prevista dal comma 5-*bis*, del medesimo articolo 248 TUEL, in base alla quale, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed

organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

Si ricorda che in materia di responsabilità per danno erariale la Camera dei deputati ha approvato proposta di legge A.C. 1621 recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale". Il provvedimento è stato trasmesso al Senato.

Il dissesto finanziario degli enti locali

Il dissesto finanziario dei comuni e delle province è disciplinato Titolo VIII, parte seconda del TUEL (artt. 244-269). Si tratta dello strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili.

Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.

La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato: limiti alla contrazione nuovi mutui, (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249); limiti all'impegno delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250); l'aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).

Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall'emanazione del decreto che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 266). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto)

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. predissesto) è stata introdotta agli articoli 243-bis e seguenti del TUEL, dal D.L. n. 174 del 2012, allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario. La procedura di riequilibrio finanziario è finalizzata a responsabilizzare gli organi ordinari dell'ente territoriale nella definizione e nell'assunzione di ogni iniziativa utile al risanamento. Il predissesto, infatti, evitando il ricorso alla gestione commissariale, lascia impregiudicata la gestione in capo all'organo elettivo, anche se gli enti sono sottoposti a penetranti controlli volti ad impedire che la situazione di squilibrio degeneri in dissesto. La peculiarità dell'istituto del predissesto risiede nel fatto che la procedura è avviata autonomamente dell'ente.

La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa entro 5 giorni alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno (art. 243-bis, co. 2). Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La procedura di riequilibrio può essere avviata fino a quando non siano stati assegnati dalla Corte dei conti i termini per l'adozione delle misure correttive, con cui ha inizio il dissesto guidato, di cui all'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 149 del 2011. La durata massima del piano di riequilibrio è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato.

Una volta deliberato, il piano deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 155 del TUEL) per l'istruttoria ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'approvazione o del diniego dello stesso entro 30 giorni, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio secondo le procedure stabilite dall'articolo 243-quater. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, apposita pronuncia. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che si pronunciano entro 30 giorni.

Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali

L'articolo 148-*bis*, comma 3, del TUEL prevede che, qualora le Sezioni regionali della Corte dei conti accertino la presenza di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme a garanzia della regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi del patto di

stabilità interno, gli enti locali interessati devono adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Successivamente, la Corte dei conti verifica, nei successivi trenta giorni, l'idoneità di tali provvedimenti. In caso di mancata adozione o valutazione negativa, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si evidenzia che le delibere della Corte dei conti emesse ai sensi dell'articolo 148-*bis*, comma 3, del TUEL possono riguardare anche irregolarità o criticità relative a esercizi finanziari precedenti all'elezione dell'amministrazione in carica, la quale è comunque tenuta ad adottare le necessarie misure correttive per sanare le anomalie riscontrate.

Articolo 8, comma 8
(Risorse per interventi in aree con situazioni di degrado e disagio giovanile)

L'**articolo 8, comma 8,** autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre ed attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile, ad utilizzare, per tali interventi, la somma di **8,3 milioni di euro**, già allocata presso una contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli.

Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023 (convertito dalla legge n. 159 del 2023) per gli interventi infrastrutturali o di riqualificazione nel territorio del Comune di Caivano è stato incaricato - dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2024 convertito dalla legge n. 20 del 2025 - di predisporre ed attuare un ulteriore piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale ivi specificati. Si tratta delle seguenti aree: **Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo**.

Per la realizzazione del piano in questione, il citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 208 autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Il comma in esame autorizza il suddetto Commissario straordinario ad utilizzare l'ulteriore somma di **8,3 milioni** di euro, già allocata sulla **contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli n. 5142**, in favore degli interventi previsti del medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2024.

Tali risorse, lo specifica il comma medesimo, sono versate alla contabilità speciale del Commissario straordinario prevista dal comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 208 con le modalità fissate da ordinanze del Commissario medesimo. Si rammenta che tale comma 5 prevede che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate anche le "eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1" dell'articolo 1.

Per approfondimenti, cfr. la scheda su art. 1 del decreto-legge n. 208 del 2024 (convertito nella legge n. 20 del 2025) nel dossier di documentazione sul disegno di legge di conversione A.S. n. 1384 (ultima lettura parlamentare).

Articolo 8, commi da 8-*bis* a 8-*quater*
(Interventi per opere pubbliche nei comuni)

I **commi da 8-*bis* a 8-*quater* dell'articolo 8**, **introdotti dalla Camera dei deputati**, intervengono sulla disciplina riguardante gli interventi infrastrutturali e gli investimenti dei comuni, per la messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale e per la rigenerazione urbana, attuati con contributi del Ministero dell'interno. In particolare, si prorogano i termini previsti per l'aggiudicazione dei lavori e per la revoca dei contributi e si sopprimono le proroghe temporali per i comuni in caso di utilizzo di enti centralizzati per l'aggiudicazione dei lavori.

Medie opere

Il **comma 8-*bis*, lettere a) - c),** modifica i commi 143, 148-bis e 148-ter dell'articolo l della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), che disciplinano le procedure per la **realizzazione delle cosiddette** "**medie opere**" da parte dei comuni assegnatari di risorse del Ministero dell'interno.

In particolare, la **lett. a)**, **numero 1),** interviene sul comma 143, che individua precisi termini temporali, differenziandoli per importo previsto per i lavori da aggiudicare, affinché tali contributi del Ministero dell'interno non siano oggetto di revoca.

Con tale intervento, sono **prorogati di tre mesi i termini previsti per l'aggiudicazione dei lavori** (da 6 a 9 mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro, da 10 a 13 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro, da 15 a 18 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro, e da 20 a 23 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro).

La **lett. a)**, **numero 2),** intervenendo ancora sul comma 143, sopprime la possibilità per il comune che si avvalga di una **centrale unica di committenza (CUC) o una stazione unica appaltante (SUA)** di ottenere un termine temporale per l'aggiudicazione dei lavori superiore di tre mesi a quelli sopra previsti per l'aggiudicazione dei lavori.

La **lett. b)** modifica il comma 148-bis dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (introdotto dall'articolo 4, comma 12-*bis* del D.L. 32/2019), che nel testo vigente dispone l'applicazione della disciplina prevista dai commi 140-148 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (in sintesi si tratta delle procedure previste per l'attuazione delle medie opere, che, in particolare, prevedono l'attribuzione dei contributi in base a soglie di attribuzione per classe demografica, con priorità per i Comuni aventi minore disponibilità

libere in bilancio), anche ai **contributi del 2020,** pari a 400 milioni, assegnati dal Ministero dell'interno ai comuni per **interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio**, previsti dall'art. 1, comma 853, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017). Il vigente comma 148-bis dispone, inoltre, che per i suddetti contributi del 2020 sono conseguentemente disapplicate le norme procedurali indicate dai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2018.

Con la modica recata dalla **lett. b)** al comma 148-bis, si **sopprime** quindi **la previsione relativa alla disapplicazione delle norme procedurali indicate ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2018**.

Il richiamato comma 853 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 dispone che al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (articolo 1, comma 974, della legge di stabilità 2016 – L. n. 208 del 2015), contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

La **lett. c)** modifica il comma 148-ter, al fine di prevedere che **non sono soggetti a revoca anche i contributi assegnati** con i decreti 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali **alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori** che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Il vigente comma 184-*ter*, in particolare, dispone che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana

Il **comma 8-*ter* modifica i termini temporali**, previsti in particolare dall'articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160 del 2019), relativi ad investimenti in **progetti di rigenerazione urbana**, **volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale**, rientranti nell'ambito delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con titolarità del Ministero dell'Interno (M5C2-I. 2.1).

Il comma 8-ter interviene, quindi, al fine di prorogare **dal 31 marzo 2025 al 30 giugno 2025** il termine per la **stipula del contratto di affidamento dei lavori** e dal **30 aprile 2025 al 30 settembre 2025**, il termine per **l'adozione del decreto ministeriale di revoca delle risorse.**

Il **comma 8-*quater*** modifica l'articolo 1, comma 539, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021), che dispone in merito ai termini temporali previsti per l'attuazione di **progetti di rigenerazione urbana per l'anno 2022** (vedi *infra*) **per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale** da parte dei comuni assegnatari di risorse del Ministero dell'interno.

Con l'intervento in esame, si proroga dal **15 maggio 2025 al 15 settembre 2025** il termine per **l'adozione del decreto ministeriale** di revoca dei contributi previsti e **dal 31 marzo 2025 al 30 giugno 2025** il termine **per la stipula del contratto di affidamento dei lavori.**

L'art. 1, commi 534-537, della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) finanzia progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale e assegna contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, ai comuni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Per approfondire le tematiche relative alla rigenerazione urbana e ai progetti delle cosiddette "medie opere" si rinvia al tema web "Urbanistica e rigenerazione urbana".

Articolo 8, comma 9
(Formazione sulle politiche di coesione)

L'**articolo 8**, **comma 9**, intervenendo sull'art. 19 del DL 124/2023, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 - ovvero nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, da destinare a determinate regioni meridionali (e agli altri enti locali appartenenti a tali aree) e al Dipartimento per le politiche di coesione, autorizzate, a decorrere dal 2025, al fine di rafforzare la capacità amministrativa di tali enti e delle funzioni di coordinamento nazionale del medesimo Dipartimento per le politiche di coesione - anzitutto, ne modifica il comma 6, secondo e sesto periodo (lettera *a)*). Si stabilisce, dunque, che il **corso di formazione sulle politiche di coesione** – di durata non superiore a tre mesi, che, al termine delle procedure selettive previste dal richiamato art. 19, i vincitori del concorso pubblico sono tenuti a frequentare, come stabilito dal primo periodo di tale comma 6 (non modificato dalla novella in esame) - sia **erogato** dalla **Scuola Nazionale dell'Amministrazione** – SNA (in luogo del Formez PA o di istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, come prevedeva il testo previgente), precisandosi che tale corso sia da **frequentare** da parte dei vincitori in presenza (come già previsto) **ovvero a distanza**, secondo le modalità definite con apposita convenzione tra il **Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri** e la medesima **Scuola Nazionale dell'Amministrazione** – SNA, convenzione a cui è affidata la definizione delle modalità organizzative del medesimo corso.
Si prevede, quindi, alla lettera *b)*, una modifica al comma 7 del medesimo art. 19 del DL 124/2023, aggiungendo, in fine, che è **fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni che gli enti locali possono stipulare**, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in deroga al divieto di utilizzo presso altre amministrazioni previsto dalla medesima disposizione oggetto della presente novella.

L'**articolo 8, comma 9,** modifica l'articolo 19 del DL 124/2023 - convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 - che, a decorrere dal 2025[91], autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania,

[91] Come modificato dal DL 76/2024 (art. 9-terdecies), che ha previsto il differimento al 2025 della decorrenza, al fine di tener conto dei tempi necessari sia all'effettuazione delle procedure

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, nonché il Dipartimento per le politiche di coesione ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali[92], personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di rafforzare la capacità amministrativa dei predetti enti territoriali e delle funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione.

Si prevedono, nel dettaglio, **alla lettera *a)***, modifiche al comma 6 del citato art. 19 - che prevede, al primo periodo (non modificato dalla novella in esame) che al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentino un corso di formazione di durata non superiore di tre mesi sulle politiche di coesione - stabilendo, **al punto 1)**, al secondo periodo di tale comma 6, che questo corso di formazione sia erogato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA (in luogo del Formez PA o di istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, sentito il Ministero dell'università e della ricerca), e precisando che tale corso sia da frequentare in presenza (come già previsto) ovvero a distanza, secondo le modalità definite con apposita convenzione tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA, convenzione a cui è affidata - con un'altra modifica, al sesto periodo di tale comma 6 dell'art. 19 **(punto 2)**) - la definizione delle modalità organizzative del medesimo corso.

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, La modifica in questione è innanzitutto motivata dall'opportunità di demandare l'erogazione del percorso formativo ad un unico soggetto specializzato nella formazione di funzionari e i dirigenti della Pubblica Amministrazione italiana, rispondendo, con la centralizzazione" dell'organizzazione dei corsi formativi in-capo alla SNA, inoltre, ad esigenze di maggior celerità nella definizione delle modalità organizzative del corso, tenuto conto che la procedura diretta all'assunzione del personale in discorso deve sottostare a specifici target previsti dal Programma Nazionale FESR FSE+-Capacità per la coesione 2021-2027.

di reclutamento, sia all'emanazione del Decreto del Presidente del consiglio che, in base alla normativa vigente, deve individuare i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale.

92 Come stabilito dal comma 295 della L- 213/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024

Si ricorda più in generale, nel dettaglio, che l'art. 19 del DL 124/20293 dispone, al comma 1, che il richiamato personale non dirigenziale – la cui assunzione è finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa dei predetti enti territoriali e delle funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione – sia inquadrato nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le assunzioni delle unità di tale personale sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente

Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027[94], tale personale è reclutato attraverso una o più procedure per esami dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione RIPAM, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione.

Si ricorda inoltre che l'art. 19, c. 3, del D.L. 124/2023 attribuisce ad apposito DPCM la definizione dei criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle suddette unità di personale - entro determinati limiti di spesa 95 - sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, effettuata a seguito della manifestazione di interesse da parte dei suddetti enti territoriali (sul punto si segnala che il 19 aprile 2024 sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione, con riferimento all'Avviso di manifestazione d'interesse del 21 novembre 2023, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 8/2024 di approvazione e pubblicazione degli elenchi relativi agli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale proposto dalle amministrazioni). A tal fine si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio dei ministri pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso finalizzato all'acquisizione di tali manifestazioni d'interesse.

A pena di inammissibilità, tali manifestazioni, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, devono contenere l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

---

93 Poi modificato dal comma 295 dellaL 213/2023 e poi dal DL 76/2024, art. 9-*terdecies* (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 111)

94 Si tratta di un Programma nazionale plurifondo, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e cofinanziato sia dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), che persegue l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

95 Tali limiti di spesa sono stati aggiornati dall'art. 9 terdecies del DL 76/2024 (si veda la scheda del dossier relativa a tale provvedimento).

Si ricorda poi che il comma 6 dell'art. 19 stabilisce che il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a diposizione dal Dipartimento della funzione pubblica. Per la partecipazione ai predetti corsi di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi corrisposti, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione in oggetto la spesa è quantificata nel limite massimo di 11 milioni di euro per il 2024.

Si ricorda, infine, che il comma 8 del richiamato art 19 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14.000.000 di euro per l'anno 202496 e 97.338.057 annui a decorrere dall'anno 2025.

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)

Si ricorda che la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) (originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione: SSPA) è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

Istituita nel 1957, le norme fondamentali della Scuola sono contenute nel decreto legislativo n. 178 del 2009 (che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 287 del 1999, come modificato dal n. 381 del 2003).

In base alla normativa vigente (cfr. il decreto legislativo n. 178 del 2009) la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. Tra i compiti primari della Scuola figurano: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l'attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Il DL 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha ridisegnato alcuni compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione - onde annoverarvi profili attinenti alla formazione del personale che operi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché del personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo ed attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È stato introdotto inoltre, nell'organizzazione della Scuola, la figura del Segretario generale, del quale determina le attribuzioni.

[96] Come modificato dal DL 76/2024 (art. 9-terdecies)

Si stabilisce, quindi, **alla lettera *b)* del comma 9** in esame una modifica al comma 7 del medesimo art. 19 del DL 124/2023 - che prevede che, fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato e assegnato alle predette pubbliche amministrazioni non può accedere alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente (di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001), né può essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo - aggiungendo che è fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni che gli enti locali possono stipulare, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267[97].

Secondo la relazione illustrativa del provvedimento, tale modifica viene incontro alle amministrazioni assegnatarie del personale reclutato che, in ragione delle mutate condizioni e di mancato assorbimento di risorse, non sono in grado di rispettare il vincolo di destinazione del medesimo personale all'attuazione delle politiche di coesione nel corso del ciclo di programmazione 21-27, offrendo dunque la possibilità di condividere l'impiego di tale personale con altri enti maggiormente coinvolti nell'attuazione di tali politiche.

Si ricorda che l'art.30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevedendo la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti pubblici, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

[97] Si ricorda che l'articolo 30 del d. lgs 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, prevedendosi la possibilità di costituire uffici comuni. Si prevede altresì la possibilità per lo Stato e la regione di prevedere, nelle materia di propria competenza forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo,

Art. 19, commi 6 e 7 del Decreto-legge 19/09/2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 8, comma 9**
Art. 19	Art. 19
6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, ~~è erogato dall'associazione Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'università e della ricerca~~. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. ~~Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con l'associazione Formez PA~~ sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024	6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza **ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al sesto periodo, è erogato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA**. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. **Con apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA** sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024
7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al	7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al

Art. 19, commi 6 e 7 del Decreto-legge 19/09/2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 8, comma 9**
comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.	comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo**, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267**.

Articolo 8, comma 10
(Rimborsi alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

Il **comma 10** dell'**articolo 8 aggiunge** all'articolo 1, **comma 365**, della **Legge di bilancio 2025** un nuovo periodo, con il quale si prevede l'accesso di tutte le regioni al rimborso derivante dalla quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* (pari a 15 milioni di euro annui)**,** stanziata per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, rese **in ambiti regionali diversi** da quelli di residenza di **cittadini dipendenti da sostanze.**

Il **comma 10** dell'**articolo 8 aggiunge** all'articolo 1, **comma 365**, della Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025)[98] un nuovo periodo.

La disposizione in oggetto prevede l'accesso di tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, al rimborso derivante dalla quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard***,** stanziata per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, rese **in ambiti regionali diversi** da quelli di residenza di **cittadini dipendenti da sostanze.**

Si ricorda che l'articolo 1, **comma 365**, della Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), modificato dalla disposizione in oggetto, **vincola**, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, una **quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*** cui concorre lo Stato, pari a **15 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno **2025**, alla remunerazione delle citate prestazioni.

Si ricorda che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è stato previsto con il D.P.C.M 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017[99].

In particolare, l'articolo 28 del D.P.C.M citato disciplina, nei livelli essenziali di assistenza, l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche.

---

[98] *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

[99] Un aggiornamento della definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica si è avuto con il DM 25 novembre 2024, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2024.

L'articolo 35 ha inserito tra i livelli essenziali di assistenza l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche (per un approfondimento v. box *infra*).

In merito al concetto di mobilità interregionale, si può brevemente ricorda che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce l'assistenza ai cittadini iscritti presso le strutture sanitarie della propria Regione di residenza. Il cittadino può comunque esercitare il diritto di essere assistito anche in altre Regioni, concretizzando il fenomeno noto come mobilità sanitaria interregionale che viene distinta in:

a) Mobilità attiva, che identifica l'indice di attrazione di una Regione, ovvero le prestazioni sanitarie erogate a cittadini non residenti.
b) Mobilità passiva, che esprime l'indice di fuga da una Regione, ovvero le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini in una Regione diversa da quella di residenza[100].

In merito al **concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente per le autonomie speciali**, si ricorda che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio, fatta parzialmente eccezione per la regione Sicilia.

Invero, il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale prevede che, attraverso le entrate fiscali che ricevono sotto forma di compartecipazioni ai tributi erariali (le cui quote sono stabilite negli statuti speciali e nelle norme di attuazione), esse provvedono al finanziamento integrale dell'esercizio delle funzioni attribuitegli dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. In particolare la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano - ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge n. 724 del 1994 -, la Regione Friuli Venezia Giulia - ai sensi dell'articoli 1, comma 144 della legge 662 del 1996 [101], -, e la Regione Sardegna - ai sensi dell'articolo 1, comma 836 della legge 296 del 2006-, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato.

Per la Regione siciliana, invece, ai sensi della legge 296 del 2006, articolo 1 comma 830, l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è fissata nella misura del 49,11. La norma, in particolare, dispone l'aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana: 44,85 per cento per l'anno 2007, 47,05 per cento per l'anno 2008 e 49,11 per cento per l'anno 2009. Essa perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Si ricorda inoltre che, stante il diverso modo di finanziamento dei Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio e in ragione del principio di

[100] Dal punto di vista economico, visto che per le Regioni la mobilità attiva rappresenta una voce di credito e quella passiva una voce di debito, la Regione che eroga la prestazione viene rimborsata da quella di residenza del cittadino.

[101] *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*

coordinamento della finanza pubblica, tutte le regioni e le province autonome concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 119 Cost.

La norma in commento, pertanto, stabilisce una deroga a tale disposizioni, permettendo anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano di accedere al rimborso previsto.

- ***Le Comunità terapeutiche e le strutture residenziali accreditate***

Le comunità terapeutiche e le strutture accreditate offrono un **insieme di servizi per la cura e la riabilitazione** da droghe, abuso di alcol, gioco d'azzardo e nuove dipendenze.

Sono strutture sia a **carattere residenziale** (con permanenza diurna e notturna) sia **semiresidenziale** (con la sola permanenza diurna) e si collocano nella rete dei servizi socio sanitari per l'attuazione di programmi terapeutici personalizzati di persone con problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti.

In specie, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale sociosanitario sulle 24 ore;

b) trattamenti terapeutico-riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;

c) trattamenti pedagogico-riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario nell'arco della giornata.

Gli **specifici programmi per sostenere la disintossicazione e il reinserimento sociale** sono elaborati previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata.

In particolare, l'attuazione e la verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato viene svolto in collaborazione con il servizio per le

dipendenze patologiche (SerD) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia.

Per accedere alle comunità terapeutiche e alle strutture accreditate è necessaria la **valutazione e la certificazione** di tossicodipendenza o alcoldipendenza rilasciata dai Servizi per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario Nazionale.

Il Servizio per le dipendenze patologiche delle aziende sanitarie locali, dopo aver preso in carico la persona con dipendenza da sostanze psicoattive, può offrirle anche assistenza e accoglienza residenziale e/o semiresidenziale mirata.

Articolo 8, comma 10-*bis*
(Ente Parco nazionale del Pollino)

L'**articolo 8**, **comma 10-*bis***, inserito dalla **Camera dei deputati**, aumenta il numero di soggetti assumibili con le **modalità di cui al comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024**, **da 70 a 252**, concedendo tale possibilità, oltre che alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Calabria, **anche all'Ente Parco nazionale del Pollino**.

Il comma 10-*bis* dell'articolo 8, inserito dalla **Camera**, reca modifiche all'articolo 1, comma 133, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025.

Si ricorda che detto comma 133 prevede che i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese (ex leggi della regione Calabria n. 40 del 2013 e n. 31 del 2016), fino al 31 dicembre 2026, possano essere assunti a tempo indeterminato, nel numero massimo di 70 unità e in qualità di lavoratori sovrannumerari, dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e anche in deroga al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle risorse stanziate dalla regione Calabria a carico della finanza regionale.

In particolare, al primo periodo, dopo il riferimento sopra menzionato alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, è inserito un rimando anche alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Inoltre, il numero di soggetti assumibili con le modalità di cui al comma 133 passa da 70 a 252 unità.

Infine, la norma allarga il novero delle amministrazioni che possono usufruire di detta possibilità: oltre alle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio regionale, anche l'Ente Parco nazionale del Pollino.

Articolo 8, comma 10-*ter*
(Supporto tecnico per monitoraggio risorse PNRR)

L'articolo 8, **comma 10-*ter*,** inserito nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati**, autorizza la **spesa di 300.000 euro** per ciascuno degli anni **2025** e **2026** per garantire un **servizio di supporto tecnico specialistico** per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate al **Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale**.

Alla copertura degli oneri, pari a 300.000 annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni delle risorse destinate a ristorare i comuni dalla perdita di gettito derivante dal riclassamento degli immobili portuali, ai sensi dei commi da 578 a 582 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). In particolare il comma 582 – richiamato dalla disposizione in commento – prevede un contributo annuo dell'importo massimo di 9,35 milioni di euro per il ristoro delle minori entrate dei comuni interessati dalle operazioni di rideterminazione delle rendite catastati relative agli immobili di cui al comma 578.

Si ricorda che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, le amministrazioni titolari di interventi PNRR possono avvalersi del **supporto tecnico-operativo** assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati. In tale ambito, è prevista l'attivazione di una serie di azioni di rafforzamento amministrativo (assistenza tecnica e supporto operativo all'attuazione dei progetti PNRR), di cui beneficiano sia le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, sia le amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione dei singoli progetti sulla base di piani di attività annuali.

La copertura finanziaria dei costi per le suddette attività di assistenza tecnica – i cui costi risultano non ammissibili al finanziamento nell'ambito del PNRR – è a carico del MEF, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) a titolarità RGS, sulla base dei rendiconti presentati dalle singole società e validati dall'amministrazione beneficiaria. Si segnala al riguardo la circolare n. 6 del 2022 della Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, l'art. 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 2021 ha previsto che le

amministrazioni interessate possano, mediante apposite convenzioni, avvalersi del **supporto tecnico-operativo** di società *in house* qualificate.

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che il decreto-legge n. 19 del 2024 (articolo 9) ha previsto l'istituzione delle **Cabine di coordinamento presso ciascuna Prefettura** – Ufficio Territoriale di Governo, al fine di rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori, **migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali** anche promuovendo le migliori prassi ed esercitare i compiti di monitoraggio attribuiti al Prefetto in merito alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole da realizzare nell'ambito del PNRR. Con la circolare 53/2024 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno si prevede che, in attesa della definizione delle Linee Guida per la predisposizione del piano di azione, le Prefetture sono invitate a istituire comunque tali cabine di coordinamento.

Articolo 8-*bis*
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)

L'**articolo 8-*bis*,** inserito nel corso dell'esame parlamentare con **l'emendamento 8.021 NF,** al **comma 1**, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 al fine di far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica. Il **comma 2** demanda quindi a uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché dei criteri di assegnazione delle risorse stanziate dal comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della vigente disciplina legislativa. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Il **comma 3** reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame.

Come sopra anticipato, **l'articolo 8-*bis***, inserito nel corso dell'esame parlamentare con l'**emendamento 8.021 NF**, al **comma 1**, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 al fine di far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica.

Si segnala in proposito che il Documento di finanza pubblica 2025 (Documento CCXL n. 1), tra le riforme e investimenti effettuati nell'ambito dell'istruzione e della formazione superiore negli scorsi anni, senza parlarne apertamente nella Relazione, cita in Appendice anche una serie di investimenti PNRR in materia di **edilizia scolastica**, di cui si dà conto di seguito.

L'**Investimento 1.2** della **M4C1** del **PNRR**, denominato "**Piano per l'estensione del tempo pieno e mense**", forte di una dotazione di 1.074,7 milioni di euro, mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico, al fine di contribuire al contrasto al fenomeno dell'abbandono scolastico. Essa persegue in particolare la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1.000 edifici, entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico.

L'**Investimento 3.3** della **M4C1** del **PNRR**, denominato "**Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**", forte di una dotazione di 4.399 milioni di euro, intende aumentare la sicurezza e ridurre i

consumi energetici degli edifici scolastici, con interventi che migliorino le classi energetiche di questi ultimi. La misura, che dovrà essere attuata entro il 30 giugno 2026, prevede la ricostruzione o ristrutturazione di almeno 2.600.000 mq di edifici scolastici entro tale data.
L'**Investimento 1.1** della **M2C3** del **PNRR**, denominato "**Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici**", forte di una dotazione di 1.006 milioni di euro, si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico, con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili. Essa prevede, entro il 31 marzo 2026, la costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di almeno 166 edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 per cento rispetto al requisito relativo agli "edifici a energia quasi zero", e con un incremento massimo della superficie coperta, rispetto allo stato preesistente alle opere, del 5 per cento.
Per un approfondimento sull'attuazione delle riforme e degli investimenti PNRR citati sopra, si rimanda alle apposite sezioni del *Portale della documentazione* relative alle **politiche pubbliche del PNRR**, ed in particolare alle pagine dedicate al settore dell'istruzione e al settore dell'università e della ricerca.

Il **comma 2** demanda quindi a uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché dei criteri di assegnazione delle risorse stanziate dal comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 23/1996.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 19 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), il quale corrisponde all'articolo 14 della L. n. 142/1990, ora abrogata, stabilisce, al comma 1, lettera i), che spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale in relazione ai compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.
La L. 56/2014 (art. 1, co. 85) ha confermato che tra le funzioni fondamentali delle province rientra la gestione dell'edilizia scolastica.
L'articolo 3 della L. n. 23/1996 dispone al comma 1 che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli

istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.
In base al comma 2, in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
Il comma 3 prevede che per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
Ai sensi del comma 4, gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 3/2003 e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).

In particolare, l'articolo 11, comma 1, della L. n. 3/2003 ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, dovesse essere dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori sarebbero stati tenuti a richiedere in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. Per il sistema relativo all'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) si veda la delibera del CIPE 27 dicembre 2002, n. 143/2002.
L'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" (FOI), più volte legislativamente rideterminato, volto a far fronte all'insufficienza delle risorse di cui al comma 6 dello stesso articolo per i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del D.L. 50/2022 e sino al 31 dicembre 2022. Inoltre al Fondo sopra richiamato possono altresì accedere: il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la società Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A per la realizzazione degli

interventi inseriti nel programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si prevede inoltre che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse.
Si vedano, rispettivamente, il DPCM 28 luglio 2022 (*Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili*) e il DM 18 novembre 2022 (*Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili*).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Deliberazione 14 febbraio 2025, n. 34/2025/G della Corte dei conti, pagine 28-36.

Il **comma 3** dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari a 20 milioni di euro per il 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 9, commi 1 e 2
(Misure per i segretari comunali del comune di Lampedusa e Linosa e di altri comuni in condizioni di marginalità geografica)

L'**articolo 9** dispone che al comune di **Lampedusa e Linosa**, nonché – con modifica introdotta dalla **Camera dei deputati** – ad **altri comuni** con **analoghe condizioni** di marginalità geografica, criticità amministrative connesse all'immigrazione, o esigenze di rafforzamento legato alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, possa essere assegnato un **segretario comunale** di **fascia** immediatamente **superiore rispetto** a quella **prevista** per l'ente, qualora l'ente sia nelle condizioni finanziarie di poterne sostenere le maggiori spese (**comma 1**).
Il **comma 2** interviene sulla disciplina del fondo istituito per il sostegno delle assunzioni per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR nonché dei **segretari comunali** nei **comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**, prevedendo la **riassegnazione delle risorse non utilizzate** e restituite ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici.

Il **comma 1** prevede la possibilità per il comune di Lampedusa e Linosa di assegnazione di un segretario comunale di fascia **immediatamente superiore** a quella prevista per l'ente. Tale possibilità, con modifica introdotta dalla **Camera dei deputati**, è stata prevista anche per **altri comuni** che presentino **analoghe condizioni di marginalità geografica**, **criticità** amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'**immigrazione** e particolari **esigenze** di **rafforzamento** tecnico operativo, con particolare riferimento alla gestione dei **fondi** di **sviluppo** e coesione e del **PNRR**. La **titolarità** è assegnata con **provvedimento** del **Ministero dell'interno**, su richiesta motivata del sindaco, corredata dalla **dimostrazione** di **condizioni finanziarie** tali da poter **sostenere** le **maggiori spese**. Il trattamento economico del segretario è **a carico dei comuni interessati**. La disposizione è motivata dalla necessità di **potenziare** la **capacità tecnica e operativa** dell'amministrazione comunale, a causa del fenomeno dell'**immigrazione**, delle **caratteristiche geografiche e territoriali** del comune e della maggior complessità dei compiti e delle funzioni svolti dall'ente locale.

Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, l'articolo 11, comma 8 del D.P.R. n. 465/1997 dispone che il CCNL che disciplina il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali possa stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, nonché i requisiti di appartenenza a ciascuna fascia e il relativo trattamento giuridico ed economico. A tal proposito, il

CCNL 16.05.2001 all'articolo 31, comma 1, dispone che agli iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera - fascia professionale C - dell'albo dei segretari comunali e provinciali può essere attribuita la titolarità di sedi di segreteria comunale, singole o convenzionate, aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Nella fascia professionale B sono invece inseriti i segretari idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti non capoluogo di provincia, mentre nella fascia professionale A i segretari di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, o di comuni capoluogo di provincia nonché di province. L'articolo 12-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del D.L. n. 4/2022, e il relativo decreto attuativo del Ministro dell'interno del 29 aprile 2022 hanno previsto che, su richiesta del sindaco (o del sindaco del comune capofila, nel caso di una convenzione di segreteria), previa autorizzazione del Ministero dell'interno, gli iscritti alla suddetta fascia professionale C possano assumere, nel rispetto dei limiti temporali massimi previsti (ventiquattro mesi per effetto delle modifiche da ultimo apportate alla richiamata disposizione dall'articolo 1, comma 20, del decreto legge n. 198 del 2022), la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore e aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti (con riferimento al singolo comune nel caso di sede singola e alla popolazione complessiva dei comuni nel caso di convenzione di segreteria), nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, qualora la sede sia vacante e la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta; dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'incarico in oggetto è conferito dal sindaco (anche senza ulteriore pubblicizzazione e previo consenso dell'interessato) tra i segretari iscritti nella suddetta fascia professionale C.

Anche il D.L. n. 123/2019 ha previsto una deroga temporanea alla normativa prevista dalla contrattazione collettiva, disponendo, ai sensi dell'articolo 9-vicies sempties, la possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici[102] di nominare il segretario comunale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale. Tali disposizioni sono state applicate alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare fosse andata deserta e fermi restando i limiti al contenimento delle spese relative al personale.

Il comune di Lampedusa e Linosa, secondo quanto riportato dall'Istat, ha una popolazione residente pari a **6.522 persone** al 1° gennaio 2024. La norma consente quindi la possibilità di assegnare alla sede del comune di Lampedusa e Linosa (attualmente vacante) un segretario comunale di fascia professionale A **in via ordinaria**.

> Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, ulteriori disposizioni sono già state introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 124 del 2023 il quale ha previsto la predisposizione di un piano di interventi strategici da parte del Dipartimento per le politiche di

[102] di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al D.L. n. 189/2016.

coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assegnazione al Comune di Lampedusa e Linosa di risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, oltre a specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. *hotspot* e dei centri governativi di prima accoglienza

Il **comma 2** dispone che il **Ministero dell'interno riassegni** le **risorse** finanziarie assegnate ai comuni sulla base del DPCM adottato ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 5, del D.L. n. 152/2021 che **non** siano state **utilizzate** e restituite, nel corso dello stesso esercizio finanziario, ai **comuni** già **individuati** ma **non destinatari** dei **benefici** previsti. L'assegnazione avviene nella stessa annualità di riferimento e in ordine di graduatoria.

Il comma 5 dell'articolo 31-*bis* del D.L. n. 152/2021 ha disposto l'istituzione di un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione pari a **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR. Le **predette risorse** sono state ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con DPCM 30 dicembre 2022, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Successivamente, la **legge di bilancio 2023** (L. n. 197/2022, articolo 1, comma 828) ha previsto che le **risorse** del citato **fondo** potessero essere destinate anche a **sostenere** gli oneri relativi al **trattamento economico** degli incarichi conferiti ai **segretari comunali** dei comuni fino a 5.000 abitanti, nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Si specifica altresì che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle risorse del fondo non potesse eccedere il 31 dicembre 2026. Conseguentemente, con DPCM 1° maggio 2023 sono stati rideterminati gli oneri previsti dal precedente decreto 30 dicembre 2022. In ultimo, il D.L. n. 44/2023 (articolo 3, comma 2) è intervenuto nuovamente sulle risorse del fondo, disponendo che le risorse relative all'annualità 2022 assegnate ai comuni beneficiari possano essere utilizzate per la medesima spesa di personale del 2023 (ad esclusione delle spese effettivamente sostenute nel 2022).

Articolo 9, commi da 2-*bis* a 2-*quater*
(Procedura prima nomina segretari comunali)

I **commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*** dell'**articolo 9** introdotti dalla Camera in sede di conversione prevedono nuovi adempimenti per i segretari comunali iscritti all'Albo che non abbiano ancora conseguito la prima nomina. In particolare, il comma 2-*bis* stabilisce che i soggetti di cui sopra partecipino annualmente ad almeno sei procedure di pubblicizzazione delle sedi di segreteria di una sezione regionale. Si introduce, altresì, il limite massimo di cinque anni entro i quali deve essere conseguita la prima nomina, pena la cancellazione dall'Albo. Il comma 2-*ter*, specifica che per i segretari già iscritti all'Albo al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, i termini per il conseguimento della prima nomina si computino da tale data. Infine, il comma 2-*quater* aggiunge i posti resi disponibili dalle cancellazioni previste dal comma 2-*bis* alle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente per i segretari.

Il **comma 2-*bis*** dell'**articolo 9** prevede che i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera **partecipino annualmente alla pubblicazione delle sedi di segreteria della sezione regionale** dell'Albo dei segretari comunali di appartenenza, o in assenza, di altra sezione regionale previa comunicazione all'Albo di competenza fino al conseguimento della prima nomina.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 98 del Testo unico degli enti locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267- TUEL), all'Albo nazionale dei segretari comunali, articolato in sezioni regionali, si accede tramite concorso. Si segnala, altresì, che i segretari comunali appartengono alla prima fascia professionale se hanno prestato servizio per un periodo inferiore ai due anni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 645 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Per quel che concerne la partecipazione alle pubblicazioni di cui sopra, si tratta, nel dettaglio, della manifestazione d'interesse presentata al Sindaco in risposta all'avviso per l'avviamento di procedure di nomina, a quest'ultimo spettante, di un segretario comunale tra gli iscritti all'Albo, ai sensi dell'articolo 99 del TUEL.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto è prevista la **cancellazione dall'Albo** disciplinata dall'articolo 13, comma 10, del d.P.R. 465 del 1997 per i casi di mancata accettazione di prima nomina.

Parimenti si procederà alla cancellazione qualora **entro cinque anni dall'iscrizione** tali segretari comunali non abbiano conseguito la prima nomina.

Il **comma 2-*ter***, specifica che le disposizioni introdotte dal precedente comma si applicano **a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione** del decreto in commento per i segretari comunali già iscritti all'Albo ma che non hanno ancora conseguito la prima nomina.

Il **comma 2-*quater***, infine, prevede che i posti resi disponibili dalle cancellazioni all'Albo per inadempienza degli obblighi di cui al comma 2-*bis*, siano **aggiunti alle facoltà assunzionali** previste dalla normativa vigente per i segretari comunali.

Articolo 10
(Personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 e Commissario per la "Terra dei fuochi")

L'**articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati**, adotta misure urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 in particolare per quanto concerne il conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza o avvalendosi delle facoltà previste dalla disciplina del conferimento incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza o ricorrendo al trattenimento in servizio. Si prevedono inoltre specifiche misure per la bonifica dell'area denominata "Terra dei Fuochi" attraverso il potenziamento del ruolo del commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale.

Il comma 1 della disposizione in oggetto prevede che al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, **gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, sono autorizzati, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024[103], a provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, **al conferimento di incarichi retribuiti** in favore dei soggetti collocati in quiescenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (che si riferisce

[103] L'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024 disciplina le modalità mediante le quali provvedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100: - all'assunzione, a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, di un numero massimo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per assicurare il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

alla possibilità per le amministrazioni pubbliche per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di specifici presupposti di legittimità) nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto nel **limite del 10 per cento** delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che, allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i periodi di servizio, il **Commissario Straordinario alla ricostruzione**, è autorizzato a provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al **conferimento di incarichi retribuiti** avvalendosi delle facoltà previste dalle disposizioni in materia di **conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza** ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le Amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, di unità di personale non oltre il compimento del settantesimo anno di età (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Il comma 3, in considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al **Commissario straordinario**, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, sostituisce al comma 4 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi) il riferimento alle pubbliche amministrazioni centrali ed enti territoriali con il riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle Università.

Quindi **il riferimento è da intendersi** a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il comma 4 prevede che fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolga attraverso lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con ulteriori elementi di semplificazione ed accelerazione del procedimento già sperimentati in via provvisoria durante il periodo Covid dall'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120.[104]

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un ultimo periodo alla fine del comma 4 secondo cui le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo l 4-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Il comma 5 prevede che il Commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale provvede, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" mediante lo svolgimento

[104] In particolare con finalità acceleratorie si prevede che:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.

delle seguenti attività: a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei 15 prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata; b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto a); e) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi; d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione; e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente; j) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

Il comma 6 prevede che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun soggetto a vario titolo competente per gli interventi e le iniziative di cui alla lettera a) del comma precedente, comunica al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.

Il comma 7 prevede che il Commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e e), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi".

Il comma 8 prevede che la summenzionata relazione è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui alla lettera a) del quinto comma, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario unico.

Il comma 9 prevede che il Commissario unico presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario.

Il comma 10 prevede che i soggetti a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui alla lettera a) del quinto comma comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga

necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle medesime attività di cui al comma 5.

Il comma 11 prevede che per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di **25 unità di personale** (prima dell'intervento normativo in commento **erano 15**) in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego), nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 5 si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 12 prevede che l''Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 1, lettere a), b) e e), rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati.

Il comma 13 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 12.

Articolo 10-*bis*
(Soppressione del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del 1980 in Irpinia e trasferimento delle sue funzioni)

L'articolo 10-*bis*, è volto a sopprimere il Commissario straordinario per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (interventi post-sisma in Irpinia del 1980), trasferendo i relativi compiti e funzioni al Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni e prevedendo, al contempo, la soppressione del relativo gruppo di supporto tecnico-giuridico e la proroga del termine di durata finale dell'UTA fino al 31 dicembre 2028.

Il comma 1 della disposizione in oggetto prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (riguardante le attività di intervento statale per l'edilizia nella città di Napoli, nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981[105])

[105] Il programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, rubricato "intervento statale per l'edilizia a Napoli", riguarda gli interventi messi in atto a seguito del terremoto dell'Irpinia del 1980 e, in particolare, talune disposizioni sono finalizzate alla realizzazione di un "programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione".
Tali interventi furono originariamente affidati al Sindaco di Napoli ed al Presidente della regione Campania, nominati come Commissari straordinari di Governo. In seguito, ai sensi dell'articolo 84, comma 6, della citata legge n. 219 del 1981 dette funzioni sono state attribuite ad un funzionario nominato dal CIPE. Il 31 marzo 1996 si è proceduto al trasferimento delle opere realizzate agli enti destinatari (comuni, regione Campania, Anas per le opere stradali), con conseguente cessazione delle funzioni affidate al Funzionario CIPE.
Per effetto del trasferimento delle opere agli enti destinatari, si è determinata una proliferazione del contenzioso con i consorzi e, in generale, con i soggetti privati, nonché con altri enti che hanno rifiutato detti trasferimenti. Pertanto, con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 è stato nominato un Commissario straordinario "per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219", i cui compiti sono stati definiti dall'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (definizione di un piano per la chiusura del programma di cui al Titolo VIII, gestione del contenzioso, ecc).
Il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 ha, in seguito, assegnato al "Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, […] e successivi decreti di nomina" ulteriori compiti al fine di consentire la chiusura del programma di ricostruzione suddetto, prevedendo, in particolare, la ricognizione del contenzioso pendente ai fini della formulazione di un'ipotesi di definizione transattiva delle controversie.

vengano trasferite al Capo dell'Unità Tecnica-amministrativa (di seguito, UTA) di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni[106].

Il comma 2 prevede dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario di cui al primo comma con salvezza della validità degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge decreto.

Il comma 3, prevede la soppressione del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che affiancava il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, fornendo la consulenza di supporto tecnico-giuridico. Tale organo era composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si precisa che l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, inoltre, hanno attribuito al citato gruppo di supporto il compito di formulare pareri al Commissario straordinario ai fini della stipula di convenzioni con tecnici esterni nonché della definizione transattiva delle controversie.

Il **comma 4** prevede che il Capo dell'UTA provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al soppresso Commissario con le medesime risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone in Commissario Titolo VIII a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede la proroga del termine di durata dell'UTA, stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sostituendo il termine finale del *"31 dicembre 2025*" con quello del *"31 dicembre 2028".*

Il **comma 6** contiene una clausola di invarianza finanziaria relativamente alla proroga di cui al comma 5.

[106] L'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni fa riferimento alla apposita Unita' Tecnica-Amministrativa istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istituita tra l'altro con il compito di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino.

Articolo 10-*ter*
(Differimento del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)

L'**articolo 10-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati,** differisce dal 30 aprile al 30 giugno, per l'anno 2025, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L'articolo in esame **differisce al 30 giugno 2025** il termine (fissato al 30 aprile 2025, dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono **approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, le **tariffe e i regolamenti della TARI** e della tariffa corrispettiva.

Nell'operare tale differimento, l'articolo in esame dispone altresì che restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

Si ricorda che il succitato comma 5-*quinquies* ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013[107]) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso comma dispone altresì che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Il comma in questione dispone inoltre che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

[107] Il citato comma 683 dispone, tra l'altro, che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia". In proposito, si ricorda che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione.

Articolo 10-*quater*
(Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed Ente parco nazionale della Maiella)

L’articolo 10-*quater* è volto ad assicurare, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'incremento di personale della dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la dotazione organica del Parco nazionale della Maiella.

Il **comma 1** prevede che al fine di assicurare la costante funzionalità degli Enti parco nazionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è incrementata, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di n. 9 unità di personale non dirigenziale, di cui 2 funzionari e 7 operatori.

Il comma 2 prevede che per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica del Parco nazionale della Maiella è incrementata senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di n. 24 unità di personale non dirigenziale, di cui 3 funzionari, 8 assistenti e 13 operatori.

TITOLO III – MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Capo I - Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

Articolo 11, comma 1
(Requisiti di onorabilità e di affidabilità del personale di Agenzia delle Entrate-Riscossione)

L'**articolo 11, comma 1**, introduce per il personale di Agenzia delle entrate-Riscossione i **requisiti di onorabilità e affidabilità** richiesti ai dipendenti pubblici. A tal fine, legittima l'ente citato al **trattamento dei dati giudiziari** dei dipendenti e di coloro che si candidano agli avvisi di selezione.

L'**articolo 11, comma 1** contiene alcune disposizioni sul funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, che integrano l'attuale disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.

In tal senso, l'articolo in esame inserisce due commi aggiuntivi (**comma 3-*bis*** e **comma 3-*ter***) all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (rubricato "Misure urgenti in materia di riscossione").

In particolare, il nuovo **comma 3-*bis*** definisce i **requisiti di onorabilità e i presupposti di affidabilità** che deve possedere il **personale** dell'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e **per tutta la durata del rapporto di lavoro**.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, essendo l'Agenzia delle entrate-Riscossione un ente strumentale di Agenzia delle Entrate ed essendo i suoi funzionari qualificati come incaricati di pubblico servizio o pubblici ufficiali, secondo le mansioni, Agenzia delle entrate-Riscossione, esattamente come Agenzia delle entrate, non può assumere personale che non soddisfi particolari requisiti di moralità, non solo afferenti alla qualifica e alla competenza professionale, ma anche e soprattutto in termini di onorabilità e affidabilità, in ragione della particolare delicatezza delle mansioni ad essi attribuite e della particolare rilevanza delle banche dati a cui hanno accesso.

A tal fine, si precisa che **è vietata l'assunzione** dei **condannati in via definitiva** per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso

una pubblica amministrazione e si dispone un obbligo di **informazione**, già al momento della **candidatura** in risposta a un avviso di selezione, verso Agenzia delle entrate-Riscossione da parte di:

- quanti sono sottoposti a **procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione**;
- coloro ai quali risultano precedenti penali nel **casellario giudiziario**, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002.

  La comunicazione deve contenere la **data del provvedimento** e **l'autorità giudiziaria** che ha emanato il provvedimento, ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;

d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale;

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, comma 3, e 72, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g-*bis*) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

i-*bis*) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale;

i-t*er*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;

r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

Il nuovo **comma 3-*ter***, invece, definisce gli obblighi in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione con riferimento al trattamento dei dati personali di tipo giudiziario, di cui al sopracitato comma 3-*bis*.

Infatti, l'**Agenzia delle entrate-Riscossione** è tenuta a **trattare i dati personali dei dipendenti in conformità con** il **Regolamento (UE) n. 2016/679** del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Invero, l'ente strumentale in questione è tenuto:

1) ad **attuare adeguate misure di sicurezza**, **organizzative**, **tecniche e fisiche** per garantire che il trattamento dei dati personali sia eseguito con modalità idonee a tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Il trattamento deve, altresì, essere operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici;

2) ad indicare, nella **valutazione di impatto sulla protezione dei dati**, tra l'altro, le **misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio**, nonché delle eventuali **misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati**;
3) a **verificare**, **periodicamente**, l'**esattezza** e l'**aggiornamento dei dati personali**, nonché adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
4) a **trattare i dati personali per il tempo strettamente necessario** allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento UE n. 2016/679.

La disposizione precisa, infine, che i dati personali raccolti possono essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose per il periodo strettamente necessario a tal fine. Tale termine è individuato nel passaggio in giudicato della decisione giudiziaria o nello spirare dei termini di prescrizione. All'avverarsi di una delle due condizioni, i dati personali sono cancellati o anonimizzati in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

Articolo 11, comma 2
(Composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali)

L'**articolo 11, comma 2,** interviene sulla **composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali**, specificando che possono essere nominati i dirigenti, **anche in servizio**, dell'Agenzia fiscale.

La disposizione in esame, al **comma 2**, precisa la composizione dei **comitati di gestione delle agenzie fiscali**, integrando l'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e disponendo che la metà dei componenti del comitato di gestione è scelto fra i dirigenti dell'agenzia **anche in servizio**. La disposizione aggiunge che la suddetta specificazione si giustifica in ragione della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di **alta consulenza** nei confronti del direttore dell'agenzia relativamente alle attribuzioni di competenza.

La vigente formulazione dell'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia.

Il decreto legislativo n. 300 del 1999, attuando la legge-delega n. 59 del 1997, ha riorganizzato la struttura del governo. Tra le innovazioni, vi è stato il trasferimento di funzioni precedentemente svolte da dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze alle agenzie fiscali: l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio. Quest'ultima è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate con il decreto-legge n. 87 del 2012, poi confluito nella legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012) quale articolo 23-*quater*, mentre l'Agenzia del demanio è stata trasformata in ente pubblico economico con il decreto legislativo n. 173 del 2003.

L'art. 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999 disciplina gli organi delle agenzie fiscali (direttore, comitato di gestione e collegio per la revisione dei conti). In particolare, i comitati di gestione sono organi composti per metà dai seguenti soggetti:

- persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività

in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

- persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
- persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
- oppure da soggetti esterni dotati di specifica competenza professionale nei settori di operatività dell'agenzia.

Per l'altra metà, invece, l'articolo 67 prevede che la nomina riguardi dirigenti interni all'azienda.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, l'intervento al comma 2 si inserisce nel quadro di un generale coordinamento ordinamentale, funzionale e organizzativo delle agenzie fiscali. Inoltre, la relazione specifica che la connotazione espressa dell'attività dei comitati di gestione in chiave di alta consulenza al direttore nelle materie di competenza esclude possibili profili di incompatibilità – quanto ai dirigenti in servizio presso le singole agenzie – tra la funzione dirigenziale e il ruolo di componente del comitato di gestione.

Articolo 11, commi da 3 a 3-*sexies*
(Consiglio superiore dell'economia e delle finanze)

I **commi da 3 a 3-*sexies* dell'articolo 11**, introdotti nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, costituiscono, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il **Consiglio superiore dell'economia e delle finanze**.
Vengono, a tal fine, individuate, la **composizione** e le relative **funzioni** dell'organo, con l'indicazione, altresì, di una specifica disciplina concernente l'eventuale **nomina di personale in quiescenza** nel medesimo.

L'**articolo 11, commi da 3 a 3-*sexies***, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, recano disposizioni in merito al nuovo **Consiglio superiore dell'economia e delle finanze**.

Preliminarmente, si rammenta che un organo tecnico consultivo denominato Consiglio superiore delle finanze era già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 646 del 1972.

Il Consiglio superiore delle finanze era un organo di consulenza tecnica del Ministro delle finanze che lo consultava, di regola, sulle questioni attinenti al sistema tributario dello Stato ed alle entrate non tributarie di questo, sulle relazioni tra i tributi dello Stato e quelli destinati alle regioni e agli enti locali o da essi istituiti, sui riflessi dell'azione fiscale, sull'andamento economico generale o di singoli settori, con particolare riguardo all'occupazione, nonché su aspetti organizzativi del Ministero. Inoltre, il Consiglio portava avanti lo studio di questioni particolari, formulando proposte. Il Consiglio è stato, poi, soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001.

Nello specifico, il **comma 3** istituisce tale organo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di coadiuvare le attività del Ministero medesimo, anche in merito all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, di cui alla legge n. 111 del 2023, con la funzione di **fornire studio e alta consulenza** al Ministro dell'economia e delle finanze e, ove nominato, al vice Ministro in ambito **economico-finanziario**, **fiscale** e in materia di **antiriciclaggio**.

Il **comma 3-*bis*** disciplina la composizione del predetto Consiglio, prevedendo che esso sia costituito da non più **di dieci membri**, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le seguenti personalità:

- **ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza** con grado non inferiore a generale di divisione;

- **dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria** di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione;
- **professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio**.

La norma prevede, altresì, che l'incarico conferito a un **componente in pensione** termini con il compimento del suo **settantesimo anno di età** e che gli **incarichi di studio ovvero di consulenza** siano attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, ove nominato, dal vice Ministro.

Il **comma 3-*ter*** sancisce che ai componenti del Consiglio debba essere riconosciuto un **compenso** mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il limite di un **onere complessivo annuo** massimo di **500 mila euro**.

Il **comma 3-*quater*,** stabilisce che al conferimento dell'incarico e all'attribuzione del compenso al **personale in pensione non trova applicazione il divieto di attribuire incarichi** di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici **collocati in quiescenza** (di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012), ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.

In merito, ai sensi del suddetto articolo 5, comma 9, fermo restando che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui sopra sono in ogni caso consentiti a titolo gratuito, tale divieto opera per:

- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,;
- l'ARAN;
- le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999;
- le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT;
- le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob.

Peraltro, l'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 dispone che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato, ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico, assumendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha fissato, a decorrere dal 1° maggio 2014, tale limite retributivo in **240 mila euro annui**, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, e ha stabilito che, a decorrere dalla data medesima, i riferimenti al limite di cui al predetto articolo 23-*ter* contenuti in disposizioni legislative e regolamentari previgenti si intendono sostituiti da tale importo. Inoltre, l'articolo 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha sancito che, a decorrere dall'anno 2022, il suddetto limite retributivo è **rideterminato** sulla base della percentuale dell'adeguamento annuale degli emolumenti del personale non contrattualizzato, la quale è stabilita, entro il 30 aprile di ciascun anno, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**4,8 per cento**, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi del D.P.C.M. del 23 luglio 2024), sulla scorta degli incrementi medi conseguiti dai lavoratori pubblici contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT. Da ultimo, si segnala che la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 846) ha introdotto un tetto di importo pari a 120 mila euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico, e dei soggetti (enti, organismi e fondazioni) che ricevono contributi a carico della finanza pubblica.

Infine, i richiamati articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 prevedono la non cumulabilità, rispettivamente, della c.d. pensione quota 100 e della c.d. pensione anticipata flessibile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Il **comma 3-*quinquies*** prevede che le **funzioni di supporto e segreteria** del Consiglio siano espletate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di **trenta unità di personale non dirigenziale**, individuate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della Guardia di Finanza e **collocate fuori**

ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, viene disposto che, all'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è **reso indisponibile**, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per l'intera durata del collocamento fuori ruolo, un **numero di posti equipollente dal punto di vista finanziario**.

Il **comma 3-*sexies*** prevede la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dai compensi mensili da corrispondere ai componenti del Consiglio.

In particolare, si stabilisce che a tali oneri, pari a **250 mila euro per l'anno 2025** e a **500 mila euro annui a decorrere dal 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma **Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 11, comma 3-*septies*
(Incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate)

L'**articolo 11**, **comma 3-*septies***, inserito nel corso dell'esame parlamentare, stabilisce che possono essere riconosciuti **incentivi economici alla mobilità territoriale** in favore dei **dirigenti** dell'**Agenzia delle entrate**: (*i*) **previa contrattazione integrativa**; (*ii*) nei **limiti** della **disponibilità complessiva dei fondi** destinati alla **retribuzione** di posizione e risultato dei **dirigenti di prima e seconda fascia**; (*iii*) in **misura non superiore al 20 per cento** delle **risorse destinate** alla **retribuzione di risultato.**

L'**articolo 11, comma 3-*septies***, inserito nel corso dell'esame parlamentare, individua le **modalità di corresponsione** degli **incentivi economici alla mobilità territoriale** per i **dirigenti dell'Agenzia delle entrate**, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali funzionale alla prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Più precisamente, gli incentivi economici alla mobilità territoriale possono essere corrisposti ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate:

- **previa contrattazione integrativa**;
- nei **limiti** della **disponibilità complessiva dei fondi** per il finanziamento della **retribuzione** di posizione e risultato dei **dirigenti di prima e seconda fascia**;
- in **misura non superiore al 20 per cento** delle **risorse** complessivamente **destinate alla retribuzione di risultato**.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 reca delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge, il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

d) definisce modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) **definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione** e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Si ricorda, infine, che l'articolo 40, comma 4-ter, del D. Lgs. 165/2001 ha demandato alla contrattazione collettiva il **riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa**.

In relazione a ciò, per quanto concerne specificamente il comparto Funzioni centrali, l'articolo 76 del CCNL 2016-2018 ha costituito il **Fondo risorse decentrate** per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire in un unico Fondo (a decorrere dal 2018) in un unico importo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, nonché gli importi relativi a specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale.

Tali importi sono stati successivamente incrementati di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, definito dall'articolo 49 e dalla Tabella D del CCNL 2019-2021 (a decorrere dal 1° gennaio 2021) e dall'articolo 32 e dalla Tabella 7 del CCNL 2022-2024 (a decorrere dal 1° gennaio 2024). Il Fondo può altresì essere incrementato con importi variabili di anno in anno riferibili a specifiche voci.

Articolo 11, comma 3-*octies*
(Funzionalità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA))

Il nuovo **comma 3-*octies***, inserito **dalla Camera dei deputati**, modifica l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, numero 63, stabilendo l'incremento dell'organico AGEA in seguito all'incorporazione di SIN S.p.A. Dal 2025, l'Agenzia potrà assumere nuovo personale dirigenziale e non dirigenziale attraverso concorsi pubblici, con risorse finanziarie già stanziate o appositamente autorizzate.

Nel dettaglio, il nuovo **comma 3-*octies*** interviene sull'**articolo 9-*quater*** del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, apportando una serie di modifiche per regolare l'organizzazione interna dell'AGEA in seguito all'incorporazione di SIN S.p.A.

In primo luogo, viene sostituito il **comma 10**, che ora stabilisce che l'organico dell'Agenzia verrà aumentato in misura corrispondente al numero di dipendenti a tempo indeterminato provenienti da SIN S.p.A. trasferiti effettivamente all'AGEA. Il presente incremento avviene a seguito delle procedure di inquadramento previste nei commi 8 e 9 del medesimo articolo.

Successivamente, vengono inseriti **tre nuovi commi** – il 10-*bis*, il 10-*ter* e il 10-*quater* – che ampliano le possibilità di assunzione da parte di AGEA a partire dall'anno 2025. Nello specifico, il **comma 10-*bis*** autorizza l'Agenzia ad assumere tre dirigenti di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, attraverso lo svolgimento di concorsi pubblici. Queste assunzioni costituiscono un incremento rispetto alla dotazione organica esistente e sono finanziate utilizzando le risorse già stanziate nel bilancio di SIN S.p.A., trasferite al fondo di dotazione dell'AGEA a seguito dell'incorporazione.

Il **comma 10-*ter*** amplia ulteriormente la capacità assunzionale dell'Agenzia. Oltre ai tre dirigenti previsti dal comma precedente, l'AGEA potrà assumere altre due unità dirigenziali non generali, nei limiti della dotazione organica ma comunque in aggiunta rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali. Inoltre, è prevista l'assunzione di un contingente di trentasei unità di personale non dirigenziale, così articolato: dieci unità saranno inquadrate nell'area delle elevate professionalità, tredici nell'area dei funzionari e le restanti tredici nell'area degli assistenti. Anche questo

personale sarà assunto a tempo pieno e indeterminato mediante concorso pubblico e rappresenterà un incremento dell'organico attuale.

Infine, il **comma 10-*quater*** si occupa della copertura finanziaria necessaria per realizzare le assunzioni previste. Viene autorizzata la spesa di 103.160 euro per il 2025, destinata alle procedure concorsuali; di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali; di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento ed infine di 17.290,00 euro per l'anno 2025 e di 58.520,00 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto.

Conseguentemente alle suddette modifiche si prevede la **sostituzione della rubrica dell'articolo 11**: da "*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali*" a "*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura*".

Articolo 11-*bis*
(Funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

L'**articolo 11-*bis* – introdotto dalla Camera dei deputati -** introduce modifiche al **decreto legislativo n. 149 del 2015**, modificando, ai sensi della **lettera *a)***, le **modalità di controllo esercitato dalla Corte dei conti sull'Ispettorato nazionale del lavoro**: da successivo sulla gestione a continuativo sulla gestione, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 259 del 1958.
Inoltre, la **lettera *b)* rimodula la dotazione organica** dell'Ispettorato, aumentando da 86 a 94 il personale dirigenziale di livello non generale, e diminuendo da 7.846 a 7.812 la dotazione organica complessiva.

L'articolo in esame, composto da un unico comma, indica, nella prima parte, la finalità della norma: **efficientare il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato** nazionale del lavoro e la **tempestività** delle relative **scelte gestionali**; assicurare l'**adeguamento della *governance*** alle modifiche adottate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024; **garantire il presidio del territorio** potenziando il **coordinamento dell'attività di vigilanza** in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed una **maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze** rimesse all'Ispettorato nazionale del lavoro (ivi esplicitamente ricompresa la **competenza nel rilascio e nella gestione della patente a crediti** di cui all'articolo 29, comma 19, dello stesso decreto-legge n. 19 del 2024.

Si ricorda che il decreto-legge n. 19 del 2024 introduce disposizioni legate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 29, comma 19, reca alcune novelle alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. La lettera *a)* sostituisce la previsione del rinvio a una disciplina regolamentare per la definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativo ad alcuni settori, con l'introduzione, in via legislativa, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, dell'obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (obbligo che può essere esteso ad altri settori). Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato, nonché alcune classi di imprese, nell'ambito di quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione (comunemente denominata SOA) prevista dal codice dei contratti pubblici. La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti; lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri è subordinato alla sussistenza di un

punteggio pari o superiore a 15 crediti; in assenza di tali requisiti, è fatto salvo il completamento delle attività in corso. Sono comminate delle sanzioni amministrative per la violazione del divieto di attività (divieto conseguente alla mancanza dei suddetti requisiti). Le fattispecie di violazioni che determinano una riduzione dei crediti sono individuate specificamente, anche nel relativo allegato, mentre la definizione delle norme sulla maturazione di crediti ulteriori e sulla reintegrazione dei crediti (successiva ad una riduzione) è demandata ad un decreto ministeriale.

La novella di cui alla lettera *b)* del comma 19 introduce, nell'ambito degli adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili, l'obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) – di detta patente – o dei requisiti alternativi summenzionati, relativi al documento equivalente o alle classifiche SOA –.

La novella di cui alla successiva lettera *c)* commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di violazione del suddetto obbligo di verifica o dell'obbligo di trasmissione dell'attestazione dell'avvenuta verifica.

La lettera *c*-bis*)* reca un coordinamento formale, in relazione alla novella di cui alla precedente lettera a).

Invece, dello stesso provvedimento, l'articolo 31, comma 12, novellando il decreto legislativo n. 149 del 2015, sopprime sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto.

Ciò posto, la norma dispone che al **decreto legislativo n. 149 del 2015** sono apportate alcune **modificazioni**.

a) all'**articolo 1, il comma 5 è sostituito** dal seguente: "*La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria continuativo sulla gestione previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato*";

b) all'**articolo 6, comma 1**, le parole "*non superiore a 7.846 unità*" sono sostituite dalle parole "*non superiore a 7.812 unità ripartite*" e le parole "*ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale*" sono sostituite dalle parole "*novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale*".

Si ricorda che il decreto legislativo in questione concerne l'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Pertanto, mentre la normativa vigente sottopone al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, l'**Ispettorato**, ai sensi della novella di cui alla **lettera *a)***, lo stesso sarà sottoposto, invece, al **controllo continuativo sulla gestione finanziaria di**

cui alla legge n. 259 del 1958, articolo 12, impegnando la magistratura contabile a riferire in Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nel quadro dell'esercizio oggetto di esame.

Nello specifico, si ricorda che il menzionato articolo 3, comma 4, dispone che la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Il secondo periodo impone alla Corte l'accertamento, anche in base all'esito di altri controlli, circa la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. E' stabilito che spetta alla Corte definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

Invece, l'articolo 12 della legge n. 259 del 1958 disciplina il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio, in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, specificando che questo è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6 della stessa legge (per cui i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari di contribuzioni rilevanti ai fini della legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione), da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Ciò posto, ai sensi della **lettera *b)***, è **modificata la dotazione organica** dell'Ispettorato, diminuendola **da 7.846 a 7.812** unità, ma **aumentando il personale dirigenziale**, **da 86 a 94** unità.

A tal fine l'Ispettorato è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato otto unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni.

Inoltre, la **lettera *b)*** continua specificando che, col fine di garantire la **neutralità finanziaria** delle disposizioni introdotta da detta lettera, l'Ispettorato provvede **alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le Aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere**.

Articolo 12, comma 1
(Disciplina dei periodi di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni relativi al COVID-19)

Il **comma 1** dell'**articolo 12 abroga la norma**[108] **che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni**[109]**, che l'assenza per la malattia denominata COVID-19 sia equiparata, anche sotto il profilo della retribuzione, alle assenze dei dipendenti pubblici per ricovero ospedaliero** – con la conseguente applicazione della relativa disciplina, posta dalle norme statali e dai contratti collettivi nazionali di comparto – **e che la medesima assenza non sia ricompresa nel computo della durata massima del periodo di comporto** (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro). In conseguenza di tale abrogazione, per le assenze in oggetto, a decorrere – come specifica il **comma 1** – dalla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025), trovano applicazione le disposizioni ordinarie relative ai periodi di assenza per malattia dei pubblici dipendenti, ivi compresa la disciplina relativa al periodo di comporto.

Si ricorda che i periodi di assenza per malattia per ricovero ospedaliero dei pubblici dipendenti – periodi ai quali, in base alla normativa ora oggetto di abrogazione, erano equiparati quelli di assenza per la malattia denominata COVID-19 – sono esclusi dalle riduzioni temporanee del trattamento economico, previste, per i pubblici dipendenti, dall'articolo 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni[110]. In base a tali riduzioni, nei primi dieci giorni di assenza è riconosciuto soltanto il trattamento

[108] La norma oggetto di abrogazione è posta dall'articolo 87, comma 1, primo periodo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[109] Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comma al quale fa riferimento la norma ora oggetto di abrogazione, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[110] Anche il suddetto articolo 71 fa riferimento all'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatte salve le eccezioni ivi previste o richiamate – tra le quali le eventuali disposizioni di maggior favore previste dai contratti collettivi –.

Come detto, l'intervento abrogativo in oggetto decorre, come specifica il **comma 1** in esame, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025); tale specificazione rileva anche al fine dell'applicazione dell'istituto summenzionato del periodo di comporto (in base al suddetto termine di decorrenza, i periodi di assenza antecedenti al medesimo termine restano esclusi dal computo della durata massima del periodo di comporto).

Articolo 12, comma 1-*bis*
(Esclusione della ripetibilità di emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato)

Il **comma 1-*bis*** dell'**articolo 12**, **inserito dalla Camera dei deputati**, modifica una norma transitoria che **esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti** fino al 31 dicembre 2020 **al personale medico convenzionato**. La novella in esame **sopprime il riferimento** all'emergenza da **COVID-19**, **amplia i casi per i quali tali emolumenti sono stati corrisposti** ed **estende al 31 dicembre 2024** il termine riguardante la corresponsione di tali somme.

Il **comma 1-*bis*** dell'**articolo 12**, **inserito dalla Camera dei deputati**, modifica l'articolo 24-*bis*, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021[111] (conv. con mod. dalla L. n. 69 del 2021) che reca una norma transitoria che **esclude la ripetibilità** – salvo che nei casi di dolo o colpa grave - di **emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020** al personale medico convenzionato, a seguito di **prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali** regolarmente sottoscritti.

In particolare, il comma in commento apporta le seguenti modifiche:

- **sopprime** il **riferimento** alla tutela del Servizio sanitario e **all'emergenza da COVID-19**, presente nel testo originario della disposizione oggetto di modifica;
- **sopprime il riferimento alle "prestazioni lavorative rese"** e, di conseguenza, **amplia i casi per i quali gli emolumenti non dovuti sono stati corrisposti** all'esecuzione, in senso complessivo, degli accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti;
- **estende dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2024** il termine entro cui tali emolumenti sono stati corrisposti.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 4-*bis*, del D.L. n. 44 del 2023[112] (conv. con mod. dalla L. n. 74 del 2023) aveva esteso l'ambito di applicazione della norma transitoria recata dall'articolo 24-*bis*, comma 1, del citato D.L. n. 41 del 2021, ad ogni categoria di personale medico convenzionato con il Servizio sanitario

[111] *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*

[112] *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.*

nazionale, categoria di cui fanno parte i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali (convenzionati).

Articolo 12, commi da 1-*ter* a 1-*sexies*
(Estensione a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali della speciale forma di gestione per conto dello Stato per l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali)

L'**articolo 12, commi da 1-*ter* a 1-*sexies*,** dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della Gestione per conto dello Stato, attuata presso l'INAIL, già prevista per l'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti delle amministrazioni statali, si applica altresì ai dipendenti di determinate amministrazioni pubbliche nazionali, contemplando inoltre specifiche discipline transitorie.

L'articolo 12, comma 1-*ter*, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della Gestione per conto dello Stato, attuata presso l'INAIL - già prevista per l'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti delle amministrazioni statali[113], anche ad ordinamento autonomo, dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e attuata dal decreto ministeriale 10 ottobre 1985 – si applichi altresì a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali di cui al successivo **comma 1-*quater***.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 127 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal medesimo decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.

Il successivo DM 10 ottobre 1985, nel prevedere, all'art 1, primo comma, che i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce al comma terzo, che **l'assicurazione del personale sopra menzionato è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione**

[113] che rientrano nelle previsioni normative degli articoli 1 e 4 del Testo unico 1124/1965; restano esclusi i dipendenti statali rientranti nel campo di applicazione del titolo II del Testo unico (agricoltura), per i quali è previsto il pagamento dei contributi tramite Inps.

dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato.

L'art.2 prevede che le amministrazioni rimborsano annualmente all'INAIL, su presentazione di appositi elaborati meccanografici, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate.

Dunque, in base al sistema della "gestione per conto", lo Stato attua la tutela dei propri dipendenti rimborsando unicamente all'INAIL le spese conseguenti alla tutela riconosciuta per i casi di infortunio o malattia professionale, senza obblighi di versamento del premio assicurativo, indipendentemente dalle vicende del rapporto di lavoro dell'assicurato[114].

Il comma 1-*quater* precisa, dunque, che sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, gli organi di rilievo costituzionale, compresi il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio del Ministri, i Ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie Difesa, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Ispettorato Nazionale Lavoro, le scuole e gli istituti scolastici di Trento e Bolzano. Si prevede che tale elenco è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 1-*quinquies* prevede che gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento relativi ai dipendenti delle predette amministrazioni continuano ad essere gestiti secondo il regime ordinario, se nell'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione interessata ha versato il premio dovuto all'INAIL, precisando che altrimenti, per gli anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL, si applica il regime della Gestione per conto dello Stato, con la conseguenza che i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.

Il comma 1-*sexies,* prevede che, nei casi di passaggio dal 1° gennaio 2026 dalla Gestione per conto dello Stato al regime ordinario, quest'ultimo

[114] Le prestazioni assicurative riconosciute per infortuni sul lavoro o malattie professionali nei confronti dei dipendenti soggetti alla gestione per conto sono quelle previste per la generalità dei lavoratori dipendenti ad eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla loro data di assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano ad essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la Gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in modalità rateizzata, secondo accordi convenzionali da stipularsi tra l'INAIL e l'Amministrazione interessata.

Si valuti l'opportunità di chiarire la portata del comma 1-sexies, con particolare riferimento al raccordo con la disciplina contemplata nei commi precedenti.

Articolo 12, comma 2
(Compensi dei componenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC)

L'**articolo 12, comma 2,** modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, nella parte in cui prevede il riconoscimento integrale dei compensi medesimi in aggiunta al trattamento economico in godimento, al fine di stabilire che il riconoscimento ha inizio dagli importi già percepiti dall'anno 2021 e avviene integralmente in ogni caso, nonché di precisare che l'aggiunta dei compensi al trattamento in godimento riguarda i dipendenti pubblici.

Il comma in esame modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, in relazione al **riconoscimento integrale** (previsto dall'art. 8, comma 5, quinto ed ultimo periodo, del D.Lgs. 152/2006) **dei compensi** medesimi in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Mentre il testo previgente prevede che tale riconoscimento avvenga, per tutti i membri, a decorrere dal 2024 e si aggiunga al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo (ove si stabilisce che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale restano a carico dell'amministrazione di appartenenza), il nuovo testo risultante dalla novella in esame elimina il riferimento al quarto periodo del comma 5 e prevede che il riconoscimento integrale:

- **inizia dagli importi già percepiti dall'anno 2021**;
- **avviene in ogni caso**;
- **si aggiunge, per i dipendenti pubblici, al trattamento in godimento** (rispetto al testo previgente, la novella precisa quindi che la parte della disposizione che disciplina l'aggiunta dei compensi al trattamento in godimento riguarda i dipendenti pubblici).

Si ricorda che, in base al disposto dei primi due periodi del comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), i costi di funzionamento delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, sono:

- determinati annualmente con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- coperti con i proventi delle tariffe, previste per la copertura degli oneri istruttori del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, versate da parte dei soggetti proponenti. L'art. 33, comma 1, del Codice dell'ambiente

prevede che gli importi di tali tariffe siano determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il quinto periodo del medesimo comma 5 dispone che, a decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione VIA-VAS si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione PNRR-PNIEC. Si ricorda, in proposito, che i compensi della Commissione PNRR-PNIEC sono stati definiti con il D.M. 21 gennaio 2022, n. 54. L'articolo 1 di tale decreto dispone (al comma 1) che "gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (…) è erogato dalle Amministrazioni di appartenenza. I compensi previsti dal presente articolo sono erogati a titolo di trattamento accessorio al netto dei rimborsi, se dovuti". Lo stesso articolo stabilisce che:

- spetta ai componenti della Commissione un compenso accessorio annuo onnicomprensivo, ivi inclusi gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione pubblica, di importo pari al 50% dell'ammontare delle tariffe versate" dai soggetti proponenti (comma 2);
- tale compenso accessorio non può superare l'importo di 6.000 euro mensili (comma 10);
- i compensi erogati non possono in ogni caso superare il limite retributivo di cui all'art. 23-*ter* del D.L. 201/2011, poi fissato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 66/2014, in "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente"[115].

Si ricorda altresì che l'art. 12, comma 1, del D.L. 68/2022, al fine di consentire il corretto funzionamento delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, ha autorizzato – ad integrazione delle risorse derivanti dai proventi delle succitate tariffe – la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La relazione illustrativa sottolinea che il comma in esame si propone di chiarire "la formulazione dell'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso della cumulabilità in ogni caso, per i componenti delle commissioni ministeriali che si occupano di valutazioni ambientali, dei compensi maturati a valere sulle tariffe versate dalle imprese che richiedono la VIA. Come già riconosciuto, in ragione della natura dei proventi di queste tariffe questi compensi non sono a carico della finanza pubblica".

La relazione tecnica precisa che "le somme oggetto della disposizione sono state già corrisposte, nelle annualità interessate".

[115] Tale limite retributivo, a decorrere dal 2022, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita per l'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, a sua volta rapportato agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT (L. 234/2021, art. 1, comma 68).

Articolo 12, comma 3
(Indennità dei magistrati fuori ruolo responsabili del rispetto degli obiettivi relativi ai tempi di pagamento)

L'**articolo 12, comma 3**, vincola una **quota**, non inferiore al **30 per cento**, dell'**indennità di incarico** riconosciuta **ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali** presso il Ministero della giustizia al mancato raggiungimento degli **obiettivi di pagamento** fissati dall'amministrazione.

La disposizione in commento prevede l'applicazione anche ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia del sistema di valutazione relativo al **raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento**, introdotto dall'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, sistema in base al quale quota parte della retribuzione di risultato (in misura **non inferiore al 30 per cento**) è direttamente legata al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Il citato articolo 4-*bis* è volto a dare **attuazione alla riforma 1.11 del PNRR**, che ha come obiettivo la **riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni** e delle autorità sanitarie (l'art. 4-*bis* esclude specificamente gli enti del servizio sanitario dal suo ambito di applicazione). A tal fine è prevista l'adozione di specifiche misure, anche di carattere organizzativo, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato per rendere efficienti i processi di spesa. In particolare, tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance* previsti dai rispettivi ordinamenti, devono provvedere ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della **retribuzione di risultato**, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Nel caso dei magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali, trattandosi di personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, **il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali incide sull'indennità di incarico**, prevista dall'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e **riconosciuta ai titolari di incarichi** dirigenziali, anche apicali, presso il Ministero della giustizia, nelle sue articolazioni centrali o periferiche, che

sia responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 23-*ter*, il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, che conserva il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

Secondo quanto previsto dal comma 3 in commento, il mancato raggiungimento degli obiettivi di pagamento dev'essere valutato **in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione dell'indennità di incarico**, analogamente a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 4-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2023 per i dirigenti ai quali è riconosciuta la retribuzione di risultato.

Articolo 12, comma 4
(Dotazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana - ESACRI)

Il **comma 4** dell'**articolo 12** disciplina la determinazione della **dotazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale** dell'**Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana** (**ESACRI**), non ancora costituita alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Il **comma 4** dell'**articolo 12** integra il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012[116], concernente la liquidazione dell'**Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana** (**ESACRI**) (*v. box infra*). In particolare, il comma in commento disciplina la **dotazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'ESACRI**, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Tale dotazione è determinata quale **somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili - certificate e quindi erogate - nell'anno 2022**, riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Come si evince dalla relazione illustrativa, il comma in commento mira a ad equiparare le condizioni economiche del personale dell'ESACRI passato già ad altre amministrazioni pubbliche e quelle del personale ancora in servizio presso l'Ente.

Si ricorda che il Presidente Nazionale CRI aveva individuato, con provvedimento n. 10 del 22 dicembre 2017, il fabbisogno di personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente Strumentale alla CRI in 189 unità. Per tale personale, come stabilito dall'articolo 8, comma 2 del D: Lgs. n. 178 del 2012, il termine del 1° aprile 2018, previsto per il trasferimento delle risorse dell'ESACRI ad altra amministrazione, non si applica e il termine è differito fino alla dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore.

Il contingente di personale propedeutico alla liquidazione è stato assegnato progressivamente ad altre amministrazioni con Decreti del Dipartimento della Funzione pubblica e tramite dichiarazioni di cessata esigenza da parte del Commissario liquidatore.

Come riportato nel Piano della Performance dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A. 2025-2027, **alla data del 1° gennaio 2025 il personale**

[116] *Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*.

in servizio nell'Ente risulta costituito da 7 unità: 6 dipendenti appartenenti al comparto e un Dirigente di Iª fascia.

Si ricorda, infine, che il Commissario Liquidatore, con Provvedimento n. 29 del 22.06.2021, ha adottato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente, approvato dal Ministero della Salute con nota prot. DGVESC 33424 del 11.11.2021, al fine di adeguare alle nuove esigenze la struttura organizzativa dell'Ente, a seguito della costante riduzione del personale.

- ***Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana" (ESACRI)***

L'Associazione della Croce Rossa italiana (di seguito Associazione) è disciplinata dal D. Lgs. n. 178 del 2012 (Decreto di riordino), che ne ha previsto la costituzione, qualificandola come persona giuridica di diritto privato di interesse pubblico ed ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 1 del Decreto di riordino ha trasferito alla costituenda Associazione le funzioni precedentemente esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), la quale ha assunto la nuova denominazione di "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana" (ESACRI), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo. Ai sensi dell'art. 8 del citato D. Lgs. n. 178 del 2012, l'ESACRI è stato posto in liquidazione a far data dal 1° gennaio 2018. L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa, opera con contingente di personale dipendente pubblico, i cui oneri sono a carico del Fondo sanitario nazionale, e ha il compito di concorrere temporaneamente allo sviluppo della nuova Associazione della Croce Rossa italiana. L'art 8, co. 2, del Decreto di riordino, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 16 del D.L. n. 148 del 2017[117] (conv. con mod. dalla Legge n. 172 del 2017) ha previsto che "a far data dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo V del Regio decreto n. 267 del 1942, (Legge Fallimentare)". Gli organi deputati alla liquidazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere c) e b) del Decreto di riordino sono individuati nell'Amministratore dell'ente, con compiti di rappresentanza legale e di gestione e nel Collegio dei revisori dei conti nominato, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con Decreto del 28 dicembre 2017, il Ministro della Salute, al fine di garantire il compimento delle funzioni riconducibili alla fase liquidatoria dell'ESACRI, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 2, del Decreto di riordino, ha nominato l'Amministratore dell'Ente "Commissario liquidatore", e disposto, tra l'altro, che il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza. Con il D.L. n. 198 del 2022[118] (conv. con mod. dalla Legge n. 14 del 2023) è stato disposto che i

[117] *Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.*
[118] *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*

suddetti organi restino in carica fino alla fine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Successivamente, con il decreto del Ministro della Salute del 7 aprile 2023 sono stati nominati il Commissario liquidatore e il Sub-Commissario liquidatore[119] e con decreto del Ministro della Salute del 19 giugno 2023 il Comitato di Sorveglianza dell'Ente in liquidazione coatta amministrativa. Infine, l'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 202 del 2024[120] (conv con mod. dalla Legge n. 15 del 2025), ha stabilito che gli organi *supra* citati restano in carica fino al completamento delle operazioni di liquidazione, eliminando la data limite del 31 dicembre 2024.

Per approfondimenti si rinvia alla Delibera n. 126/2024 della Corte dei conti *sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di volontariato, per l'esercizio 2022*.

[119] Con il decreto del Ministro della Salute del 16 gennaio 2025 il Commissario liquidatore e il Sub-Commissario liquidatore, nominati con il decreto del Ministro della Salute del 7 aprile 2023, sono stati confermati nel loro ruolo fino alla fine della liquidazione.

[120] *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*.

Articolo 12, commi 5 e 5-*bis*
(Piano integrato di attività e di organizzazione: determinazione del fabbisogno di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica)

L'**articolo 12, comma 5** prevede che il Piano integrato di attività e di organizzazione, adottato dalle pubbliche amministrazioni, determini il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per la sicurezza informatica – nonché, a seguito di modificazione intervenuta presso la **Camera dei deputati**, per l'innovazione tecnologica con riguardo all'intelligenza artificiale e alla gestione dei *big data*.
Il **comma 5-*bis***, introdotto dalla **Camera dei deputati**, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, all'interno della pianificazione in materia di formazione, appositi indirizzi in materia di transizione digitale "correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze".

La disposizione prevede che il **Piano integrato di attività e di organizzazione**, adottato dalle pubbliche amministrazioni, determini altresì **il fabbisogno di personale** per la realizzazione della **transizione digitale e** per assicurare **la sicurezza informatica**. Questo, in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione.

La previsione è introdotta mediante novella al decreto-legge n. 80 del 2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia").

Di quel decreto-legge, l'articolo 6 ha disposto per le pubbliche amministrazioni[121] con più di cinquanta dipendenti[122] l'adozione di un Piano

[121] Per pubbliche amministrazioni si intendono - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo").
Sono espressamente escluse dall'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

[122] Per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, è previsto non già obbligo ma facoltà di adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione, anche ricorrendo a forme di gestione associata.

integrato di attività e di organizzazione, quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani fino allora previsti.

Tale Piano è di durata triennale (aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della *perfomance*; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.

La novella aggiunge, appunto, la determinazione del fabbisogno di personale per la realizzazione della **transizione digitale** e per assicurare la **sicurezza informatica**.

Siffatta previsione ha ricevuto una riformulazione presso la **Camera dei deputati**, talché il fabbisogno di personale è volto ad assicurare, oltre alla transizione digitale, una innovazione tecnologica di cui la sicurezza informatica è uno dei profili salienti, così come, ora menzionate, l'**intelligenza artificiale** e la gestione dei ***big data***.

Del pari nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati** è stato introdotto un ulteriore **comma 5-*bis*,** secondo cui le amministrazioni pubbliche "definiscono, all'interno della pianificazione in materia di formazione, appositi indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze".

Articolo 12, comma 6
(Indennità Agenzia nazionale per la sicurezza del volo)

L'**articolo 12, comma 6** indica il regime transitorio retributivo applicabile al personale in servizio dell'**Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV**), con riferimento in particolare al profilo **dell'indennità.** Tale norma prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti ENAC con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell'ANSV continuano ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse già assegnate all'Agenzia.

L'**articolo 12, comma 6** interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 1999, che reca norme relative al **personale** dell'**Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)** inserendo un nuovo comma **5-*bis*** che detta un **regime transitorio** relativo all'indennità percepita dal personale in servizio presso l'ANSV.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 66 del 1999 ha istituto l'**Agenzia nazionale per la sicurezza del volo**. L'ANSV è **l'autorità investigativa** per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano e, in qualità di autorità pubblica, svolge le sue funzioni in modo **autonomo** e si pone in posizione di **terzietà** rispetto al sistema dell'aviazione civile. Per questo motivo, è sottoposta a un'**attività di vigilanza** da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Agenzia svolge sia **attività preventiva**, tramite strumenti come le inchieste di sicurezza, sia **attività di studio e di indagine** volta al miglioramento della sicurezza del volo. Occorre precisare, inoltre, che non possiede funzioni di regolazione, controllo e gestione del sistema di aviazione civile.

Per quel che attiene l'aspetto organizzativo, a seguito del riordino avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2010, gli organi dell'Autorità sono il presidente, il collegio e il collegio dei revisori dei conti.

Infine, in merito al profilo finanziario, l'ANSV è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Il comma 5 del citato decreto, ha equiparato, sotto il profilo sia giuridico sia economico, il personale ANSV al personale dell'ENAC stabilendo che al personale ANSV si applica il **trattamento giuridico ed economico** previsto per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Nell'attesa del rinnovo del contratto relativo ai dipendenti ENAC con il quale verranno rideterminati **i nuovi valori di area**, il nuovo **comma 5-*bis*,** con riferimento alle indennità che spettano ai dipendenti dell'ANSV, stabilisce che per il personale dell'ANSV sono **confermati** i valori dell'indennità di ente attualmente applicati.

Allo stato, tali valori risultano:

POSIZIONE ECONOMICA	MENSILE lordo	ANNUALE lordo per 12 mensilità
C5	440,62	5.287,44
C4	440,62	5.287,44
C3	440,62	5.287,44
C2	415,7	4.988,40
C1	379,01	4.548,12
B4	322,09	3.865,08
B3	322,09	3.865,08
B2	283,88	3.406,56
B1	280,37	3.364,44
A4	278,06	3.336,72
A3	278,06	3.336,72
A2	278,06	3.336,72
A1	277,7	3.332,40

Infine, l'ultimo periodo del comma in esame prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, imponendo il rispetto dei limiti delle **risorse già assegnate** all'Agenzia per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame.

- ***Trattamento giuridico ed economico ENAC***

Per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ENAC, si segnala che il contratto collettivo di riferimento è quello relativo al **Comparto Funzioni Centrali,** che riunisce i dipendenti degli organi dello Stato e dei Ministeri, delle Agenzie che svolgono attività e funzioni tecnico-operative, degli Enti Pubblici non Economici e delle casse privatizzate (per un approfondimento sull'ambito soggettivo di applicazione del CCNL, si veda l'art. 3, Comparto Funzioni Centrali, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la

definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2022-2024). A seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale del 9 maggio 2022, sono state introdotte alcune novità, tra le quali la ridefinizione dei minimi tabellari, l'introduzione delle indennità di posizione e responsabilità, il ricalcolo dell'indennità di amministrazione e di bilinguismo, l'**adozione di un nuovo sistema di classificazione del personale**. Questo sistema di classificazione articola il personale in 4 Aree: **Elevate professionalità, Funzionari, Assistenti e Operatori**.

L'art. 60 del CCNL si rivolge al personale dell'ENAC e subordina l'applicazione del titolo III del CCNL, relativo all'ordinamento professionale, e delle norme del trattamento economico ad esso collegate alla sottoscrizione di una **specifica sequenza contrattuale**. A questo aggiunge che, nelle more, si continuino ad applicare una serie di articoli del precedente CCNL 12 febbraio 2018, tra cui **l'art. 90** che introduce alcune clausole per il personale dell'Ente.

Per l'appunto, l'art. 90 del CCNL 12 febbraio 2018 prevede che l'ENAC continui a corrispondere al personale alcune indennità, tra cui si annoverano:

- l'**indennità di ente** per il personale dell'area tecnica, economica e amministrativa e per il personale dell'area operativa;
- l'**indennità professionale** per il personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa;
- l'**indennità professionale** per il personale dell'area operativa;
- l'**indennità aeronautica** per gli ispettori di volo;
- l'**indennità di mansione** ai centralinisti telefonici non vedenti;
- l'**indennità di bilinguismo** al personale in servizio nelle regioni e nelle province autonome in cui vige istituzionalmente;
- l'**indennità sostitutiva** dell'indennità aeronautica.

Si segnala che il 27 gennaio 2025 è stato sottoscritto il **CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022 – 2024**. L'**art. 36** reca ulteriori clausole speciali per il personale dell'ENAC e, nel dettaglio, dispone degli incrementi per il Fondo risorse decentrate e per il Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale.

In data 25 novembre 2024, **l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran)** e le **Organizzazioni e Confederazioni sindacali** rappresentative del comparto Funzioni Centrali hanno sottoscritto un'ipotesi della sequenza contrattuale ENAC ad integrazione di quanto disposto dal CCNL del 9 maggio 2022.

L'**art. 2, comma 1,** dell'ipotesi omogeneizza il **sistema di classificazione del personale** del comparto delle Funzioni centrali al personale dell'area tecnica economica ed amministrativa e al personale dell'area operativa dell'ENAC, prevedendone la decorrenza da circa 3 mesi dall'avvenuta sottoscrizione.

L'**art. 4, comma 2,** si riferisce alla rideterminazione dei nuovi valori di area. In particolare prevede:

a) per l'area dei **funzionari**, un'indennità mensile di 204,96€;
b) per l'area degli **assistenti**, un'indennità mensile di 175,53€;
c) per l'area degli **operatori**, un'indennità mensile di 158,40 €.

Articolo 12, comma 7
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

L'**articolo 12, comma 7,** stabilisce che gli **enti pubblici previdenziali o assicurativi** sono tenuti a investire, entro il limite del **40 per cento** del **piano di impiego dei fondi disponibili**, in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio **Invimit S.p.a.**, la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una modifica dell'ammontare dell'investimento.

L'**articolo 12, comma 7**, al fine di **rafforzare** la **capacità amministrativa** delle pubbliche amministrazioni e le **procedure di reclutamento** del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, inserisce il nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, con cui si prevede che, per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli **enti pubblici** di natura **assicurativa o previdenziale** debbano destinare fino al **40 per cento** del **piano di impiego dei fondi disponibili**, di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, alla sottoscrizione di **quote dei fondi di investimento immobiliare** previsti dai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater* del medesimo articolo 33, di cui una **quota non superiore al 20 per cento** da destinare ai fondi cui al medesimo **comma 1**.
La disposizione prevede, inoltre, che, fermo restando il limite complessivo del 40 per cento, Invimit S.p.a., la società di gestione del risparmio (SGR) istituita dall'articolo 33, comma 1, possa proporre una **rimodulazione** della predetta **percentuale di investimento** riferita ai fondi d'investimento istituiti da Invimit per partecipare a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni (di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011), tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi.

Il piano di impiego dei fondi disponibili è previsto dall'articolo 65 della legge n. 153 del 1969 ed è obbligatorio per tutti gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale. Più precisamente, per **fondi disponibili** si intendono le **somme eccedenti la normale liquidità di gestione**.

Invimit Sgr Spa (Investimenti immobiliari italiani) è una **società di gestione del risparmio** a capitale interamente pubblico, costituito con D.M. 19 marzo 2013, ai sensi dell'art. 33, comma 1, decreto-legge n. 98 del 2011. Tale società ha l'obiettivo di costituire fondi di investimento per la **valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico**.

La valorizzazione, consistente nell'adozione di tutte quelle iniziative utili a **incrementare il valore degli immobili** (cambio di destinazione d'uso,

riqualificazione, regolarizzazione edilizia e urbanistica, etc.), anche attraverso l'alienazione degli stessi, può essere realizzata da Invimit SGR S.p.A. attraverso: **i) fondi indiretti** (art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, commi 1 e 2) e **ii) fondi diretti** (art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, commi 8-bis, 8-*ter* e 8-*quater*).

In particolare, il comma 1 autorizza Invimit a istituire uno o più fondi di investimento al fine di **partecipare** in fondi di investimento **immobiliari** chiusi **promossi o partecipati** da regioni, provincie, comuni e consorzi di **enti locali** oppure da **altri enti pubblici** o ancora da **società interamente partecipate** dai predetti enti. I fondi di cui al comma 1 possono, altresì, investire direttamente per **acquisire immobili in locazione passiva** da destinare alle pubbliche amministrazioni.

Il comma 8-*ter*, invece, legittima la SGR in questione alla **costituzione** di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire **immobili** di proprietà dello Stato **non più utilizzati per finalità istituzionali**, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono poi utilizzate per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 8-*quater* stabilisce che, per la medesima finalità di riduzione del debito pubblico, la società di gestione del risparmio promuove la **costituzione** di uno o più fondi di investimento immobiliare a cui trasferire o conferire **immobili del Ministero della Difesa** non più utilizzati per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

Articolo 12, comma 8
(Invimit SGR S.p.a.)

L'**articolo 12, comma 8**, prevede che alla società di gestione del risparmio **Invimit SGR S.p.a.** si applichino le disposizioni concernenti la **gestione del personale** dettate dall'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016).

La norma in esame modifica comma 2-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2023 (come convertito dalla legge n. 170 del 2023). Tale comma 2-*ter* prevede che alla società di gestione del risparmio **Invimit SGR S.p.a.** non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti presenti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. La finalità dichiarata di tale disposizione è quella di favorire le attività della SGR in parola, finalizzate, tra l'altro, alla **valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico**. Il medesimo comma 2-*ter* manteneva comunque fermi gli obblighi inerenti all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito, i limiti applicabili alle spese di personale applicabili legislazione vigente e taluni obblighi informativi.

Con la **novella in esame** viene espunto il riferimento ai "vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente", ove applicabili, e viene inserito il riferimento **al mantenimento delle norme in materia di gestione del personale** dettate dall'**articolo 19 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica** di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

Si rammenta che la Invimit SGR S.p.a. è stata costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito dalla legge n. 111 del 2011). È una società partecipata al 100% direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Società fornisce il servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione, e di altri organismi di investimento collettivo, nonché la gestione di fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Per ulteriori informazioni, v. il box, *infra*.

L’**articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016** reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico. Tali disposizioni stabiliscono che i rapporti di lavoro, salvo specifiche disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo n. 175, sono disciplinati dalle norme che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applicano i principi previsti per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Detta inoltre i criteri in tema di gestione di specifici processi di mobilità.

Il comma 1 dispone che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano - per quanto non espressamente disciplinato dal decreto legislativo n.175/2016 in esame - le disposizioni del codice civile (libro V, titolo II, capo I), e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di riferimento.

Le società in oggetto stabiliscono, con propri provvedimenti (che devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società stessa, ai sensi di quanto previsto dal comma 3), criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale comma 3 detta i criteri a cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare (comma 2). I contratti stipulati in assenza dei predetti provvedimenti o delle richiamate procedure, ai fini retributivi sono nulli, salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile (Prestazione di fatto con violazione di legge). Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale (comma 4).

Il comma 5 dell’art. 19 prevede che le amministrazioni pubbliche titolari delle partecipazioni determinino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Dette determinazioni dovranno tener conto, oltre di quanto dispongono le disposizioni transitorie in tema di personale recate dal successivo articolo 25, delle disposizioni vigenti che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, in considerazione del settore in cui ciascun soggetto opera. I richiamati obiettivi di contenimento dei costi dovranno essere attuati dalle società a controllo pubblico con idonei provvedimenti, che con riferimento al contenimento dei costi del personale dovranno essere recepiti, ove possibile, nella contrattazione di secondo livello (comma 6).

Il comma 7 dispone circa determinati obblighi di pubblicità circa le procedure di reclutamento del personale, fissando le sanzioni in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

Il comma 8 introduce uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità (con applicazione della procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001), disponendo che, prima di effettuare nuove assunzioni, le

amministrazioni pubbliche che abbiano proceduto a reinternalizzare funzioni o servizi esternalizzati a società partecipate, sono tenute - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze delle società interessate dal processo di reinternalizzazione. Con la reinternalizzazione di funzioni o servizi occorre pertanto procedere al corrispondente riassorbimento nella pubblica amministrazione, entro determinati limiti, delle unità di personale transitato alle dipendenze della società, ma già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche. Il medesimo comma 8 reca, altresì, un intervento che appare diretto ad evitare possibili effetti distorsivi conseguenti alla decisione di procedere alla internalizzazione delle funzioni, prevedendo che essa abbia un impatto tendenzialmente neutro (e non più negativo) nei confronti delle capacità assunzionali complessive dell'ente e, pertanto, della programmazione del *turn over* in corso.

Invimit SGR S.p.a.

L'articolo 33 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 ha disciplinato la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti. Il D.L. n. 95 del 2012 ha introdotto ulteriori modalità operative della società di gestione del risparmio, prevedendo la costituzione di altre tipologie di fondi immobiliari, con l'obiettivo esplicito di conseguire la riduzione del debito pubblico.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 è stata istituita la **Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (Invimit SGR S.p.a.)** con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione (fondi di fondi) (art. 33, comma 1). Al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico la Invimit SGR può istituire anche fondi a gestione diretta di asset pubblici, di enti territoriali e previdenziali (fondi diretti) (art. 33, comma 8-ter). Sono previsti, infine, fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. fondi difesa) (art. 33, comma 8-*quater*).

Per ulteriori informazioni su Invimit SGR S.p.A e le cariche del Presidente, dell'Amministratore delegato e del Consiglio di Amministrazione, si veda il dossier periodico, curato dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati, "Società a partecipazione pubblica e ricognizione degli assetti organizzativi – Monitoraggio e controllo – n. 8 – Febbraio 2025".

Si veda anche il sito internet della Invimit.

Sintesi del contenuto dell'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 132 del 2023

Come già accennato, l'art. 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 132 del 2023 (convertito dalla legge n. 170 del 2023) prevede che a Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica destinati ai soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, stilato dall'ISTAT.

Continuano, invece, ad applicarsi: le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche e di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica, nonché, secondo la **novella in esame**, l'art. 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (v. *supra*).

Per quanto concerne la disciplina in materia di compensi degli amministratori investiti in particolari cariche in conformità allo statuto della società, recata dall'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, le disposizioni in esame stabiliscono che non si applichi alla Invimit: l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (t.u. in materia di società a partecipazione pubblica); l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011).

Si rammenta che l'art. 2389, terzo comma, c.c. demanda al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, la determinazione della rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ove previsto dallo statuto.

Le ulteriori norme richiamate recano disposizioni concernenti: il limite dei compensi massimi per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società a controllo pubblico (art. 11, comma 6, t.u. società a partecipazione pubblica); il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche (art. 23-bis, d.l. n. 214/2011).

Entrambe le norme richiamate stabiliscono che i trattamenti economici in oggetto non potranno comunque eccedere il limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Articolo 12, comma 9
(Percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)

L'**articolo 12, comma 9**, incrementa di **otto unità** la **dotazione organica dei professori** ordinari, straordinari, associati **e ricercatori** del Ministero della Difesa, per soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa del Centro alti studi per la difesa (CASD).

- ***Il Centro alti studi per la difesa (CASD)***

Nell'ambito degli enti e istituti di istruzione interforze, l'articolo 276 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010) individua il Centro alti studi della difesa (CASD).

Il CASD è stato recentemente riconfigurato (con l'articolo 238-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023) in **Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza**, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza.

La riconfigurazione ha avuto inizialmente **carattere sperimentale per un triennio**.

Al termine del periodo sperimentale, in seguito alla valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (delibera ANVUR n. 64 del 4 aprile 2024), la riconfigurazione ha assunto **carattere di stabilità**, a seguito dell'emanazione del **D.M. MIUR 4 luglio 2024, n. 922** recante "Istituzione del Centro alti studi per la difesa (CASD), quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza", pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 2024, n. 213.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, di tale D.M., "i professori e í ricercatori del CASD reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010".

Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del CASD, **comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente**, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del **bilancio ordinario del Ministero della difesa** e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

La disposizione specifica che le assunzioni devono avvenire entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale.

La relazione illustrativa precisa che il citato art. 238-*bis*, che ha riconfigurato il CASD quale Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale – SSUOS (vedi box), prevede valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. In particolare, già l'ultimo **Piano triennale dei fabbisogni del Ministero della difesa** prevede l'assunzione delle **posizioni organiche ancora vacanti nel numero di 7**. La proposta, che consente di assumerne **ulteriori n. 8 unità**, è indispensabile e urgente per consentire l'avvio a pieno regime dell'offerta formativa universitaria del CASD a partire dall'anno accademico 2025-2026.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026.

La relazione tecnica specifica che, ai fini della quantificazione degli oneri, si utilizza un costo annuo medio *pro-capite* per professore di prima fascia pari a euro 116.297,5 come da rilevazione desunta dal decreto n. 36 del 23 gennaio 2025 del Ministero dell'università e della ricerca.

A tali oneri si provvede:

- quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, e euro 252.969 annui, a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la **soppressione di otto posizioni equivalenti** dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;
- quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 12, comma 9-*bis*
(Distacco del personale presso l'ente sanitario Montezemolo)

Il **comma 9-*bis*** dell'**articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati,** prevede che, per assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto del Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, l'**ente sanitario poliambulatorio Montezemolo** può avvalersi fino al **31 dicembre 2028**, sulla base di appositi accordi interistituzionali e delle disposizioni del proprio statuto, di un **contingente massimo di 120 unità di personale**, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della Regione Lazio e delle relative Aziende sanitarie, della Croce Rossa Italiana, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

Il **comma 9-*bis*** dell'**articolo 12,** introdotto dalla **Camera dei deputati**, prevede che, al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto del Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, l'**ente sanitario poliambulatorio Montezemolo** di cui all'articolo 1, comma 311, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio per il 2025)[123], può avvalersi **fino al 31 dicembre 2028**, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15, Legge n. 241 del 1990[124], e delle disposizioni dello statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di **120 unità di personale**, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della Regione Lazio e delle relative Aziende sanitarie, della Croce Rossa Italiana, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della Giustizia amministrativa, della Giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

Si può ricordare che **l'articolo 1, comma 311, Legge n 207 del 2024** (Legge di bilancio per il 2025), al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio "Montezemolo", ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, **autorizza la Corte dei conti** a **incrementare le prestazioni** rese al **Servizio**

[123] *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

[124] *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

sanitario nazionale fino ad un **massimo di cinque milioni di euro annui**, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, come stabilisce la disposizione in commento, la possibilità di procedere al distacco di personale dalle amministrazioni richiamate presso il Poliambulatorio "Montezemolo" deve avvenire sulla base di accordi fra pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, nonché in virtù delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo (si veda in particolare artt. 3 "Attività" e 5 "Direttore sanitario").

- ***Il poliambulatorio Montezemolo di Roma***

Il poliambulatorio Montezemolo, ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, costituito all'interno della Corte dei conti, è stato aperto il 12 gennaio 2023. In particolare, come chiarito nello statuto dell'ente, si tratta di un ente sanitario militare titolare di "autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria" e di "accreditamento istituzionale al S.S.N.", ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 e del d.m. 19 dicembre 2022, con conseguente stipulazione degli "accordi contrattuali" (c.d. "convenzionamento") con la A.S.L. territorialmente competente, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del medesimo d.lgs. n. 502.

Nell'ambito della convenzione stipulata in data 19 luglio 2019, tra la Corte dei conti e lo Stato Maggiore della difesa, che consente al personale - di magistratura ed amministrativo - in servizio presso l'Istituto, di accedere alle prestazioni sanitarie e alle attività di ricovero presso le strutture sanitarie militari, è stato formalizzato un accordo inter-istituzionale tra la Corte dei conti e lo Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990[125], per la realizzazione di un centro medico polifunzionale, gestito dalla Sanità militare, presso i locali messi a disposizione nella sede di Via Baiamonti, 6. Con tale accordo la Corte dei conti ha messo a disposizione della sanità militare nonché a riqualificare detti locali, in aderenza alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti per le strutture sanitarie, destinati ad ospitare il Centro medico polifunzionale. Rispetto a tale iniziativa, la Corte ha proceduto all'acquisto delle attrezzature medico-sanitarie e di ultima generazione, sulla base del fabbisogno strumentale nonché a fornire un supporto logistico per la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti per la durata di almeno cinque anni a partire dalla piena operatività del poliambulatorio.

[125] *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

Articolo 12, comma 10
(Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile)

L'**articolo 12, comma 10**, istituisce il programma «**Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile**», in relazione agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal **Piano Mattei**, e per la gestione del programma autorizza la spesa complessiva di euro 5.281.400 a decorrere dall'anno 2025.

Lo scopo del programma è la promozione del trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli organismi internazionali.

- ***Il Piano Mattei***

Il "Piano Mattei" è "un piano strategico" per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati Africani, la cui *governance* è stata con il decreto-legge n. 161 del 2023, mentre le sue linee operative, nella fase iniziale, formano oggetto del DPCM del 7 ottobre 2024, il documento che rappresenta una base programmatica, suscettibile di aggiornamento nel corso dell'attuazione del Piano.

Alla luce della grandezza del Continente africano - che si compone di oltre 50 Nazioni - in una prima fase, salvi progetti transnazionali ritenuti di cruciale importanza per il Continente, il Piano si declina attraverso progetti pilota in **nove Nazioni**: quattro del quadrante nord africano (**Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria**) e cinque del quadrante subsahariano (**Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio**).

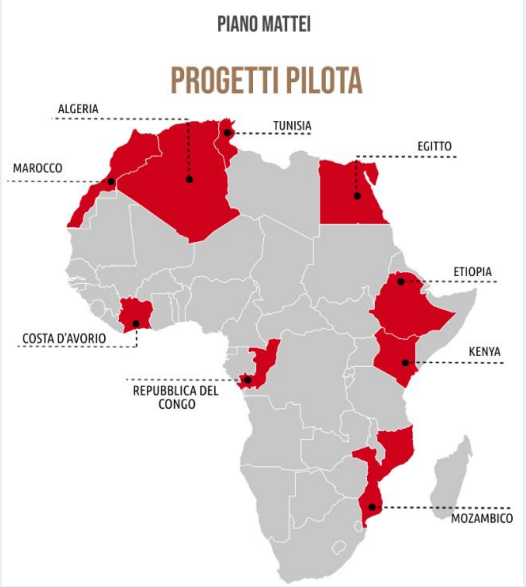

Fonte: elaborazione Servizio Studi Camera – Dipartimento Affari Esteri

In una seconda fase il Piano si estenderà, secondo una logica incrementale, ad altri Stati del Continente.

Il Piano si sviluppa su **sei direttrici d'intervento**:

1) In tema di **istruzione/formazione**, punta a sviluppare nel Continente africano l'acquisizione di competenze, l'occupazione e l'indipendenza economica personale e familiare, con particolare attenzione ad un'istruzione tecnica in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro locale, alla diffusione dell'e-learning e alla collaborazione con le imprese;

2) In tema di **agricoltura**, mira alla diminuzione dei tassi di denutrizione e malnutrizione, al superamento dell'agricoltura di sussistenza e all'aumento del reddito degli agricoltori, soprattutto attraverso partenariati e uso di nuove tecnologie;

3) In tema di **salute**, persegue il rafforzamento delle strutture sanitarie e del contrasto alle malattie infettive endemiche nel Continente africano, anche avvalendosi della consolidata esperienza italiana in materia di salute e della diffusione delle nuove tecnologie applicate alle esigenze medico-sanitarie;

4) In tema di **energia**, si prefigge l'obiettivo di ampliare l'accesso all'energia per le popolazioni locali, soprattutto attraverso la promozione degli investimenti nelle energie rinnovabili, la diffusione di nuove tecnologie e lo sviluppo di filiere energetiche sostenibili, come quella dei biocarburanti. Nel quadro di una complementarietà di Europa e Africa dal punto di vista energetico - la prima carente di fonti energetiche e la seconda di risorse finanziarie e competenze tecniche - ad avviso del Governo la fortunata **posizione geografica dell'Italia può renderla il naturale hub di approvvigionamento di energia per l'intera Europa**;

5) In tema di **acqua**, si propone di sviluppare il settore idrico nel Continente africano, con riguardo a tutto il ciclo idrico, dall'approvvigionamento della risorsa, alla sua distribuzione e riutilizzo, in particolare attraverso l'avvio di attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture idrauliche complesse e di impianti di depurazione e controllo della qualità dell'acqua;

6) Il tema di **infrastrutture fisiche e digitali**, trasversali a tutte le precedenti cinque direttrici individuate dal Piano, l'obiettivo è potenziare la connettività satellitare, la trasformazione digitale e la modernizzazione dei servizi postali delle Nazioni africane.

Oltre ai citati principali settori di intervento, vengono poi individuate **altre aree tematiche** all'interno delle quali potranno essere sviluppate iniziative e programmi di formazione, come ad esempio **in ambito culturale, spaziale, dello sport e delle politiche giovanili, della gestione del rischio di catastrofi naturali**.

Per approfondimenti si rinvia al Tema dell'attività parlamentare Iniziative italiane per l'Africa (piano Mattei).

Le iniziative del programma sono **deliberate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy***, d'intesa con il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.**

Il comma 10 in esame precisa che l'istituzione del programma avviene in attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei, di cui al decreto legge n. 161 del 2023, e della dichiarazione ministeriale relativa ai lavori G7 su industria, tecnologia e digitale del 15 marzo 2024.

- ***L'AI Hub per lo sviluppo sostenibile***

Nell'ambito dei lavori G7, i Ministri dell'Industria hanno affermato nella Dichiarazione Ministeriale Industria, Tecnologia e Digitale adottata il 15 marzo scorso, la necessità di rafforzare gli ecosistemi digitali locali e la volontà di collaborare con partner chiave nelle economie emergenti e nei paesi in via di sviluppo per garantire che l'**Intelligenza Artificiale** (IA) sia inclusiva, responsabile ed equa.

La Presidenza italiana del G7 ha proposto di costituire, **in partenariato con *United Nations Development Programme*** (UNDP), un *"Artificial Intelligence Hub per lo sviluppo sostenibile"* ("*AI Hub for Sustainable Development*"), quale **piattaforma** aperta a governi, imprese e centri di ricerca che sia da perno per iniziative internazionali sull'intelligenza artificiale.

Al fine di raccogliere idee ed individuare strumenti a sostegno della collaborazione *multistakeholder* con i Paesi in via di sviluppo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - ha avviato una procedura di consultazione pubblica.

Inoltre, la presidenza italiana del forum del G7, l'UNDP e l'istituto di ricerca Aapti hanno pubblicato il primo report sulla costituzione di un HUB di IA per lo sviluppo sostenibile.

I 3 assi cardine di ricerca e cooperazione su cui il Report fonda la struttura dell'HUB per l'IA in Africa sono:

- Pipeline di dati (l'HUB promuove la costruzione di architetture sicure di *dataset* pubblici nonché modelli gestionali partenariali, che rappresentano la popolazione, il contesto locale e, per l'effetto, riducono i rischi di errori o i distorsioni. Il fondamento di questo pilastro è il controllo nell'uso dei dati. Difatti solo 36 paesi su 54 hanno adottato una legislazione sulla privacy e una regolazione dei dat);
- Infrastruttura di calcolo (l'HUB mira ad attrarre i player mondiali per investire sulle infrastrutture fondamentali);
- Talenti (l'HUB sostiene l'integrazione delle competenze in intelligenza artificiale a tutti i livelli di istruzione. L'obiettivo ambizioso è quello di formare, da un lato nuovi talenti, nuova forza lavoro, specialisti dei casi d'uso dell'IA in specifici domini, idonea per creare un'offerta del mercato del lavoro sostenibile, in grado di frenare la fuga dei cervelli in IA; dall'altro democratizzare l'IA portando i servizi delle sue applicazioni alle fasce di popolazione meno abbienti e più remote).

Per approfondimenti si rinvia alla pagina “Hub di IA: un ponte tech tra il G7 e l’Africa per lo sviluppo sostenibile” (https://www.agendadigitale.eu/smart-city/hub-di-ia-un-ponte-tech-tra-il-g7-e-lafrica-per-lo-sviluppo-sostenibile).

Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di **euro 5.281.400 a decorrere dall'anno 2025**.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale in conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La relazione tecnica precisa che l’attività, che verrà svolta anche in cooperazione con organismi internazionali, prevede che nell’ambito del programma ci si avvalga di professionisti ed esperti nelle materie dell’intelligenza artificiale (a titolo esemplificativo la figura del *data analyst*). Le stime che portano alla quantificazione degli oneri vengono riportate in una tabella di dettaglio che tiene conto, tra l’altro, delle figure professionali e degli stanziamenti necessari.

Articolo 12, comma 10-*bis*
(Composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS)

L'**articolo 12, comma 10-*bis,* introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** dispone l'integrazione dei componenti del Comitato di indirizzo delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) con un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il **comma 10-*bis*** dell'**articolo 12**, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, modifica l'articolo 1, comma 52, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) al fine di integrare il **Comitato di indirizzo delle Zone Logistiche Semplificate,** di cui all'articolo 10 del d.P.C.M. n. 40 del 2024, con un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per il territorio in cui si trova la ZES. Tale previsione ha la finalità di **promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive** nelle ZLS.

Con il d.P.C.M. n. 40 del 2024 è stato emanato il **Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS),** che, tra le atre cose, all'articolo 9, indica il **Comitato di indirizzo** e la **Cabina di regia** quali **organi di governo** delle ZLS. In particolare, il Comitato definisce le **modalità operative e decisionali** per l'attuazione della ZLS, coordina il coinvolgimento degli attori locali e promuove l'insediamento delle imprese, assicurando strumenti, monitoraggio e supporto normativo. Inoltre, propone modifiche ai perimetri e alle zone franche doganali, garantendo l'efficienza e la coerenza delle attività con gli obiettivi economici e territoriali. La **Cabina di regia**, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge compiti di coordinamento generale.

L'articolo 10 del citato regolamento specifica che il **Comitato di indirizzo** è il **soggetto per l'amministrazione della ZLS,** ed è istituito con d.P.C.M., su proposta del Presidente della regione. Il Comitato, secondo la normativa vigente, è **composto** da: il Presidente della regione o un suo delegato (in caso di ZLS interregionale, la presidenza è assegnata a uno dei Presidenti delle regioni interessate come individuato nel Piano di sviluppo strategico, o a un suo delegato); il Presidente dell'Autorità di sistema portuale; un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale, laddove esistenti; il Presidente della provincia o delle province ricomprese, in tutto o in parte, nella ZLS, in qualità di uditore, o suo delegato; i Sindaci dei comuni ricompresi nella ZLS, in qualità di uditori, o loro delegato. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o indennità.

Il successivo periodo del comma in esame specifica che, nel caso in cui i **territori** compresi nel perimetro della **ZLS** ricadano negli ambiti di competenza di **due o più C.C.I.A.A**., la designazione del rappresentante avvenga tramite un'apposita intesa.

Inoltre, si indica che la **composizione** dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti **deve essere integrata** con il rappresentante della C.C.I.A.A., e deve esserne data **comunicazione** al presidente del Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della C.C.I.A.A, il Comitato di indirizzo è da considerarsi validamente istituito ad ogni effetto di legge.

L'ultimo periodo specifica che, per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui al d.p.c.m. n. 40 del 2024.

- ***Zone logistiche semplificate (ZLS)***

L'istituzione delle **Zone logistiche semplificate** (**ZLS**), è stata prevista dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 61-66), nelle regioni del Paese in cui non fosse consentito istituire una ZES (Zona Economica Speciale).

In particolare, la ZLS può essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come **"più sviluppate"**, nel numero massimo di una per ciascuna regione, in presenza di un'area portuale (con caratteristiche disciplinate dall'articolo 1, comma 62, della legge n. 205/2017 e s.m.i.) o un'Autorità di sistema portuale (di cui alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994). La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area portuale e può includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purché' presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale.

Qualora in una delle regioni ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la **regione è autorizzata ad istituire una seconda ZLS**, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti.

È possibile costituire una **ZLS interregionale** qualora una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'Area portuale presentino congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS.

Con il d.P.C.M. n. 40 del 2024 è stato emanato il **Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS),** nel rispetto di quanto stabilito

dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017. Il regolamento, entrato in vigore il 17 aprile 2024, definisce, in particolare:

a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
b) la loro durata;
c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Circa l'istituzione delle ZLS, il regolamento conferma che la **ZLS può essere istituita nelle regioni più sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 205 del 2017, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale** sopra citata, nel numero massimo di **una per ciascuna regione**, **qualora** nelle suddette regioni **sia presente almeno un'Area portuale, avente le caratteristiche indicate** all'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 205 del 2017, **ovvero un'Autorità di sistema portuale**.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017, la **ZLS è istituita con DPCM**, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto fissa la **durata della ZLS** in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che **non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile** fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio (previsto dall'art. 13 del regolamento).

Dal sito del Dipartimento Politiche di coesione e per il sud risultano le seguenti ZLS :

- **ZLS della Regione Veneto** "Porto di Venezia- Rodigino" (istituita dal DPCM 5 ottobre 2022);
- **ZlS Porto e retroporto di Genova** (istituita dall'articolo 7 della legge 16 novembre 2018, n.130);
- **ZLS Regione Lombardia** (Proposta della Regione e Piano di Sviluppo strategico);
- **ZLS Regione Emilia Romagna** (istituita con DPCM 10 ottobre 2024);
- **ZLS Regione Toscana** (istituita con DPCM 25 novembre 2024);
- **ZLS Friuli-Venezia Giulia** (Proposta della Regione e Piano di sviluppo strategico).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito tema pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

Articolo 12, comma 10-*ter*
(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale del MAECI)

L'**articolo 12, comma 10-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati,** apporta alcune modificazioni al Decreto Presidente della Repubblica 05/01/1967, n. 18, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con specifico riferimento alla disciplina del conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale.

Più in dettaglio, la **disposizione interviene sull'articolo 16 del richiamato D.P.R. 05/01/1967, n. 18** (recante "*Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri*"), **che riguarda il conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale**, apportando le modifiche testuali riassunte nel seguente testo a fronte.

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (D.P.R. 05/01/1967, n. 18)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 12, comma 10-*ter* del provvedimento in esame**
Art. 16 *(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)*	Art. 16 *(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)*
La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.	1. *Identico.*
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello **per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni**, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.	Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello **competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio**, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.
Le funzioni di capo di gabinetto sono	Le funzioni di capo di gabinetto sono

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (D.P.R. 05/01/1967, n. 18)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 12, comma 10-*ter* del provvedimento in esame**
conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. **Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.**	conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario.
Le funzioni di capo del servizio **per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati,** di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.	Le funzioni di capo del servizio **competente per gli affari giuridici e quelle** di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale **sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale**. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.	Le funzioni di vice direttore generale**, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari**. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
(…)	(…)

Come si legge nella Relazione tecnica, la **lettera a)** si limita a **sostituire** nell'articolo 16, secondo comma, del DPR n. 18/1967 **alla denominazione della struttura dirigenziale generale del MAECI affidabile a dirigenti non appartenenti alla carriera diplomatica la descrizione delle sue competenze**, ovviando agli inconvenienti formali derivanti dalla legificazione del nome. In proposito, la Relazione ricorda che l'ultima disposizione primaria che ha regolato il nome della Direzione generale in parola è stato l'articolo 16 del Decreto legislativo n. 85/2000, che aveva

stabilito la denominazione di "*Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio*". Successivamente, la denominazione è stata nuovamente cambiata con norma regolamentare (l'articolo 9 del DPR n. 95/2010), novellando così impropriamente una disposizione di rango primario quale è l'articolo 16 secondo comma del DPR n. 18/1967, che è un provvedimento con valore di legge emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 891/1965.

La Relazione tecnica sottolinea, in sintesi, l'**opportunità di eliminare definitivamente qualsiasi riferimento alla denominazione della struttura nella norma primaria** - individuandone solo le competenze - al fine di **evitare incertezze negli atti di conferimento degli incarichi**. La **disposizione è di natura ordinamentale** - non influendo sul numero di incarichi dirigenziali attribuibili nell'ambito del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale né sulla ripartizione degli stessi tra carriera diplomatica e dirigenti (di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo n. 165/2001) e **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

A seguire, la Relazione sottolinea come le **lettere b) e d)**, da leggere congiuntamente, effettuano innanzi tutto un riordino formale per assicurare una **maggiore leggibilità della disciplina degli incarichi attribuibili a Ministri plenipotenziari**, attualmente distribuita tra i commi secondo e quarto dell'articolo 16. Inoltre, si opera un intervento simile a quello operato dalla lettera a), in relazione alle strutture denominate "servizi". **Si elimina il riferimento al "Servizio stampa ed informazione"**, peraltro **soppresso come struttura di primo livello dal DPR n. 211/2021**, che ha soppresso il n. 2) della lettera e) dell'articolo 1 del DPR n. 95/2010 e abrogato il comma 1 dell'articolo 6 del medesimo DPR, pur mantenendo, con l'articolo 1, comma 2-bis, del DPR n. 95/2010 il titolo di Capo del servizio stampa ed informazione e attribuendolo a un Vicedirettore generale/Direttore centrale. **Si ripristina invece l'indicazione del grado minimo che deve essere posseduto dal Capo del servizio competente per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati**, in quanto non più presente nel testo dell'articolo 16 del DPR n. 18/1967 a seguito delle novelle operate, peraltro anch'esse a livello regolamentare, dall'articolo 11 del DPR n. 258/2007 e dall'articolo 9 del DPR n. 95/2010. Si chiarisce poi – secondo la Relazione tecnica in modo non innovativo rispetto al modello organizzativo in vigore da 15 anni presso l'amministrazione centrale del MAECI - che **presso una Direzione generale può essere presente più di un Vice direttore generale**. Anche in questo caso, si tratta di **disposizioni meramente ordinamentali**, che non influiscono né sul numero né sul livello delle strutture di primo livello del Ministero e che **non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La **lettera c)** sostituisce nel quarto comma dell'articolo 16 del DPR n. 18/1967 all'esatta denominazione del Servizio per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati il **riferimento all'ambito di competenza dello stesso, eliminando la legificazione del nome**. In proposito, la Relazione tecnica evidenzia che tale **legificazione è attualmente caratterizzata da margini di incertezza**, in quanto il nome della struttura è stato inserito tramite novella ad una disposizione di rango primario (l'articolo 16 del DPR n. 18/1967) operata da due disposizioni di rango regolamentare - segnatamente l'articolo 11, lettere b) e c) del DPR n. 95/2010 e l'articolo 9, lettera b) del DPR n. 95/2010 - mentre l'ultima disposizione di rango primario che ha stabilito la denominazione della struttura è stata l'articolo 16 del Decreto legislativo n. 85/2000. Anche la **disposizione in esame ha natura meramente ordinamentale** – con lo scopo di eliminare tali incertezze formali, non modificando né il numero né il livello delle strutture di primo livello del Ministero – e **non comporta nuovi oneri** per il bilancio dello Stato.

Si ricorda infine che il **Consiglio dei ministri n. 123 del 9 aprile 2025** ha approvato uno **schema di Decreto del Presidente della Repubblica** recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Articolo 12, commi da 10-*quater* a 10-*novies* *(Disposizioni in materia di investimenti esteri e di dotazione organica del Ministero imprese e del* made in Italy*)*

I commi da **10-*quater* a 10-*novies* dell'articolo 12**, introdotti dalla **Camera dei deputati**, contengono disposizioni in materia di **investimenti esteri** e **dotazione organica** del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT).

In particolare, il **comma 10-*quater*** assegna alla **segreteria tecnica**, operativa nell'ambito del fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, un **dirigente di livello non generale**, ed **espande** i **compiti** attribuiti ad essa attribuiti. Vengono inoltre ampliate le finalità di istituzione dell'**Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti**, e alla stessa viene assegnato **un dirigente di livello non generale**.

Il **comma 10-*quinquies*** assegna l'**incremento di dotazioni organiche** previsto per il MIMIT anche alla suddetta segreteria tecnica.

Il **comma 10-*sexies*** dispone che il MIMIT sia autorizzato a **reclutare**, per incrementare la dotazione organica, anche nel **triennio 2023-2025**, e a **conferire** un **incarico dirigenziale di livello non generale**.

Il **comma 10-*septies*** autorizza una **spesa** di euro 215.276 per l'anno 2025, e di euro 322.913 a decorrere dall'anno 2026 per le finalità di cui alla prima parte del comma 10-*quater*. Il comma **10-*octies*** provvede ai relativi oneri, determinando in 42 il numero di **unità di personale** per le quali il Ministero è **autorizzato** a **bandire procedure concorsuali** in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ed autorizzandone la relativa spesa.

Infine, il **comma 10-*novies* elimina** il riferimento esclusivo ai grandi programmi di investimento **esteri** sul territorio italiano, inserendo altresì la possibilità che essi possano essere **anche esteri**, fatta eccezione per i programmi concernenti opere pubbliche sul territorio italiano.

L'articolo 12, comma 10-*quater*, introdotto durante l'esame alla **Camera dei deputati**, dispone alcune modifiche al decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, contenente misure riguardanti le politiche energetiche nazionali, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti.

In particolare, il **comma 10-*quater*** modifica, alla **lettera *a)***, il comma 2 dell'articolo 25 del predetto D.L. n. 50/2022, che prevedeva, nella sua formulazione originaria, l'istituzione di una **segreteria tecnica**, nell'ambito del **fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri**, finalizzata alle attività del fondo stesso e a garantire il

supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri. Con le modifiche intervenute, alla segreteria, già coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero, viene assegnato un **dirigente di livello non generale**, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero, e che può essere **nominato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy***, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili, secondo quanto disposto dal comma 446 della legge n.197/2022 (su cui v. *infra*).

Il **comma 10-*quater*** in esame modifica, inoltre, i **compiti** attribuiti alla predetta segreteria tecnica, definiti dallo stesso comma 2 dell'articolo 25, **aggiungendo** ad essi le funzioni relative al **coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza dedicati alle imprese estere**, di competenza del MIMIT, diversi da quelli attribuiti all'Unità di missione, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 30, modificato dalla seconda parte del comma 10-*bis*, di cui si dirà subito di seguito.

Alla **lettera *b)***, infatti, il **comma 10-*quater*** dell'articolo 12 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 30 del decreto legge n. 50/2022, concernente l'istituzione della struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI). Con le modifiche introdotte, vengono delineate come finalità di istituzione della stessa anche il **coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza successivi all'investimento estero**, relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione. Inoltre**,** all'Unità stessa **viene assegnato**, in luogo dei due dirigenti di livello non generale e del dirigente di livello generale con funzioni di coordinamento previsti dalla versione originaria del comma 1-*bis* dell'articolo 30, un **dirigente di livello generale**, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero stesso, al quale viene assegnato un **dirigente di livello non generale**.

Il **comma 10-*quinquies*** dell'articolo 12, modifica la nota n. 8 dell'allegato n. 1 dal decreto-legge n. 44/2023, relativo all'**incremento** delle **dotazioni organiche** autorizzato al fine di rafforzare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico, con riguardo all'incremento di dotazioni organiche previsto per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si dispone di assegnare, oltre alla predetta Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, la relativa quota organica **anche alla segreteria tecnica** del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri.

Il **comma 10-*sexies*** dell'articolo 12, introdotto dalla **Camera dei deputati**, interviene modificando, alla **lettera *a)***, il comma 446 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, che dispone l'**incremento** di 15

unità di **personale**, da inquadrare nell'area dei funzionari, della dotazione organica del MIMIT. Con la modifica in esame si dispone quindi che il Ministero sia **autorizzato**, per detto incremento di unità di personale, da arruolare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a reclutare nel **triennio 2023-2025**, in luogo della previsione contenuta nella versione originaria del comma 446, che limitava il reclutamento al biennio 2023-2024.

Viene altresì modificata, dalla **lettera *b)*** del comma 10-*sexies* qui in commento, la previsione di autorizzazione al **conferimento** da parte del MIMIT di due incarichi dirigenziali di livello non generale, contenuta nel predetto comma 446, stabilendo, in luogo della precedente previsione, l'**autorizzazione al conferimento** da parte del Ministero di un solo **incarico dirigenziale di livello non generale**.

Il **comma 10-*septies***, introdotto dalla **Camera dei deputati**, **autorizza** una **spesa** di euro 215.276 per l'anno 2025, e di euro 322.913 a decorrere dall'anno 2026, per le finalità di cui alla lettera *b)* del precedente comma 10-*quater*, concernenti l'autorizzazione al conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale da parte del MIMIT.

Si stabilisce, inoltre, che ai relativi **oneri** si provveda mediante **riduzione dell'autorizzazione di spesa** prevista dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 82/2022, anch'esso modificato dal presente comma 10-*septies*.

In virtù di ciò, il **comma 10-*octies*** interviene infatti modificando il predetto articolo 26 del decreto legislativo n. 82/2022, al comma 2, determinando in numero di **42** le **unità di personale** (in luogo delle 50 unità previste dalla formulazione previgente del comma 2 dell'articolo 26) per le quali il Ministero dello sviluppo economico è **autorizzato** a **bandire**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, **procedure concorsuali** per assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.

Viene altresì modificato, con il comma 10-*octies*, il comma 3 dell'articolo 26 del suddetto decreto legislativo, che autorizzava una spesa di euro 3.069.784 a decorrere dall'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Con le modifiche intervenute, viene **ora autorizzata una spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 a decorrere dall'anno 2026**.

Infine, il **comma 10-*novies***, introdotto dalla **Camera dei deputati**, interviene modificando l'articolo 13 del decreto legge n. 104/ 2023, in particolare:

- al comma 1 del predetto articolo 13 viene **eliminato** il riferimento esclusivo ai grandi programmi di investimento **esteri** sul territorio italiano, espandendo, in tal senso, la possibilità del Consiglio dei ministri di **dichiarare**, con propria deliberazione e su proposta del MIMIT, il preminente interesse strategico nazionale di **grandi programmi di investimento** sul **territorio italiano**, sia **nazionali**, quindi, che **esteri**, che richiedono procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura;
- al comma 2, nel quale si fornisce la **definizione** di grande programma di investimento, eliminando, allo stesso modo, il riferimento alla non nazionalità dei grandi programmi di investimento diretto, ma inserendo altresì la possibilità che essi possano infatti essere **anche esteri**, fatta eccezione per i programmi concernenti opere pubbliche sul territorio italiano, del valore complessivo non inferiore ad un miliardo di euro.

Articolo 12, commi 11 e 12
(Norme transitorie in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni)

Il **comma 11** del **presente articolo introduce, per gli anni 2025 e 2026, la possibilità, per le pubbliche amministrazioni[126], di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro**, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età[127] e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne[128]. La risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e può riguardare, per ogni amministrazione, una quota massima pari al quindici per cento (con arrotondamento all'unità superiore) dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell'ambito potenziale di applicazione della risoluzione medesima. L'istituto transitorio in esame non

[126] La norma fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base a quest'ultimo comma, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

[127] Tale limite minimo è determinato dalla norma in commento mediante richiamo del requisito anagrafico ordinario per la pensione di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si ricorda che il richiamo di tale comma 6 ricomprende, al fine specifico operato da una norma di richiamo (quale quella in esame), anche i casi in cui il soggetto rientri nell'ambito di applicazione di un diverso requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia; cfr., riguardo a tale interpretazione, la circolare dell'INPS n. 27 del 10 marzo 2023.
Attualmente, il requisito anagrafico ordinario summenzionato è pari a 67 anni; rispetto a tale parametro, il presente **comma 11** prevede una cessazione anticipata del rapporto di lavoro, in base a risoluzione unilaterale della pubblica amministrazione, non superiore a due anni.
Si ricorda altresì che il requisito anagrafico ordinario summenzionato per la pensione di vecchiaia è suscettibile di futuri adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita (cfr. il comma 12 del medesimo articolo 24, e successive modificazioni); l'orizzonte temporale di tali adeguamenti, in ogni caso, non concerne gli anni 2025 e 2026, ai quali esclusivamente fa riferimento il presente **articolo 12, comma 11**.

[128] Ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del citato D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni; si ricorda che anche tali requisiti sono suscettibili di futuri adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita (cfr. al riguardo *supra*, in nota).

si applica al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.
Il successivo **comma 12** provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal **comma 11** e alla relativa copertura.

La disciplina transitoria in esame è applicabile, alle suddette condizioni, ai dipendenti che rientrino nelle relative fattispecie di età anagrafica e di anzianità contributiva negli anni 2025 e 2026. Mentre l'atto di risoluzione, con il relativo preavviso, deve intervenire entro l'anno 2026, l'effetto di risoluzione potrebbe avere luogo anche nei primi mesi dell'anno successivo, in quanto, come specifica il **comma 11**, l'effetto risolutivo non può essere anteriore alla prima decorrenza utile per il summenzionato trattamento pensionistico anticipato[129]. Una modifica inserita **dalla Camera dei deputati** specifica che la possibilità di risoluzione in oggetto concerne anche i pubblici dipendenti che avrebbero diritto – in base alle norme su particolari fattispecie di pregressa sospensione del rapporto di lavoro o di cessazione del medesimo e di successivo ripristino[130] – alla prosecuzione del rapporto oltre il limite massimo di età.

Si ricorda che:

- una precedente disciplina (non transitoria), che consentiva alle pubbliche amministrazioni di risolvere in via unilaterale il rapporto

[129] Riguardo ai termini dilatori intercorrenti tra la maturazione del requisito per il trattamento pensionistico anticipato e la prima decorrenza utile del trattamento medesimo, cfr. il citato articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.

[130] Fattispecie di cui all'articolo 3, comma 57, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
Il suddetto comma 57 disciplina il caso in cui il dipendente pubblico sia sospeso dalla funzione o dal servizio oppure abbia chiesto di essere anticipatamente collocato in quiescenza a seguito di un procedimento penale pendente. Nel caso di sentenza definitiva di proscioglimento (con formula "piena", ovvero perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) questi ha diritto al prolungamento o al ripristino del rapporto di lavoro, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della sospensione, anche in deroga ai divieti di assunzione previsti dalla legislazione vigente e con il medesimo trattamento economico spettante in assenza di sospensione del rapporto di lavoro. In ogni caso, la permanenza in servizio non può superare i cinque anni ulteriori rispetto ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti (tale limite di cinque anni è posto dall'articolo 2, comma 32, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10).
Il successivo comma 57-*bis* – comma non richiamato esplicitamente dal presente **comma 11** – disciplina invece la situazione dei dipendenti pubblici che, già sottoposti a procedimento penale e per questo sospesi o collocati anticipatamente in quiescenza, siano stati prosciolti con formule diverse da quelle previste dal comma 57, anche dopo la cessazione dal servizio. In questo caso, il ripristino o il prolungamento del rapporto di impiego è rimesso (sempre previa domanda dell'interessato) alla discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza. Esso è in ogni caso escluso quando risultano «elementi di responsabilità disciplinare o contabile» del pubblico dipendente: a tal fine le amministrazioni procedono ad una specifica valutazione che deve concludersi entro dodici mesi dall'istanza di riammissione in servizio.

di lavoro con un dipendente che potesse già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato, è stata abrogata dall'articolo 1, comma 164, della L. 30 dicembre 2024, n. 207;

- i commi 162 e 163 dello stesso articolo 1 della L. n. 207 del 2024 prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni[131], che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni[132] – fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio (fino al settantesimo anno di età) introdotta dal successivo comma 165 –; è venuto di conseguenza meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento del previgente limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), potessero fruire (se in possesso del relativo requisito contributivo) del trattamento pensionistico anticipato.

Il presente **articolo 12, comma 11,** fa salvi i trattenimenti in servizio disposti ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Il **comma 12** del presente **articolo 12** provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal precedente **comma 11** e alla relativa copertura. Più in particolare, la stima degli oneri è operata sia al lordo sia al netto degli effetti fiscali positivi derivanti dal medesimo **comma 11** (quindi, sia al lordo sia al netto della tassazione dei ratei di trattamento pensionistico e di fine rapporto o fine servizio computati negli oneri in oggetto). La copertura degli oneri al netto degli effetti fiscali positivi – oneri netti stimati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni per l'anno 2026 e 3 milioni per l'anno 2027 – è reperita mediante identica riduzione, per i relativi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica[133].

[131] Anche tale disciplina fa riferimento all'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Al riguardo, cfr. *supra*, in nota.

[132] Al riguardo, cfr. *supra*, in nota.

[133] Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 12, comma 13
(Istituzione Institute of Advanced Science for Agricolture)

L'**articolo 12**, **comma 13,** al fine di conseguire gli obiettivi del **Piano Mattei,** prevede l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata **Scuola di alta formazione per l'agricoltura - *Institute of Advanced Science for Agriculture***, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara. La Scuola di alta formazione è attivata, previo parere favorevole dell'ANVUR, tramite un decreto ministeriale con il quale si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre Università.

Il comma in esame prevede, per il conseguimento degli obiettivi del **Piano Mattei** per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore, al fine di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, **l'istituzione** di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata **Scuola di alta formazione per l'agricoltura - *Institute of Advanced Science for Agriculture***, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara.

La norma in commento prosegue stabilendo che la suddetta Scuola di alta formazione è istituita in **deroga** ai limiti e ai divieti previsti nei **decreti di programmazione per il triennio 2024-2026**, adottati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, fermi restando i **requisiti** e le **procedure** per l'**accreditamento** previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Il comma in questione stabilisce inoltre che la Scuola di alta formazione è **attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, previo **parere favorevole** dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (**ANVUR**) in ordine al possesso dei requisiti sopraindicati. Con il decreto ministeriale, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello **statuto** e del **regolamento didattico**.

La disposizione in esame chiarisce, altresì, che alla **promozione** della Scuola di alta formazione per l'agricoltura partecipano **soggetti privati** con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, **che**

presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma in commento si conclude disponendo che alla **Scuola di alta formazione** per l'agricoltura si applicano le disposizioni concernenti le **università non statali legalmente riconosciute**, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

Nella relazione illustrativa si precisa che "la **Scuola**, che si configurerà come **scuola superiore a ordinamento speciale**, dovrà avere **carattere residenziale** e **non** comporterà **oneri per lo Stato**, atteso che l'iniziativa sarà completamente a carico del privato **soggetto promotore**".

Sul punto la relazione tecnica chiarisce che l'**istituzione** della **Scuola** di alta formazione **non produce effetti a carico della finanza pubblica**, non accedendo alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali e tenuto conto che alla promozione della medesima parteciperanno **i soggetti privati**, con risorse proprie. Questi ultimi dovranno essere caratterizzati da una qualificata esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altri Atenei in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica per garantire una gestione multidisciplinare degli appezzamenti agricoli nei Paesi Africani.

Si ricorda anzitutto che il **Piano Mattei,** istituito ai sensi del decreto-legge n. 161 del 2023, è un **documento programmatico-strategico** di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza che persegue la **costruzione** di un **nuovo partenariato** tra **Italia** e **Stati** del **Continente africano** volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali.

Come si legge nella relazione illustrativa, "il Piano Mattei per l'Africa prevede, fra le numerose misure poste, lo sviluppo di competenze nell'ambito della **formazione** superiore finalizzate a **colmare** il **divario** tra l'**agricoltura tradizionale** e le **tecnologie moderne**. A tale riguardo, nell'ambito della provincia di Ferrara sono già attive consolidate e qualificate esperienze di formazione e di ricerca, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che costituiscono strumenti fondamentali per una gestione multidisciplinare degli appezzamenti agricoli nei Paesi Africani. L'obiettivo della norma è quello di consolidare e potenziare tale esperienza pervenendo all'istituzione di una **scuola superiore** a **ordinamento speciale**, denominata Scuola di alta formazione per l'agricoltura - Institute of *Advanced Science for Agriculture"*.

Quanto alla **deroga** ai **limiti** e ai **divieti** previsti nei **decreti di programmazione per il triennio 2024-2026**, prevista dalla disposizione in commento in relazione all'istituzione della Scuola di alta formazione per l'agricoltura, si rammenta che l'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 7 del 2005 (menzionato dalla norma in esame) stabilisce che le **università**, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano **programmi triennali coerenti** con le **linee generali di indirizzo definite** con **decreto ministeriale**, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.

I predetti programmi delle università individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

Per quanto attiene alle **linee generali di indirizzo** esse sono state adottate da ultimo, **per il triennio 2024-2026** con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 giugno 2024, n. 773.

Il citato decreto, all'articolo 8, comma 1, rubricato "istituzione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi", precisa che, per gli anni in cui trova applicazione il decreto in questione, è fatto **divieto** di dare corso all'**istituzione** e all'**accreditamento iniziale** di **nuove Istituzioni universitarie**, se non a seguito di processi di fusione di Università già esistenti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (riguardante la federazione e fusione di atenei, e la razionalizzazione dell'offerta formativa).

In merito **all'istituzione e alla soppressione di università**, viene in rilievo anche l'altra disposizione citata dalla disposizione in commento, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai sensi del quale esse sono disposte con appositi **decreti** del **Ministro** dell'università e della ricerca, che ne disciplinano le modalità attuative e i tempi.

La norma oggetto di odierno esame, quindi, in deroga alle disposizioni sopra descritte, **istituisce direttamente con atto di rango primario la nuova scuola di alta formazione per l'agricoltura**, lasciando al decreto ministeriale attuativo la sola "attivazione" di essa, oltreché la disciplina dei relativi tempi e modalità.

La norma fa espressamente salvo il **rispetto** dei **requisiti** e delle **procedure** per l'**accreditamento** previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si ricorda che tutte le Università e gli Istituti a ordinamento speciale sono sottoposti a un processo di **accreditamento iniziale** e **periodico** di durata **pluriennale** definito dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, nel rispetto degli **standard** e delle **linee guida** adottati per lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

La parte attuativa dell'accreditamento delle sedi è definita dal Ministero dell'università e della ricerca su **base triennale** con un proprio **decreto** sentita

l'ANVUR. I **criteri** di accreditamento delle sedi si distinguono tra criteri di accreditamento iniziale e di accreditamento periodico.

Per **accreditamento iniziale**, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, si intende l'**autorizzazione** all'Università da parte del Ministero ad **attivare sedi** e **corsi di studio**. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori *ex ante* definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto, volti a **misurare** e **verificare** i **requisiti** didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.

Per **accreditamento periodico** delle sedi e dei corsi di studio si intende la **verifica** dei **requisiti** di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2 del citato articolo 5, su ulteriori indicatori definiti *ex ante* dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione. I **risultati** dell'**attività** di **monitoraggio degli indicatori** finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel **rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca** di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero (articolo 9, comma 8, del medesimo decreto legislativo).

Si ricorda che la disciplina dell'ANVUR, oltre che dalla fonte istitutiva rappresentata dall'articolo 2, commi 138-142, del decreto-legge n. 262 del 2006, è definita a livello regolamentare dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006).

Quanto, infine, alle disposizioni concernenti le **università non statali legalmente riconosciute**, che in base alla disposizione in commento si applicano anche alla neo-istituita Scuola di alta formazione per l'agricoltura, si ricorda che la legge 29 luglio 1991, n. 243 stabilisce che le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, delle leggi che li riguardano, nonché dei princìpi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

L'**articolo 2** della legge citata – la cui **applicazione** viene **esclusa** dalla disposizione in esame – dispone che lo Stato può concedere **contributi** alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'**autorizzazione** a rilasciare **titoli di studio universitario** aventi valore legale. Come sopra ricordato, la Scuola di alta formazione per l'agricoltura **non accede** alla **ripartizione del contributo** a favore delle **Università non statali.**

Articolo 12, comma 13-*bis*
(Diritto allo studio degli studenti universitari con disabilità gravissima)

Il **comma 13-*bis*** dell'articolo 12, introdotto dalla **Camera dei deputati**, amplia la platea degli studenti **universitari con disabilità gravissima** destinatari un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi, includendovi le persone con **gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare**, ed estendendo l'applicazione della norma anche agli anche gli **iscritti** a **corsi** accademici tenuti presso le **istituzioni AFAM**.

Il **comma 13-*bis*** dell'articolo 12, introdotto dalla **Camera dei deputati**, interviene sull'articolo 15-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che detta misure per il **sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima**.

Si ricorda che l'**articolo 15-*bis*** in questione, nel **testo vigente**, prevede, al **comma 1**, che in via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un **fondo** con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, **finalizzato alla corresponsione**, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un **assegno di cura forfetario** come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Il **comma 2** dispone che con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca sono disciplinate le **modalità e i criteri di erogazione** delle risorse del predetto fondo agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.

La disposizione decritta, per **identificare quali siano gli studenti in condizione di disabilità gravissima** destinatari delle provvidenze finalizzate a sostenere il diritto allo studio rimanda al decreto 26 settembre 2016 , nel quale, all'articolo 3, comma 2, lettere da *a)* a *i)*, sono definite le

condizioni di disabilità gravissima. In particolare, nell'effettuare il rinvio, l'articolo 15-*bis* richiama le lettere *b), d)* e *f).*

La lettera *b)* indica le **persone dipendenti da ventilazione meccanica** assistita o non invasiva continuativa (24/7);

La lettera *d)* le persone con **lesioni spinali fra C0/C5**, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;

La lettera *f)* le persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di **minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20** in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 *hertz* nell'orecchio migliore.

Ora, il **comma 13-*bis*** in commento, con la **lettera *a)***, aggiunge all'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 71 del 2024 un'ulteriore ipotesi di **condizione di disabilità gravissima** tra quelle che definiscono l'ambito applicativo di tale norma e, in particolare, quella contemplata dalla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 3 del decreto 26 settembre 2016 citato.

Nello specifico, si tratta delle persone con **gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare** con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala *Medical Research Council* (MRC), o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale* (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di *Hoehn* e *Yahr mod*.

La **medesima lettera *a)*** dispone, inoltre, intervenendo sullo stesso comma 1 dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 71 del 2024, che rientrano **nell'ambito di applicazione soggettiva** della norma **anche gli iscritti a corsi** accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**) oltre ai già previsti iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.

Conseguentemente, la **lettera *b)*** del **comma 13-*bis*** in esame elimina dal comma 2 dell'articolo 15-*bis* citato il riferimento al carattere solo "universitario" delle attività didattiche frequentate dagli studenti nel territorio di competenza degli organismi regionali per il diritto allo studio.

Articolo 12, comma 14
(Assunzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

L'**articolo 12, comma 14,** come **modificato dalla Camera dei deputati,** autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad **assumere** a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal **2025, 68 assistenti** e, a decorrere dal **2026**, **1 dirigente** e **28 funzionari**.
Per specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (**ICQRF**) il MASAF è, inoltre, autorizzato ad assumere, a decorrere dal **2025**, **1 dirigente** e, dal **2026**, **30 funzionari**.

Nel dettaglio, il comma in esame, modificato dalla **Camera dei deputati**, autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ad assumere a tempo pieno e indeterminato **68 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'area assistenti della sezione di ruolo Agricoltura a partire dal **2025** (in luogo della decorrenza dall'anno 2026 indicata nel testo attualmente vigente).

Per tali assunzioni il MASAF è tenuto a rispettare i limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali stabiliti dalla vigente legislazione e a utilizzare lo strumento dei concorsi pubblici o lo scorrimento delle graduatorie vigenti.

La disposizione in esame, autorizza, inoltre, a partire dal **2026**, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di **29 unità di personale**. La disposizione specifica l'inquadramento delle unità nella sezione di ruolo Agricoltura:

- 1 unità dirigenziale di livello non generale (facoltà introdotta nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**);
- 28 unità di personale non dirigenziale nell'area funzionari.

Per tali assunzioni il MASAF è tenuto a rispettare i limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali stabiliti dalla vigente legislazione e a indire concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità.

Per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (**ICQRF**), dalla **Camera dei deputati** è stato previsto che il MASAF sia autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato:

- 1 unità dirigenziale di livello non generale a decorrere dal 2025;

- 30 unità di personale non dirigenziale nell'area funzionari, a decorrere dal 2026, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti.

Per tali assunzioni il MASAF è tenuto a rispettare i limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali stabiliti dalla vigente legislazione ed è autorizzato ad indire concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità o procedure di mobilità.

La disposizione, infine, per il 2025 stabilisce un tetto di spesa per le procedure concorsuali pari a 300 mila euro e ne indica la copertura.

Alla copertura dei 300 mila euro si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 – 2027 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Procedure precedentemente autorizzate

Si ricorda che il comma 873 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha autorizzato il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche per assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n. 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022. Tale facoltà è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 16 del D.L. n. 198/2022).

Si ricorda altresì che l'articolo 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019 avevano in precedenza autorizzato il MASAF ad indire ulteriori procedure di reclutamento a tempo indeterminato. Questa facoltà assunzionale è stata estesa al 31 dicembre 2024 (da ultimo dall'art. 1, comma 21 del D.L. n. 215/2023).

Infine, il D.P.C.M 17 dicembre 2024 ha autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, con specifico riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Articolo 12, comma 14-*bis*
(Misure in materia di assunzioni da parte degli organismi pagatori regionali della PAC)

L'**articolo 12, comma 14-*bis***, **introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede per gli **organismi pagatori regionali della PAC** una **deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, fino al 31 dicembre 2027**, prevedendo che essi possano **assumere personale con qualifica non dirigenziale** al fine di consentire l'adeguamento organizzativo conseguente alle modifiche della disciplina europea in materia di organismi pagatori.

Più specificamente, la disposizione in commento, inserita nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, è volta a consentire agli **organismi pagatori regionali della PAC** di cui al regolamento (UE) 2021/2116, **fino al 31 dicembre 2027**, di **effettuare assunzioni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga alla normativa vigente** in materia di spesa di personale.

La legge di bilancio 2025 (l. 207/2024) ha previsto, infatti, per le amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato per cui non fosse dettata una specifica disciplina, una **riduzione della facoltà di effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2025**.

Si ricorda che, da ultimo, la legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 830, prevede la possibilità per le amministrazioni, nel 2025, di effettuare assunzioni nei limiti della spesa fissata dai rispettivi ordinamenti, **ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente**. Questa forma di **riduzione del *turn over*** si applica alle **amministrazioni inserite nel conto economico consolidato**, che non siano soggetti costituiti in forma societaria, ONLUS o amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato. La legge di contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), per l'individuazione delle amministrazioni pubbliche che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, **rimanda agli enti e ai soggetti indicati a fini statistici nell'elenco** oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (**ISTAT**). A tal fine si ricorda che tale elenco, predisposto dall' ISTAT da ultimo nella Gazzetta Ufficiale, n. 229 del 30 settembre 2024, vede l'inserimento nella sezione relativa alle Amministrazioni locali delle Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura.

Il comma introdotto prevede, invece, che gli organismi pagatori regionali possano effettuare assunzioni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità **nel limite della vigente dotazione**

organica e delle risorse finanziarie assegnate dalla regione con tale finalità.

Tale disciplina per gli organismi pagatori regionali, in considerazione del ruolo ad essi affidato dal Regolamento(UE) 2021/2116, descritto nel *box* di approfondimento, viene motivata al fine di **consentire l'adeguamento della struttura organizzativa** alle condizioni di riconoscimento stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/127 e 2022/128 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2022.

Si ricorda che il **Regolamento delegato (UE) 2022/127** e **il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128** rispettivamente integrano e recano modalità applicative in relazione al Regolamento (UE) 2021/2116, tra l'altro in materia di organismi pagatori. I due regolamenti, per quanto concerne i suddetti organismi, intervengono sulle **condizioni di riconoscimento, gli obblighi, le modalità di svolgimento del servizio nonché sui controlli**, prevedendo specifiche misure volte a garantire il corretto e trasparente assolvimento delle attività di erogazione delle misure di sostegno ai beneficiari.

Il **decreto del MASAF del 7 novembre 2022**, nello specifico, reca **disposizioni attuative** del Regolamento (UE) 2022/128 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente. Il decreto, nel disciplinare le modalità di riconoscimento, riesame e revoca degli organismi pagatori istituiti dalle regioni, **attribuisce** loro **le competenze e le funzioni previste nel regolamento (UE) 2021/2116** e negli ulteriori regolamenti sopra citati con decorrenza dalle campagne o annualità che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento (art. 5).

- ***Gli organismi pagatori e la governance PAC***

Il **Regolamento UE n. 2116 del 2021** è uno dei tre Regolamenti su cui **si fonda la nuova PAC** e, in particolare, contiene disposizioni sul suo finanziamento, gestione e monitoraggio. Esso disciplina gli **organismi di *governance*** prevedendo (articolo 8) che ciascuno Stato membro designi un'autorità a livello ministeriale competente per il riconoscimento degli organismi pagatori (articolo 9).

Tali organismi pagatori **possono essere costituiti a livello nazionale o regionale.** Ove siano presenti organismi pagatori regionali essi devono generalmente essere affiancati da un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale.

Gli organismi pagatori sono servizi **incaricati di gestire e controllare le spese del FEAGA** finanziate in regime di gestione concorrente **e le spese del FEASR**.

Essi devono essere **dotati di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno** che offrano **garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti**.

Gli organismi, inoltre:

- elaborano e forniscono alla Commissione europea **elementi utili a valutare l'efficacia e l'efficienza** del sistema dei finanziamenti;
- gestiscono e provvedono ai **controlli**.

In base al principio della gestione concorrente, gli organismi pagatori **eseguono i pagamenti sotto la supervisione della Commissione.** Tutti gli elementi dei sistemi di gestione e di controllo degli organismi pagatori sono soggetti a **controlli e audit** da parte della Commissione e degli organismi di certificazione nell'ambito del processo di affidabilità.

Gli Organismi pagatori identificati nel Piano Strategico Nazionale (PSN) italiano, che, oltre a definire nello specifico l'attuazione della PAC sul territorio nazionale, ne definisce la *governance,* sono i seguenti:

AGEA Organismo Pagatore, responsabile per l'intero territorio italiano degli interventi di carattere nazionale e responsabile degli interventi nazionali con elementi regionali ed interventi regionali delle 11 regioni prive di organismo pagatore proprio (e per tutte le regioni nel settore olivicolo, dei distillati e della promozione nei paesi terzi);

ARPEA - Regione Piemonte, Organismo Pagatore Regionale della Lombardia;

APPAG - Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Trento;

OPPAB - Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Bolzano;

AVEPA - Regione Veneto;

AGREA - Regione Emilia-Romagna;

ARTEA - Regione Toscana;

ARCEA - Regione Calabria;

ARGEA - Regione Sardegna;

OPR FVG (Friuli Venezia Giulia).

Articolo 12, comma 15, lett. *a)*
(Società Stretto di Messina s.p.a.)

L'**articolo 12, comma 15, lettera a),** novella il comma 524 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 al fine di chiarire che le modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione per il previsto mancato funzionamento della barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo si riferiscono alla sospensione del pedaggio relativo al citato svincolo, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

La **lettera a) del comma 15 dell'articolo 12** sostituisce il primo periodo del comma 524 dell'articolo 1 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) al fine di chiarire le **modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione** introdotto dalla disposizione novellata per il previsto mancato funzionamento della barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo.

Il comma 524 della legge di bilancio 2025 ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo tra Stretto di Messina S.p.A. e Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili, al fine di determinare il contenimento dei costi a favore di utenti, imprese, cittadini, consumatori della città di Messina in compensazione dei disagi legati ai cantieri per l'avvio dei lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Per approfondimenti si rinvia al dossier sulla legge di bilancio 2025.

In particolare, in luogo della previgente previsione che faceva riferimento alla mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena», la norma in esame dispone che i meccanismi di compensazione in favore del Consorzio per le autostrade siciliane sono definiti con riferimento alla **sospensione del pedaggio** relativo al citato svincolo, allo scopo di **agevolare il deflusso del traffico** in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

La relazione illustrativa segnala che barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo "sarà aperta per facilitare il deflusso del traffico in vista dell'inizio dei lavori relativi al Ponte sullo Stretto" e che quindi la norma in esame è finalizzata a "ridurre i disagi per l'utenza, chiarendo che lo stanziamento sarà destinato al Consorzio Autostrade Siciliane che gestisce la tratta a fronte della sospensione del pedaggio alla predetta barriera".

Articolo 12, comma 15, lett. *b), c) e d)*
(Modifiche al trasferimento del fondo di parte corrente per gli Enti locali e soppressione dell'obbligo di rendicontazione dei fondi destinati alla Provincia autonoma di Trento)

L'articolo 12, comma 15, reca **modifiche** al **fondo** di parte corrente costituito in favore degli **enti locali** dalla legge di bilancio per il 2025, con dotazione pari a circa 37 milioni per il 2025, 70,5 milioni per il 2026 e 59,8 milioni per il 2027. In particolare, la lettera *b)* del presente comma dispone che il Fondo, originariamente affidato alla gestione diretta della Presidenza del Consiglio sul proprio bilancio autonomo, sia affidato alla **gestione diretta del Ministero dell'economia e delle finanze**. La lettera *c)* **sopprime l'obbligo di rendicontazione** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della Provincia autonoma di Trento sul contributo ricevuto. Infine, la lettera d) prevede che le risorse del fondo siano assegnate ai Ministeri competenti.

L'**articolo 12, comma 15,** reca **modifiche** ai due fondi costituiti in favore degli enti locali dall'articolo 1, **commi 898-901** della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

Il primo fondo, istituito dall'articolo 1, **comma 898,** è destinato a interventi per gli enti locali. A seguito del rifinanziamento e dell'ampliamento delle finalità di impiego disposte dall'**articolo 10, comma 4-*bis*,** del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, tale Fondo reca una dotazione pari a 36.967.000,00 euro nel 2025, 70.460.000,00 euro nel 2026 e 59.780.000,00 euro nel 2027.

Le citate risorse sono destinate a misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale e di interventi riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale.

La lettera *b)* dell'articolo 12, comma 15, dispone che il Fondo, affidato dalla disposizione previgente alla gestione diretta della Presidenza del Consiglio sul proprio bilancio autonomo, sia ora affidato alla **gestione diretta del Ministero dell'economia e delle finanze**.

Il riparto delle risorse tra i differenti progetti avviene, come in precedenza, tramite decreto del Presidente del consiglio dei ministri, a seguito dell'identificazione delle destinazioni previste con **specifici atti di indirizzo** delle Camere. Il 20 dicembre 2024, nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera dei deputati (seduta n. 402, *si veda il Resoconto*) sono stati approvati o accolti i seguenti ordini del giorno, relativi agli stanziamenti allora previsti per il Fondo:

- 9/2112-*bis*-A/146 (riformulato);
- 9/2112-*bis*-A/168 (riformulato);
- 9/2112-*bis*-A/189;
- 9/2112-*bis*-A/211 (riformulato);
- 9/2112-*bis*-A/213 (riformulato);
- 9/2112-*bis*-A/223 (riformulato);
- 9/2112-*bis*-A/235 (riformulato);
- 9/2112-*bis*-A/239 (riformulato);
- 9/2112-*bis*-A/241 (riformulato).

Per un approfondimento, il Dossier predisposto dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato relativamente alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Inoltre, posto che gli stanziamenti del Fondo sono a favore degli enti locali, la nuova lettera ***d)*** prevede ora che le **risorse** siano **assegnate** ai **Ministeri** competenti per l'effettuazione dei singoli interventi come identificati dagli atti di indirizzo riportati sopra.

Infine, il secondo Fondo, istituito dall'articolo 1 comma 899, reca stanziamenti pari a 150.000 euro per il 2025 e 600.000 euro per il 2026. Tale Fondo è destinato alla gestione diretta della **Provincia autonoma di Trento** per **finalità** di attuazione di misure collegate alla sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché al recupero e al mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

Si rammenta che il citato articolo 1, comma 899, della legge di bilancio per il 2025 dispone come l'assegnazione delle risorse alla Provincia autonoma di Trento – ovvero il trasferimento alla Provincia e la diretta scelta e gestione dei progetti, all'interno delle finalità delineate dal citato articolo 1, comma 899 – sia disposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

L'articolo 12, comma 15, lettera *c)*, interviene sulla disciplina del citato Fondo, sopprimendo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, esso **sopprime l'obbligo di rendicontazione** che, ai sensi della norma previgente, la **Provincia autonoma di Trento** era tenuta a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 gennaio 2026 relativamente al contributo pari a 150.000 euro conferiti nel 2025, ed entro il 31 gennaio 2027 relativamente all'impiego dei 600.000 euro conferiti nel 2026.

Articolo 12, comma 15-*bis*
(Limiti di età per il conferimento dell'incarico di sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche)

L'**articolo 12, comma 15-*bis***, introdotto dalla **Camera dei deputati**, modifica la disciplina relativa al conferimento dell'incarico di **sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche**, prevedendo che lo stesso possa essere **attribuito** a soggetti che **non abbiano compiuto il settantesimo anno di età**. Nella versione vigente si prevede invece che il sovrintendente cessi dalla carica, in ogni caso, al compimento di tale anno.

La disposizione in commento, introdotta dalla **Camera dei deputati**, interviene con **due novelle,** tra loro strettamente connesse, sul decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli **enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato**, modificandone in particolare l'articolo 13, comma 3, secondo periodo, che reca la disciplina relativa all'incarico di **sovrintendente**.

Nello specifico, il comma in esame introduce, con la **lettera *a)***, un secondo periodo in fine al comma 2 dell'articolo 13, prevedendo che **l'incarico di sovrintendente possa essere conferito solo a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età.**

Al contempo, con la **lettera *b)***, è **soppresso** il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13, che nel testo vigente stabilisce che il **sovrintendente cessasse**, in ogni caso, dalla carica **al compimento del settantesimo anno** di età.

La disposizione in esame è pertanto finalizzata a stabilire che il **termine ultimo** costituito dal compimento del settantesimo anno di età **rileva soltanto per il conferimento** dell'incarico di sovrintendente e non più per il suo espletamento. Quest'ultimo potrà dunque continuare anche dopo tale momento.

Per completezza informativa si riporta la disciplina dell'articolo 13 di cui al citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 dedicata al **ruolo del sovrintendente**. Egli, ai sensi del **comma 1**, nell'ambito delle **funzioni** che gli sono attribuite: a) tiene i libri e le scritture contabili della fondazione; b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali; d) nomina e revoca, sentito il

consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto; e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri salvo che nelle deliberazioni di nomina e revoca del sovrintendente stesso ed in quelle di approvazione dei programmi di attività artistica da questi proposti.

Ai sensi dell'articolo 13, **comma 2**, la norma prevede che il sovrintendente sia scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente.

La norma prosegue stabilendo al **comma 3** che il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

Infine, il **comma 4** stabilisce che il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.

Quanto, più in generale, alle **fondazioni lirico-sinfoniche, esse** sono state inizialmente disciplinate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", che ha dichiarato il "**rilevante interesse generale**" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" (art. 1) ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la **personalità giuridica di diritto pubblico** (art. 5).

Sono stati così riconosciuti come enti autonomi:

- **undici teatri lirici**: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona;
- **due istituzioni concertistiche assimilate**: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari) (art. 6).
- la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, aggiunta in seguito dalla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono **quattordici.**

Con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in **fondazioni di diritto privato,** al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dall'allora Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Al completamento del processo di privatizzazione si è effettivamente pervenuti con il decreto-legge n. 345 del 2000, che ha fatto

retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998.

Successivamente, tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni a tutela del personale delle fondazioni contenute nel **decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64**, la **Corte costituzionale,** con la **sentenza n. 153 del 2011**, ha ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno conservato, sul piano sostanziale, una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. *g*), della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, **la diffusione dell'arte musicale**, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni **provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati**, conservandone il patrimonio storicoculturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse **operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza** e nel rispetto del vincolo di bilancio.

La ***governance*** **delle fondazioni lirico-sinfoniche** è disciplinata dall'art. 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale prevede una **struttura organizzativa** articolata nei seguenti organi di durata **quinquennale**:

- il **presidente**, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente;
- il **consiglio di indirizzo**, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato (il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici);
- il **sovrintendente**, quale unico organo di gestione - nominato dal Ministro della cultura, su proposta del consiglio di indirizzo - il quale può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- il **collegio dei revisori dei conti**, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero della cultura.

A tali disposizioni le fondazioni sono tenute ad adeguare i propri statuti. In attuazione dell'art. 11, comma 21-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 91 del 2013, il decreto interministeriale 6 novembre 2014 ha disciplinato i presupposti e i requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di **forme organizzative speciali**. Sulla base di tali disposizioni, sono state riconosciute forme organizzative speciali alla Fondazione Teatro alla

Scala (decreto ministeriale 5 gennaio 2015) e all'Accademia di Santa Cecilia (decreto ministeriale 5 gennaio 2015).

Qui il sito del Ministero della cultura sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Articolo 12, commi da 15-*ter* a 15-*novies*
(Disposizioni in favore delle persone con disabilità)

I commi in titolo, **introdotti dalla Camera dei deputati**, recano diverse **misure in materia di disabilità.**

Il **comma 15-*ter*** stabilisce le modalità di assegnazione di un fondo da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la **promozione dei diritti delle persone con disabilità** e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2025.

Il **comma 15-*quater*** prevede che le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito dalla legge di bilancio 2024, siano destinate anche a **iniziative e progetti di particolare rilevanza internazionale**, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi.

Il **comma 15-*quinquies*** consente che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), **anche nell'anno 2026**, conferisca **incarichi per prestazioni professionali** a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di **16 milioni di euro**, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della **riforma in materia di disabilità** prevista dal PNRR e dalla legge delega in materia (n. 227/2021). Inoltre incrementa di 7 milioni di euro per l'anno 2026 le spese per il funzionamento dell'INPS.

Il **comma 15-*sexies*** specifica che l'autorizzazione dell'INPS ad effettuare **assunzioni per garantire piena attuazione alle disposizioni in materia di valutazione di base** è riferita all'**anno 2026**. Sono quindi modificate alcune disposizioni in materia di autorizzazioni di spesa.

Il **comma 15-*septies*** rende disponibili alcune risorse previste dalla legge di bilancio 2024 anche per il **finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità** e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Il **comma 15-*octies*** incrementa di **10,5 milioni di euro per l'anno 2025** un'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio 2024 per il finanziamento di attività strumentali all'esercizio delle **funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**; incrementa di **10 milioni di euro, per l'anno 2025**, il **fondo per la formazione integrata** dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, di cui all'art. 32, comma 3, del d. lgs. 62/2024; autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2025** per le

spese di **funzionamento dell'Autorità Garante** nazionale delle persone con disabilità.
Il **comma 15-*novies*** quantifica gli **oneri** derivanti dai **commi 15-*quinquies*, 15-*sexies*, lettera *b)*, numero 2), e 15-*octies*** e indica la relativa **copertura**.

Il **comma 15-*ter*** interviene sull'art. 1, co. 236, della legge 204/2024, stabilendo che il fondo ivi previsto deve essere assegnato dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di atti di indirizzo delle Camere. Si ricorda che il fondo in questione è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 15-*quater*** interviene sull'art. 1, co. 213, lettera *h)*, della legge 213/2023, lettera che attualmente prevede che le risorse del Fondo anzidetto siano destinate alla promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Nel testo vigente non vi è quindi il riferimento a iniziative e progetti di particolare rilevanza internazionale, che viene introdotto dal comma in esame.

Il **comma 15-*quinquies*** interviene sull'art. 1, co. 231 e 232, della legge 204/2024. Il comma 231 è modificato nel senso di prevedere che, anche per l'anno 2026 (e non solo per il 2025), l'INPS possa conferire incarichi per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma in materia di disabilità prevista dal PNRR e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227[134]. Il successivo comma 232 è modificato nel senso di incrementare di 7 milioni di euro per l'anno 2026 le spese per il funzionamento dell'INPS.

Il **comma 15-*sexies*** specifica che l'autorizzazione dell'INPS ad effettuare **assunzioni per garantire piena attuazione alle disposizioni in materia di valutazione di base**, contenuta nell'articolo 9, comma 6, del d. lgs. 62/2024[135], è riferita all'anno 2026. Sono quindi modificate alcune disposizioni recate dal suddetto articolo 9, al comma 7, in materia di autorizzazioni di spesa.

[134] Delega al Governo in materia di disabilità.
[135] Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il **comma 15-*septies*** interviene sull'art. 1, co. 211, della legge 213/2023, che nel testo vigente prevede che determinate risorse ivi indicate possano essere destinate al finanziamento di iniziative a favore delle persone con disabilità. La modifica introdotta dal comma in esame prevede, quali **ulteriori possibili finalizzazioni** di tali risorse, il finanziamento di **progetti sociali di alta rilevanza** per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Sono espressamente ricompresi in tale ambito i progetti a fini di riqualificazione sociale nelle aree ad alta vulnerabilità sociale (di cui al richiamato art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208[136]).

Il **comma 15-*octies*** incrementa di **10,5 milioni di euro per l'anno 2025** un'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio 2024 per il finanziamento di attività strumentali all'esercizio delle **funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**.

Inoltre, incrementa di **10 milioni di euro, per l'anno 2025**, il **fondo per la formazione integrata** dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, di cui all'art. 32, comma 3, del d. lgs. 62/2024.

Infine, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2025** per le spese di **funzionamento dell'Autorità Garante** nazionale delle persone con disabilità (di cui al richiamato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20[137]).

Infine, il **comma 15-*novies*** quantifica in 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 23 milioni di euro per l'anno 2026 gli **oneri** derivanti dai **commi 15-*quinquies*, 15-*sexies*, lettera *b)*, numero 2), e 15-*octies*** e indica la relativa **copertura finanziaria**.

[136] Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.

[137] Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

Articolo 12, commi 15-*decies* e 15-*undecies*
(Affidamenti da parte del Ministero della cultura in favore di Ales Spa)

I **commi 15-*decies* e 15-*undecies***, introdotti dalla **Camera dei deputati**, modificano la disciplina che consente al Ministero della cultura di avvalersi delle prestazioni offerte dalla **società *in house* Ales Spa** per lo svolgimento delle attività di **accoglienza nei musei e negli altri luoghi e istituti della cultura**, nonché per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. In particolare, le novelle introdotte autorizzano il Ministero della cultura ad avvalersi direttamente delle prestazioni della società in house Ales Spa **anche per il 2026 e per il 2027**, **senza effettuare la preventiva verifica** volta ad accertare l'impossibilità di avvalersi di proprio personale dipendente. Inoltre, è **soppressa** la norma che, per l'affidamento in esame, **esonera il Ministero dall'obbligo di adottare un provvedimento motivato** rispetto agli affidamenti di servizi o forniture a società in house. Si prevede, infine, l'assegnazione di un **contributo alla citata società,** anche per le due annualità aggiuntive, pari a 500.000 euro per ciascuno di tali anni.

I **commi in commento,** introdotti dalla **Camera dei deputati,** intervengono con più **novelle** sul decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, modificandone in particolare l'articolo 1-*ter* in materia di misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.

Il **comma 1** dell'articolo 1-*ter*, nel **testo vigente**, prevede che il Ministero verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della **società *in house* Ales Spa**, sia per lo svolgimento delle **attività di accoglienza e vigilanza** nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e, sia per lo svolgimento delle **attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile**, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di reclutamento di personale, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività, e comunque **fino al 31 dicembre 2025**.

La norma prosegue stabilendo che per tali attività non trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ossia la norma sulla base della quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento diretto a società *in house* un **provvedimento motivato** in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

Infine, riguardo **all'utilizzo delle risorse finanziarie**, la norma prevede che, alla **società Ales Spa**, oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia assegnato, tra gli altri, un **contributo** che ammonta a **5,6 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

Le **novelle** disposte dal **comma 15-*decies*** incidono sul **comma 1** appena descritto apportando le seguenti modificazioni:

- la prima, di cui alla **lettera *a)*** del testo della disposizione in commento, prevede l'**aggiornamento della denominazione del Ministero** secondo la formulazione attualmente vigente, ossia **Ministero della cultura** invece di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; prevede **la soppressione** della **preventiva verifica** volta ad accertare l'impossibilità di avvalersi di proprio personale dipendente per l'espletamento delle predette attività affidate alla società *in house* Ales Spa; **estende al 31 dicembre 2027** l'arco temporale, attualmente con scadenza fissata al 31 dicembre 2025, nel quale il Ministero è, comunque, autorizzato ad avvalersi delle prestazioni della citata società;
- la seconda, di cui **alla lettera *b)* sopprime** il periodo che, per l'affidamento ad Ales Spa, **esonera il Ministero dall'obbligo di adottare un provvedimento motivato** nel quale si dia conto dei vantaggi prodotti **dall'affidamento diretto alla società *in house*** per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la terza, di cui alla **lettera *c),*** con riferimento alle risorse finanziarie **autorizza l'assegnazione di un contributo** in favore della società *in house* Ales Spa **pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.**

Il **comma 15-*undecies*** dispone che alla copertura degli oneri aggiuntivi pari a **500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero della cultura.**

In **sintesi**, le novelle introdotte con la disposizione in commento, autorizzano il Ministero della cultura ad avvalersi direttamente delle prestazioni della società *in house* Ales Spa anche per il 2026 e per il 2027, senza effettuare la preventiva verifica volta ad accertare l'impossibilità di avvalersi di proprio personale dipendente per l'espletamento delle attività affidate alla predetta società, disponendo al contempo l'assegnazione di un contributo alla citata anche per le due annualità aggiuntive, pari a 500.000 euro per ciascuno di tali anni. Inoltre, sopprimono la norma che, per l'affidamento in esame, esonera il Ministero dall'obbligo di adottare un provvedimento motivato rispetto agli affidamenti di servizi o forniture a società *in house*.

Per completezza informativa, si ricorda che la **società Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.**, come recita il suo Statuto, è una società per azioni sottoposta alla vigilanza in via esclusiva del Ministero della cultura, che esercita i diritti dell'azionista, in conformità al modello dell'*in house providing*.

La società, come recita il suo sito web, è impegnata in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e nello svolgimento di attività strumentali alla gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di tutela messi in atto dal socio unico. Le attività svolte da Ales sono orientate a supportare il Ministero in numerosi progetti di miglioramento delle condizioni di fruibilità del patrimonio culturale italiano, nonché, a promuovere tramite progetti speciali e in accordo con il Ministero, i beni culturali italiani ed il *made in Italy* a livello nazionale e internazionale.

Articolo 12, comma 16
(Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)

Il comma 16 dell'articolo 12 interviene in materia di disciplina della composizione della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non debbano più, ma al contrario **possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione** e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. Prevede inoltre che il **segretario generale** della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.

Il comma 16 dell'articolo 12 interviene, con una **doppia novella**, sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ed in particolare sull'articolo 13-*bis* di tale decreto legislativo, il quale, inserito dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ha istituito la **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**.

Si ricorda che la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con sede in Roma, è l'organismo competente a svolgere, prima e durante le competizioni, attività di **controllo e vigilanza** sulla legittimità e regolarità della **gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche** partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Essa **certifica**, nel rispetto del contraddittorio, **la regolarità delle gestioni** mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

Per ogni ulteriore approfondimento sulla Commissione in questione, si consulti la scheda di lettura della norma istitutiva, ossia l'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (qui il dossier).

Le **due novelle** introdotte dal comma in esame intervengono entrambe sul **comma 6** del citato articolo 13-*bis*, che disciplina la **composizione** della Commissione e i lineamenti della sua **struttura organizzativa.**

Si ricorda in proposito che, ai sensi del citato comma 6, la Commissione è organo collegiale, composto da **un presidente e sei componenti**, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti (decorsi trenta giorni dalla richiesta del parere, a maggioranza assoluta).

Ne fanno parte, come **componenti di diritto**, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il **presidente** e **i restanti quattro componenti** sono invece scelti tra **magistrati contabili**, **professori universitari** nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, **avvocati del libero foro** iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o **dottori commercialisti** iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento.

La **durata del mandato**, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di **sette anni**, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma.

Il comma prosegue disciplinando **le incompatibilità** previste per coloro che ricoprono gli incarichi di presidente e di componente della Commissione.

Ora, la **lettera *a)*** della disposizione in commento sostituisce il dodicesimo periodo del comma, che, nel testo previgente, prevedeva che il presidente e i componenti della Commissione diversi da quelli di diritto, se dipendenti pubblici, **sono**, secondo l'ordinamento di appartenenza, **collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione**, in ogni caso **per tutta la durata del mandato.**

La **nuova formulazione del periodo**:

- da una parte, rende non più obbligatorio, ma **facoltativo e a domanda**, il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione di tali soggetti;
- dall'altra, **espunge l'inciso** volto a precisare che il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione **vale in ogni caso per tutta la durata del mandato**.

Il tredicesimo periodo del comma, non modificato dalla disposizione in commento, prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Si segnala che la **relazione illustrativa** evidenzia che il fine della novella appena descritta è quello di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di nomina della commissione, in relazione a cui è emersa la **difficoltà di reperire candidati qualificati** (in particolare, professori universitari), disponibili ad assumere l'incarico previo collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

A tal proposito si segnala che **dopo l'entrata in vigore della disposizione in commento**, e nelle more dell'esame parlamentare del disegno di legge recante la sua conversione, il Governo ha **trasmesso al Parlamento**, per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, **le proposte di nomina** relative al Presidente e agli altri quattro membri della Commissione diversi da quelli di diritto. Si tratta delle proposte di nomina nn. 60, 61, 62, 63 e 64 relative rispettivamente al professor Umberto Lago (proposto per la carica di Presidente), alla professoressa Ariela Caglio, al professor Alessandro Zavaglia, alla professoressa Francesca Di Donato e al professor Giuseppe Marini.

Il **comma 6** dell'articolo 13-*bis* prosegue disciplinando le modalità di assunzione delle deliberazioni della Commissione ed attribuendo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di determinare le indennità spettanti al presidente e ai componenti.

Negli ultimi periodi, il comma 6 prevede che al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il **segretario generale**, che ne risponde al presidente, che è organo della Commissione e che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una **durata quadriennale**, rinnovabile.

Ora, la **lettera *b)*** del comma in esame aggiunge, in fine al medesimo comma 6, due ulteriori periodi ai sensi del quale anche il **segretario generale** della Commissione, se dipendente pubblico, è **collocato**, secondo l'ordinamento di appartenenza, **fuori ruolo, in aspettativa o in altra**

analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato e che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.

La **relazione illustrativa** espone che la disciplina in oggetto, differente rispetto ai membri della Commissione che siano dipendenti pubblici, "si giustifica in ragione della **peculiarità dell'incarico** e della maggiore gravosità dei compiti che incombono sul segretario generale".

La **relazione tecnica** informa che dalle due novelle in commento **non derivano nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, tenuto conto che i costi del presidente e dei componenti della Commissione e quelli del Segretario generale sono già finanziariamente coperti a legislazione vigente.

Articolo 12, commi 16-*bis* e 16-*ter*
(Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica)

I **commi 16-*bis* e 16-*ter*** dell'**articolo 12, introdotti dalla Camera dei deputati,** prevedono una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026, a favore degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici.

Il **comma 16-*bis* dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati,** in relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, autorizza una **spesa** pari **a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026,** per gli incarichi previsti all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128.

L'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, fa riferimento per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al trattamento economico degli esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico anche estranei alla pubblica amministrazione, dei consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, nonché dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione.

Il **comma 16-*ter*** dispone che agli **oneri** previsti al comma 16-*bis*, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 - 2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Come precisato nella relazione tecnica dell'intervento in esame, l'articolo 28 del DPCM n. 128 del 2021 prevede che gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possano avvalersi, entro il

limite complessivo di 140 unità, di un massimo di 31 esperti e consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nonché di 15 consiglieri giuridici, economici e scientifici.

Alla data odierna, risultano incaricati 17 esperti, con un compenso individuale medio di circa 44.000 euro annui e 7 consiglieri, con un compenso individuale medio di circa 28.000 euro annui.

Al fine di garantire il necessario supporto al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel percorso di attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici e di assicurare il conferimento dei predetti incarichi, secondo i limiti previsti dal citato articolo 28, è necessario prevedere un'apposita autorizzazione di spesa per l'importo di seguito indicato:

- 411.000 euro per il 2025 e 616.000 euro annui dal 2026 per attribuire gli incarichi di esperto vacanti (14 unità cui attribuire un compenso analogo a quello medio degli esperti attualmente incaricati);
- 149.000 euro per il 2025 e 224.000 euro annui dal 2026 per attribuire gli incarichi di consigliere vacanti (8 unità cui attribuire un compenso analogo a quello medio dei consiglieri attualmente incaricati).

Con riferimento ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione previsti dal Regolamento di organizzazione del Ministero, la spesa annua complessiva a legislazione vigente ammonta a 1.336.118 euro. Tale importo deve essere adeguato ai compensi previsti dal vigente CCNL di riferimento (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024), per un ammontare pari a circa 80.000 euro annui, nonché ad una somma aggiuntiva stimata in circa 30.000 euro per i conseguenti adeguamenti dei tetti retributivi, indicati all'art. 23 ter del D.L. 201/2011, dell'art. 13 del D.L 66/2014 e dell'art. 1, comma 68, della legge 234/2021.

La relazione tecnica precisa altresì che gli importi relativi ai compensi per i consiglieri e per gli adeguamenti contrattuali sono al netto degli oneri previdenziali e IRAP a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per tali oneri si rende necessaria un'autorizzazione di spesa per un importo massimo pari a circa 73.000 euro annui per i consiglieri (ridotti a 49.000 euro per l'anno 2025 in quanto riferiti alle rimanenti 8 mensilità dell'anno) e a circa 42.000 euro annui per gli adeguamenti contrattuali e gli aggiornamenti dei tetti retributivi. Gli importi per gli esperti sono calcolati al lordo di IVA e di altri eventuali oneri.

Articolo 12, commi da 16-*quater a 16-septies* *(Incremento dell'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto)*

L'**articolo 12,** ai **commi da 16-*quater* a 16-*septies***, incrementa l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente.

Le disposizioni in esame, **inserite nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, risultano finalizzate ad **adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente**, apportando le conseguenti modificazioni al codice dell'ordinamento miliare.

In particolare, il comma 16-*quater*, alla **lettera *a)***, interviene sull'articolo 812-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento miliare, **innalzando** a 28 (da 27) la dotazione organica degli **ammiragli di divisione** e corrispondenti.

La successiva **lettera *b)***, intervenendo sull'articolo 814 del codice, in tema di organici degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, al **capoverso n. 1)**, **incrementa a 1070 (da 1069) unità** l'organico complessivo, di cui viene previsto che 757 (anziché 756) unità siano inserite nel ruolo normale; al **capoverso n. 2)**, invece, **porta a 6** (da 5) la dotazione organica complessiva degli **ammiragli ispettori**.

La **lettera *c)***, infine, volta ad adeguare la dotazione organica complessiva degli ammiragli ispettori rispetto all'incremento disposto dal capoverso n. 2) della lettera precedente, interviene sul quadro V, relativo al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Tabella 2 di cui all'articolo 1136-*bis*, specificamente concernente la Marina, portando **a 6 l'organico complessivo degli ammiragli ispettori**.

Strettamente connesso all'incremento, di un'unità, della dotazione organica complessiva degli ammiragli ispettori, è il **comma 16-*sexies*** che, al dichiarato scopo di **colmare la vacanza nel grado superiore esistente**, consente, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare (recante le modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali), **autorizza** per il 1° luglio dell'anno 2025, in via straordinaria, **un'ulteriore promozione aggiuntiva.**

I restanti **commi** recano la **copertura finanziaria** delle precedenti disposizioni.

In particolare, il **comma 16-*quinquies*** prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 16-*quater* e 16-*sexies* è autorizzata la spesa di euro **29.145,80** per l'anno **2025** ed euro **228.630,65 a decorrere** dall'anno **2026**. Per la copertura di oneri, il **comma 16-*septies***, prevede che si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si rinvia al relativo dossier della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), in particolare ai commi 837-841 in tema di potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Per un approfondimento relativo all'organizzazione generale delle Capitanerie di porto, si rinvia altresì al seguente link.

Articolo 12, commi 16-*octies* e 16-*novies*
(Conservazione atti notarili)

I **commi 16-*octies* e 16-*novies*** dell'**articolo 12,** introdotti dalla **Camera dei deputati,** intervengono sulla disciplina relativa alla conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale e alla tenuta dei repertori e dei registri notarili formati su supporto informatico.

Il **comma 16-*octies* dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati,** reca una serie di modifiche all'art. 6, comma 5, del decreto legge n. 179 del 2012, relativo alla conservazione degli **atti pubblici e le scritture private autenticate in formato elettronico**, al fine di estendere il regime previsto da tale disposizione:

- ✓ alla conservazione delle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 62-*ter* della legge n. 89 del 1913 ("*Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*");
- ✓ alla tenuta dei repertori e dei registri cui il notaio è obbligato, formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'art. 66-*bis* della medesima legge sul notariato.

Dalla suddetta estensione discende la possibilità per i notai di **avvalersi della struttura centralizzata** predisposta e gestita dal **Consiglio nazionale del notariato**, conformemente ai principi previsti dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo quanto previsto dall'art. 62-*bis* della legge sul notariato, come modificato dal decreto legislativo n. 110 del 2010, avente ad oggetto la disciplina delle procedure informatiche e telematiche per la redazione degli atti pubblici, l'autenticazione delle scritture private, la tenuta di repertori e registri, la conservazione dei documenti notarili e la rettifica di errori di trascrizione di dati.

Più precisamente, l'estensione dell'ambito applicativo del comma 5 dell'art. 6 comporta la possibilità, per i notai, di avvalersi della suddetta struttura **anche prima che siano adottati i decreti attuativi** previsti dall'art. 68-*bis* e, per effetto della novella in commento, dall'art. 66-*bis* della legge sul notariato (**lettera *a***).

Il citato **art. 68-*bis*** demanda ad uno o più decreti non aventi natura regolamentare del **Ministro della giustizia**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa,

sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, la **determinazione delle regole tecniche** relative: **all'organizzazione della struttura gestita dal Consiglio nazionale del notariato** presso cui andranno depositati gli atti informatici e le copie informatiche degli atti analogici; alla **trasmissione telematica e alla consultazione degli atti** ivi depositati; al rilascio, da parte del notaio, di **copie** degli atti depositati presso la suddetta struttura; alle annotazioni sugli atti conservati presso la medesima struttura; all'esecuzione delle ispezioni, al trasferimento e alla conservazione presso gli archivi notarili di atti, registri e repertori redatti su supporto elettronico.

L'**art. 66-*bis*** affida, invece, a decreti non aventi natura regolamentare del **Ministro della giustizia**, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, la **determinazione delle regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori**, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del d.p.r. n. 131 del 1986 (repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali), e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.

Nelle more dell'adozione della descritta disciplina di dettaglio, spetta alla struttura predisposta dal Consiglio nazionale del notariato il compito di fornire all'amministrazione degli archivi notarili credenziali di accesso al relativo sistema. Ciò al fine di consentire, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.l. 179/2012:

- l'esecuzione delle ispezioni (previste dallo stesso ordinamento del notariato, agli articoli da 127 a 134);
- il trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico;
- la conservazione degli atti formati su supporto informatico dopo la cessazione del notaio dall'esercizio della professione o il suo trasferimento in altro distretto.

Per effetto della novella in commento, inoltre, a queste finalità si affianca quella di consentire il trasferimento agli archivi notarili delle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, nonché dei repertori e dei registri formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'art. 66-*bis* della legge sul notariato (**lettera *b***).

Tale trasferimento presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili dovrà essere disciplinato con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili. A questo riguardo, peraltro, la novella in commento specifica che le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili cui fa riferimento la disposizione sono quelle periferiche (**lettera *c***).

Il **comma 16-*novies*** modifica l'art. 66-*bis* della legge sul notariato (legge n. 89 del 1913), al fine di semplificare il procedimento di adozione della normativa attuativa prevista da tale disposizione (sul quale v. *supra*). La disciplina di dettaglio viene, infatti, demandata ad un **decreto del Ministro della giustizia**, da adottare sentito il Ministro della cultura.

Articolo 12, comma 16-*decies*
(Concessione beni demaniali marittimi Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale)

L'**articolo 12**, **comma 16-*decies*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** apporta delle modifiche formali alla legge di bilancio del 2015 per inserire la dicitura "**Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale**" (lett. *a)* e *b)*). Inoltre, nell'ambito della concessione della citata Autorità sul Porto Vecchio di Trieste, autorizza la stessa a **delegare al comune di Trieste** il processo di **individuazione del soggetto concessionario** dei beni demaniali marittimi del Porto Vecchio (lett. *c)*).

L'**articolo 12**, **comma 16-*decies*, introdotto dalla Camera dei deputati,** reca una serie di modifiche alla legge di bilancio del 2015 (L. n. 190 del 2014) inerenti all'attività dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.

In particolare, le **lettere *a)*** e ***b)***, modificano, rispettivamente, i commi 619 e 620 della legge di bilancio del 2015 al fine di introdurre delle **modifiche formali,** volte a sostituire la dicitura "Autorità portuale di Trieste", divenuta obsoleta in seguito alla **riforma** delle Autorità di sistema portuale (AdSP), di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016, con "**Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale**".

A tale riguardo, si ricorda che, in coerenza con quanto previsto dal Piano strategico della portualità e della logistica è stato realizzato con il citato d.lgs. n. 169/2016 un **riordino del sistema portuale**, che ha previsto in particolare:

1) il superamento della logica dell'autorità portuale intesa come struttura amministrativa per lo più coincidente con una singola struttura portuale (monoscalo) e, pertanto, la **sostituzione delle vecchie autorità portuali con nuove Autorità di sistema portuale (AdSP)** alle quali fanno capo più porti;

2) la conseguente **riduzione del numero delle autorità portuali** che sono state portate **da 24 a 15** - numero innalzato, in un secondo momento, a 16, in forza della modifica di cui al decreto-legge n. 119 del 2018;

3) una nuova programmazione degli investimenti portuali e una nuova procedura per i piani regolatori portuali;

4) la previsione del Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese portuali;

5) la riarticolazione della *governance*.

L'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale** unisce sotto la propria giurisdizione i porti di Trieste e Monfalcone.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito tema pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

La **lettera *c)*** del comma in esame inserisce alla legge di bilancio del 2015, il comma 619-*bis*, con cui si **autorizza** l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale a **delegare il comune di Trieste** a **individuare il soggetto concessionario** dei beni demaniali marittimi del **Porto Vecchio,** che sono amministrati in via esclusiva dalla citata Autorità portuale, che comunque resta l'unico titolare del rapporto concessorio. Tale delega deve rispettare le procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale ed europea in materia, nonché la normativa vigente in materia di demanio marittimo.

Il Porto Vecchio di Trieste copre un'area di circa 67 ettari, e si estende dallo sbocco del Canale di Ponterosso all'abitato periferico di Barcola. L'area comprende 5 moli (0; I; II; III e IV), 3.100 metri di banchine, 23 grandi edifici tra hangar, magazzini ed altre strutture ed è protetto da una diga foranea.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale è l'entità che ha la responsabilità della gestione del porto, inclusi i beni demaniali marittimi, attraverso un **contratto di concessione** con lo Stato. Essa ha quindi il compito di regolare l'accesso, la sicurezza, e l'utilizzo delle banchine e delle aree, oltre a garantire che le attività marittime siano svolte in conformità con le normative locali e internazionali.

Articolo 12, comma 16-*undecies*
(Incremento dello stanziamento per il Consorzio Interuniversitario CINECA)

Il comma 16-*undecies* dell'articolo 12, inserito dalla **Camera dei deputati**, incrementa di **3 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno **2025** lo stanziamento per la **fornitura dei servizi ICT** del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio Interuniversitario **CINECA**, al fine di far fronte agli interventi necessari per la riforma in corso di adozione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Il comma 16-*undecies* dell'articolo 12, inserito dalla **Camera dei deputati**, incrementa di **3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** lo stanziamento relativo alla **fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione** del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio Interuniversitario **CINECA**, al fine di far fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle **modalità di accesso ai corsi** di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia**, in **odontoiatria e protesi dentaria** e in **medicina veterinaria** di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26.

In merito alla **copertura degli oneri** connessi a tale disposizione, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, il comma dispone che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al **Ministero dell'università e della ricerca**.

Il **Consorzio Interuniversitario CINECA** è stato costituito per iniziativa dell'allora Ministero della pubblica istruzione ed in forza della Convenzione sottoscritta, in data 14 luglio 1967, dai Rettori, pro tempore, delle Università di Bologna, Firenze, Padova e dal Rettore dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

CINECA è tra i maggiori centri di calcolo in Italia e uno dei più avanzati al mondo per il calcolo ad alte prestazioni (*High Performance Computing - HPC*). La sua compagine è attualmente composta **da 120 enti**, di cui 2 ministeri, 70 università italiane, 48 istituzioni pubbliche nazionali (14 enti di ricerca, 10

aziende ospedaliere universitarie-IRCCS, 19 istituzioni AFAM, 5 agenzie e istituzioni).

Obiettivo primario del Consorzio, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, è la realizzazione di servizi informatici innovativi per i Consorziati, ed in particolare esso persegue **i seguenti scopi**, nei confronti sia degli Enti consorziati, sia dei terzi:

a) fornire servizi informativi e l'organizzazione delle procedure connesse alla realizzazione degli stessi al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dell'università e della ricerca, alle Università e agli altri soggetti consorziati, alla comunità scientifica e al settore dell'istruzione pubblica;

b) favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise nell'ottica di sviluppare piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca, della formazione superiore e dell'istruzione;

c) sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi applicativi per i Consorziati;

d) promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, pubblica e privata, e delle sue applicazioni;

e) garantire i servizi per l'infrastruttura ad alte prestazioni al sistema nazionale della ricerca e l'accesso alla rete europea dei centri di calcolo scientifico ad alte prestazioni;

f) favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche di avanguardia ai Consorziati e al sistema paese;

g) elaborare, predisporre e gestire tecnologie e soluzioni che garantiscano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi sviluppati per i Consorziati e quelli delle Pubbliche Amministrazioni;

h) sviluppare ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili.

Per quanto concerne i suoi rapporti con il **Ministero dell'università e della ricerca**, il Consorzio supporta il Ministero nella raccolta e nella gestione di tutte le informazioni utili a consentirgli di governare e monitorare il sistema accademico, ed è strumento integrante della macchina amministrativa.

Per quanto concerne la **fornitura dei servizi ICT**, si segnala che nel vigente stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca le risorse a tale fine specificamente destinate sono appostate al **capitolo 3694**, che reca una dotazione di competenza iniziale di **15,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

In merito alla revisione delle **modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria**, si ricorda che tale riforma è attualmente in corso di attuazione ai sensi della legge 14 marzo 2025, n. 26. Lo schema del **primo decreto legislativo attuativo** della delega legislativa ivi recata è stato recentemente trasmesso in Parlamento per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti (AG 263, qui il dossier).

Gli elementi caratterizzati della riforma, che prenderà le mosse con l'avvio dell'anno accademico 2025/2026, sono il **superamento del test d'ingresso** e

l'introduzione di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto "**semestre filtro**". Durante tale semestre gli studenti dovranno sostenere gli esami relativi ad una serie di discipline qualificanti comuni (per non meno di 18 CFU). L'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sarà subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti nel primo semestre, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale; nel caso di mancata ammissione gli studenti potranno proseguire, anche in sovrannumero e vedendosi riconosciuti i CFU conseguiti, in un diverso corso di studi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da indicare come propria seconda scelta già in occasione dell'iscrizione iniziale.

La norma in commento è probabilmente da riconnettersi al fatto che, come si evince dalle relazioni di accompagnamento al sopra citato schema di decreto legislativo, in vista dell'atteso **incremento del numero di iscritti** al primo semestre, le università potranno decidere, nell'ambito della loro autonomia, di fare **maggiore ricorso alle modalità di erogazione della didattica da remoto**, specie con riguardo alle discipline qualificanti comuni a tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, che non saranno necessariamente a frequenza obbligatoria.

Articolo 12, commi 16-*duodecies* e 16-*terdecies* *(Funzionamento struttura commissariale Autorità portuale di Taranto)*

L'**articolo 12, commi 16-*duodecies*** e **16-*terdecies*** stanzia **37.800 euro** per il **2025** per il funzionamento della struttura commissariale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto.

Il **comma 16-*duodecies*** dell'**articolo 12, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** modifica l'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 129 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 171 del 2012, al fine di **autorizzare la spesa** di **37.800 euro** per il 2025 per il funzionamento della **struttura commissariale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto.**

Si ricorda che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto (AdSPMI) è l'ente di governo del porto di Taranto, istituito ai sensi della legge n. 84 del 1994, come modificata dal decreto legislativo n. 169 del 2016, recante la riforma della *governance* dei porti.

Il decreto legge n. 129 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 171 del 2012, ha previsto il **commissariamento** dell'Autorità Portuale di Taranto, poi rinominata Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio a seguito della citata riforma della *governance* portuale, per affrontare la situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legge, il Commissario Straordinario deve assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 febbraio 2025, l'Avv. **Sergio Prete** è stato nominato **commissario straordinario** dell'Autorità a decorrere dalla data del decreto medesimo e fino al ripristino degli organi di vertice. Il 14 gennaio 2025 era scaduto il mandato dello stesso Prete, nominato presidente dell'Autorità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2021 per un quadriennio.

Il **comma 16-*terdecies*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati,** reca la **copertura finanziaria** della misura di cui al comma precedente (v. *supra*), a cui si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del 2025 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, utilizzando, in particolare, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 12, comma 16-*quaterdecies*
(Incremento della dotazione organica di INDIRE)

Il **comma 16-*quaterdecies*** dell'articolo 12, inserito dalla **Camera dei deputati**, autorizza l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa **(INDIRE)** a **incrementare la propria dotazione organica** di due unità di personale con qualifica dirigenziale non generale, al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite.

Il **comma 16-*quaterdecies***, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, inserisce all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 il nuovo **comma 2-*bis***, in base al quale, ai fini della riorganizzazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'INDIRE è autorizzato a **incrementare la propria dotazione organica** di **due unità** di personale con qualifica **dirigenziale** non generale.

La medesima disposizione dispone che alla **copertura dei relativi oneri**, pari a complessivi **258.116 euro annui** a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Si prevede inoltre che INDIRE provveda alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che disciplina il piano triennale di attività, con cui gli enti pubblici di ricerca determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'**articolo 7-*bis*** del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 prevede il riordino dell'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).**

In particolare, il **comma 1** ridefinisce le **funzioni** svolte da **INDIRE.**

I **commi 2 e 3** dispongono che, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, sia nominato un **commissario straordinario** con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il **compito**, definito dal **comma 4**, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il **nuovo statuto dell'INDIRE**. I commi 5 e 6 sono finalizzati a coordinare le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell'INDIRE in materia di sistema nazionale di valutazione e di gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+).

Si rammenta che l'INDIRE è stato **ripristinato** dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011), che ha contestualmente **soppresso** l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), che in virtù dell'articolo 1, commi 610 e 611, della legge n. 296 del 2006 era subentrata all'INDIRE.

L'**INDIRE** è **ente di ricerca di diritto pubblico**, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

L'Istituto, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano tale funzione attraverso azioni di controllo preventivo, contestuale e successivo su atti e documenti di indirizzo, programmazione e gestione.

L'Istituto ha sede legale in Firenze e svolge la propria attività oltre che presso la sede centrale anche presso tre ulteriori sedi rispettivamente a Torino, Roma e Napoli.

Il vigente Statuto di INDIRE, adottato a seguito del riordino disposto dal decreto-legge n. 71 del 2024, prevede all'articolo 3, comma 2, che l'Istituto svolge le seguenti **funzioni**:

a) **ricerca** educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico didattica;
b) **formazione e aggiornamento del personale della scuola**, incluso il personale docente neoassunto, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71;
c) **sviluppo** dei **servizi di documentazione** pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di **istruzione per gli adulti** e di **istruzione** e **formazione tecnica superiore**;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al miglioramento delle **performance professionali del personale della scuola** e dei livelli di apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di **ambienti e servizi di e-*learning*** volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del **sistema nazionale di valutazione** del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;

h) supporto ai processi di **innovazione delle attività amministrative** delle istituzioni scolastiche;

i) supporto ai processi di **innovazione delle istituzioni scolastiche** nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;

j) funzioni di **agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)**, con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;

k) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del **sistema terziario di istruzione tecnologica** superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS *Academy*, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

l) supporto, ai sensi degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della **Scuola di alta formazione dell'istruzione**, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;

m) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della **cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti**, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. Sulle materie di cui al presente comma l'Istituto può attivare partenariati e collaborazioni con organismi comunitari ed internazionali.

Quanto alla **dotazione organica** di INDIRE, si ricorda che, come affermato dal Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell'Istituto (pag. 54), al 31 dicembre 2024, l'organico di INDIRE ammonta a un totale di **285 unità di personale**, di cui **6 dirigenti** (quattro dirigenti di ricerca, un dirigente tecnologo e un dirigente amministrativo).

Nella tabella che segue il dettaglio dell'organico dell'Istituto.

TIPOLOGIA DI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	DONNE	UOMINI	TOTALE
Dirigenti di ricerca	3	1	4
Dirigente tecnologo	0	1	1
Primi ricercatori	19	3	22
Primi tecnologi	1	4	5
Ricercatori	27	8	35
Tecnologi	1	6	7
Dirigente amministrativo	1	0	1
Collaboratori TER IV	0	0	0
Collaboratori TER VI	62	33	95
Funzionari amministrativi V	13	1	14
Collaboratore amministrativo V	0	0	0
Collaboratore amministrativo VI	1	0	1
Collaboratore amministrativo VII	61	27	88
Operatore Tecnico VIII	2	10	12
TOTALE	191	94	285

Articolo 12, commi 16-*quinquiesdecies* e 16-*sexiesdecies* *(Composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)*

I **commi 16-*quinquiesdecies*** e **16-*sexiesdecies*** dell'articolo 12, introdotti **dalla Camera dei deputati**, intervengono in materia di composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione **elevando da 36 a 39 i componenti** dello stesso e stabilendo che i **tre componenti aggiunti sono nominati** dal Ministro dell'istruzione e del merito su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori. Chiarisce inoltre che le norme che consentono **l'esonero dal servizio** nelle scuole statali si applicano a **tutti i componenti** del Consiglio.

I **commi 16- *quinquiesdecies* e 16-*sexiesdecies*** dell'articolo 12, introdotti nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, intervengono sull'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, in materia di competenze e composizione del **Consiglio superiore della pubblica istruzione**.

In particolare, il **comma 16- *quinquiesdecies***, con la **lettera *a)***, modifica il comma 5 del citato articolo 2, **portando da 36 a 39 i componenti** del Consiglio superiore della pubblica istruzione e stabilendo, mediante l'aggiunta della lettera *d-bis)*, che **tre dei componenti** sono nominati dal Ministro (dell'istruzione e del merito) su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, istituito ai sensi dell'articolo 5-*ter*, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Si ricorda che il **Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (Fonags)** è l'organo di rappresentanza che garantisce la consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche e studentesche. Esso è composto dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale ed è stato istituito al fine di valorizzare la componente dei genitori nelle scuole e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche.

Con la **lettera *b),*** il comma 16-*ter* in commento modifica anche il comma 8, terzo periodo, del menzionato articolo 2 stabilendo che può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato il personale in servizio nelle scuole statali che sia "**componente del"** consiglio superiore.

La norma vigente prevede invece che l'esonero riguardi il personale della scuola "**che sia stato eletto nel"** consiglio superiore.

La novella in esame pare dunque chiarire che le norme che consentono **l'esonero dal servizio nelle scuole statali** si applicano a **tutti i componenti del Consiglio** e non solo a quelli eletti (quelli cioè di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 5 del sopra citato articolo 2, su cui si veda *infra*).

Il **comma 16-*sexiesdecies*** dispone che agli **oneri** derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in **331.100 euro per l'anno 2025** ed in **993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si ricorda che **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali. Esso costituisce il principale strumento attraverso cui viene dato corpo, per quanto attiene alla dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche, all'autonomia scolastica disciplinata dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Quanto al **Consiglio superiore della pubblica istruzione**, si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 del qui novellato decreto legislativo 30 giugno 199, n. 233, esso è organo di **garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione** e di **supporto tecnico-scientifico** per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie concernenti gli ordinamenti scolastici, i programmi scolastici, l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica e lo stato giuridico del personale.

Quanto alle **competenze**, il Consiglio formula proposte ed esprime **pareri obbligatori**: sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; sull'organizzazione generale dell'istruzione, oltre che su ogni altra materia il Ministro ritenga di sottoporgli. Formula inoltre, anche di propria iniziativa, **pareri facoltativi** su proposte di legge e in genere su ogni altra materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove **indagini conoscitive** sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

Il Consiglio, nella sua attuale composizione, è formato da **trentasei componenti**, dei quali:

a) **quindici** sono **eletti** dalla componente elettiva che rappresenta il **personale delle scuole statali** nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) **quindici** sono **nominati** dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio **pluralismo culturale**; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) **tre** sono **eletti** rispettivamente uno dalle **scuole di lingua tedesca**, uno dalle scuole di lingua **slovena** ed uno dalle scuole della **Valle d'Aosta**;

d) tre sono **nominati** dal Ministro in rappresentanza delle **scuole pareggiate**, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

La carica di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione è incompatibile con quelle di parlamentare nazionale o europeo e con incarichi di Governo. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni ed i suoi membri **non sono rieleggibili più di una volta**. Elegge nel suo seno il **presidente**, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o a maggioranza relativa alla seconda votazione.

Quanto alla composizione attuale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato ricostituito nella sua interezza con il decreto ministeriale 19 agosto 2024, n. 178.

Articolo 12, comma 16-*septiesdecies*
(Mobilità del personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il **comma 16-*septiesdecies*** dell'**articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati,** prevede, in attesa dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque **fino al 31 dicembre 2026**, che per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica non si applica il limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità previste tra amministrazioni pubbliche.

Il comma 16- *septiesdecies*, introdotto dalla Camera dei deputati, è finalizzato a rafforzare la capacità amministrativa e potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Nello specifico, la norma in esame prevede, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque **fino al 31 dicembre 2026**, che per le **richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale** appartenente al Comparto funzioni centrali **presso il MASE non si applica il limite** indicato all'art. 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in forza del quale per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite **del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità** previste.

L'articolo 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che per il personale non dirigenziale delle amministrazioni, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti previsti, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità stabilite. Tale disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

Articolo 12, commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies*
(Applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale delle limitazioni di spesa per assunzioni a tempo indeterminato)

L'**articolo 12, commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies*,** introdotti dalla **Camera dei deputati**, posticipano **dall'anno 2025 all'anno 2026** l'applicazione alle **fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale** della previsione, inserita nella legge di bilancio per l'anno 2025, che **riduce**, per una serie di enti, **i limiti massimi di spesa** per assunzioni a tempo indeterminato, **per un importo pari al 25 per cento** rispetto a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

I commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies*, introdotti dalla **Camera dei deputati**, modificano la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 830, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (legge di bilancio per l'anno 2025).

Si ricorda che la citata disposizione impone ad una serie di enti, **per l'anno 2025**, una **riduzione della spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato** per un importo **pari al 25 per cento** di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Gli **enti destinatari** di tale previsione sono le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, **le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e quelli di rilevante interesse culturale** e le altre amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ora, il comma 16-*duodevicies* in esame novella il citato comma 830, al fine di **posticipare dall'anno 2025 all'anno 2026** l'applicazione della disciplina sopra citata alle **fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e quelli di rilevante interesse culturale**.

In particolare, con la **lettera *a)***, si sopprime il riferimento a tali enti dalla lista di destinatari della norma sopra descritta; con la **lettera *b)*** si aggiunge un periodo finale al comma novellato, nel quale si prevede che le disposizioni ivi previste si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026.

Il comma 16-*undevicies* in esame dispone in ordine alla **copertura degli oneri** conseguenti alle novelle disposte dal comma 16-*duodevicies*, che comportano, rispetto al quadro vigente, un **effetto negativo** in termini di **risparmio previsto nell'anno 2025.** A tali oneri, pari a **euro 2.250.000 annui** per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190 del 2014.

Per un approfondimento sulla disciplina che regolamenta le **fondazioni lirico-sinfoniche**, si rimanda alla lettura della scheda dedicata all'articolo 12, comma 15-*bis*.

Per quanto riguarda i **teatri nazionali** e i **teatri di rilevante interesse culturale**, si ricorda che essi costituiscono **i due più importanti settori** di finanziamento nei quali è suddiviso l'ambito "**Teatro**" del **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (FNSV). La relativa disciplina è contenuta nel decreto ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024, recante i criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul citato Fondo.

L'articolo 1, ultimo periodo, lettera *a)* del citato decreto reca la **definizione** di **Teatri nazionali**, stabilendo che si tratta di **istituzioni** che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, **attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale**, considerata, altresì, la loro storicità. Detti organismi operano, in particolare, per la divulgazione della grande tradizione teatrale e per la crescita ed il consolidamento di un repertorio contemporaneo e svolgono funzioni di sviluppo per il sistema nazionale dello spettacolo. Per l'ottenimento dei contributi previsti dal FNSV, i teatri nazionali devono rispettare le condizioni previste dall'**articolo 9** del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 11 che dettano una disciplina comune per i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale.

Per quanto concerne i **teatri di rilevante interesse culturale**, si ricorda che il citato decreto ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024, ha modificato la denominazione di tale categoria rispetto al precedente decreto ministeriale del 27 luglio 2017, introducendo la categoria dei cosiddetti **Teatri delle città di rilevante interesse culturale**. **L'articolo 1, ultimo periodo, lettera *c)*** del decreto enuncia la definizione dei teatri delle città, affermando che essi sono **istituzioni di rilevante interesse culturale**, che svolgono, con il supporto delle autonomie territoriali e di altri soggetti pubblici, **attività di produzione teatrale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza**, costruendo forme di presidio culturale nei territori di riferimento, con capacità di interazione con il sistema nazionale. Anche in tal caso, per fruire dei contributi previsti dal FNSV, occorre soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 10 e dall'articolo 11 che stabilisce le disposizioni generali relative ai Teatri nazionali e ai Teatri delle città.

Per una **lista degli enti** che, nel **2024**, hanno ottenuto contributi a valere sul FNSV nei due settori di finanziamento sopra indicati, si veda il decreto direttoriale n. 723 del 27 giugno 2024.

Articolo 12, comma 16-*vicies*
(Libera professione nel settore artistico di talune categorie di dipendenti delle istituzioni AFAM)

L'**articolo 12, comma 16-*vicies***, introdotto dalla **Camera dei deputati** consente agli **accompagnatori al pianoforte, al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio** in servizio presso le istituzioni **AFAM** di esercitare la **libera professione nel settore artistico**, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza e senza arrecare pregiudizio all'assolvimento delle proprie funzioni e all'osservanza dell'orario di servizio.

La disposizione in commento, aggiunta dalla **Camera dei deputati**, consente agli **accompagnatori al pianoforte, al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio** in servizio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**), previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, **l'esercizio della libera professione** nel settore artistico, a condizione che esso non sia pregiudizievole all'assolvimento di tutte le attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.

Per un maggiore approfondimento sulla disciplina che regolamenta il sistema italiano dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), si rimanda a quanto riportato in commento all'articolo 4, comma 8.

Articolo 12, comma 16-*vicies semel*
(Finanziamento di operazioni di restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz*)*

L'**articolo 12**, **comma 16-*vicies semel*** introdotto dalla **Camera dei deputati**, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'**anno 2025**, alla **spesa** di **556.960,00 euro** per le operazioni di **restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz.**

Il comma in esame, introdotto dalla **Camera dei deputati**, introduce nell'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, dopo il **comma 7-*bis***, un nuovo comma, il **comma 7-*ter***, il quale prevede che per le finalità di cui al comma 7-*bis*, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, per l'**anno 2025**, alla **spesa** di **556.960,00 euro**.

Il **comma 7-*bis***, aggiunto in sede di conversione del decreto legge sopra citato, dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede alle operazioni necessarie per il **restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz** con una autorizzazione di spesa pari a 900.000 euro per l'anno 2008, provvedendo ai conseguenti oneri mediante corrispondente **riduzione** della dotazione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Quindi, la norma ora in esame, in attuazione delle medesime finalità espresse al citato comma 7-*bis*, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri alla **spesa** di **556.960,00 euro** per le operazioni di **restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz**

Si ricorda che il **Blocco 21** del Museo statale di Auschwitz-Birkenau, come si legge sul sito del Ministero della cultura, ha ospitato dal 1980, fino al 2011, il **memoriale italiano**, opera multimediale voluta dall'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (ANED), per la celebrazione di tutti gli italiani caduti nei campi di concentramento nazisti. L'opera è il frutto di una progettazione collettiva e corale a cui contribuirono lo studio architettonico milanese BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti e Rogers), lo scrittore Primo Levi, il pittore e maestro Mario Samonà, il poeta e regista Nelo Risi e il compositore Luigi Nono.

Il Memoriale è stato chiuso alle visite nel luglio 2011 per decisione unilaterale del Museo di Auschwitz che lo ha ritenuto non in linea con i criteri museografici prescritti per i padiglioni nazionali inseriti nel complesso museale. Le autorità polacche si sono sempre fermamente opposte al restauro dell'opera nella sede nella quale fu ideata, richiedendo all'Italia di avviare le operazioni di dismissione e di smantellamento dell'opera stessa. Nel 2014, il direttore del Museo ha imposto

all'Italia un *ultimatum* per la rimozione del memoriale, inviando una lettera all'Aned.

Come si legge nella risposta scritta, del 29 aprile 2016, all'interrogazione parlamentare n. 4-10881, con la quale si chiedeva all'esecutivo quali iniziative avesse intrapreso per assicurare, da un lato, la **salvaguardia dell'opera** e dall'altra, **il nuovo allestimento del Blocco 21 nel museo di Auschwitz**, l'Aned ha acconsentito al **trasferimento del Memoriale** a patto che fosse assicurato il mantenimento dell'integrità dell'installazione, al fine di renderla successivamente fruibile dal pubblico, in considerazione del suo alto valore storico per la memoria della persecuzione nazi-fascista. L'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione degli indirizzi del Governo espressi in materia nella seduta della Camera dei deputati dell'11 febbraio 2015 (in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 3-01296), si è adoperato per definire le modalità di smontaggio, trasporto, ricollocazione e restauro dell'opera nella nuova sede. Le operazioni sono state effettuate dall'Istituto centrale per il restauro e dall'Opificio delle pietre dure.

Tra le diverse ipotesi esplorate di collocazione dell'opera in città italiane, la scelta è ricaduta sulla sede proposta dal Comune di Firenze, con il sostegno della Regione Toscana, presso la struttura denominata EX3, posta in viale Donato Giannotti 81/83/85, ritenuta idonea a consentire la conservazione e la valorizzazione del Memoriale stesso. Conseguentemente l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Toscana, il Comune di Firenze e l'ANED, il 20 maggio 2015, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per definire le modalità del trasferimento del Memoriale a Firenze e per la sua successiva valorizzazione. L'opera è stata oggetto di un accurato restauro e l'8 maggio 2019 è stata inaugurata la nuova casa del Memoriale italiano di Auschwitz, arricchita da un percorso museale sulla storia del Novecento.

Per quanto concerne, invece, il **nuovo allestimento del percorso espositivo italiano** del **blocco 21 nel complesso museale di Auschwitz-Birkenau**, si precisa che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2015, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la **Commissione** con il compito di proporre al Presidente del Consiglio **un progetto completo ed organico per il restauro del blocco 21.**

Per una completa disamina dei successivi decreti adottati nel corso degli anni con i quali la Commissione è stata dapprima più volte prorogata (da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10.12.2017) e poi più volte ricostituita (da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.07.2023), si rimanda al sito della presidenza del consiglio dei ministri.

Come si legge nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11.07.2023, la commissione è stata ricostituita per una durata di due anni al fine di assicurare il prosieguo dei lavori per il perfezionamento degli adempimenti burocratico-amministrativi con le autorità polacche, nonché per l'approvazione del progetto, il restauro, la realizzazione e la posa in opera del nuovo allestimento italiano nel Blocco 21 del museo di Auschwitz-Birkenau.

La norma in questione prosegue affermando che alla **copertura del relativo onere** si provvede mediante corrispondente **riduzione** del **Fondo per le esigenze di spesa indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda che il **Fondo per le esigenze di spesa indifferibili** è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione iniziale di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo, più volte rideterminato nel corso degli anni, è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La legge di bilancio 2025, (legge n. 207 del 30 dicembre 2024) ha disposto il rifinanziamento del fondo stabilendo un incremento di 117,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 194,34 milioni di euro per l'anno 2026, di 194,12 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Articolo 12-*bis*
(Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali)

L'**articolo 12-*bis***, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, circoscrive il **divieto di conferire**, ad **ex-amministratori regionali o locali**, **incarichi dirigenziali** nell'amministrazione regionale, ai soli **incarichi dirigenziali a tempo determinato** a personale esterno alla pubblica amministrazione e agli incarichi dirigenziali a personale esterno degli **enti locali**. Inoltre, prevede che l'**incompatibilità** tra **incarichi dirigenziali** e cariche di componenti degli **organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali** non si applicano ai **dipendenti di ruolo** di livello dirigenziale della stessa amministrazione che conferisce l'incarico.

L'articolo in esame interviene sulla disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico introdotta dal decreto legislativo 39/2013 (adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 la c.d. legge anticorruzione).

Detta disciplina, funzionale alla prevenzione di fenomeni di corruzione, ha previsto fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi e a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Inconferibilità

La **lettera *a)*** dell'articolo in esame interviene sulle cause di **inconferibilità**, ed in particolare sull'articolo 2 del D.Lgs. 39/2013 che individua l'ambito di applicazione della norma ai seguenti incarichi:

- incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni (ossia quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del testo unico del pubblico impiego adottato con il D.Lgs. 165/2001), compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico (comma 1);
- incarichi di funzioni dirigenziali conferiti negli enti locali a personale non dirigenziale, nonché a soggetti esterni con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo **110, comma 2,** del testo unico degli enti locali adottato con il D.Lgs. 267/2000 (comma 2).

A queste disposizioni, la lettera *a)* aggiunge un comma 3 che circoscrive l'applicazione di una delle cause di inconferibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 39/2013. In particolare, incide sul comma 1, lettera *b)* che vieta il **conferimento di incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale** ai seguenti soggetti:

- coloro che nei **2 anni precedenti** siano stati componenti della **giunta** o del **consiglio della regione** che conferisce l'incarico;
- coloro che **nell'anno precedente** siano stati componenti della **giunta** o del **consiglio** di una **provincia** o di un **comune** con popolazione **superiore ai 15.000 abitanti** della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- coloro che siano stati **presidente** o **amministratore delegato** di un **ente di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione ovvero da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

La disposizione in esame specifica che non tutti gli incarichi dirigenziali nella regione sono inconferibili a questi soggetti, ma esclusivamente quelli relativi a due determinate categorie di incarichi:

- gli **incarichi** di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001: ossia gli incarichi conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, **a tempo determinato** ai soggetti di particolare e comprovata **qualificazione professionale**, non rinvenibile nei ruoli

dell'Amministrazione, e che abbiano svolto determinate attività indicate dalla legge;

- gli **incarichi** di cui all'articolo 110, **comma 1**, del TUEL: ossia gli incarichi a contratto a **tempo determinato** per i dirigenti e le alte specializzazioni stipulati dagli **enti locali**, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, se previsti dallo **statuto**.

Per quanto riguarda questa seconda fattispecie, può essere utile ricordare, come accennato sopra, che l'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 39/2013 prevede l'applicazione delle cause di inconferibilità e incompatibilità agli incarichi di cui al solo **comma 2** dell'articolo 110 del TUEL: ossia gli incarichi a contratto a **tempo determinato** per i dirigenti e le alte specializzazioni stipulati dagli **enti locali**, secondo le modalità stabilite dal **regolamento** sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente locale.

Si ricorda, infine, la clausola generale di salvaguardia recata dall'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 39/2013 che prevede che le cause di inconferibilità di cui al medesimo articolo 7 **non si applicano ai dipendenti** della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, **all'atto di assunzione della carica politica**, **erano titolari di incarichi**.

Incompatibilità

La **lettera *b)*** dell'articolo in esame interviene sulle cause di **incompatibilità** previste dall'articolo 12 del D.Lgs. 39/2013 con **gli incarichi dirigenziali**, interni e esterni, nelle **pubbliche amministrazioni**, negli **enti pubblici** e negli **enti di diritto privato in controllo pubblico**.

Questi incarichi sono, in primo luogo, incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di **componente dell'organo di indirizzo** nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico **che ha conferito l'incarico**, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (comma 1).

Inoltre, questi incarichi dirigenziali, siano essi di livello nazionale, regionale o locale, sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, di una **carica di Governo** (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato), di **commissario straordinario** del Governo e di **parlamentare** (comma 2).

Gli incarichi dirigenziali di **livello regionale** sono incompatibili con le seguenti cariche:

- componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

- componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione (comma 3).

Infine, gli incarichi di livello dirigenziale di **livello locale** sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione (comma 4).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *j), k)* e *l)*, del D.L.gs. 39/2013:

→ per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

→ per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

→ per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La disposizione in esame prevede che le incompatibilità di cui sopra non si applichino ai **dipendenti di ruolo** di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.

Si ricorda che il D.Lgs. 39/2013 fa salve le disposizioni che prevedono il **collocamento in aspettativa** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità (art. 19, comma 2).

Articolo 12-*ter*
(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare e penale nei confronti dei pubblici dipendenti)

L'**articolo 12-*ter***, introdotto dalla **Camera dei deputati**, reca modifiche alla disciplina dei rapporti intercorrenti tra **procedimento disciplinare e procedimento penale** instaurati nei confronti dei pubblici dipendenti.

L'**articolo 12-*ter***, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, modifica la disciplina contenuta nell'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego), concernente il **procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente** che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, **fatti in relazione ai quali è in corso un procedimento penale**.

In particolare, l'**art. 55-*ter*** T.u.p.i. regola i rapporti intercorrenti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevedendo la obbligatoria prosecuzione e conclusione del primo anche in pendenza di un procedimento penale instaurato in relazione ai medesimi fatti. Tale regola, ispirata al principio della **autonomia tra i due procedimenti**, può essere derogata nelle ipotesi in cui:
- il procedimento disciplinare riguarda infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni e l'accertamento del fatto addebitato al dipendente è di particolare complessità;
- quando, all'esito dell'istruttoria, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione.

Al ricorrere delle descritte circostanze, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari può **sospendere il procedimento disciplinare** fino al termine di quello penale. Tuttavia, il procedimento disciplinare sospeso **può essere riattivato** qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento.

L'art. 55-*ter* fa salva in ogni caso – anche se il procedimento disciplinare è sospeso – la possibilità di adottare nell'ambito del procedimento disciplinare la **sospensione dal lavoro o altri provvedimenti cautelari** nei confronti del dipendente.

Su quest'ultima previsione incide la **lettera *a)*** del comma 1, al fine di stabilire che la sospensione dal lavoro e gli altri provvedimenti cautelari **possono essere adottati fermo restando il rispetto del termine** di cui

all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

L'articolo 9, nelle parti oggetto del rinvio, prevede che la sospensione cautelare dal servizio, disposta a causa del procedimento penale, conserva efficacia, se non revocata, per un **periodo di tempo non superiore a 5 anni**, decorso il quale il provvedimento cautelare è revocato di diritto.

La **lettera *b)*** incide, invece, sul comma 2 dell'art. 55-*ter*, il quale disciplina la **riapertura del procedimento disciplinare** già concluso con l'irrogazione di una sanzione, **in seguito alla definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione** la quale riconosce che il fatto addebitato al dipendente:

- non sussiste;
- non costituisce illecito penale;
- il dipendente medesimo non lo ha commesso.

A tali ipotesi di giudicato assolutorio, la novella in commento affianca la **declaratoria di estinzione del reato per prescrizione**.

Ne discende l'estensione, anche ai casi di definizione del procedimento penale con declaratoria di prescrizione, della previsione secondo cui l'ufficio competente **riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo** in relazione all'esito del giudizio penale.

La riapertura è disposta ad istanza di parte, soggetta al termine di decadenza di 6 mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge nelle forme "ordinarie" prescritte dall'art. 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini previsti per la conclusione dello stesso.

Si ricorda che l'art. 653 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 97 del 2001, stabilisce che la **sentenza penale irrevocabile di assoluzione** ha **efficacia di giudicato** nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

In tema di **rapporti tra declaratoria di prescrizione in sede penale e procedimento disciplinare**, il Consiglio di Stato (Sez. II, sent. n. 5182 del 2022) ha di recente ribadito il proprio consolidato orientamento, secondo cui il procedimento disciplinare può riguardare fatti oggetto dell'imputazione nel processo penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, e applicare la sanzione disciplinare sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4381 del 2016). In questa prospettiva, è stata riconosciuta la possibilità di

utilizzare in sede disciplinare gli accertamenti effettuati nel procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato, fermo restando che l'Amministrazione procedente è tenuta a procedere ad una autonoma valutazione degli stessi. In altri termini, in tali casi, la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all'esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertare il rilievo disciplinare dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1689 del 2020).

- ***La responsabilità disciplinare nel pubblico impiego***

La responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti trova la propria disciplina all'interno degli **articoli da 54 a 55-*sexies* del Testo unico del pubblico impiego** (D.lgs. 165/2001).

Tale normativa è stata profondamente modificata dal D.lgs. 75/2017 (cd. Decreto Madia), il quale ha dato attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge delega n.124 del 2015, che richiedeva la «introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare».

In particolare, **l'art. 55 T.u.p.i.** stabilisce che le disposizioni contenute negli articoli da 55 a 55-*octies* sono imperative e, pertanto, non possono formare oggetto di libera disposizione né essere sostituite da clausole difformi (v. artt. 1339 e 1419, comma 2, del codice civile). Queste si applicano a tutti i rapporti di impiego pubblico *ex* art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001.

A seguito della richiamata riforma Madia, si prevede che la violazione dolosa o colposa degli articoli da 55 a 55-*octies* costituisce illecito disciplinare anche in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

Inoltre, la violazione delle suddette disposizioni comporta l'applicazione dell'articolo 2106 c.c. che prescrive l'applicazione di sanzioni disciplinari parametrate sulla gravità delle violazioni. A tal riguardo, salvo quanto disposto dalle predette norme, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi (art. 55, comma 2).

A ciò deve aggiungersi quanto stabilito dall'articolo 54 del d.lgs. 165/2001, il quale prevede il cd. Codice di comportamento a cui devono attenersi i pubblici impiegati. Tale Codice ha la finalità di «di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico» (art. 54, comma 1). Peraltro, la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare (comma 3).

L'**articolo 55-*bis*** regola i termini, le autorità competenti e le modalità in cui sia articola il procedimento disciplinare. In particolare, la norma mira a garantire i principi della tempestività e dell'effettività del procedimento disciplinare. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, invece, ciascuna amministrazione,

secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

I termini previsti per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento sono perentori.

L'**articolo 55-*quater*** disciplina la sanzione più grave che può essere irrogata a fronte di una violazione disciplinare, ossia il **licenziamento disciplinare**. Le condotte che comportano l'irrogazione di tale sanzione sono: la falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente (lett. a), l'assenza priva di valida giustificazione per uno specifico numero di giorni indicati dalla norma (lett. b), l'ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio (lett. c), le false attestazioni documentali in fase di assunzione o di progressione (lett. d), la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui (lett. e), la condanna penale definitiva con pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (lett. f), le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento (lett. f-*bis*), il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare dolosa o gravemente colposa (lett. f-*ter*), la reiterata violazione di obblighi che abbia comportato la sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio (lett. f-*quater*), l'insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi lavorativi, stabilito con valutazione negativa della *performance* (lett. f-*quinquies*).

L'**articolo 55-*quinquies*** regola una condotta specifica del pubblico dipendente, ossia la **falsa attestazione di presenza** in servizio e la **falsa giustificazione medica** in caso di assenza. Tali condotte oltre a comportare, come visto, il licenziamento, sono fonte anche di responsabilità **penale** (comma 1), **civile** (comma 2), nonché **amministrativa** (comma 2).

Articolo 12-*quater*, comma 1
(Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 1** dell'**articolo 12-*quater*** – **articolo** inserito **dalla Camera dei deputati** – modifica la disciplina transitoria[138] sul limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; il **comma** prevede l'elevamento da 72 a 73 anni di tale limite massimo, fermo restando che, dopo il limite temporale, già posto dalla disciplina transitoria vigente, del 31 dicembre 2026, trova in ogni caso applicazione il limite, pari a 70 anni, previsto a regime per la categoria in oggetto.

Resta fermo che (come nella disciplina transitoria vigente) la possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile. Il **comma 1** in esame (così come la disciplina transitoria vigente) fa riferimento alle finalità di soddisfare le esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza.

Si ricorda che il trattamento pensionistico dei medici titolari dei suddetti rapporti di convenzione - medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché medici specialisti ambulatoriali (in convenzione) - è a carico dell'ENPAM (fondazione che rientra nell'ambito degli enti di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza). Nella disciplina a regime, il limite massimo di età in oggetto è stabilito dagli accordi collettivi nazionali relativi alle categorie suddette, ai quali fa rinvio la norma statale[139].

[138] Disciplina transitoria attualmente posta dall'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[139] Cfr. il comma 3 dell'articolo 15-*nonies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Articolo 12-*quater*, commi 2 e 3
(Adozione di nuove norme regolamentari in materia di procedure di reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 2** dell'**articolo 12-*quater*** – **articolo** inserito **dalla Camera dei deputati** – prevede una revisione delle norme regolamentari relative alle procedure di reclutamento, rispettivamente, del personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Si prevede che le nuove norme siano adottate con uno o più regolamenti governativi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. Il **comma 3** reca una novella di coordinamento, in relazione alle previsioni di cui al **comma 2**.

In merito alla procedura per l'adozione delle norme regolamentari in oggetto, il **comma 2** reca anche un richiamo alla norma generale sui regolamenti governativi di cui all'articolo 17, comma 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che prevede il parere del Consiglio di Stato; si ricorda che tale comma 1 è richiamato dal successivo comma 4, il quale prevede la sottoposizione al visto e alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Si ricorda che attualmente le norme regolamentari per le procedure in oggetto sono poste dal regolamento di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", e dal regolamento di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".

Il presente **comma 2** fa riferimento alla finalità di adeguare il reclutamento del personale del Servizio Sanitario Nazionale alle nuove norme, intervenute di recente, in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione (adottate anche sulla base delle relative previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza)[140].

Riguardo al personale dirigenziale, il **comma** fa menzione dei diversi ruoli in cui tale personale si articola (si fa riferimento anche al ruolo socio-sanitario della dirigenza, l'istituzione del quale è ancora nella fase

[140] Cfr. in particolare, in quest'ultimo, il riferimento alla riforma 1.9, "Riforma del pubblico impiego e semplificazione".

attuativa).

Il **comma 3** reca una novella di coordinamento[141], in relazione alla previsione delle nuove norme regolamentari.

[141] La novella concerne l'articolo 15, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
In materia di accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, cfr. anche l'articolo 26 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 12-*quinquies*
(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

L'**articolo 12-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, al **comma 1** incrementa le **risorse** per il funzionamento dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** di **1 milione** di euro per l'anno **2025**, di **4 milioni** di euro per l'anno **2026** e di **5 milioni** a decorrere dall'anno **2027**. Il **comma 2** provvede alla copertura dei relativi oneri.
Per il personale appartenente ai segmenti professionali di **direttore centrale** e **direttore** che abbia tenuto comportamenti che determinino un **grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico**, il **comma 3** prevede la **cessazione del rapporto di lavoro** con l'ACN. La cessazione comporta, per il personale di ruolo, la **ricollocazione** presso il ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio. Il **comma 4** rinvia, a fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, alle disposizioni, per quanto compatibili, in materia di **destituzione per motivi disciplinari**, recate dal regolamento del personale dell'ACN.
Il **comma 5** istituisce un fondo per finanziare la ricollocazione del personale.

Il **comma 1** dell'articolo in esame **incrementa le risorse** per il funzionamento dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** di **1 milione** di euro per l'anno **2025**, di **4 milioni** di euro per l'anno **2026** e di **5 milioni** a decorrere dall'anno **2027**. Tale incremento è funzionale, secondo quanto esplicitato nella norma, a garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia "per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio unionale e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza.

Le risorse stanziate vanno ad incrementare quelle recate dal Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, istituito dalla legge di bilancio 2023 (vedi oltre il box sull'Agenzia per la cybersicurezza nazionale).

Il **comma 2** provvede alla copertura degli **oneri** connessi all'incremento delle risorse per l'ACN disposte dal comma 1 attraverso una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la gestione della cybersicurezza, di cui

all’articolo 1, comma 899, lettera b), della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

- ***Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)***

Il decreto-legge n. 82 del 2021 ha istituito l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell’ambito del riassetto generale dell'architettura nazionale della sicurezza cibernetica.

L’infrastruttura centrale per la cybersicurezza era prevista dal PNRR che ha stanziato 241 milioni nell’ambito dell’investimento Cybersecurity, uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

L’ACN è volta alla tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

All'Agenzia spetta in particolare il compito di predisporre la **strategia nazionale di cibersicurezza** (vedi olre).

L'Agenzia inoltre assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cibersicurezza, provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato, onde rendere effettive le capacità di prevenzione e rilevamento e risposta ad incidenti ed attacchi informatici, sostiene negli ambiti di competenza lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche, assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisca competenze in materia di cibersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare.

Essa, inoltre, assume compiti in precedenza attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza, l'Agenzia per l'Italia digitale.

Il **Direttore generale** dell'ACN è nominato tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza (DL 82/2021, art. 5, comma 3).

L'articolo 18 del medesimo decreto-legge 82/2021 detta disposizioni relative alla **copertura finanziaria** relativa alla istituzione dell'ACN. A tal fine ha istituto un capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al quale affluiscono altri proventi patrimoniali e di gestione, come i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.

La dotazione del capitolo di bilancio dedicato all'Agenzia è pari a: 2 milioni per il 2021; 41 milioni per il 2022; 70 milioni per il 2023; 84 milioni per il 2024; 100 milioni per il 2025; 110 milioni per il 2026; 122 milioni a decorrere dall'anno 2027.

A tali oneri si è provveduto mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito (ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014) sullo stato di previsione del MEF.

Le risorse stanziate dal DL 82/2021 sono state poi incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 902).

La medesima legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 899) ha istituito due fondi finalizzati entrambi a dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, e al relativo Piano di attuazione. Si tratta dei seguenti fondi:

- Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, di 90 milioni per il 2024 (ridotti a 70 milioni ad opera del D.L. 60/2024, art. 35-*bis*, comma 2), di 110 milioni per il 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
- Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui al Fondo per l'attuazione della Strategia, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni per il 2023, 50 milioni di euro per il 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 (la dotazione del fondo è stata poi incrementata di 200 mila euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2025 dalla legge 207/2024, art. 1, comma 630).

La Strategia nazionale di cybersicurezza è il documento programmatico adottato con il DPCM 17 maggio 2022, predisposto e attuato dall'ACN che contiene gli obiettivi di sicurezza e sviluppo da perseguire entro il 2026 diretti ad affrontare una pluralità di sfide quali: il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche. La predisposizione della Strategia risponde all'obbligo stabilito dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (c.d. NIS 2), adottato in attuazione della direttiva (UE) 2022/2555.

Il **comma 3**, prevede, al **primo periodo** che - per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore dell'ACN che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave

pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico - è disposta la **cessazione del rapporto di lavoro** con la medesima Agenzia, anche in assenza di profili di responsabilità disciplinare.

Si stabilisce, conseguentemente, al **secondo periodo**, la **ricollocazione**, del **personale di ruolo** per il quale è stata disposta la cessazione dal servizio, anche in sovrannumero, con salvaguardia della posizione giuridica maturata, presso il **ministero di originaria appartenenza**, ovvero presso la **Presidenza del Consiglio**, nei restanti casi, con la salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'ACN.

Si specifica, al **terzo periodo**, che è **esclusa** la ricollocazione presso il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai **servizi di informazione per la sicurezza**, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e nei ruoli delle **Forze armate** e delle **Forze di polizia**.

Al **quarto periodo**, quindi, si prevede che la ricollocazione è effettuata a valere delle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse disponibili del Fondo istituito dal comma 5 introdotto dall'articolo in esame (vedi oltre).

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione la disposizione in commento, si ricorda che il personale di ruolo dell'ACN è inquadrato nell'Area manageriale e alte professionalità e nell'Area operativa (DPCM 9 dicembre 2021, n. 224, art. 2).

Nell'Area manageriale e alte professionalità sono previsti i seguenti segmenti professionali:

Direttore centrale (*Principal director*);
Direttore (*Director*);
Consigliere (*Advisor*);
Esperto (*Expert*).

I segmenti di **Direttore centrale** e **Direttore**, sui quali interviene il comma in commento, corrispondono al livello dirigenziale, rispettivamente, generale e non generale.

Le **assunzioni** sono disposte, mediante pubblico concorso, per l'Area manageriale e alte professionalità nei segmenti professionali di Esperto e Consigliere (DPCM 224/2021, art. 8, comma 1).

I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti a scelta per merito dal Direttore generale sulla base della valutazione dell'attività lavorativa del dipendente, effettuata secondo modalità e criteri predeterminati dal Direttore generale (DPCM 224/2021, art. 57, comma 2); i passaggi ai segmenti professionali di Direttore e di Consigliere sono disposti dal Direttore generale, sulla base dell'istruttoria e delle proposte effettuate da un Comitato, presieduto dal Vice Direttore generale e composto dai Capi dei Servizi (DPCM 224/2021, art. 58, comma 2).

La dotazione organica delle posizioni di livello generale (segmento direttore centrale) di livello non generale (segmento direttore) è fissata, rispettivamente, in 12 e 40 unità (DPCM 4 luglio 2024).

Il **comma 4** rinvia, a fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, alle disposizioni, per quanto compatibili, in materia di **destituzione per motivi disciplinari**, recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. 82/2021.

Il DPCM 9 dicembre 2021, n. 224 (art. 71) recante il regolamento del personale dell'ACN prevede che la massima sanzione disciplinare consistente nella destituzione è inflitta nei seguenti casi:

- particolare gravità dei fatti punibili con la riduzione della retribuzione o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- atti che rivelino mancanza dell'onore e del senso morale;
- violazione del segreto d'ufficio o dei segreti delle lavorazioni che abbia portato grave pregiudizio all'Agenzia;
- gravi casi di distrazione o di arbitrario uso, a fini di lucro o di vantaggio proprio o altrui, di somme, valori o cose di proprietà dell'Agenzia o da questa detenuti o ad essa destinati, ovvero per connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti;
- richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione a lavori eseguiti o da eseguire o ad affari trattati per ragioni di ufficio, o nei quali il dipendente abbia potuto intromettersi valendosi della propria condizione, ovvero per procacciamento o promessa di indebiti benefici a terzi in relazione ad affari dell'Agenzia;
- grave abuso di autorità o fiducia;
- gravi atti di insubordinazione accompagnati da violenza o commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione;
- condanna penale passata in giudicato e subita per reati commessi anche precedentemente all'assunzione che rendano incompatibile la permanenza del dipendente in servizio;
- mancata ottemperanza, entro il termine di 15 giorni, alla diffida dell'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilità relativa al divieto di accettare cariche o incarichi di carattere continuativo, di iniziare attività, sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all'Agenzia.

Il citato DPCM individua una disciplina dettagliata del p**rocedimento disciplinare** (artt. 74 e seguenti) articolata come segue:

- comunicazione all'interessato delle contestazioni relative alle presunte mancanze;
- possibilità del dipendente di presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni;
- deferimento alla Commissione di disciplina, nel caso di sanzione superiore alla censura, e contestuale sospensione cautelare del dipendente;
- l'eventuale sanzione disciplinare è irrogata dal direttore generale sentito il parere della Commissione di disciplina.

Per l'attuazione del comma 3, ossia per la ricollocazione presso il ministero di appartenenza del personale dell'ACN per il quale è stabilita la cessazione del rapporto di lavoro, il **comma 5** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 280 mila euro annui a decorrere dal 2025. Al trasferimento delle somme dal Fondo alle amministrazioni interessate si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste delle suddette amministrazioni previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13, comma 1
(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)

L'articolo 13, comma 1, dispone che l'**Unione italiana tiro a segno** si avvalga delle risorse umane e strumentali della società **Sport e salute S.p.a.** sulla base di un contratto di servizio cui è affidata la regolamentazione del relativo rapporto.

Il **comma 1** dell'articolo 13 dispone che l'Unione Italiana Tiro a Segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a.. Dispone inoltre che i **rapporti**, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra **l'Unione italiana tiro a segno** e la società **Sport e salute S.p.a.**, sono disciplinati da un **contratto di servizio** annuale.

La disposizione in commento prosegue stabilendo che l'Unione italiana tiro a segno provvede all'attuazione del comma in esame nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **relazione illustrativa** evidenzia che la ragione alla base della disposizione in commento risiede nel **pensionamento di sei unità di personale**, a seguito del quale risulta urgente prevedere che, senza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, l'Unione italiana tiro a segno possa avvalersi, attraverso la stipula di un contratto di servizio su base annuale, del supporto della società Sport e salute S.p.a. per quanto riguarda risorse umane, servizi e attività strumentali a quelle istituzionali, secondo un modello organizzativo già vigente per il Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

La **relazione tecnica**, nel dare conto della neutralità finanziaria della norma in esame, effettua una utile ricostruzione sulla **situazione finanziaria** che sarà regolata dal contratto di servizio, riferendo anzitutto che l'Unione italiana tiro a segno reperisce gli **oneri finanziari necessari al proprio funzionamento** attraverso i soli proventi derivanti dal tesseramento sportivo, dalle iscrizioni alle gare, dalle quote di iscrizione ai vari campionati, dalle sponsorizzazioni, dalle tasse di gara, dalle quote di affiliazione e dalle quote sugli iscritti, per un flusso totale in entrata pari a circa **3,26 milioni di euro annui,** a cui si aggiungono i **contributi erogati in favore delle federazioni** sportive per il tramite della società Sport e Salute Spa, che ammontano a circa **4,4 milioni di euro annui**.

La relazione nota che "nello specifico, **una parte dei proventi federali pari a 1 milioni di euro** verrebbe **destinato al funzionamento** e utilizzato a copertura delle esigenze federali che saranno determinate in base alle funzioni affidate tramite il contratto di servizio con assegnazioni di contributi finalizzati alle

relative attività programmate annualmente per sostenere le spese per le risorse umane UITS e Sport e Salute Spa."

Il contratto di servizio, **di durata annuale** – prosegue la relazione tecnica – sarà attivato "**a decorrere dall'esercizio 2025**, a copertura del fabbisogno delle risorse umane e strumentali ad oggi in essere, con un **costo complessivo di partenza ad oggi stimato pari circa a euro 410.294,12**, con risorse che saranno rinvenute nel bilancio della UITS senza che ciò possa compromettere le attività in essere e programmate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Esso inoltre "**potrà essere modificato dalla UITS** in ragione della variazione in aumento (o decremento) del fabbisogno di risorse umane e strumentali, il tutto sempre nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

L'**Unione Italiana Tiro a Segno**, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, all'articolo 59, è un **ente di diritto pubblico**, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

L'Unione italiana tiro a segno è **sottoposta alla vigilanza** del Ministero della difesa e realizza i **fini istituzionali** di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale (TSN) di cui all'articolo 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Essa è altresì **federazione sportiva nazionale** riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**), sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

L'**organizzazione** e il **funzionamento** dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto, così come previsto dall'articolo 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'attuale statuto è stato approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'8 marzo 2021.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 dello statuto, l'Unione italiana Tiro a Segno informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e imparzialità, ed è **dotata di autonomia** tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria nei limiti delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e svolge la propria attività senza scopo di lucro.

Quanto ai **fini perseguiti dall'ente**, l'articolo 2 dello statuto, sviluppando le funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, dispone che esso:

a) **promuove l'istruzione, la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno** con arma a fuoco o con arma o strumento ad aria compressa, provvedendo a propagandare lo sport del tiro a segno e a disciplinare e regolamentare lo svolgimento dello stesso e delle attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi;

b) **cura la preparazione degli atleti tiratori** per l'attività sportiva nazionale e internazionale e olimpica, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;

c) **vigila e coordina le attività istituzionali delle Sezioni TSN**, in particolare per quel che attiene ai rapporti con i Ministeri vigilanti egli altri enti pubblici, presso i quali rappresenta i loro interessi;

d) **promuove l'adozione di regolamenti e di prassi uniformi** presso tutte le Sezioni TSN per l'addestramento al tiro di coloro per i quali la legge prevede l'iscrizione obbligatoria e degli iscritti volontari, per la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché per il rilascio delle relative certificazioni per gli usi di legge su specifica modulistica, anche elettronica, predisposta dall'Unione stessa;

e) **vigila sull'attività sportiva delle Sezioni TSN**, anche ai fini della loro affiliazione al CONI, tramite la stessa UITS, dei Gruppi sportivi propri affiliati e dei rispettivi iscritti.

f) **regola l'uso degli impianti** per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi a fuoco di prima categoria con specifiche direttive tecniche e, d'intesa con il Ministero della difesa, l'uso degli impianti per le armi a fuoco di categoria superiore alla prima. Per una consultazione sull'attuazione dei fini si rimanda all'articolo 3 dello statuto.

Per quanto concerne l'**organizzazione**, si segnala che l'Unione Italiana Tiro a Segno è composta da una struttura centrale, da comitati regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e da una serie di articolazioni periferiche denominate sezioni TSN (disciplinate dagli articoli 42 e ss. dello statuto). Presso la struttura centrale sono istituiti gli organi di giustizia sportiva.

L'Unione Italiana Tiro a Segno aderisce, in quanto esclusiva organizzatrice dello sport del tiro a segno in Italia, all'*Internationol shooting sport federation*, ai cui indirizzi conforma la propria attività, accettandone e applicandone i regolamenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (CIO) e del CONI.

Quanto alla **società Sport e salute s.p.a.**, si rammenta che essa produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si ricorda che il decreto-legge n. 138 del 2002 (articolo 8), come modificato dal decreto-legge n. 4 del 2006 (articolo 34-*bis*), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvalesse della **"CONI Servizi S.p.a."**, previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: articolo 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumesse la denominazione di "**Sport e salute S.p.a."** e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute S.p.a.

Il decreto legge n. 5 del 2021 (articolo 1, commi 1-5, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 17-*terdecies*), nello stabilire che il CONI,

per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, articolo 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute S.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Da ultimo, l'articolo 22, commi 2-4 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha introdotto alcune **modifiche alla governance e alle funzioni** di Sport e salute S.p.a.. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti del consiglio siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda le **funzioni**, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Ad oggi, Sport e salute S.p.a. assolve una **pluralità di funzioni**, fra cui le principali (cfr. articolo 4 dello statuto) sono:

a) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

c) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti che costituiscono il movimento sportivo nazionale, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

Articolo 13, comma 2
(Gruppi sportivi militari e sezione paralimpica Fiamme Gialle)

L'articolo 13, comma 2, alla **lettera *a)***, stabilisce che lo specifico **regime autorizzatorio** per lo svolgimento di **attività sportiva** (volontaria o meno) previsto per il personale dei **Gruppi sportivi militari** e dei **Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato,** nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle **Forze Armate e ai corpi armati e no, dello Stato**, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, **previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico** da parte degli organismi sportivi preposti, ed **indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto**.
La **lettera *b)*** prevede che gli **atleti** aventi **disabilità fisiche e sensoriali** che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella **Sezione Paralimpica Fiamme Gialle** e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei Gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica, ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono **collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze**, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione in commento interviene, con una novella, sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di **lavoro sportivo**, modificandone in particolare l'articolo 25, che reca la definizione del concetto di "**lavoratore sportivo**", e l'articolo 48, in materia di tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «**Sezione Paralimpica Fiamme Gialle**».

In particolare, la **lettera *a)*** della disposizione in commento sostituisce l'ultimo periodo dell'**articolo 25, comma 6,** del citato decreto legislativo n. 36 del 2021.

Il citato comma 6, nei periodi precedenti a quello sostituto dalla disposizione in commento, disciplina, in generale, **l'attività sportiva svolta dai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, prevedendo che essi possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai

rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza**. In tali casi a essi si applica il regime retributivo e fiscale previsto per le prestazioni sportive dei volontari (di cui all'articolo 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021). Nel caso in cui l'attività rientri nell'ambito del **lavoro sportivo** e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore** all'importo complessivo di euro **5.000 annui**, la stessa può essere svolta solo **previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, con previsione del silenzio assenso in caso di decorrenza del termine. In tal caso si applicano i regimi, pensionistico e fiscale, previsti per le prestazioni sportive (di cui all'articolo 35, commi 2, 8-*bis* e 8-*ter* e all'articolo 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021). È fatta salva la possibilità, sia per i volontari che per i lavoratori sportivi, di ricevere i **premi** erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, con il relativo regime fiscale.

L'ultimo periodo del comma in questione, **che la lettera in commento sostituisce integralmente**, prevedeva, **nel testo previgente**, che le disposizioni generali sopra descritte non si applicassero al personale in servizio presso i **Gruppi sportivi militari** e i **Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato** quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle **Forze Armate e ai Corpi Armati e no, dello Stato**, prevedendo per tali categorie che il **rilascio dell'autorizzazione** da parte delle amministrazioni d'appartenenza potesse avvenire in caso di **richiesta espressa degli organismi sportivi competenti** (il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate o da soggetti operanti sotto la loro egida).

Ora, la **disposizione in esame sostituisce integralmente l'ultimo periodo appena descritto**, che, nel nuovo testo, statuisce che le norme generali in materia di autorizzazione all'attività sportiva (volontaria o meno) per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad **atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi**, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e no, dello Stato, ai quali, **indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico** da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano, invece, le **disposizioni**

speciali attualmente vigenti che già regolamentano la materia per ciascuno dei corpi armati in questione.

In particolare, la disposizione in esame rimanda, quanto al personale delle **Forze armate**, all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995; quanto al personale della **Polizia di Stato,** del **Corpo di polizia penitenziaria** e del **Corpo forestale dello Stato**, all'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995; quanto al personale dell'**Arma dei carabinieri** e del **Corpo della guardia di finanza** all'articolo 57 del medesimo decreto da ultimo citato, nonché, quanto al personale del **corpo nazionale dei vigili del fuoco**, all'articolo 6 della legge n. 246 del 2000.

Le norme richiamate stabiliscono, ciascuna per il personale di riferimento, che i **dipendenti** inquadrati nei diversi Gruppi sportivi **o riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico** dalle Federazioni sportive o dal CONI possono essere **autorizzati** a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione **su specifica e motivata richiesta** da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di **apposite convenzioni stipulate** tra gli organismi sportivi e le amministrazioni di appartenenza.

Per completezza di informazione, si riporta di seguito il contenuto di dettaglio delle singole disposizioni richiamate.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 prevede che il **personale delle Forze armate**, inquadrato nei diversi Gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive e lo Stato Maggiore della Difesa.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 prevede che il **personale della Polizia di Stato**, del **Corpo di polizia penitenziaria** e del **Corpo forestale dello Stato**, inquadrato nei rispettivi Gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.

L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 stabilisce che il **personale dell'Arma dei carabinieri** e del **Corpo della guardia di finanza**, inquadrato nei rispettivi Gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

L'articolo 6 della legge n. 246 del 2000 stabilisce che il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i Gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno. Il comma 2 della medesima disposizione dispone che, fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonché alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa. Parimenti, il comma 3 statuisce che l'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno. Infine, il comma 4 prevede che al personale di cui al precedente comma non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.

La disposizione in esame, pertanto, come novellata dal comma in commento, nel definire il regime da applicare ai lavoratori citati, introduce un **rinvio esplicito alla normativa speciale** che già disciplinava le diverse categorie di personale coinvolte, e che si configura come **un regime derogatorio** rispetto alla disciplina generale delle autorizzazioni al lavoro sportivo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Nel fare questo, altresì, introduce le seguenti **innovazioni** rispetto al testo previgente:

- modifica leggermente le denominazioni delle tipologie di soggetti che godono di tale trattamento derogatorio, che mentre nel testo previgente erano "atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi", adesso sono "**atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi**" appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e no, dello Stato;
- esplicita già a livello legislativo che a tali soggetti si applichino le disposizioni speciali già previste per ciascuno dei comparti "**se riconosciuti di interesse nazionale** od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del

CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate"; si tratta però di un requisito che sussisteva già, come si è sopra constatato nel descrivere nel dettaglio ciascuna delle discipline di settore;

- precisa che tali disposizioni speciali si applicano ai lavoratori in questione "**indipendentemente dall'inquadramento**".

Nella **relazione illustrativa** si legge che "l'intervento in esame interviene in materia di personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato e si rende necessario al fine di garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento e di non discriminazione** in materia di lavoro sportivo". Esso "provvede infatti a estendere espressamente agli atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze armate e ai Corpi Armati e no, dello Stato, le disposizioni concernenti il c.d. **"distacco sportivo"**, di cui agli articoli 20 del d.P.R. 394 del 1995, nonché 24 e 57 del d.P.R. 395 del 1995 e all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246" sopra descritti.

La relazione illustrativa prosegue evidenziando che "l'intervento è reso urgente dal fatto che sono già state avviate le attività di preparazione ai prossimi giochi olimpici e paralimpici invernali di "Milano-Cortina 2026". In particolare, è necessario **scongiurare gli impatti negativi che le attuali preclusioni all'utilizzo dei predetti istituti** (in modo esteso a tutte le categorie interessate) potrebbero comportare sulle attività di interesse pubblico sottese all'importante contributo offerto, a vario titolo, all'attività sportiva di interesse nazionale e nell'ambito della preparazione olimpica e Paralimpica, dal personale delle Forze armate e dei Corpi Armati e no, dello Stato, al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), alle Federazioni sportive e Discipline sportive associate. Si impone dunque l'urgenza di assicurare che l'intero contingente richiamato possa essere **autorizzato** a **non presenziare** alle attività di **servizio** ed a quelle previste da **corsi di formazione**, su specifica e motivata **richiesta** da parte degli **organismi sportivi**, conformemente alle **convenzioni** stipulate con le rispettive **Amministrazioni** d'appartenenza".

L'attuazione della norma in commento, così come esplicitato nella **relazione tecnica**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Proseguendo nell'analisi della disposizione in commento, **la lettera *b)*** interviene anch'essa sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, **sostituendone integralmente l'articolo 48, comma 7.**

L'articolo 48 del decreto legislativo n. 36 del 2021 disciplina il tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «**Sezione Paralimpica Fiamme Gialle**», all'uopo istituita nell'ambito dei Gruppi sportivi «Fiamme

Gialle». Essa intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico. Gli atleti in questione sono individuati ad esito di apposite procedure selettive, nel limite del 5 per cento dell'organico dei Gruppi sportivi «Fiamme Gialle». I contratti sono stipulati secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, e all'atleta competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

In particolare, il **nuovo** comma 7 del citato articolo 48 prevede che, gli **atleti con disabilità fisiche e sensoriali** appartenenti alla **Sezione Paralimpica Fiamme Gialle**, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei Gruppi sportivi militari, qualora non più idonei allo svolgimento dell'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il tipo di disabilità, sono **collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze** nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'articolo 1.

La **versione previgente** dell'articolo 48, comma 7, si limitava a stabilire che l'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che avessero maturato almeno un triennio di esperienza nei Gruppi sportivi militari, fosse adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul punto la relazione tecnica precisa che l'intervento normativo "non comporta **nuovi** o **maggiori oneri** a carico della **finanza pubblica** in quanto il **collocamento** nei **ruoli** del Ministero dell'economia e delle finanze avviene nei **limiti** dei **posti vacanti** e nell'ambito delle **facoltà assunzionali** disponibili a legislazione vigente".

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 13, comma 2, lettera a)**
Art. 25 *(Lavoratore sportivo)*	Art. 25 *(Lavoratore sportivo)*
Commi da 1 a 5	*Identici*
6. *(Ultimo periodo)* Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, **quadri** tecnici, **arbitri/giudici** e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.	6. *(Ultimo periodo)* Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a**d** atleti, tecnici, **direttori di gara** e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e no, dello Stato **ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte** del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e agli articoli 24 e 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.**
Commi da 6-bis a 8	*Identici*
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 13, comma 2, lettera b)**
Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle)	Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle)
Commi da 1 a 6	*Identici*
7. L'esperienza maturata dagli atleti	7. **Qualora** non più idonei all'attività

paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.	agonistica **per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle**, **gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali** che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei Gruppi sportivi militari, **se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.**

Articolo 13-*bis*
(Reclutamento e funzionalità delle Camere di commercio – disposizioni per le società aeree a controllo pubblico)

L'**articolo 13-*bis***, aggiunto dalla **Camera dei deputati**, introduce disposizioni relative al reclutamento ed alla funzionalità delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Il **comma 1** introduce disposizioni per meglio individuare le **organizzazioni** incaricate della **designazione** dei componenti dei **Consigli** delle suddette Camere.
Il **comma 2** prevede una **deroga**, in favore dei componenti degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, al divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire **incarichi retribuiti** al **personale** già in **quiescenza**.
Il **comma 3** esonera le società aeree a controllo pubblico dal divieto di attribuire incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza.
Il **comma 4** prevede che sia fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limiti di cumulo tra reddito e trattamento pensionistico relativo al pensionamento anticipato cosiddetto "quota 100", "quota 102" e "quota 103".
Il **comma 5** stabilisce che, alle **procedure concorsuali** bandite a partire dal 17 agosto 2023 dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), e che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità, **non si applichi** la previsione che stabilisce il **limite** massimo di **candidati idonei** nella graduatoria finale (dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso).
Il **comma 6** prevede **l'estensione** alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della facoltà di aumentare le assunzioni dal 10% **al 20% del personale consentito**. Conseguentemente, dispone specifiche **procedure di assunzione** da parte di Unioncamere, tramite contratti di **apprendistato**, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale di cui al primo periodo.
Infine, il **comma 7** precisa le **modalità** tramite cui avviene il **trattenimento in servizio** del personale dipendente per le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per Unioncamere.

L'**articolo 13-*bis***, aggiunto dalla **Camera dei deputati**, introduce disposizioni volte a potenziare la funzionalità delle Camere di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura (in avanti anche solo "Camera di commercio").

In particolare, il **comma 1** si concentra sulle procedure relative alla **designazione** e **nomina** dei componenti dei **Consigli delle Camere di commercio**. Tale comma introduce ulteriori precisazioni in merito ai soggetti preposti alla designazione dei componenti dei Consigli, di cui all'articolo 12 della legge n. 580/1993.

L'articolo 12 della legge n. 580/1993 prevede infatti che i componenti del Consiglio siano designati:

- dalle **organizzazioni rappresentative delle imprese** appartenenti ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima;
- dalle **organizzazioni sindacali dei lavoratori**;
- dalle **associazioni di tutela degli interessi dei consumatori** e degli **utenti**;
- e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6, ella medesima legge**.**

Nello specifico, si prevede che le suddette organizzazioni, oltre a possedere i requisiti individuati con il decreto ministeriale n. 156/2011, debbano essere **costituite a livello provinciale** e **sovraprovinciale**. In mancanza, si prevede che ci si riferisca a quelle costituite a **livello regionale** (ove presenti) o a livello **nazionale**, precisando che, in ogni caso, la **rappresentatività** delle medesime organizzazioni deve rientrare **nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata**.

Il **comma 2** prevede una **deroga**, in favore dei **componenti degli organi delle Camere di commercio**, al divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire **incarichi retribuiti** al **personale** già in **quiescenza**, così come previsto all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012.

Il **comma 3** novella l'articolo 79, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, introducendovi la **non applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) **per le società aeree a controllo pubblico.**

Per comprendere la disposizione occorre ricordare che l'articolo 79 del decreto legge n. 18 del 2020 (nel testo novellato dal decreto legge n. 34 del 2020), prevede **misure urgenti per il trasporto aereo** e in particolare, al comma 3, ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, ha **disciplinato**, previo assenso della

Commissione europea, la **costituzione di una società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze o da una società a prevalente partecipazione pubblica**, anche indiretta, costituita poi come **Italia Trasporto Aereo s.p.a.** con decreto interministeriale 9 ottobre 2020.

> Si ricorda che il 3 luglio 2024 la Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, il progetto di acquisizione del controllo congiunto di ITA Airways ("ITA") da parte di Deutsche Lufthansa AG ("Lufthansa") e del Ministero dell'economia e delle finanze. Lufthansa AG ha quindi acquisito una partecipazione del 41% del capitale in ITA Airways e il 17 gennaio 2025 si è riunito il nuovo Consiglio di amministrazione di ITA Airways, nominato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti che ha dato corso agli accordi stipulati a giugno 2023 e alla nuova *governance* aziendale.

Il comma 5 dell'art. 79, cui si riferisce la norma in commento, esclude tale società aerea e le altre società da questa partecipate o controllate, dall'applicazione di due disposizioni:

- il decreto legislativo n. 175 del 2016, che disciplina le società a partecipazione pubblica.
- l'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, che regola i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

In base a quanto disposto dal **comma 3** qui in esame, tali società **vengono altresì escluse dall'applicazione** dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si tratta della disposizione che concerne la **riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni** e che, al comma 9, stabilisce il **divieto** in capo alle stesse, e a enti e società da esse controllati, di **attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza**; la stessa norma prevede anche il **divieto** di conferire ai medesimi soggetti **incarichi dirigenziali o direttivi** o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti aventi natura associativa.

Il medesimo articolo 5 comma 9 prevede la **possibilità di attribuire tali incarichi solo se svolti a titolo gratuito** e prevede altresì che gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, non possano avere una

durata superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione.

Il **comma 4** prevede che resti in ogni caso fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia in materia di limiti di cumulo tra reddito e trattamento pensionistico relativo al pensionamento anticipato cosiddetto "quota 100", "quota 102" e "quota 103".

Il **comma 5** stabilisce che, alle **procedure concorsuali** bandite dalle **Camere di commercio**, industria, artigianato ed agricoltura e dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**Unioncamere**) dal 17 agosto 2023 (data di entrata in vigore della legge n. 112/2023[142]) e che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a **20 unità**, **non si applichi** la regola (di cui all'articolo 35, comma 5-*ter*, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 - T.U.P.I.), che considera idonei anche i candidati subito dopo i vincitori, fino al limite del 20% dei posti messi a concorso (cd. **norma "taglia idonei"**).

Il **comma 6** prevede **l'estensione alle Camere di commercio** della previsione di cui all'articolo 3-*ter*, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 44/2023. Tale norma dispone che **per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane**, il limite del 10 % delle facoltà assunzionali esercitabili è **incrementato** al **20%** delle facoltà assunzionali esercitabili, e comunque per **almeno una unità**. Si estende quindi alle Camere di commercio la facoltà di aumentare le assunzioni dal 10% al 20% del personale consentito, garantendo almeno un posto in più.

Inoltre, il **secondo periodo del comma 6** dispone che, al fine di **ridurre i tempi di accesso** all'impiego delle assunzioni previste dal primo periodo, si prevede che **Unioncamere** sia autorizzata ad indire procedure di assunzione per il reclutamento, con **contratto di apprendistato**, di **massimo 60 unità**, in nome e per conto delle Camere di commercio che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal D.P.C.M. del 23 dicembre 2023. **Unioncamere fornisce**, altresì, alle Camere di commercio stesse la necessaria **assistenza tecnica** per l'intera durata dei contratti di apprendistato.

Il **comma 7**, infine, prevede che il **trattenimento in servizio** del personale dipendente per lo svolgimento di attività di **tutoraggio** e di **affiancamento** ai **neoassunti** e per esigenze funzionali non diversamente

[142] Legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

assolvibili, di cui all'articolo 1, comma 165, della legge di bilancio 2025, possa avere luogo per le **Camere di commercio**, nonché per Unioncamere, per **non meno di un'unità**, a valere sulle facoltà assunzionali previste.

Articolo 14, comma 1
(Armonizzazione trattamenti economici accessori del personale ministeriale e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'**articolo 14, al comma 1,** al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituisce, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa.
Si rinvia quindi ad uno o più DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del fondo tra le predette amministrazioni, contemplando altresì la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 14, comma 1, primo periodo, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali[143] e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituisce, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa.

Il secondo periodo del medesimo comma 1 rinvia ad uno o più DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del fondo, di cui al comma 1, tra le predette amministrazioni.

Il terzo periodo del comma 1 prevede, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 – pari, come detto, a complessivi 190 milioni euro annui a decorrere dal 2025 - si provveda mediante corrispondente

[143] Si ricorda, inoltre, che le aree professionali sono caratterizzate da competenze professionali omogenee in cui sono ricomprese le attività della singola Amministrazione. A decorrere dal 1° luglio 1995, al personale delle predette aree viene corrisposta l'indennità di amministrazione (di cui all'art. 34 del CCNL del 16 maggio 1995), rientrante nell'ambito del trattamento accessorio, consistente in un assegno tabellare riconosciuto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute contributive (assistenziali e previdenziali) dello stipendio. Ai fini della contrattazione integrativa, annualmente sono rese disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di indennità di amministrazione (laddove previsti) rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza.

riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (si tratta di risorse previste per il triennio 2019-2021 per far fronte agli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico).

Preliminarmente, occorre ricordare che il trattamento economico dei dirigenti si compone di una parte fissa, lo stipendio tabellare, e di una parte accessoria, costituita dalla retribuzione di posizione e di risultato[144].

Si osserva, in proposito, che, in base al limite generale finora vigente - di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 - e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016[145].

[144] In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato del personale dirigenziale dell'Area contrattuale Funzioni centrali (ex Area I Ministeri e Aziende) vengono erogate a carico Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia e dal Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia (si veda da ultimo il CCNL del 12 febbraio 2010, rispettivamente articolo 19 e articolo 22).

[145] Si ricorda, in proposito, che la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 , l'individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024.

Si ricorda che analoga previsione era contenuta nel comma 604 della L. 234/2021 che consentiva un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. In tale caso la norma prevedeva, per il personale non rientrante nell'ambito di contratti collettivi, che l'incremento fosse stabilito dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi.

Per le amministrazioni statali l'incremento in oggetto è stato ammesso nel limite di spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo istituito presso il MEF e pari a 112,1 milioni di euro annui dal 2025.

Per le amministrazioni diverse da quelle statali, l'incremento è stato ammesso a valere sui propri bilanci e secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali); in ogni caso, l'incremento è operato secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti per il personale statale.

Si ricorda infine che la disposizione in commento è stata introdotta al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del D.L 80/2021 che reca una disposizione di natura programmatica, prevedendo che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica.

Si ricorda **che l'art. 1, c. 143, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160)** ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di uno specifico fondo da ripartire, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. Alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e finanze. La ripartizione tiene conto anche del differenziale dei trattamenti.

Con i medesimi decreti si provvede anche alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione, in deroga all'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale del pubblico impiego.

La disposizione richiamata prevede che il fondo ha una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e che, a decorrere dal 2020, esso può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni[146].

In attuazione di quanto disposto da tale comma, con D.P.C.M. 23 dicembre 2021 si è provveduto al riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.

Si ricorda, inoltre, che il **DL 22 aprile 2023, n. 44, all'art.19, comma 1**, ha disposto un incremento di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri[147].

[146] Si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.

[147] Si ricorda altresì che i commi da 334 a 337 della Legge di bilancio per il 2023 (L. 197/2022) hanno quindi introdotto disposizioni finalizzate ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Successivamente, i commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 1 del DL 22 giugno 2023, n.75 hanno previsto disposizioni dirette ad armonizzare, dal 2023, i trattamenti economici accessori del

Si osserva poi che il **DPCM 27 dicembre 2024** ha provveduto, in relazione all'armonizzazione del trattamento accessorio di cui al citato comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a destinare:

- complessivi euro 27.476.577 per l'anno 2023 per la rideterminazione, per il medesimo anno, delle indennità di amministrazione del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro[148] e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- complessivi euro 49.387.500 dall'anno 2024 per la ulteriore rideterminazione, con pari decorrenza, delle indennità di amministrazione del personale dei Ministeri e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- complessivi euro 3.052.953 per l'anno 2023 per l'incremento, per il medesimo anno, dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro ed euro 5.487.500 a decorrere dall'anno 2024 per l'ulteriore incremento, con pari decorrenza, dei citati fondi relativi al personale dirigenziale dei Ministeri e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Si rileva, infine, che in data 27 gennaio 2025, concluse le procedure di controllo, l'Aran e le parti sindacali hanno sottoscritto in via definitiva il testo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2022/2024**. Il contratto è quindi entrato definitivamente in vigore ed esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti rientranti nel comparto delle Funzioni Centrali.

personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù con quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
È poi intervenuto l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sempre al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori - di cui al richiamato art. 1, commi 334, 335, 336 e 337 della L 197/2022 - del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'ANPAL e dell'Agenzia italiana per la gioventù.

[148] Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024.

Articolo 14, comma 1-*bis*
(Incremento del Fondo risorse decentrate del personale in servizio presso enti locali)

L'**articolo 14**, **al comma 1-*bis***, **introdotto dalla Camera dei deputati**, consente alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, a decorrere dal 2025, al fine di **armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente**, di **incrementare** – nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dalla normativa vigente e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione - **il Fondo risorse decentrate** destinato al personale in servizio, in deroga al limite massimo del trattamento accessorio previsto dalla normativa vigente, indicando, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.
Si prevede altresì che, in caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale di tali dati, sia indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

L'articolo 14, al comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che, **a decorrere dall'anno 2025**, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, **il Fondo risorse decentrate** destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento.

Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale[149], la maggiore spesa sostenuta

[149] Si ricorda che le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione

derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

Si osserva, in proposito, che, in base al limite generale finora vigente - di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 - e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016[150].

Si ricorda altresì che l'art. 33 del DL 34/2019 interviene in materia di facoltà assunzionali degli enti locali, con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non

pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione..

[150] Si ricorda, in proposito, che la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, l'individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024.

Si ricorda che analoga previsione era contenuta nel comma 604 della L. 234/2021 che consentiva un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. In tale caso la norma prevedeva, per il personale non rientrante nell'ambito di contratti collettivi, che l'incremento fosse stabilito dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi.

Per le amministrazioni statali l'incremento in oggetto è stato ammesso nel limite di spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo istituito presso il MEF e pari a 112,1 milioni di euro annui dal 2025.

Per le amministrazioni diverse da quelle statali, l'incremento è stato ammesso a valere sui propri bilanci e secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali); in ogni caso, l'incremento è operato secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti per il personale statale.

Si ricorda infine che la disposizione in commento è stata introdotta al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del D.L 80/2021 che reca una disposizione di natura programmatica, prevedendo che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica.

sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Si stabilisce dunque che Regioni, comuni, province e città metropolitane possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale[151]. Il richiamato valore soglia è definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. L'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale.

Si dispone, infine, che sia assicurata l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una **rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del richiamato limite del trattamento accessorio del personale** di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

[151] Per la definizione dei valori soglia e l'attuazione di tali misure si vedano i seguenti decreti ministeriali: DM 17/03/2020, DM 3 settembre 2019, DM 17 marzo 2020, DM 11 gennaio 2022.

Articolo 14, comma 2
(Misure per l'Agenzia italiana per la gioventù)

Il **comma 2** dell'**art. 14** incrementa annualmente di 90.000 euro, a decorrere dal 2025, **la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate**, per rendere l'Agenzia Italiana per la Gioventù più efficiente ed efficace in termini operativi. I fondi necessari a tal fine sono prelevati dal Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

L'**articolo 14**, **comma 2**, al primo periodo prevede l'incremento, a cadenza annuale, decorrente dall'anno in corso e in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 90.000,00 **nella dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate**, per dare all'Agenzia Italiana per la Gioventù un'operatività maggiormente efficiente ed efficace.

Si ricorda che l'Agenzia in oggetto è stata istituita dall'art. 55 del d.l. n. 13/2023[152] come ente pubblico (non economico) dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile[153], in sostituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani[154], contestualmente soppressa; essa – che in quanto agenzia è operante al servizio di amministrazioni pubbliche[155] – è subentrata nelle funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio istitutiva del "*programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013*"[156], del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio istitutivo di "*Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport*"[157] e del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio istitutivo del "*programma «*corpo europeo di solidarietà*»*"[158], e coopera a tali fini con le altre agenzie o autorità delegate competenti nei settori dell'istruzione e della formazione, svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla

[152] "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*".
[153] Cfr. l'art. 1 dello statuto, approvato col d.P.R. n. 23/2024.
[154] Il cui statuto era oggetto del regolamento di cui al d.P.R. n. 156/2007.
[155] Riguardo alla categoria generale delle agenzie operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, cfr. l'art. 8 del d.lgs. n. 300/1999.
[156] Decisione n. 1719/2006/CE.
[157] Regolamento (UE) 2021/817, abrogativo del regolamento (UE) n. 1288/2013.
[158] Regolamento (UE) 2021/888, abrogativo dei regolamenti (UE) 2018/1475 e n. 375/2014.

partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi; inoltre, è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

A questo proposito si evidenzia che, ai sensi del predetto art. 55 d.l. n. 13/2023, **la dotazione organica dell'Agenzia Italiana per la Gioventù consta di 45 unità**: 3 dirigenti di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.

Va inoltre ricordato che l'articolo 40, comma 4-*ter*, del D.Lgs. 165/2001[159] ha demandato alla contrattazione collettiva il riordino, la razionalizzazione e la semplificazione delle discipline in materia di **dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.** In relazione a ciò, per quanto concerne specificamente il comparto Funzioni centrali, l'**articolo 76 del CCNL 2016-2018** ha costituito il **Fondo risorse decentrate** per razionalizzare e semplificare la disciplina dei fondi per la contrattazione decentrata, al fine di far confluire, a decorrere dal 2018, in un unico Fondo consolidato, tutte le risorse delle amministrazioni e degli enti del comparto richiamato destinate alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori. Più specificamente, affluiscono al suddetto Fondo tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, nonché gli importi relativi a specifiche voci inerenti a determinati trattamenti economici accessori del personale.

Tali importi sono stati successivamente incrementati di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, definito dall'articolo 49 e dalla Tabella D del CCNL 2019-2021 (a decorrere dal 1° gennaio 2021) e dall'articolo 32 e dalla Tabella 7 del CCNL 2022-2024 (a decorrere dal 1°gennaio 2024). Il Fondo può altresì essere incrementato con importi variabili di anno in anno riferibili a specifiche voci.

La relazione illustrativa al D.L. in esame sottolinea che, poiché l'Agenzia, a partire dal 2017, non ha proceduto ad effettuare progressioni economiche e che non si dispone, ad oggi, all'interno del Fondo risorse decentrate delle necessarie disponibilità per attivare nuove procedure per le progressioni economiche, si pone l'opportunità di incrementare l'ammontare del fondo stesso al fine di garantire al personale dipendente dell'Agenzia la possibilità di effettuare tali progressioni, e che il ricorso a tale procedura consentirebbe una più efficiente ed efficace operatività dell'Ente, il quale è chiamato a gestire i Programmi europei Erasmus+, con riferimento ai settori Gioventù e sport e Corpo europeo di solidarietà, nonché le attività che derivano dalle nuove finalità istituzionali riconosciute all'Ente, con un'assunzione di responsabilità maggiori e relativo aumento del carico di lavoro in capo al personale dipendente: infatti, il fine istituzionale dell'Ente non è più esclusivamente ravvisabile nella sola attuazione dei Programmi europei, in

[159] "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*"

quanto il D.L. n. 13/2023, come modificato dalla legge di conversione (n. 41/2023), affida ad esso, nel quadro di una visione più organica, un ambito di operatività che include anche, a livello attuativo, le politiche dello sport.

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che agli oneri previsti dal primo periodo si provvede, a decorrere dal 2025, riducendo corrispondentemente il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, di cui all'art. 19 L. n. 230/1998.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di assolvere ai compiti previsti dalla medesima legge, recante "*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*", con una dotazione iniziale di 120 miliardi di lire a decorrere dal 1998, ed è stato rifinanziato più volte nel corso degli anni[160].

[160] Da ultimo, l'articolo 1 co. 3 del D.L. n. 155/2024, recante "*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*", conv. con mod. dalla L. n. 189/2024, ne ha incrementato la dotazione di 270 milioni di euro per il 2024.

Articolo 14, comma 3
(Personale Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

Il **comma 3** dell'**art. 14** regola l'**inquadramento giuridico** del **personale** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a decorrere dal **1° gennaio 2022**.

In dettaglio, il **comma 3 dell'articolo 14** disciplina le modalità attraverso cui l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali** (ANSFISA) deve procedere all'inquadramento giuridico del personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferito ad ANSIFA con decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali è stata istituita dall'articolo 12 del c.d. Decreto c.d. Genova (decreto-legge n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018). È una delle **autorità nazionali europee** (*National Safety Authorities*, anche *NSA*) titolari di funzioni di promozione della **sicurezza** e della **vigilanza** sulle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali italiane. Nel complesso, l'ANSFISA svolge attività di natura **normativa**, **autorizzatoria** (come esempio si considerino le autorizzazioni concesse ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese di trasporto), e di **supervisione**, tra cui è possibile annotare le ispezioni sui sistemi di gestione dell'infrastruttura e l'analisi degli incidenti ferroviari.

Successivamente, l'articolo 6 del decreto-legge n. 121 del 2021 per assicurare la funzionalità della predetta Agenzia, ha previsto, al comma 5 che gli **Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF)** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il relativo **personale**, pari a **sei unità di livello dirigenziale non generale** e **novantadue unità di personale delle aree funzionali**, di cui quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area I, fossero **trasferiti all'ANSFISA**, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**.

Ai fini dell'inquadramento del suddetto personale, il **comma 3 dell'articolo 14** prende in considerazione **l'area/famiglia professionale di appartenenza** al momento del trasferimento stabilito dal già citato art. 6. Si prevede che:

a) al personale di **ex area I** venga attribuita la corrispondente **area A** del **CCNL comparto Funzioni Centrali**, con riferimento alle tabelle dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC);

b) al personale di **ex area II** venga attribuita la corrispondente **area B**;

c) al personale di **ex area III** venga attribuita la corrispondente **area C**.

Si ricorda che l'Agenzia ha disposto l'inquadramento del personale nei ruoli con **provvedimento prot. n. 11879 del 24 marzo 2022** e, a decorrere dal mese di luglio 2024, si è presa carico dei relativi trattamenti economici.

Il comma in esame mira altresì a **valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** nell'esercizio delle funzioni trasferite.

Nel dettaglio, si prevede che al personale trasferito vada **riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione,** sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a 5 anni di anzianità di servizio.

Per far fronte agli **oneri** derivanti dalle disposizioni del **comma 3 dell'articolo 14**, si dispone che l'Agenzia proceda alla **soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario**, a decorrere dalla data dell'inquadramento del 1° gennaio 2022. Da tale soppressione conseguirà in capo all'Agenzia la corrispondente **riduzione** delle relative **facoltà assunzionali** e dei fondi del trattamento accessorio.

- ***Il CCNL comparto Funzioni Centrali***
- *(Fonte: Sito dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)*

Il **CCNL comparto Funzioni Centrali** si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici degli organi dello Stato e dei Ministeri, delle Agenzie che svolgono attività e funzioni tecnico-operative, degli Enti Pubblici non Economici e delle casse privatizzate (per un approfondimento sull'ambito soggettivo di applicazione del CCNL, si veda l'art. 3, Comparto Funzioni Centrali, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2022- 2024).

In data 27 gennaio 2025, **l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni** (Aran) e le **parti sindacali** hanno sottoscritto in via definitiva il testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, per il periodo 2022/2024.

Tra le novità, si sottolineano:

- il tentativo di semplificare l'applicazione del **sistema di classificazione** del personale (come esempio si consideri l'intervento volto a rafforzare l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e professionale);

- le modifiche alla **disciplina del lavoro a distanza**, che prevedono la possibilità di aumentare il numero di giornate svolte in modalità agile;
- l'implementazione degli **istituti di partecipazione sindacale**;
- la sperimentazione dell'articolazione dell'orario lavorativo di 36 ore settimanali su quattro giorni, per cui viene richiesta **l'adesione volontaria dei lavoratori** e la garanzia della qualità e del livello dei servizi rivolti agli utenti;
- in materia di **trattamento economico**, il riconoscimento ai dipendenti di un **incremento retributivo** medio di circa 165 € per tredici mensilità.

Prendendo in considerazione il **nuovo sistema di classificazione**, consultabile alla tabella n. 2 dell'Allegato A del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 2019-2021, si precisa che l'area A del CCNL corrisponde all'area degli operatori, che l'area B corrisponde all'area degli assistenti, e che l'area C corrisponde all'area dei funzionari.

Infine, sulla base di quanto contenuto nella tabella n. 5 del CCNL 2022-2024, si registra dal 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore della **nuova retribuzione tabellare annua** per il personale dell'ENAC, dell'ANSFISA, e dell'ANSV.

Articolo 14, comma 4
(Emolumenti per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro relativi all'anno 2022)

L'**articolo 14, comma 4,** consente la destinazione di una quota, non superiore a 5.455.680 euro per l'anno 2025 e a 5.000.000 euro per l'anno 2026, del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la corresponsione, entro il 31 dicembre 2026 e con modalità tali da garantire il rispetto dei suddetti limiti massimi, al personale del medesimo Ispettorato della quota non ancora erogata dell'indennità di amministrazione relativa al periodo 1° marzo 2022-31 dicembre 2022. La corresponsione di tale quota di indennità viene prevista in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 dell'11 dicembre 2024-23 gennaio 2025[161]. L'onere derivante dal presente **comma 4** è posto dal medesimo **comma**, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a carico dell'avanzo di amministrazione disponibile (per il relativo anno) del suddetto Ispettorato; il **comma** provvede altresì alla copertura degli effetti finanziari relativi al fabbisogno di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che l'articolo 1-*bis*, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, aveva disposto, per l'anno 2022, lo scomputo dall'indennità di amministrazione, spettante al personale in oggetto[162], di un'indennità *una tantum* riconosciuta, nel medesimo anno, allo stesso personale[163]; tuttavia, tale scomputo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 dell'11 dicembre 2024-23 gennaio 2025[164].

L'intervento finanziario di cui al presente **comma 4** è inteso a consentire, in attuazione della suddetta sentenza, l'erogazione, entro il 31 dicembre

[161] Riguardo a tale sentenza, cfr. *infra*.

[162] Si ricorda che gli importi dell'indennità di amministrazione sono pari a quelli riconosciuti – in relazione alle aree corrispondenti – al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. il citato articolo 1-*bis*, comma 1, del D.L. n. 145 del 2023 e l'articolo 1, comma 334, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni).

[163] Si ricorda che la suddetta indennità *una tantum* è stata prevista dall'articolo 32-*bis* del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, al fine di "dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR"; il medesimo articolo 32-*bis* ha demandato la determinazione dell'indennità a un decreto del direttore del medesimo Ispettorato, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

[164] La motivazione della citata sentenza n. 4 si fonda sul principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e sulla base del riconoscimento della sussistenza dei motivi specifici che il citato articolo 32-*bis* ha posto esplicitamente a giustificazione dell'indennità *una tantum*.

2026, delle quote che, nel corso dell'anno 2022, non erano state corrisposte.

La suddetta copertura degli effetti finanziari relativi al fabbisogno di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (effetti che sono naturalmente stimati al netto delle maggiori entrate tributarie, derivanti dalla tassazione delle quote di indennità in oggetto) è reperita mediante riduzione, per gli importi indicati nel presente **comma 4**, del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali"[165].

[165] Fondo di cui all'articolo 1, comma 511, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Articolo 14, comma 5
(Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto del Ministero degli affari esteri)

L'**articolo 14, comma 5**, autorizza la spesa di **2 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del **personale assunto a contratto** dalle **rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali** ai parametri specificati dal DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Più in dettaglio, la disposizione fa riferimento al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni di tale personale ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

Il Titolo VI (artt. 152-161) del DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri riguarda gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura. L'articolo 152 consente alle rappresentanze diplomatiche, agli uffici consolari di prima categoria, agli istituti italiani di cultura e alle delegazioni diplomatiche speciali l'assunzione di personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unità.

I primi 3 commi del citato articolo 157 del DPR n. 18/1967, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge n. 62 del 29 aprile 2021, stabiliscono che la retribuzione annua base dei suddetti dipendenti sia fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte da tali impiegati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle suddette agenzie specializzate, fermo restando che la retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei predetti termini di riferimento ed è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee, pur potendo

essere consentita eccezionalmente, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

Il quarto comma dell'articolo 157 del DPR n. 18/1967, infine, dispone che la retribuzione sia di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi e che il corrispettivo in lire (oggi euro) della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209 del suddetto DPR (e cioè dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello dell'Economia e delle finanze).

Si segnala che, per le medesime finalità, il **D.L. 44/2023** (articolo 6, comma 1-*bis*) ha autorizzato per la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 e la **legge di bilancio per il triennio 2024-2026** (legge n. 213/2023, articolo 1, comma 397) ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La relazione tecnica precisa che da tale riduzione non verrà pregiudicata l'attività di ratifica degli accordi internazionali.

La medesima relazione fa presente che, pur trattandosi di una spesa per retribuzioni, l'autorizzazione di spesa è stata formulata come un tetto di spesa e alla stessa sarà data attuazione nei limiti espressamente autorizzati dalla norma. La concessione di incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali è infatti soggetta ad una valutazione caso per caso, effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità nei pertinenti stanziamenti.

Articolo 14, comma 6
(Copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola)

L'**articolo 14**, **comma 6**, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, autorizza la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

Come sopra anticipato, l'**articolo 14**, **comma 6**, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, autorizza la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola[166].

La disposizione in esame demanda quindi la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006);

> Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è stato istituito - insieme con il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato - dall'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) a decorrere dal 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali. Si è altresì stabilito che ai predetti fondi affluissero gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità

[166] La formulazione iniziale del primo periodo del comma in esame autorizzava la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l'affidamento del servizio indicato nel testo.

«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla L. 440/1997, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, quota parte dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi sul sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale previsto dall'art. 1, co. 3, della legge n. 53/2003, pari a 15,7 milioni di euro, e, infine, le risorse previste dall'art. 1, co. 634, della L. 296/2006, finalizzate a supportare una serie di interventi concernenti il sistema dell'istruzione, salvo quanto disposto al co. 875 dell'art. 1 della stessa L. 296/2006, in materia di risorse da destinare al Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore. Si è inoltre demandata a un decreto del Ministro della pubblica istruzione la definizione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonché la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

- quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito[167].

[167] L'originaria clausola di copertura degli oneri finanziari, riferita al testo iniziale della disposizione qui in esame prevedeva che agli stessi si provvedesse, quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 14, commi 6-*bis* e 6-*ter*
(Indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del Ministero della difesa)

L'**articolo 14**, ai **commi 6-*bis* e 6-*ter*, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, incrementa la dotazione finanziaria relativa all'indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché all'indennità accessoria relativa al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, quantificando i relativi oneri e individuando le coperture.

Il **comma 6-*bis*** dell'articolo 14 **incrementa di euro 737.812** per l'anno **2025** e di **euro 1.327.000 a decorrere dal**l'anno **2026** la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 5 dell'articolo 13 del d.P.R. n. 98/2002. Secondo quanto precisato dalla disposizione in commento, tale incremento ha lo scopo di potenziare i compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell'attività e dei servizi.

Si ricorda che il d.P.R. n. 98/2002 reca il "regolamento di organizzazione degli **uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno**". Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del d.P.R. sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro: l'Ufficio di Gabinetto; l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; l'Ufficio Stampa e Comunicazione; la Segreteria del Ministro; la Segreteria particolare del Ministro; la Segreteria tecnica del Ministro; le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Secondo quanto previsto al comma 2 "gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione".

La disposizione in commento richiama il comma 5 dell'articolo 13 del d.P.R. n. 98/2002, ai sensi del quale "al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spetta un'**indennità accessoria di diretta collaborazione**, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi". La misura di tale indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica

disposizione contrattuale, in base all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi del quale è prevista la corresponsione, al personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, in attesa di specifica disciplina contrattuale, di un trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. Il trattamento economico accessorio così determinato è sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Lo stesso comma 6-*bis* incrementa, altresì, di euro **600.000** per l'anno 2025 e di euro **1.200.000** a decorrere dall'anno 2026 la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 11 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 90/2010 ("testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di **ordinamento militare**").

Il d.P.R. n. 90/2010 reca il "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare". Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico sono uffici di diretta collaborazione presso il Ministero della difesa: la segreteria del Ministro; l'Ufficio di Gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio comunicazione Difesa; l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica; l'Ufficio del Consigliere diplomatico; le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione Tali uffici, inoltre, collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

La norma in commento richiama il comma 11 dell'articolo 19 del testo unico anzidetto. Ai sensi di tale ultima disposizione, al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'**indennità accessoria di diretta collaborazione**, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.

Il **comma 6-*ter*** quantifica gli oneri derivanti dal precedente comma 6-*bis*.

Tale quantificazione è pari a **euro 1.337.812** per l'**anno 2025** e a **euro 2.527.000** annui **a decorrere dall'anno 2026**.

La disposizione in commento **individua** inoltre **le coperture degli oneri** anzidetti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando: l'accantonamento relativo al **Ministero dell'interno** per euro 737.812 per l'anno 2025 ed euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026; l'accantonamento relativo al **Ministero della difesa** per euro 600.000 per l'anno 2025 ed euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 14, comma 6-*quater*
(Copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi)

L'**articolo 14** al **comma 6-*quater***, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, modifica le fonti di copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi.

Il **comma 6-*quater*** dell'articolo 14 novella l'articolo 22 del decreto legislativo n. 139/2000. Tale articolo prevede "nei riguardi dei funzionari prefettizi, la **copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile** connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti (…)" (comma 1). Il comma 2, individuando le coperture per gli oneri derivanti dai premi della copertura assicurativa, provvede destinando "una **aliquota percentuale** dei **compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi** di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonché dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio".

Per effetto della **lettera a) del comma 6-*quater*** si individua come fonte di copertura degli oneri derivanti dalla copertura assicurativa anche una **quota del fondo di finanziamento della retribuzione accessoria** nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate al **personale della carriera prefettizia** (articolo 32, comma 1, decreto legislativo n. 139/2000).

La **lettera a)**, intervenendo sempre sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 139/2000 elimina, nuovamente in relazione alle coperture degli oneri dalla copertura assicurativa, i riferimenti all'aliquota percentuale dei compensi percepiti come **componente del comitato regionale di controllo** o della **commissione statale di controllo sugli atti delle regioni** (organi non più esistenti nell'attuale assetto legislativo).

Viene poi eliminato, sempre con la **lettera a)**, il riferimento ai compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale articolo, abrogato dal decreto legislativo n. 1/2018, prevedeva che il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della **protezione civile**, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato emergenza, potesse avvalersi di **commissari delegati**. Il relativo provvedimento di delega doveva indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

Per effetto della disposizione in commento, il riferimento normativo anzidetto è sostituito **"**dai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". Si ricorda, in particolare, che il comma 7 dell'articolo 25 prevede che possano essere nominati dei **commissari delegati per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile**. Tali commissari, secondo quanto previsto al comma 8, percepiscono un compenso commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

Si precisa che lo stesso comma 8 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche.

L'articolo 26 è relativo invece alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. Al comma 2 si prevede, in particolare, che tali ordinanze individuino l'**autorità autorizzata alla gestione della contabilità speciale**. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.

La **lettera b)** del **comma 6-*quater*** interviene sul comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 139/2000. Tale articolo prevede che l'amministrazione dell'interno determini, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti per gli oneri finanziari derivanti dall'assicurazione di cui si è già trattato, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale per gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi (già precedentemente esplicitati) soggetta a versamento.

La modifica, aggiungendo la parola "**altresì**" dopo "stabilendo", esplicita che la determinazione dell'aliquota percentuale è attività ulteriore rispetto alla determinazione delle risorse occorrenti.

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (D. Lgs. 139/2000)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 14 del D.L. 25/2025**
Art. 22 *(Ordinamento)*	Art. 22 *(Ordinamento)*
1. L'amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera e all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.	1. *Identico.*
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, **di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonché dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225**, o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio	2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando **una quota del fondo di cui all'articolo 32 nonché** una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, **nonché dai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,** o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (D. Lgs. 139/2000)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 14 del D.L. 25/2025**
presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.	stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.	3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale di cui al Capo II, stabilendo **altresì** l'aliquota percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a versamento.
4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile.	*Identico.*
5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono nel fondo di cui all'articolo 32.	*Identico.*
6. Ai funzionari della carriera	*Identico.*

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (D. Lgs. 139/2000)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 14 del D.L. 25/2025**
prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.	

Articolo 14, comma 6-*quinquies*
(Uffici diretta collaborazione Forze armate)

L'**articolo 14** al **comma 6-*quinquies***, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, introduce una **deroga** per il **personale dirigente delle Forze armate** (compresa l'Arma dei Carabinieri), **nel limite massimo di 20 unità**, **nell'attribuzione di incarichi di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione** del Ministro della difesa. Viene inoltre stabilito che a tale personale incaricato **non spetta l'emolumento accessorio** normalmente previsto per i colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti assegnati ai medesimi uffici.

Il **comma 6-*quinquies*** dell'articolo 14 introduce una **deroga** - rispetto al **contingente massimo** previsto dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - per il **personale dirigente delle Forze armate** (compreso l'Arma dei Carabinieri), nel limite massimo di **20 unità**, nell'attribuzione di incarichi di direzione delle strutture in cui si articolano gli **uffici di diretta collaborazione** di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90.

L'articolo 17 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (**TUOM** – D.P.R. n. 90/2010) stabilisce infatti, al comma 3, che tali incarichi (previsti dal comma 2 dell'articolo 17 dello stesso Testo Unico) concorrono a determinare il limite massimo degli incarichi conferibili dall'Amministrazione, come stabilito dall'**articolo 1, comma 2, del DPR 23 aprile 2004, n. 108**, che fa espressamente riferimento al limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.

Con la deroga in esame, perciò, gli incarichi in esame si considerano aggiuntivi rispetto al limite massimo complessivo di cui il Ministro della difesa può disporre.

- ***Personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa***

Ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (**TUOM** – D.P.R. n. 90/2010) gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle

connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa;
c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica;
d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Il **TUOM** all'**articolo 17, comma 1**, dispone che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), è stabilito complessivamente in **136 unità**.

In aggiunta a tale contingente, il **comma 4 dell'articolo 17** del TUOM elenca ulteriori posizioni relative ai responsabili degli uffici del Capo di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio legislativo, del Consigliere diplomatico, del Capo della segreteria del Ministro, del Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa.

Inoltre, **a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato**, **oltre al Capo della segreteria**, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, **fino ad un massimo di otto unità di personale**, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Nella legislatura in corso il contingente di cui all'articolo 17, comma 1, è stato aggiornato dall'**articolo 7-*ter* del D.L. n. 44/2023** (recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"), che ha autorizzato il Ministero della difesa ad **incrementare di venti unità di personale**, a decorrere dal 1° settembre 2023, tale contingente.
Tale modifica al TUOM è stata operata con il **DPCM 20 giugno 2024 n. 99**, la cui relazione tecnica riporta la seguente tabella, che ricostruisce le variazioni nel contingente in esame.

Tabella 1

CONTINGENTE DI DIRETTA COLLABORAZIOONE			
ARTICOLO 17, COMMA 1, DPR 15 MARZO 2010, N. 90			
A	B	C	A - B + C
Prima delle riduzionI di cui alla colonna B	Riduzione del 20% ex art. 1, comma 372 della legge n. 190 del 2014	Incremento di 20 unità ex articolo 7-ter del decreto-legge n. 44 del 2023	contingente attule risultante
145	**29**	**20**	**136**

Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 17, comma 1, TUOM, inizialmente fissato in 145 unità, era stato ridotto a 116 unità in applicazione dell'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivamente incrementato di 20 unità dal citato articolo 7-*ter* del decreto legge n. 44 del 2023.

Il medesimo DPCM interviene anche sull'**articolo 17, comma 4**, includendo la **figura aggiuntiva del Direttore per la politica di difesa**, sempre in virtù del citato articolo 7-*ter* del decreto legge n. 44 del 2023, che autorizza anche il conferimento di un ulteriore incarico di responsabile di ufficio di diretta collaborazione, oltre a quelli già previsti dalla legislazione vigente.

Infine, il **comma 6-*quinquies*** in esame prevede che per il personale che riceve tali incarichi di direzione **non è previsto l'emolumento accessorio** determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - di cui all'articolo 19, comma 9 - normalmente previsto per i colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione.

Articolo 14, comma 6-*sexies*
(Fondo risorse decentrate personale Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

L'articolo 14, comma 6-*sexies*, introdotto nel corso dell'**esame presso la Camera dei deputati**, modifica il meccanismo di determinazione della dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (**ANBSC**).

L'**articolo 14, comma 6-*sexies***, regola il meccanismo di determinazione della dotazione finanziaria del Fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (**ANBSC**)[168], al fine di rendere effettiva l'applicazione della previsione che consente all'Agenzia di avvalersi di personale ulteriore, non dirigenziale, appartenente ad altre amministrazioni secondo le modalità e nei limiti individuati dall'art. 113-*bis*, co. 4-*ter* D.lgs. 159/2011 (cd. codice antimafia).

Si ricorda che l'art. 113-*bis*, co. 1 del d.lgs. 159/2011 disciplina la dotazione organica dell'Agenzia. Tale dotazione, nello specifico, è determinata in **300 unità complessive**, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.lgs. 165/2001. L'art. 113, co. 2 prevede l'incremento della dotazione di 270 unità (infatti, originariamente, l'organico era composta da 30 unità, cfr. art. 1, co. 189, lett. *h*), L. n. 228/2012), a cui si provvede, nel limite di 200 unità, mediante le procedure di mobilità ai sensi

[168] Si ricorda che l'ANBSC è un ente, disciplinato dal D.lgs. 159/2011 (cd. codice antimafia), con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, e posto sotto la vigilanza del Ministro dell'interno (art. 110, co. 1). Tra le sue attribuzioni si annoverano: a) l'acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi concernenti i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione, l'acquisizione delle informazioni inerenti ai procedimenti di sequestro e confisca, la verifica dello stato dei predetti beni, la programmazione, dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; b) l'ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso di procedimenti di prevenzione di cui al Libro I Titolo III del codice antimafia, nonché l'ausilio per agevolare, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti competenti; c) l'ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso di determinati procedimenti penali (art. 110, co. 2).

dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001. Invece, le ulteriori 70 unità sono reclutate mediante procedura selettiva pubblica (co. 2-*bis*).

L'art. 113-*bis*, co. 4-*ter* dispone che l'Agenzia, oltre al personale che compone la dotazione organica ai sensi del ricordato comma 1, è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a **100 unità di personale** non dirigenziale appartenente alle **pubbliche amministrazioni**. Inoltre, sempre nei limiti della medesima quota, l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle **Forze di polizia ad ordinamento civile e militare** con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di **20 unità**.

Tale personale è posto in posizione di **comando, distacco o fuori ruolo**, dall'amministrazione di appartenenza con provvedimento *ex* art. 17, co. 14 L. 127/1997, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea. Si prevede, inoltre, la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

In particolare, la norma in commento prevede che la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia sia determinata, nell'ambito delle risorse a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica disposta dal richiamato art. 113-*bis*, co. 1, computando il valore medio *pro capite* individuato ai sensi del d.P.R. 118/2018 ("Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'ANBSC).

Il citato Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'ANBSC, nella tabella B allegata specifica che la dotazione organica dell'ANBSC prevede 181 unità di personale non dirigenziale.

La norma specifica che, ai fini della determinazione di tale valore medio *pro capite*, occorre fare riferimento **anche al personale in servizio in posizione di comando** *ex* art. 113-*bis*, co. 4-*ter*, per un numero di unità, in ogni caso, non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica, non ancora coperti con le modalità indicate dallo stesso art. 113-*bis* (su cui si v. *supra*).

Per le ulteriori unità in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-*bis*, comma 4-*ter*, che non rientrano nel contingente di cui al comma 1 del medesimo articolo, invece, il valore medio *pro capite* per la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate, è quello considerato ai fini dello

stanziamento stabilito dall'art. 1, co. 189, lett. *h*), L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

Si ricorda che quest'ultima disposizione ha introdotto il predetto art. 113-*bis* all'interno del codice antimafia (successivamente sostituito dall'art. 29, co. 5 L. 161/2017). La disposizione citata prevedeva che la dotazione organica dell'Agenzia fosse determinata in trenta unità complessive, a cui poteva aggiungersi un contingente di personale, militare e civile entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. Pertanto, ai sensi dell'art. 113-*bis*, come introdotto dall'art. 1, comma 189, lett. *h)*, della lege n. 228 del 2012, la determinazione del valore medio *pro capite* ai fini della quantificazione della dotazione del Fondo risorse decentrate era effettuata su una pianta organica meno consistente rispetto a quella derivante dalla vigente formulazione dell'art. 113-*bis.*

- ***Fondo risorse decentrate Comparto Funzioni Centrali***

Si ricorda che l'art. 76 del CCNL 2016-2018 definisce **"Fondo risorse decentrate", i fondi delle pubbliche amministrazioni e degli enti del comparto funzioni centrali destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori dei dipendenti** (art. 76, co. 1). Tale norma prevedeva che a decorrere dall'anno 2018, nel suddetto Fondo confluissero, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, co. 1 del D.lgs. n. 165/2001 (art. 76, co. 2). L'importo così come previsto dall'art. 76, co. 2, veniva stabilmente incrementato: a) dell'importo e con la decorrenza di cui all'art. 88, co. 4 del CCNL (per quanto riguarda specificatamente le Agenzie); b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; c) dell'importo corrispondente alle indennità di amministrazione o di ente non più corrisposte al personale cessato dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.lgs. 165/2001 (art. 76, co. 3).

L'**art. 49 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021** riprende quanto disciplinato dal suddetto art. 76, ribadendo che la **parte stabile del Fondo** risorse decentrate di ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse appena richiamate (cfr. art. 76, commi 2 e 3 del precedente CCNL).

Inoltre, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale *ex* art. 18 del CCNL 2019-2021, all'interno della **parte stabile del Fondo**, confluisce anche la quota di risorse necessaria a sostenere, integralmente a

carico del Fondo, l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 del presente CCNL ("Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale") limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate, e senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione (**art. 49, co. 2**).

Peraltro, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la parte stabile del Fondo è incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, sancite nella tabella D di cui al CCNL 2019-2021, da applicarsi al monte salari dell'anno 2018 di ciascuna amministrazione (**art. 49, co. 3**).

I commi da 4 a 7 dell'art. 49 disciplinano, invece, le risorse variabili che possono incrementare i Fondi decentrati.

Da ultimo è intervenuto il **CCNL Comparto Funzioni Centrali 2022-2024**, che all'**art. 32** prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un ulteriore incremento della parte stabile del Fondo di cui all'art. 49 CCNL 2019-2021. Il successivo **art. 33** disciplina le modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate da parte delle amministrazioni.

Articolo 14, comma 6-*septies*
(Disposizioni in materia di personale ATA)

Il **comma 6-*septies***, inserito dalla **Camera dei deputati**, stabilisce che **il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti** per incarichi temporanei di personale ATA, assunto a tempo determinato per svolgere attività di supporto per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR e volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Sud, **si computa ai fini** della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle **graduatorie** provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA **non più solo per l'anno scolastico 2024-2025**, bensì a prescindere dall'anno scolastico di riferimento.

Il **comma 6-*septies***, inserito nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, interviene sull'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, **eliminando il riferimento all'anno scolastico 2024/2025** ivi contenuto, con l'effetto, quindi, che **il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti** per incarichi temporanei in favore del **personale amministrativo, tecnico e ausiliario** (ATA) assunto, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, per svolgere attività di supporto per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR e volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Sud, **si computa ai** fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle **graduatorie provinciali** dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA. Per effetto della disposizione in esame, quindi, ciò avviene **senza più alcuna specificazione** in ordine **all'anno scolastico di riferimento.**

Si ricorda che l'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 60 del 2024, novellato dalla disposizione in esame, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano «**Agenda Sud**» di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, prevede che le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possano stipulare, **fino al 15 giugno 2024**, **contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario** a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Dopo aver provveduto alla copertura degli oneri, la medesima disposizione, all'**ultimo periodo** - quello su cui interviene la previsione in commento - stabilisce che ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno

scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Quanto agli incarichi di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, si ricorda che tale disposizione, inserita dall'articolo 1, comma 326 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), **ha prorogato dal 31 dicembre 2023 al 15 aprile 2024** i contratti per gli **incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato** attivati ai sensi dei precedenti **commi 4-*bis* e 4-*bis*.1** del medesimo articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023, ossia quelli per **personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato** per le seguenti finalità:
- svolgere attività di supporto tecnico, finalizzate alla **realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR** di cui tali istituzioni scolastiche hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (comma 4-*bis*);
- **contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti** nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 4-*bis*.1).

In sintesi, la disposizione in commento, prevedendo la **computazione del periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024** (ossia il giorno seguente al termine finale della proroga disposta dal citato articolo 21, comma 4-*bis*.2, del decreto-legge n. 75 del 2023) **e l'effettiva stipulazione dei contratti per incarichi temporanei** (che in base al menzionato articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 60 del 2024 potevano essere stipulati fino al 15 giugno 2024), sembra quindi riferirsi ai **contratti stipulati tra il 16 aprile e il 15 giugno 2024**, con la finalità di computare ai fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA anche il **periodo intercorrente tra la cessazione** dei contratti precedenti **e la stipulazione** di quelli successivi. Si tenga presente peraltro che la disposizione che ha reso possibile la stipulazione dei nuovi contratti (il decreto-legge n. 60 del 2024) è entrata in vigore **l'8 maggio 2024**, e dunque quasi un mese dopo la scadenza dei contratti precedenti (fissata al 15 aprile).

Il decreto ministeriale n. 176 del 30 agosto 2023 in materia di "**Agenda Sud**", ha autorizzato la spesa di un totale di **265,6 milioni di euro** in favore di **scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado** delle regioni del **Mezzogiorno**, al fine di **contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti**. Le risorse stanziate provengono dalla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4 del PNRR, e dai programmi

dedicati all'istruzione nell'ambito della politica di coesione, ovvero il Programma operativo nazionale "Per la scuola" 2014-2020 e il Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027.

Per un approfondimento sull'**investimento 1.4** "**Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica**" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR e sul suo stato di attuazione, si rimanda alla sezione del *Portale della documentazione* relativa all'istruzione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, al relativo allegato "Investimenti".

In relazione ai profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, si ricorda che il nuovo contratto collettivo nazionale istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, firmato il **18 gennaio 2024**, prevede, all'**articolo 50**, una **nuova classificazione** del cosiddetto personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola, che non è più suddiviso nelle precedenti 5 aree A, AS, B, C e D, bensì nelle seguenti 4:

- area dei **collaboratori**;
- area degli **operatori**;
- area degli **assistenti**;
- area dei **funzionari** e dell'elevata qualificazione.

Nell'**allegato A** del suddetto contratto 2019-2021 (pagg. 207 e segg.) vi è la declaratoria delle predette 4 aree del nuovo sistema di classificazione del personale ATA (entrato in vigore, in base all'articolo 59, comma 1, del contratto, il 1° maggio 2024).

Nell'**allegato B** del medesimo CCNL 2019-2021 (pag. 213) è presente la seguente **tabella di trasposizione automatica** nel nuovo sistema di classificazione del personale ATA.

Articolo 15, commi 1 e 2
(Misure urgenti per il Giubileo: utilizzo di edifici scolastici della regione Lazio per l'accoglienza dei pellegrini)

L'articolo 15, **comma 1**, dispone che la Struttura commissariale costituita per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, può utilizzare, per garantire il regolare svolgimento del **Giubileo dei Giovani** e l'accoglienza dei pellegrini, gli **edifici scolastici ubicati nella regione Lazio**, assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione. Il **comma 2** esonera i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che dovessero verificarsi alle strutture scolastiche e al materiale didattico durante lo svolgimento del Giubileo dei Giovani.

Il **comma 1** dell'articolo 15 prevede che la Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e denominata "**Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025**", al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, per l'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità di **edifici scolastici** situati nella **regione Lazio**, assumendo il coordinamento della gestione degli stessi edifici, limitatamente al periodo di utilizzazione.

La disposizione in commento si colloca nell'ambito della realizzazione dei **Grandi Eventi** legati al **Giubileo della Chiesa Cattolica 2025**, iniziato il 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro.

La **relazione illustrativa** evidenzia che il calendario giubilare pubblicato dalla Santa Sede prevede n. 35 eventi complessivi che si svolgeranno sul territorio di Roma Capitale, ed articolati su varie giornate, di cui n. 7 Grandi Eventi, ossia eventi a potenziale grande dimensione, a forte valenza sociale e simbolica e di assoluto rilievo. Tra i Grandi Eventi assume particolare rilievo, soprattutto dal punto di vista dell'affluenza di pellegrini, il **Giubileo dei Giovani 2025**, che si svolgerà a Roma, a Tor Vergata, dal 28 luglio al 3 agosto 2025 e per il quale è prevista la partecipazione di circa **un milione** di **ragazzi**. In detto contesto, si prevede la possibilità per la **Struttura Commissariale** di **acquisire** la **disponibilità** di **edifici scolastici** situati nella **Regione Lazio** assumendo il **coordinamento** della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici, al fine garantire l'**accoglienza** dell'ingente numero di **giovani pellegrini** che si attende per la realizzazione dell'evento in questione.

Il **Commissario Straordinario** di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 **coordina** la realizzazione di **misure** ed interventi per assicurare piena e regolare accoglienza dei pellegrini e dei turisti che convergeranno verso la città di Roma e su tutto il territorio della Regione Lazio in occasione delle

celebrazioni giubilari. A tal proposito si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, intervenuto a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2022, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 421 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Commissario Straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Il Commissario Straordinario, le cui funzioni decorrono fino al 31 dicembre 2026, per l'espletamento dei suoi compiti si avvale di una **struttura commissariale,** anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022. Con disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023, è stata costituita la struttura commissariale in avvalimento, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025", articolata nelle seguenti tre Direzioni:

Direzione 1 "Affari generali e supporto giuridico", deputata alla gestione amministrativo contabile degli oneri correlati alla gestione commissariale, nonché al supporto giuridico e redazionale dei provvedimenti commissariali;

Direzione 2 "Programmazione e gestione dei rifiuti a Roma", deputata alla definizione delle azioni e progettualità correlate all'attuazione del Piano Rifiuti di Roma Capitale;

Direzione 3 "Giubileo 2025 e Caput Mundi", deputata al coordinamento della realizzazione degli interventi del Giubileo 2025 e della realizzazione degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR, secondo quanto previsto dalla legge n. 234/2021, nonché a quelli relativi all'accoglienza e all'organizzazione degli eventi nel periodo giubilare.

Con disposizione commissariale n. 2 del 17 gennaio 2025 è stato disposto l'adeguamento organizzativo-funzionale della struttura commissariale in avvalimento, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025".

Il **comma 2** prosegue stabilendo che i dirigenti scolastici sono **esonerati** da ogni **responsabilità amministrativa** e **patrimoniale** per i **danni** eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguenti all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui sopra.

Sul punto la **relazione illustrativa** rammenta che nell'ambito delle istituzioni scolastiche, i dirigenti scolastici sono i **legali rappresentanti dell'istituzione**, nonché **responsabili della gestione** delle **risorse finanziarie** e **strumentali** ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sui quali gravano **obblighi** di **controllo** e di **custodia**. Pertanto, i dirigenti scolastici, considerato il ruolo e le responsabilità legate alla funzione, hanno il **dovere di**

impedire che si compiano atti di **danneggiamento** sia dei **locali scolastici** e sia della **strumentazione** di supporto alla **didattica** (es. laboratori, palestra, biblioteca, ecc.), in quanto, il nocumento recato ai beni pubblici o il deterioramento degli stessi determina un **danno** al **patrimonio dello Stato**. Tuttavia, la norma in commento, nel caso di trasferimento della gestione di edifici scolastici alla Struttura Commissariale, stabilisce espressamente un'**ipotesi** di **esonero** del Dirigente scolastico dalla **responsabilità amministrativa** e **patrimoniale** per i danni eventualmente subiti dai predetti edifici scolastici e dal materiale didattico che siano conseguenti all'utilizzazione da parte dei **partecipanti** al **Giubileo dei Giovani**.

La **relazione tecnica** segnala il carattere ordinamentale della disposizione in commento e la relativa neutralità finanziaria.

Articolo 15, comma 3
(Potenziamento della struttura regionale di protezione civile per il Giubileo e implementazione NUE 112)

Il **comma 3** dell'**articolo 15** autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 per il **potenziamento** della struttura organizzativa regionale di **protezione civile** in relazione al **Giubileo 2025**, attraverso: il **conferimento di quattro incarichi dirigenziali**; **l'assunzione di** ulteriori **venti unità di personale**; il **riconoscimento** di prestazioni di **lavoro straordinario**.
Le risorse possono essere finalizzate all'implementazione della dotazione di operatori **NUE112** delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di **ulteriori venti unità**.
La norma individua le coperture degli oneri derivanti dalla disposizione e precisa che le deroghe relative alla autorizzazione di ore di straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al **personale delle società *in house*** impegnato nelle attività giubilari.

La disposizione in commento autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della legge n. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025), per il **potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile**.

Si ricorda che la richiamata disposizione della legge di bilancio, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, autorizza la spesa di 34,5 milioni di euro, destinati alla regione Lazio, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione alle attività di competenza dell'ente.

L'autorizzazione alla finalizzazione di cui alla disposizione in commento è volta a garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la **gestione degli eventi giubilari**.

Possono essere richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 e dell'11 giugno 2024.

Il primo d.P.C.m. contiene l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 (*ex* articolo 1, comma 422, legge n. 234/2021, nonché articolo 1, comma 488, legge n. 213/2023). Il secondo d.P.C.m. reca l'approvazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo

della Chiesa Cattolica 2025, nonché l'integrazione del piano delle azioni di cui all'appena richiamato d.P.C.m. 10 aprile 2024.

Il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile è garantito attraverso il **conferimento di quattro incarichi dirigenziali** per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ciò avviene in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, limitatamente alla durata minima degli incarichi e ai limiti ivi previsti.

I commi 2 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, derogati dalla disposizione in commento, prevedono, rispettivamente:

- quanto al comma 2, che, con il provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sono individuati: l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto; **la durata dell'incarico**, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, **non può essere inferiore a tre anni** né eccedere il termine di cinque anni[169]. Gli incarichi sono rinnovabili e al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni;
- quanto al comma 6, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, **entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia** dei ruoli dei dirigenti e **dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia**, a tempo determinato, fornendone esplicita motivazione, a persone dotate di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione[170]. La durata di tali incarichi, comunque, non può

[169] La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

[170] Tali persone devono avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni

eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3[171] e 4[172], art. 19 decreto legislativo n. 165/2001 il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

In sintesi, la disposizione in commento deroga alla durata minima degli incarichi dirigenziali (che, in via generale, non può essere inferiore a tre anni) e ai limiti degli stessi (limite, per i soggetti esterni all'Amministrazione, del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia).

Il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile è garantito, altresì, mediante l'**assunzione di ulteriori venti unità di personale** a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2025, di cui:

- cinque unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- quindici unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori.

La disposizione **riconosce**, altresì, **prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo mensile di 50 ore pro-capite**, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, in favore del personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile.

La norma in commento stabilisce che le risorse possono essere inoltre finalizzate al potenziamento del **Numero unico di emergenza (NUE) 112**, implementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di **ulteriori 20 unità di personale a tempo determinato**. Tali unità di personale sono da inquadrare nell'Area degli Istruttori, attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati.

- ***Il Numero unico d'emergenza 112***

Con la Decisione 91/396/CEE del 29 luglio 1991 il Consiglio delle Comunità Europee invitava gli Stati Membri ad adottare l'112 (uno-uno-due) come Numero di emergenza Unico Europeo (NUE). Il servizio viene effettivamente introdotto con la successiva Direttiva 2002/22/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 7 marzo 2002, la quale prevede che, oltre alle esistenti numerazioni di emergenza nazionali (113, 112, 115 e 118), tutti gli utenti "possano chiamare

funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

[171] Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e incarichi di livello equivalente.

[172] Dirigenti di livello generale.

gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112"" e che "le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante".

Dopo un periodo di sperimentazione, è stata definita con la legge delega 7 agosto 2015 n. 124 – cd. Legge Madia in materia di razionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni – l'istituzione su tutto il territorio nazionale del NUE 112 (uno-uno-due) con centrali operative da realizzare in ambito regionale.

Il modello di funzionamento del Servizio individuato dal legislatore assicura una gestione integrata e coordinata e consente, con il filtraggio delle chiamate "improprie" (ad esempio, quelle effettuate per errore, per informazioni o per scherzo), che gli enti di soccorso si dedichino esclusivamente alle emergenze. L'attuazione del Servizio NUE 112 (uno-uno-due) avviene secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa di volta in volta sottoscritti tra il Ministero dell'Interno e le Regioni interessate. Al Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono attribuiti poteri di indirizzo e di coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative per la piena realizzazione del NUE. Il modello prevede la realizzazione di Centrali Uniche di Risposta (CUR), dove confluiscono tutte le chiamate di soccorso, che poi vengono trasferite all'Ente preposto alla gestione della specifica emergenza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria).

Si segnala, da ultimo, il decreto ministeriale del 17 gennaio 2025 del Ministro delle imprese e del *made in Italy* recante "disposizioni relative al servizio numero unico di emergenza europeo «112»". Il decreto aggiorna la disciplina del Servizio NUE 112, definendo il nuovo contesto tecnologico ed operativo del Servizio NUE 112, sia nell'ottica del servizio attualmente erogato che in quella della sua evoluzione tecnologica.

La norma specifica che gli oneri derivanti dal comma in commento, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La disposizione appena richiamata, come anticipato, ha destinato alla regione Lazio 34,5 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione alle attività di competenza dell'ente. Ciò nell'ambito dell'autorizzazione della spesa complessiva di 88 milioni di euro al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma.

Si ricorda che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è stato introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113). Ai sensi di tale disposizione, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottano ogni anno tale nuova pianificazione. Con il d.P.R. n. 81/2022 ("Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e

organizzazione") sono stati soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti:

- al Piano dei fabbisogni;
- al Piano delle azioni concrete;
- al Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- al Piano della Performance;
- al Piano di prevenzione della corruzione;
- al Piano organizzativo del lavoro agile;
- ai Piani di azioni positive.

La disposizione in commento specifica, infine, che le già richiamate deroghe relative alla autorizzazione di **ore di straordinario** possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al **personale delle società *in house*** impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili.

Articolo 15, comma 4
(Casi e condizioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni vigenti prima del 22 marzo 2018)

Il **comma 4 dell'articolo 15** consente, alle condizioni e con le procedure indicate dal comma medesimo, l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle vigenti NTC) alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, nonché alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data del 22 marzo 2018.

Il comma in esame reca disposizioni applicabili alle seguenti opere:

- **opere inserite nel programma dettagliato degli interventi** connessi alle celebrazioni **del Giubileo** della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all'art. 1, comma 422, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022);

  Si ricorda che, in attuazione del citato comma 422, con il D.P.C.M. 15 dicembre 2022 è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con successivo D.P.C.M. 8 giugno 2023 sono stati modificati e rimodulati alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato D.P.C.M. 15 dicembre 2022. Con D.P.C.M. 29 gennaio 2024 è stata approvata la proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con D.P.C.M. 15 febbraio 2024 è stata approvata una integrazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, con riferimento a interventi di competenza della regione Lazio. Con D.P.C.M. 8 marzo 2024 è stato rimodulato l'intervento n. 122, ricompreso nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 8 giugno 2023, che assume la denominazione di "Riqualificazione di piazza Risorgimento". Con D.P.C.M. 10 aprile 2024 è stato approvato il piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo, da finanziare a titolo di spesa corrente, contenuto nell'Allegato 1, parte integrante del citato D.P.C.M., recante l'"Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini" per il Giubileo 2025. Infine, con il D.P.C.M. 11 giugno 2024 si è proceduto ad una complessiva rimodulazione del programma dettagliato degli interventi al fine di valutare le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel programma dettagliato degli interventi. Per il testo dei decreti citati e per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito *web* del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

- **opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data del 22 marzo 2018** (data di

entrata in vigore delle vigenti NTC, approvate con il D.M. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018).

Per le opere suddette, il comma in esame stabilisce che **possono continuare ad applicarsi**, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del D.L. 136/2004, **le previgenti norme tecniche per le costruzioni** (cioè quelle adottate con il D.M. infrastrutture e trasporti 14 gennaio 2008) **purché la consegna dei lavori avvenga entro il 31 marzo 2026**.

Si ricorda che con il D.M. infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 si è provveduto all'aggiornamento delle NTC (e alla contestuale sostituzione delle precedenti NTC, approvate con il D.M. 14 gennaio 2008).

L'articolo 3 del D.M. 17 gennaio 2018 ne ha disposto l'entrata in vigore entro 30 giorni dopo la pubblicazione. Poiché tale pubblicazione è avvenuta nella G.U. del 20 febbraio 2018, il decreto in questione è entrato in vigore il 22 marzo 2018.

L'articolo 2, comma 1, del D.M. 17 gennaio 2018 dispone tra l'altro che, nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle nuove NTC), si possono continuare ad applicare le previgenti NTC fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Nel secondo periodo di tale comma viene precisato che detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro 7 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC, cioè entro il 22 marzo 2025.

In relazione alle "procedure di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136", richiamate dal comma in esame, si ricorda che tale comma 2-*ter* (introdotto nel testo del D.L. 136/2004 dall'art. 10, comma 7-*bis*, del D.L. 76/2020, e successivamente modificato dall'art. 9, comma 10-*quater*, del D.L. 68/2022), al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, ha stabilito, tra l'altro, che la verifica preventiva della progettazione accerta anche la conformità dei progetti:

- alle NTC approvate con il D.M. 17 gennaio 2018;
- o alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al D.M. infrastrutture e trasporti 26 giugno 2014.

Ciò premesso, sembrerebbe quindi che la disposizione in esame sia limitata alle sole modalità di espletamento della verifica preventiva della progettazione, prevedendo che per tale attività si faccia riferimento non alle vigenti NTC ma a quelle previgenti, adottate nel 2008.

La relazione illustrativa motiva la disposizione in esame evidenziando che, tenuto conto che allo scadere del succitato termine del 22 marzo 2025 "per alcune delle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui al DPCM 8 giugno 2023 si dovrebbe procedere alla predisposizione di una nuova

progettazione con conseguente riacquisizione di tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni, si rende necessario procrastinare il termine del 22 marzo 2025 al 31 marzo 2026".

Articolo 15-*bis*
(Funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)

L'**articolo 15-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati,** prevede l'applicazione, per gli interventi del programma per la promozione della mobilità sostenibile, delle deroghe al divieto di attribuzione di particolari incarichi previste nell'ambito del PNRR.

L'**articolo 15-*bis***, **introdotto** nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati,** aggiunge un comma 3-*bis* all'art. 14 del decreto legge n. 131 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla n. 166 del 2024, al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi del programma per la promozione della mobilità sostenibile previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Il citato **comma 1 dell'art. 14 del D.L. 131/2024**, al fine di accelerare il superamento del contenzioso in atto con l'UE in materia di qualità dell'aria, prevede, l'approvazione (con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze) di uno specifico **programma** - in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico - finalizzato a promuovere la **mobilità sostenibile**, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029). Lo stesso comma precisa che gli interventi del programma possono concorrere all'efficace attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e ai relativi interventi in materia di mobilità.

Per la finalità succitata, la disposizione in esame stabilisce che – in ragione dell'innovatività, delle modalità e dei tempi di attuazione degli obiettivi contenuti in tale programma, nonché del concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse nell'attuazione del PNRR – si applicano le **deroghe in materia di conferimento di incarichi** previste dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

In particolare, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, i citati commi recano:

- la **deroga,** fino al 31 dicembre 2026, al **divieto di attribuire incarichi remunerati** di lavoro autonomo a lavoratori collocati in quiescenza (art. 10, comma 1);
- la **specifica**, relativamente alle procedure per l'**affidamento di un appalto** o di una **concessione pubblici**, delle seguenti **tipologie** di incarico che possono rientrare nella suddetta **deroga transitoria:** gli incarichi di **progettazione, coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga **indispensabili a supporto dell'attività** del responsabile unico del procedimento, nonché, in presenza di **particolari esigenze** alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento (art. 10, comma 2).

Articolo 15-*ter*
(Completamento rete nazionale Tetra)

L'articolo 15-*ter*, introdotto nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati**, autorizza il Ministero dell'Interno a procedere al **completamento** del piano di interventi per l'**estensione** del servizio di telecomunicazioni relativo alla **rete nazionale Te.T.Ra**. a tutto il territorio nazionale.

In particolare, al fine di assicurare la continuità di funzionamento sull'intero territorio nazionale della rete Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di Polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, la disposizione in esame autorizza il Ministero dell'Interno a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024.

Tale ultima disposizione aveva, infatti, autorizzato il medesimo Ministero alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026, a tal fine stanziando la spesa di 27 milioni per l'anno 2024 e di 38 milioni per l'anno 2025.

- ***Te.T.Ra.***

Te.T.Ra. (*Terrestrial Trunked Radio*) è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Il sistema garantisce un particolare grado di riservatezza o confidenzialità delle comunicazioni ottenuta mediante cifratura delle trasmissioni in aria usando una unica chiave comune a tutti gli utenti, oppure chiavi individuali e di gruppo rigenerate su base sessione.

Te.T.Ra. è uno standard dell'ETSI - *European Telecommunications Standards Institute*. Uno dei primi atti relativi al programma e alla progettazione e realizzazione sul territorio nazionale di un sistema digitale per le comunicazioni radiomobili delle Forze di polizia attraverso il sistema Te.T.Ra è stato il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 febbraio 2003 tra il Ministero dell'Interno ed il gruppo Finmeccanica (Ministero dell'interno, Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, anno 2014, doc. XXXVIII, n. 3 Tomo I).

L'articolo 1, comma 209, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha assegnato al Ministro dell'interno il compito di predisporre un programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete Te.T.Ra., considerata necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione di tale programma, l'Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. La medesima disposizione ha autorizzato le relative spese, fissate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

Il successivo comma 210 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, inoltre, ha istituito presso il Ministero dell'interno una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, con il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto (una prima istituzione della Commissione era stata disposta dall'art. 33, comma 7-bis del D.L. 179/2012).

Per garantire il completamento degli interventi, successivamente l'articolo 1, comma 41, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto un finanziamento, per il programma Te.T.Ra, di 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Tali risorse sono state destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.

Dopodiché, l'articolo 1, comma 549, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha disposto che il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del ricordato protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, fosse rilasciato da CONSIP Spa e che l'affidatario fosse tenuto ad adottare ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte.

Più recentemente, l'articolo 1, comma 668, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha autorizzato, per Te.T.ra e la sua interoperabilità con LTE Public Safety (v. infra), la spesa di 33,32 milioni per il 2023; 46,65 milioni per il 2024; 50,41 milioni per il 2025; 64,94 milioni per il 2026; 16,17 milioni per il 2027.

Da ultimo, come anticipato, l'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 60/2024 ha autorizzato la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38 milioni di euro per l'anno 2025 per consentire al Ministero dell'interno di realizzare un piano d'interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra sull'intero territorio nazionale.

- ***LTE Public Safety***

Long-Term Evolution, abbreviato in **LTE** e noto anche come **4G**, è uno standard per la comunicazione *wireless* a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati, basato sulle tecnologie GSM/EDGE e UMTS/HSPA.

Il LTE può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti.

L'Amministrazione dell'interno ha indetto nel 2021 una gara d'appalto per la realizzazione e la gestione di un servizio di comunicazioni per le Forze di Polizia denominato *LTE Public Safety* sul territorio di 11 province, il cui impiego consente la fruizione di un servizio di sorveglianza in mobilità, che prevede la trasmissione di flussi video in tempo reale dallo scenario operativo alle "Sale e Centrali Operative" della Forze di Polizia. Si veda in proposito anche l'intervento del Ministro dell'interno *pro tempore* in risposta ad una interrogazione a risposta immediata in ordine alle garanzie di sicurezza e affidabilità del bando di gara, Camera dei deputati, seduta del 26 maggio 2021. Il 30 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto di aggiudicazione definitiva in favore di Telecom Italia S.p.A.

A tal fine, il **comma 2** autorizza la **spesa** di euro 7.639.145 per l'anno 2026, di euro 152.137.144 per l'anno 2027, di euro 147.532.357 per l'anno 2028 e di euro 82.078.200 per l'anno 2029.

A tali oneri si provvede:

- quanto a euro 4.997.145 nel 2026, a euro 92.686.942 nel 2027, a euro 43.629.359 nel 2028 e a euro 30.000.000 nel 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016;
- quanto a euro 2.642.000 nel 2026, a euro 37.352.202 nel 2027, a euro 79.026.798 nel 2028 e a euro 34.288.000 nel 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- quanto a euro 22.098.000 nel 2027, a euro 24.876.200 nel 2028 e a euro 17.790.200 nel 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 16
(Razionalizzazione della disciplina in materia di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro)

L'**articolo 16, comma 1,** prevede nei confronti dei dipendenti pubblici - nonché degli iscritti a determinate forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, **ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali**.
Il comma 2 prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140, confermando la disposizione di maggiore favore già prevista nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, in deroga ai termini dilatori ordinari.
Il comma 3 esclude l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 nei confronti del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardarne la specificità della funzione

L'articolo 19, comma 1, prevede, nei confronti dei dipendenti pubblici - nonché degli iscritti a determinate forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali. I dipendenti interessati dalle norme in oggetto sono, nel dettaglio, gli assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali è prevista l'iscrizione
alle seguenti Casse e Fondi (gestiti dall'INPS): gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS); cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL); cassa per le pensioni ai sanitari (CPS); cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari,

agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG)[173]; Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e Fondo Quiescenza Poste.

Tale disposizione, dunque, mira a semplificare, razionalizzare e armonizzare complessivamente la disciplina dell'invalidità, di inabilità e di inidoneità per tutti i lavoratori iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, applicando le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in tal modo omogeneizzando la disciplina dell'invalidità/inabilità per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Come precisato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, si tratta in sostanza di applicare al pubblico impiego le norme contenute nella disciplina dell'invalidità pensionabile del settore privato, **comprese quelle in materia di assegno ordinario di invalidità** (finora escluso), in luogo dell'articolato sistema valutativo e procedimentale oggi previsto per i dipendenti pubblici, facendo rientrare, tra i destinatari della proposta normativa, i dipendenti che pur appartenendo ad enti che non hanno natura giuridica pubblica, sono iscritti a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (dipendenti iscritti al Fondo speciale Ferrovie e iscritti alla Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste italiane S.p.A.)[174].

LA LEGGE N. 222 DEL 12 GIUGNO 1984

L'assegno ordinario di invalidità.

L'assegno ordinario di invalidità è il trattamento disciplinato dall'articolo 1 della L. 222/1984, spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (età, sesso, esperienza professionale), è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale[175].

[173] Si rileva che: sono iscritti alla CTPS i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti delle agenzie nazionali (ex decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), delle autorità indipendenti e delle università statali; sono iscritti alla CPDEL i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali; sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza); sono iscritti alla CPI gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali; sono iscritti alla CPUG gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti)

[174] La relazione illustrativa del provvedimento afferma che la norma rappresenta la naturale evoluzione del processo di razionalizzazione avviato con l'attribuzione all'INPS della fase di accertamento sanitario delle suddette inabilità, dal momento che il comma 3-bis dell'articolo 45 del Decreto legge n. 73 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2022, ha previsto la soppressione dal 1° gennaio 2023 delle commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendo le relative funzioni all'INPS.

[175] Il diritto sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo preesisteva al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità (art. 1, comma 2, L. 222/1984).

L'A.O.I. ha lo scopo di integrare o sostituire la retribuzione, fino a quando sussiste lo stato invalidante; ha carattere temporaneo in quanto, al compimento dell'età pensionabile ed in presenza degli altri requisiti richiesti, viene trasformato in pensione di vecchiaia. Esso è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per ulteriori periodi triennali, sempreché la riduzione della capacità di lavoro permanga al di sotto del limite di legge[176]. Esso non è reversibile ai superstiti, ed è integrato nel limite massimo del trattamento minimo (se inferiore ad esso).

Sono richiesti sia requisiti sanitari che requisiti contributivi ai fini della fruizione dell'istituto.

Quanto ai requisiti di assicurazione e di contribuzione è necessario che:

- siano trascorsi non meno di 5 anni dalla data di inizio dell'assicurazione;
- risultino complessivamente versati, accreditati o dovuti in favore dell'assicurato almeno 260 contributi settimanali, ovvero 1.350 contributi giornalieri se lavoratore agricolo dipendente;
- risultino versati, accreditati o dovuti in favore dell'interessato nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 156 contributi settimanali, ovvero 810 contributi giornalieri se lavoratore agricolo dipendente (art. 4, commi 1, 2 e 3, L. 222/1984).

L'importo dell'A.O.I. viene calcolato allo stesso modo delle pensioni, ossia con il sistema retributivo o contribuivo a seconda di quando è stata presentata la domanda (di solito comunque si calcola con il sistema misto); la prestazione viene concessa per 13 mensilità.

L'assegno ordinario d'invalidità è cumulabile (entro certi limiti) con i redditi da lavoro. Per i titolari si prevede, infatti, una riduzione dell'assegno se il titolare continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito[177].

La pensione ordinaria di inabilità

Si ricorda che la pensione ordinaria di inabilità, reversibile ai superstiti, è stata disciplinata dall'art.2 della richiamata L. n. 222 del 12 giugno 1984, che, al comma 1, ha stabilito **una nuova definizione di "inabilità"**, in base alla quale ha diritto alla pensione il lavoratore dipendente che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

[176] Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa, e per il diritto alla fruizione non ci sono limiti di reddito, ed è suscettibile di conferma, di revisione (cioè verifica della persistenza dei requisiti sanitari, in qualsiasi momento, anche dopo il compimento dell'età pensionabile da parte del titolare), di revoca (nel caso in cui cessi lo stato invalidante) o di trasformazione (in pensione di vecchiaia o di inabilità secondo specifiche modalità).

[177] In particolare:

- se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l'assegno d'invalidità si riduce del 25%: in pratica, se il reddito supera 26.385,84 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,42 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 4), l'assegno d'invalidità è ridotto di ¼;
- se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo l'assegno d'invalidità si riduce del 50%: in pratica, se il reddito supera 32.982,30 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,42 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 5), l'assegno d'invalidità viene dimezzato.

Ai fini della fruizione del diritto, sono richiesti requisiti sia sanitari che contributivi.

Ha diritto alla pensione di inabilità a carico dell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti, l'assicurato o il titolare dell'assegno ordinario di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, vale a dire un'incapacità piena e incondizionata a svolgere un qualsiasi lavoro, precludendo tale situazione la costituzione di un valido rapporto assicurativo, con esclusione quindi del rischio precostituito (art. 1, c. 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222; INPS circolare 3 dicembre 1984, n. 262).

Viene in favore dei soggetti che abbiano un'anzianità di iscrizione al regime assicurativo di almeno cinque anni e tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (attualmente contributivo o misto) ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base a determinati criteri[178], la cui misura varia a seconda della storia contributiva del lavoratore[179].

Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione[180].

Si ricorda che, nell’ambito del pubblico impiego, esistono diversi trattamenti pensionistici di inabilità con differenti requisiti di accesso, vari

[178] La pensione di inabilità viene calcolata con un sistema particolare, che prevede la maggiorazione dell’assegno di invalidità, quale risulta dal calcolo dei contributi versati o accreditati secondo le norme comuni, con la differenza tra l’importo dell’assegno stesso e l’importo che sarebbe spettato con un’anzianità contributiva aumentata degli anni compresi tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell’età pensionabile

[179] In base all’art. 1, comma 15, della L 335/1995, per il calcolo delle pensioni di inabilità, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

La contribuzione viene incrementata virtualmente tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia per chi è nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995).

[180] E', altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. La sua concessione è infatti subordinata alla cancellazione dell'interessato dai relativi elenchi anagrafici.

enti e organi preposti ad accertare lo stato di invalidità/inidoneità e diverse modalità di calcolo della prestazione e, come detto, non era previsto l'assegno ordinario di invalidità - previsto invece per i dipendenti del settore privato - prestazione che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento di pensione con il reddito di lavoro dipendente.

Il dipendente pubblico, affetto da patologie invalidanti, finora poteva chiedere di essere dispensato dal servizio ed essere collocato in pensione se lo stato invalidante non consentisse la prosecuzione del rapporto di lavoro. In particolare, finora per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 hanno trovato applicazione determinate disposizioni in tema di inabilità assoluta e permanente e inidoneità alla mansione, al proficuo lavoro nonché in tema di inidoneità psicofisica[181].

Tali norme, dunque, seppur non disposto espressamente, cesserebbero di avere efficacia, nei confronti dei dipendenti pubblici - nonché degli iscritti a determinate forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali si applicano le norme della legge 222/1984, in tema di assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità (per assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa). *Alla luce di ciò, si valuti l'opportunità di indicare espressamente le norme che cessano di avere efficacia*

La relazione tecnica del presente provvedimento, peraltro, ha chiarito che ci sono degli ambiti nei quali l'assimilazione della disciplina dell'invalidità pensionabile del settore pubblico al privato è già avvenuta come nel caso della

[181] Si tratta, in particolare:

- delle disposizioni sull'inabilità assoluta e permanente alla mansione (inabilità specifica, che dà luogo al trattamento di pensione, senza alcuna maggiorazione, in presenza di 15 anni di anzianità contributiva - 20 anni se iscritti alla cassa enti locali e sanità- , nel caso il dipendente non possa essere adibito a mansioni equivalenti) e sull'inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro (grado di invalidità, che rende impossibile continuare a svolgere un'attività lavorativa continua e remunerativa, che dà luogo al trattamento di pensione, senza alcuna maggiorazione, in presenza di 15 anni di anzianità contributiva), di cui agli articoli 68, 70, 71, 129 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), n. 3, all'art. 42 del DPR 1092/1973 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nonché delle disposizioni, agli articoli 16 e 56, prima comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274;
- delle disposizioni del comma 12 dell'art. 2 della L 335/1995 nonché delle disposizioni sulla permanente inidoneità psicofisica di cui all'articolo 55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (attuato con il DPR 27 luglio 2011, n.171 - Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica).

pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, co. 12, l. n. 335/1995).

Si osserva, infatti, che per il personale delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, già interviene in materia di calcolo della pensione **cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio** per le quali gli interessati **si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**[182]. Anche in ambito pubblico, dunque, dal 1° gennaio 1996 la pensione di inabilità[183] viene calcolata aumentando l'anzianità contributiva maturata, incrementando l'anzianità del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (secondo il sistema contributivo)[184]. Essa è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo.

Al riguardo, si ricorda che a tale disposizione è stata data attuazione con decreto ministeriale n. 187 del 1997 a cui è seguita la circolare Inpdap 57/1997 che ha fornito chiarimenti riguardo le modalità applicative[185]. Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato **un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della prestazione pensionistica**[186].

---

[182] Tale disposizione ha previsto, dal 1° gennaio 1996, anche per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio.

[183] La domanda online deve essere inviata all'amministrazione presso la quale si svolge o si è svolta attività lavorativa; l'accertamento è affidato a vari organismi sanitari, in funzione dell'ente o dell'amministrazione di appartenenza

[184] Per il sistema retributivo, si considera un'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza.

[185] Si veda anche il DPR 29 ottobre 2001, n 461 e il decreto ministeriuale 12 febbraio 2004 riguardanti le procedure di verifica sanitaria dello stato di inabilità assoluta e permanente per i dipendenti di enti pubblici non economici

[186] Come chiarito, i destinatari di tale normativa si applica al personale cessato dal servizio a decorrere dall'1-1- 96 (ultimo giorno di servizio 31-12-95) il cui trattamento di pensione è disciplinato:
dal DPR 29-12-73 n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti civili e militari dello Stato ivi compresi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.P.A. e dipendenti di altre aziende privatizzate, ma disciplinate dallo stesso D.P.R.) e dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9-8-67 n.1417 e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti dell'Ente Poste Italiano);
dalla Legge 11-4-55 n. 379 e successive modificazioni ed integrazioni (dipendenti degli enti locali, insegnanti di asilo e scuole elementari parificate);
dalla Legge 6-7-39 n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni (personale sanitario);

Il comma 2 precisa che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato **nel termine di tre mesi** di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140, confermando l'inapplicabilità, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, delle disposizioni riguardanti il termine dilatorio di 24 mesi (nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio) o di 12 mesi (nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d'ufficio) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (previste dal richiamato art. 3 del DL 79/1997).

Si ricorda che l'art. 3, comma 2, del DL 79/1997 prevede, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, un **termine dilatorio** per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, di 24 mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio, e di 12 mesi, nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.

Tali disposizioni, ai sensi del comma 5 di tale art. 3 del richiamato DL 79/1997, non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Tale comma 5, infatti, prevede che nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Alla luce, quindi, di quanto già previsto dal richiamato articolo 3, comma 5, del DL 79/1997, *si valuti l'opportunità di chiarire la portata innovativa di tale comma 2.*

dalla Legge 27-4-81 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni (Ufficiali giudiziari e coadiutori).
Rientrano tra i destinatari della suddetta norma i dipendenti che, pur appartenendo ad enti che hanno perso la natura giuridica pubblica, hanno comunque mantenuto l'iscrizione a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Il comma 3 esclude l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 nei confronti del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di salvaguardarne la specificità della funzione.

Articolo 17
(Potenziamento e funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

L'**articolo 17** prevede l'istituzione di una **nuova direzione generale** presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di **prevenzione e contrasto** dell'utilizzo del **sistema finanziario per fini illeciti**.
L'articolo medesimo reca, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento.

Il **comma 1** istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro la **direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti**, con funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari, nonché in materia di di procedimenti sanzionatori.

Sul punto, la relazione illustrativa del Governo osserva che tale direzione viene istituita quale centro organizzativo unitario con lo scopo di assicurare l'efficace ed efficiente adempimento degli obblighi unionali e internazionali in materia di prevenzione dei reati finanziari (riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di massa), anche in ottica dell'imminente entrata in funzione della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), fulcro del c.d. *AML package*.

Si ricorda che il disegno di legge di delegazione europea 2024 (A.C. 2280), attualmente all'esame, in seconda lettura, della Camera dei deputati, prevede, all'articolo 14, anche la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, **che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo** e che modifica i regolamenti (UE)n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Inoltre, la medesima disposizione incrementa di **una unità dirigenziale di livello generale** la dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero, autorizzando, a tal fine, quest'ultimo al conferimento di tale incarico anche a **soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale**, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico pubblico impiego), **in deroga ai limiti percentuali** ivi previsti.

In merito, si rammenta che il sopra citato articolo 19, comma 6, contempla il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

La disposizione in commento appare quindi **derogare, in maniera implicita**, a quanto previsto, in via generale, dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 in materia di organizzazione e disciplina degli uffici dei Ministeri. Tale disposizione prevede, infatti, che in questo ambito si proceda con regolamenti adottati con la medesima procedura dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo (vale a dire adozione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta).

Il **comma 2** stabilisce che, nelle more del perfezionamento dei conseguenziali provvedimenti di riorganizzazione, la predetta direzione, ai fini del suo immediato funzionamento, **si avvale del personale**, ivi incluso quello dirigenziale non generale, incardinato presso la **direzione V -** Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del Dipartimento del tesoro, la quale espleta le seguenti funzioni:

- analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
- procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria;
- segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari;
- rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Infine, il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dall'istituzione della citata direzione generale, pari a 240.989 euro per l'anno 2025 e a

289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Articolo 17-*bis*, comma 1
(Maggiorazione dell'indennità di amministrazione del personale RGS impegnato nelle funzioni connesse al PNRR)

L'articolo 17-*bis*, **comma 1** incrementa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2025 la maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del **personale non dirigenziale** che presta servizio presso gli uffici della **Ragioneria generale dello Stato** nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, impegnato nelle **funzioni istituzionali** connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

L'articolo 17-*bis*, **comma 1** incrementa a decorrere dall'anno 2025 la maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del **personale non dirigenziale** che presta servizio presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della **Ragioneria generale dello Stato** nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, e che è impegnato nelle **funzioni istituzionali** connesse al monitoraggio, rendicontazione e audit del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Si rammenta che l'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha introdotto tale maggiorazione **nel limite di spesa di 6,5 milioni di euro** annui a decorrere **dal 2022**. L'articolo 20, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2024, n. 44 ne ha disposto l'incremento di ulteriori **300.000 euro** a decorrere **dal 2023**.

Con la **disposizione in esame** si prevede che la relativa autorizzazione di spesa è incrementata di **600.000 euro** a decorrere **dal 2025**.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente **riduzione** dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** per l'anno 2025, utilizzando parzialmente **l'accantonamento** relativo al medesimo **Ministero**.

Si rammenta che l'importo degli accantonamenti di ciascun Ministero all'interno del fondo speciale di parte corrente è indicato nella Tabella A allegata alla legge di bilancio. In particolare, tale fondo speciale di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) è pari complessivamente

a 638.002.294 euro per il 2025, 667.406.905 euro per il 2026, e 723.693.580 euro per il 2027, ed è allocato, dal Volume I del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio, sul **capitolo 6856/MEF** come "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso".

Nel dettaglio, l'accantonamento di parte corrente per il **Ministero dell'economia e delle finanze** è pari a **116.803.340 euro** per il **2025**, 115.924.630 euro per il 2026, e 132.924.630 euro per il 2027.

Articolo 17-*bis*, comma 2
(Retribuzione di posizione in favore dei direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione)

L'**articolo 17-*bis*, comma 2**, modifica la finalità della norma che dispone la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione per la parte variabile in favore dei **direttori delle Ragionerie territoriali** operanti nei capoluoghi di regione, inclusi Trento e Bolzano. La **maggiorazione** è ora **dovuta per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per le maggiori responsabilità ad essere connesse**, e non più per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'art. 1, comma 350, lett. a), della legge n. 145 del 2018 (riferimento soppresso dalla norma in esame).
Si prevede altresì che **la maggiorazione non è dovuta** per le **sette posizioni dirigenziali di livello generale** destinate alle direzioni delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo.

Il **comma 2** lettera *a)* dell'articolo 17-*bis* modifica l'articolo 1, comma 1030, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) disponendo che l'**incremento del 20 per cento della retribuzione di posizione** per la parte variabile in favore dei **direttori delle Ragionerie territoriali** operanti nei capoluoghi di regione, inclusi Trento e Bolzano, è corrisposta **per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per le maggiori responsabilità ad essere connesse**. La precedente previsione normativa stabiliva che l'incremento fosse dovuto con specifico riferimento alle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lett. *a*), legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

L'art. 1, comma 350, lett. *a*) della legge n. 145 del 2018 disciplinava la razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo la revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso la realizzazione di **presìdi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del MEF**, ivi compresi gli **uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria**, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

Tale **lettera** è stata **abrogata** dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2023.

Si segnala, peraltro che l'articolo 20, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge n. 44 del 2023 ha attribuito al nuovo Dipartimento della giustizia tributaria del MEF la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al

funzionamento delle Corti di giustizia tributaria. L'attribuzione di tale attività supera pertanto quanto previsto dall'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge di bilancio 2019 relativa ai presidi unitari territoriali per tutte le articolazioni periferiche del MEF.

La lettera *b)* del comma 2 in esame, modificando il citato comma 1030 dispone inoltre che la maggiorazione **non è dovuta** per le **sette posizioni dirigenziali di livello generale** destinate alle direzioni delle Ragionerie territoriali di **Milano/Monza e Brianza**, **Venezia**, **Bologna**/**Ferrara**, **Roma**, **Napoli**, **Bari**/**Barletta-Andria-Trani** e **Palermo** istituite dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 (come modificato dall'articolo 18, comma 5, del provvedimento in esame).

Tali **posizioni dirigenziali di livello generale** sono state istituite in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato di supporto all' ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR (art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021).

L'articolo 18, comma 5, del decreto-legge in esame ha adeguato la denominazione di alcune delle suddette Ragionerie territoriali dello Stato: la Ragioneria territoriale di Milano diventa di Milano/Monza, quella di Bologna diventa di Bologna/Ferrara, quella di Bari diventa di Bari/Barletta-Andria-Trani, mentre le altre denominazioni (Venezia, Roma, Napoli e Palermo) sono rimaste invariate.

Articolo 17-*bis*, comma 3
(Comitato FinTech)

Il **comma 3 dell'articolo 17-*bis***, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, aggiunge **il Corpo della Guardia di finanza** tra i membri del **Comitato FinTech**.

L'**articolo 17-*bis*, comma 3**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, inserisce il **Corpo della Guardia di finanza** tra i **membri permanenti del Comitato FinTech**, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Il Comitato FinTech svolge le seguenti funzioni:

- individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri;
- formulare proposte di carattere normativo;
- agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le autorità.

Sono membri permanenti del Comitato:

- il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il Ministro delle imprese e del *made in Italy*;
- il Ministro per gli affari europei;
- la Banca d'Italia;
- la CONSOB;
- l'IVASS;
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- il Garante per la protezione dei dati personali;
- l'Agenzia per l'Italia digitale;
- l'Agenzia delle entrate.

Il Comitato, peraltro, può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza.

Articolo 17-*bis*, commi 4 e 5
(Fondo risorse decentrate Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli)

Il **comma 4 dell'articolo 17-*bis***, introdotto nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, incrementa il **Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.
Il **comma 5**, anch'esso **introdotto dalla Camera**, reca disposizioni finanziarie.

L'**articolo 17-*bis*, comma 4**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, incrementa il **Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro nel **2025** e di 18 milioni di euro e 5 milioni di euro, **a decorrere dal 2026**.

Relativamente alla **copertura finanziaria**, la norma prevede che agli oneri derivanti da detto incremento, pari complessivamente a **51 milioni di euro per l'anno 2025** e a **23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026**, si provvede:

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità presenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
- quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità presenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- quanto a 23 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2025;

Nel dettaglio, il sopra citato articolo 14, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha istituito, a decorrere dal 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa.

Il **comma 5**, anch'esso inserito dalla **Camera dei deputati**, prevede che alla compensazione degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 13,58 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 17-*bis*, comma 6
(Attribuzione delle funzioni di segreteria del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione)

Il **comma 6** dell'**articolo 17-*bis*** attribuisce le **funzioni di segreteria** del **Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione** alla **Direzione generale interventi finanziari nell'economia**, afferente al Dipartimento dell'economia, struttura del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 6** dell'**articolo 17-*bis*** modifica il comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 69 del 2003.

Il predetto comma 9-*sexies* istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il **Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione**; ne disciplina i **componenti** ed i rispettivi supplenti in caso di impedimento, e gli eventuali **altri soggetti** che il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto. Disciplina inoltre le **modalità di svolgimento** delle attività del Comitato, stabilendo che esso possa avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni che lo compongono, ovvero richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni; stabilisce inoltre che il **funzionamento** del Comitato è **disciplinato** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni che lo compongono.

Nella sua versione precedente, il predetto Comitato era co-presieduto dal Direttore generale del Tesoro. Con le modifiche introdotte alla prima parte della norma qui in esame tale **co-presidenza** è ora in capo al **Direttore generale del Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze**.

Inoltre, sempre nella versione precedente del comma 9-*sexies*, lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato era assicurato dal **Dipartimento del tesoro**, **Direzione VI**, del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le modifiche introdotte dalla seconda parte della norma qui in commento, tali funzioni sono ora attribuite al **Dipartimento dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in economia**, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Restano ferme, invece, le **previsioni** che stabiliscono che ai componenti del Comitato non spettano **compensi**, **indennità**, **emolumenti** comunque denominati o **rimborsi spese**; così come rimane ferma la previsione che dall'Istituzione del Comitato non debbano derivare **nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, e che al suo funzionamento si provveda con le **risorse umane**, **finanziarie e strumentali** disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17-*bis*, commi 7 e 8
(Adeguamento all'attuale denominazione degli organi ministeriali del soggetto preposto ai poteri di vigilanza e controllo, nonché sanzionatori, in materia monetaria)

I **commi 7 e 8 dell'articolo 17-*bis***, introdotti nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, attribuiscono alla **direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze** i **poteri di vigilanza e controllo** in materia di fabbricazione di monete e banconote, nonché di **applicazione della sanzione amministrativa** in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei gestori del contante.

L'**articolo 17-*bis*, comma 7**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, modificando l'articolo 4, comma 2, della legge n. 559 del 1966 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), stabilisce che, insieme alla Banca d'Italia, la **direzione generale** preposta all'esercizio dei **poteri di vigilanza e controllo** per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato è quella **competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze**.

Il **comma 8**, anch'esso introdotto dalla **Camera dei deputati**, novella l'articolo 2, comma 153, decreto-legge n. 262 del 2006, prevedendo che l'**applicazione della sanzione amministrativa** al gestore del contante responsabile in caso di violazione del comma 152 del medesimo articolo o delle sue disposizioni applicative spetti alla **direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze** (eliminando l'obsoleto riferimento al Ministero del tesoro).

Sul punto, si evidenzia che, ai sensi del richiamato comma 152, i gestori del contante sono tenuti alla trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze o agli enti gestori dei dati e delle informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse, secondo le disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5 mila euro secondo la gravità della violazione.

Articolo 17-*bis*, comma 9
(Benefici di natura assistenziale in favore del personale del Ministero delle finanze)

L'**articolo 17-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, al comma 9,** prevede, nelle more dell'aggiornamento del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, la possibilità di modificare la percentuale (prevista da tale regolamento) delle risorse destinate alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali in favore di detto personale, anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza. Dalla previsione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al comma 9, **primo periodo**, prevede che, nelle more dell'aggiornamento del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034 - la percentuale delle risorse destinate alle erogazioni - - da parte del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali - di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 - può essere modificata anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative sulle percentuali di risorse destinate ad altre finalità, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del medesimo articolo 5.

Si ricorda che **l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984** prevede una ripartizione in percentuali delle entrate annuali del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, al fine di provvedere alle finalità indicate in tale regolamento, stabilendo che:
-l'84 per cento è destinato alla corresponsione dell'indennità agli iscritti al fondo, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle finanze, o agli aventi diritto se gli iscritti sono deceduti durante il servizio (lett. a));

- il 4 per cento è destinato alla corresponsione delle anticipazioni sulle indennità nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, in relazione all'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze (lett.b))
- il 6 per cento è destinato alle erogazioni delle sovvenzioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali in favore di detto personale nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione (lett.c))
- il 5 per cento è destinato a costituire un fondo di riserva per garantire la corresponsione delle indennità di cui alla lett. a) (lett.d));
- l'1 per cento è destinato alla copertura delle spese inerenti alla amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, nonché a quelle straordinarie ed occasionali

Al secondo periodo, si prevede che dalla previsione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17-*ter*
(Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali)

L'**articolo 17-*ter***, inserito nel corso dell'esame alla **Camera**, reca delle disposizioni concernenti l'**istituzione** ed il **funzionamento di una Cabina di regia** in materia di **valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali** (c.d. "Cabina di regima TUF"). In particolare, si prevede che tale Cabina di regia sia presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e da rappresentanti di altri ministeri (Ministero delle imprese e del *made in Italy* e Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione), della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e del Corpo della Guardia di finanza. Ai fini della neutralità finanziaria, non si riconosce alcuna forma di remunerazione ai componenti ed ai partecipanti della Cabina di regia.
Si prevede, altresì, che la Cabina di regia si avvalga di una **struttura tecnica,** di cui si definisce la composizione, e di un **contingente di esperti o consulenti**. Inoltre, si prevede la possibilità di istituire, a supporto dell'attività della Cabina di regia, un **consiglio tecnico-scientifico degli esperti** cui affidare il **compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza**.
Ai relativi **oneri** (pari **a 2.346.769 euro** per l'**anno 2025 ed a 3.293.534 euro annui** a decorrere **dall'anno 2026**) si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze** per l'**anno 2025**.

In dettaglio, l'**articolo 17-*ter*,** inserito nel corso dell'esame alla Camera, al **comma 1** dispone l'**istituzione** di una **Cabina di regia**, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – "MEF", avente lo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di **valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali**, anche con riguardo all'**esercizio della delega al Governo**, di cui all'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, per la **riforma organica** delle disposizioni in materia di mercati dei capitali del Testo Unico della Finanza – "**TUF**" nonché di **ogni eventuale ed ulteriore delega** in materia.

Da un punto di vista **organizzativo**, il medesimo comma prevede che la Cabina di regia sia **presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze** (o da un suo delegato), che alla stessa **partecipi** il **direttore generale del**

Dipartimento del tesoro del MEF (o un suo delegato), nonché sia **composta da rappresentanti**:

a) del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
b) Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
c) della Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) della Banca d'Italia;
e) dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS;
f) della Commissione nazionale per le società e la borsa – "CONSOB";
g) del Corpo della Guardia di finanza.

Si prevede che ai lavori della Cabina di regia possano partecipare, su invito, i rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Inoltre, si precisa – ai fini della neutralità finanziaria – che ai componenti della Cabina di regia ed ai partecipanti ai lavori non possa essere attribuito alcun tipo di remunerazione (compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati).

In aggiunta, ai sensi del **comma 2**, si attribuiscono alla medesima Cabina di regia **funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione** degli **interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali** e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso la **promozione di forme alternative di finanziamento per le imprese**. In tale contesto, si prevede altresì che la Cabina di regia *de quo* **provveda a**:

a) **effettuare studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale**, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche mediante l'acquisizione di dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) **promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali**, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico o privato competente;
c) **promuovere l'elaborazione di un Piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici** per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la disposizione di cui al comma 2, limitandosi ad elencare le competenze attribuite alla Cabina di regia di cui al comma 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo **comma 3** definisce la seguente **composizione della struttura tecnica** di cui si avvale la Cabina di regia:

i. **un dirigente di livello generale**;
ii. **due unità di personale dirigenziale di livello non generale**;
iii. **venti unità di personale non dirigenziale** di supporto alle attività.

Da un punto di vista contrattuale, si stabilisce che il **personale** di cui sopra sia inquadrato nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, nonché **individuato tra**:

a) il **personale dei ruoli del MEF**; ovvero
b) il **personale dei ruoli di altre amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. In tal caso, si prevede che il relativo trattamento economico complessivo sia a carico dell'amministrazione di destinazione;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia del demanio e Agenzia delle entrate-Riscossione) nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

c) il **personale del Corpo della Guardia di finanza**;
d) il **personale proveniente da società a partecipazione pubblica**;
e) il **personale in regime di diritto pubblico** di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie del credito e di tutela del risparmio cui all'articolo 2 del Testo Unico Bancario – "TUB" (**Banca d'Italia**) ed alla legge n. 281 del 1985 (**CONSOB**).

Si precisa che l'eventuale assegnazione alla struttura tecnica anche del personale di cui ai precedenti punti *d)* ed *e)* debba essere effettuata sulla base di apposite convenzioni non onerose per il MEF.

Con specifico riferimento all'**incarico di dirigente generale** si precisa che lo stesso possa essere **conferito anche a dipendenti** degli enti che svolgono la loro attività nelle materie del credito e tutela del risparmio indicate dal citato articolo 2 del TUB (**Banca d'Italia)** e dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281 (**CONSOB**).

In aggiunta, si autorizza il MEF ad assumere, nell'ambito del medesimo contingente, **15 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato** della **durata di 3 anni rinnovabili**, con il seguente inquadramento di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali:

- **5 unità** nell'**Area degli assistenti**;
- **5 unità** nell'**Area dei funzionari**;
- **5 unità** nell'**Area delle elevate professionalità**.

Le unità di personale a tempo determinato sono, pertanto, assunte a seguito di **procedura selettiva pubblica per titolo e colloquio**. Con specifico riferimento alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità, si precisa che possono partecipare coloro che abbiano i seguenti requisiti:

i. svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno 12 mesi, anche non consecutivi;
ii. conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o *master* di secondo livello di durata ameno triennale.

La spesa autorizzata, ai fini dell'assunzione delle unità di personale a tempo determinato, è pari ad euro 574.218 per l'anno 2025 e ad euro 1.048.434 annui a decorrere dall'anno 2026.

Di conseguenza, si stabilisce che la dotazione organica del MEF sia incrementata del predetto numero di unità di personale (dirigenziale e non).

Inoltre, si precisa che, all'atto del collocamento "fuori ruolo" del personale di cui sopra, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile – per tutta la durata del collocamento "fuori ruolo" – un numero di posti equivalenti dal punto di vista finanziario.

Con particolare riguardo al conferimento degli incarichi dirigenziali, invece, non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 gli incarichi di funzioni dirigenziali, di cui ai commi da 1 a 5, possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti,

fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Con riguardo alla copertura finanziaria, ad eccezione di quanto stabilito relativamente all'assunzione delle 15 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, **si autorizza la spesa di 472.551** euro per l'**anno 2025** e **di 945.100 euro annui**, a decorrere **dall'anno 2026**.

Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, il **comma 4** dispone che:

a) alla struttura tecnica sia assegnato un **contingente di esperti o consulenti** nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; e

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando il divieto di cui al comma 5-*bis* (*i.e.* stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa), per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

b) possa essere istituito un **consiglio tecnico-scientifico degli esperti** cui affidare il **compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza** della medesima Cabina.

Si prevede che i membri del consiglio tecnico-scientifico siano, altresì, nominati con decreto del MEF, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica, e siano scelti tra i soggetti, di seguito, elencati:

- magistrati;
- avvocati dello Stato;
- docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia;
- personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate – di credito e di tutela del risparmio - dall'articolo 2 del TUB (**Banca d'Italia**) e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 (**CONSOB**).

Si precisa ulteriormente che tali incarichi siano rinnovabili e che i compensi e la durata degli stessi siano fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni sui limiti retributivi ed a valere sulle risorse di cui al comma 5.

L'ultimo periodo del comma 4 precisa che le funzioni di segreteria del consiglio tecnico-scientifico siano svolte dalla struttura tecnica di cui sopra.

I **commi 5 e 6** recano delle disposizioni sulla copertura finanziaria delle spese afferenti alla Cabina di regia.

In particolare, ai sensi del **comma 5**, si autorizza una **spesa massima complessiva di 500.000 euro annui**, a decorrere **dall'anno 2025**, in relazione: (*i*) alle spese di funzionamento, (*ii*) all'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché (*iii*) alla stipulazione di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi fra pubbliche amministrazioni (articolo 15 della legge n. 241 del 1990).

In aggiunta, si autorizza una **spesa massima complessiva di 800.000 euro annui**, a decorrere **dall'anno 2025**, in relazione: (*i*) ai compensi del contingente di esperti e consulenti ed (*ii*) ai membri del consiglio tecnico-

scientifico. Trattandosi di un limite di spesa complessivo, si chiarisce che a tali soggetti non spettino ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.

Infine, il **comma 6** stabilisce che agli **oneri** derivanti da tale articolo, pari **a 2.346.769 euro** per l'**anno 2025 ed a 3.293.534 euro annui** a decorrere **dall'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello **stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze** per l'**anno 2025**.

Nella relazione illustrativa sono riportate le tabelle con il dettaglio analitico delle singole spese annue.

Articolo 17-*quater*
(Personale del Ministero della giustizia)

L'**articolo 17-*quater***, introdotto nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, da un lato, rende meno stringenti i requisiti previsti per la **stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo** del Ministero della giustizia; e, dall'altro, prevede che **le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026**, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente. Inoltre, si prevede che per i **concorsi** indetti **fino al 31 dicembre 2026** l'amministrazione penitenziaria potrà considerare **idonei tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali**, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso previsto dalla legislazione vigente.

L'**articolo 17-*quater***, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, al **comma 1** modifica la disciplina contenuta nel comma 135 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) relativa alla **stabilizzazione del personale assunto**, a tempo determinato, dal Ministero della giustizia, inquadrato all'interno della struttura operativa denominata **Ufficio per il processo**, in qualità di addetto all'ufficio per il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui, rispettivamente, agli artt. 11, co. 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021.

Il **comma 135** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2026, la stabilizzazione del personale assunto, a tempo determinato, dal Ministero della giustizia, inquadrato all'interno della struttura operativa denominata **Ufficio per il processo**, in qualità di addetto all'ufficio per il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La stabilizzazione, di cui sopra, opera nei confronti dei dipendenti interessati che abbiano maturato determinati requisiti:

- aver lavorato per almeno **24 mesi continuativi** nella qualifica ricoperta;
- risultare **in servizio** alla data del **30 giugno 2026**.

Secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, la procedura di stabilizzazione ha luogo previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un **contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali**.

In particolare, con la modifica in commento si prevede, innanzitutto, che la stabilizzazione prevista dal citato comma 135 operi nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato per almeno **12 mesi continuativi** nella qualifica ricoperta (in luogo del requisito dei 24 mesi previsti dalla disciplina vigente) (**lett. *a)***).

In secondo luogo, si prevede che le assunzioni avranno luogo a far data dal **1° luglio 2026,** all'esito della selezione comparativa, e si specifica che il personale da assumere deve risultare in servizio **alla data del 30 giugno 2026** e che il requisito dei 12 mesi continuativi deve essere stato maturato entro la medesima data. Si prevede che le graduatorie siano rese disponibili anche per lo **scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni.**

Si procede, infine, ad **incrementare la dotazione organica** del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia, organizzazione giudiziaria, **di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti**, per un numero di unità, dunque, esattamente corrispondente a quello del contingente massimo di stabilizzazioni autorizzate dal comma 135. (**lett. *b)***)

In conseguenza dell'incremento della dotazione organica *b)*, la successiva **lettera *c),*** coordina le disposizioni finanziarie contenute nell'ultimo periodo del comma 135, oggetto di modifica, riferendo l'autorizzazione di spesa ivi prevista anche all'incremento della dotazione organica del Ministero della giustizia. Inoltre, si specifica che le assunzioni sono effettuate **in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.**

Infine, la **lettera *d)*** del comma 1, reca l'**autorizzazione di spesa per l'espletamento delle procedure concorsuali,** pari a 800.000 euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia.

Come riportato nell'alinea del comma 1, i predetti interventi perseguono il fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di **riduzione della durata dei procedimenti civili e penali previsti al Piano nazionale di ripresa e resilienza**, nonché di quelli previsti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

- ***Ufficio per il processo***

Il potenziamento dell'Ufficio per il processo, struttura organizzativa creata al fine realizzare un maggiore efficientamento della giustizia, è uno tra gli obiettivi perseguiti dall'Investimento 1.8 del PNRR. In particolare, l'Ufficio per il

processo, la cui disciplina si rinviene oggi nel D.lgs. 151/2022, che ha conferito a tale istituto una disciplina organica, ha lo scopo di affiancare il magistrato, coadiuvandolo nelle attività collaterali all'attività giurisdizionale vera e propria (ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti), determinando in tal modo una significativa riduzione della durata dei procedimenti e l'abbattimento dell'arretrato.

Le risorse stanziate per la realizzazione del citato investimento 1.8 ammontano a 2.268 milioni di euro per il Ministero della giustizia e a 41,8 milioni di euro per il Consiglio di Stato; si tratta in entrambi i casi di contributi a fondo perduto. Tali risorse sono state impiegate per finanziare un piano straordinario di assunzioni di varie professionalità da affiancare al personale del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR.

L'attuazione concreta di tale misura è stata realizzata attraverso gli **artt. 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021**, i quali hanno dettato prescrizioni speciali volte al reclutamento del personale necessario al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, allo scopo di favorire la piena operatività delle strutture organizzative dell'Ufficio per il processo. Tali norme hanno autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo (nell'ambito di tale contingente è previsto che saranno destinate alla Corte di cassazione fino a 400 unità) e un contingente massimo di 5.140 unità di personale tecnico-amministrativo. L'articolo 11 ha altresì autorizzato il Segretariato generale della Giustizia amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente massimo complessivo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo. Il personale richiamato è stato impiegato con contratti di lavoro a tempo determinato.

I primi bandi per il reclutamento sono stati pubblicati tra luglio 2021 e aprile 2022 e concernevano un primo contingente di 8.171 addetti all'Ufficio per il processo, 168 unità di personale non dirigenziale per l'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa e un contingente di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente ai profili professionali di tecnico IT, tecnico di contabilità, tecnico di edilizia, tecnico statistico, tecnico di amministrazione, analista di organizzazione, operatore di data entry.

La disciplina relativa al reclutamento del personale nell'ambito del PNRR ha subito nel tempo numerose modifiche, in ragione delle difficoltà incontrate sia nella copertura dei posti sia nel trattenimento delle unità immesse in servizio, evidenziate nella quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in cui si parla di scarsa appetibilità di offerte di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a tre anni, che ha condotto a un progressivo abbandono anticipato dell'incarico. L'obiettivo da raggiungere al 30 giugno 2024 è stato quindi rimodulato, portando da 19.719 a 10.000 le unità di personale complessive da immettere in servizio tra addetti UPP e personale tecnico-amministrativo (obiettivo in seguito raggiunto come dato atto nella Quinta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR).

Per i contratti stipulati, inizialmente a tempo determinato e non rinnovabili, è stata dapprima prevista la proroga (d.l. 215/2023) e successivamente la

stabilizzazione, ad opera del decreto-legge n. 19 del 2024 (art. 22, co. 1, lett. c). Il d.l. 19, per assicurare la copertura ed il mantenimento in servizio del personale reclutato, ha inoltre introdotto ulteriori misure in materia. quali l'erogazione di incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo (art. 23) e il riconoscimento del servizio prestato quale titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (art. 22 lett. a) e b).

Secondo i più recenti dati forniti dal Ministero della giustizia nel report di monitoraggio circa gli obiettivi del PNRR, alla data del **28 febbraio 2025**, gli addetti UPP in servizio risultano essere **8.762**, mentre per i profili tecnico-amministrativi il personale in servizio è pari a **2.951** unità. Il Ministero sottolinea inoltre di aver completato la nuova procedura di reclutamento per **3.946** addetti UPP destinati ai 169 uffici giudiziari del territorio nazionale e di aver altresì espletato ventiquattro procedure di scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti del personale PNRR.

Il **comma 2** dell'articolo 17-*quater*, per le medesime finalità sopra richiamate modifica il comma 1 dell'art. 16-*bis* del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha previsto la **stabilizzazione** nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2026, che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta, previo espletamento di una selezione comparativa. La modifica in commento, **riduce a 12 mesi continuativi** il requisito necessario per accedere alla predetta procedura di stabilizzazione.

Si ricorda che l'art. 16-*bis*, introdotto dall'art. 22, co. 1, lett. *c)*, del D.L. n. 19/2024, all'interno del d.l. n. 80/2021, ha previsto la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia e del Segretariato per la giustizia amministrativa del personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2026, che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta, previo espletamento di una selezione comparativa.

Nello specifico, per quanto concerne il personale del Ministero della Giustizia, la selezione comparativa è svolta sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

Il **comma 3** dell'articolo in commento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha stabilito in via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le facoltà assunzionali**,** dispone che **sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026 le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria**, ivi

comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinario previste dalle seguenti disposizioni:

- dall'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un **contingente di 120 unità di personale** di Area III, posizione economica F1;
- dall'articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021: che, nell'ambito della riforma del processo penale, attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un **contingente di 1.000 unità di personale** da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dall'articolo 1, comma 868, della legge n. 197 del 2022: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, un **contingente di 800 unità di personale** non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali;
- dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023: che ha autorizzato il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, **70 unità di personale dirigenziale di livello non generale.**

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 202 del 2024, fa riferimento alle facoltà assunzionali autorizzate ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), sono autorizzati - sulla base del Piano triennale dei fabbisogni - l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

La citata disposizione prevede, in primo luogo, che, a decorrere dal 2025, le predette facoltà assunzionali autorizzate con il suddetto DPCM abbiano una validità non superiore a tre anni, non prorogabili alla scadenza. La disposizione reca altresì una disciplina transitoria, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine, non ulteriormente prorogabile, entro il quale possono essere esercitate le suddette facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, in scadenza alla data del 31 dicembre 2024.

Infine, il **comma 4**, al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, prevede che ai concorsi pubblici indetti per il **reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026** non si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 5-*ter*, quarto periodo, del d.lgs. 165/2001. Tale disposizione prevede che nei concorsi pubblici, ad esclusione di alcune categorie tra cui il personale sanitario e scolastico, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo vincitore in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

In virtù di tale previsione, pertanto, per i concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale penitenziario non si applica per i concorsi indetti fino al 31 dicembre 2026 il citato limite del 20 per cento degli idonei: conseguentemente, **l'amministrazione penitenziaria potrà considerare idonei tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali**, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso.

Articolo 18, commi 1 e 2
(Potenziamento delle competenze delle amministrazioni centrali per le attività di analisi e valutazione della spesa)

L'**articolo 18, commi 1 e 2,** modifica le condizioni alle quali le **amministrazioni centrali** dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa procedono - nell'ambito delle risorse già stanziate in un Fondo appositamente istituito dalla normativa vigente - alle **assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi ad esperti**, al fine di **potenziare le** rispettive **competenze in** materia di **analisi**, **valutazione** delle politiche pubbliche e **revisione** della spesa.
Viene altresì specificato che il personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato sia inquadrato, oltre che nell'Area dei funzionari, come già disposto, anche in quella delle elevate professionalità (ai sensi del CCNL funzioni centrali 2019-2021), che i predetti incarichi ad esperti sono volti all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione nelle suddette materie e che tale acquisizione può avvenire anche mediante la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione.
Viene infine definita la procedura per il reclutamento, attraverso concorso unico, delle unità di personale non dirigenziale assumibile, da autorizzarsi con apposito DPCM (o con decreto del Ministro delegato).

Preliminarmente, occorre ricordare che l'articolo 1, comma 891, della L. 197/2022 – su cui intervengono i commi 1 e 2 del presente articolo 18 - ha istituito un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa (ex art. 8 del DPCM 4 novembre 2022[187]), con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

In base alla normativa finora vigente, dal 2024 almeno l'80 per cento di tali risorse deve essere destinato alle assunzioni di personale non

[187] Che consentiva al disegno di legge di bilancio 2023-2025 di assegnare risorse, da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, ai Ministeri che hanno conseguito o conseguiranno, negli anni dal 2023 al 2025, determinati obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto.

dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area dei funzionari e la eventuale restante quota al conferimento di incarichi a esperti nelle suddette materie.

La disposizione in commento apporta una serie di **modifiche alla suddetta disciplina**, restando ferma la finalità del potenziamento delle competenze delle amministrazioni centrali in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo 18 al richiamato comma 891 della L. 197/2022:

- per quanto riguarda il **personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato** si prevede:
  - che questo sia inquadrato, oltre che nell'Area dei funzionari, come già disposto, anche in quella delle elevate professionalità, entrambe previste dal CCNL funzioni centrali 2019-2021. **(comma 1, n. 1.1)**;
  - che questo sia assunto in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non più nei limiti delle vacanze di organico, come previsto finora, ma con corrispondente incremento della dotazione organica;
  - la soppressione del riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001[188] che subordina l'espletamento di procedure concorsuali da parte delle amministrazioni al previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria che regolano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di posti vacanti in organico **(comma 1, n. 1.1)**. Sul punto, si ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda), pur modificando il richiamato art. 30 del D.Lgs. 165/2001, conserva l'obbligo per le amministrazioni, per una certa quota percentuale di posti, del previo svolgimento della mobilità volontaria. Alla luce di quanto detto, *si valuti l'opportunità di specificare se la prevista soppressione del riferimento all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 recata dalla presente*

[188] In base al richiamato art. 30, salvo determinate eccezioni (che riguardano le aziende e gli enti del SSN e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100), le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

novella comporti il venir meno dell'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria;

- che, dal 2025, la percentuale delle risorse da utilizzare per le relative assunzioni può essere ridotta, anche temporaneamente, dall'80 sino al 70 per cento. A seguito di una **modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, in recepimento di una condizione della Commissione Bilancio della Camera, è stato precisato che ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla citata riduzione, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo in commento, è accantonata e resa indisponibile **(comma 1, n. 1.2)**.

- per quanto riguarda il **conferimento di incarichi ad esperti** nelle materie suddette si specifica che questo è volto all'acquisizione di competenze professionali ad **elevata specializzazione** nelle suddette materie e che tale acquisizione può avvenire non solo mediante il suddetto conferimento, ma anche mediante la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione **(comma 1, n. 2)**.
  La disposizione in commento precisa che, ai suddetti fini, per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti **(comma 1, lettera *b)*, cpv 891-*bis*)**:
  - dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
  - documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali

Viene altresì definita la **procedura per l'assunzione** del suddetto personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

In relazione a tali assunzioni, si prevede **(comma 1, lettera *b)*, cpv 891-*ter*)** che le amministrazioni interessate **comunicano, entro il 30 aprile 2025**, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica, il **contingente di personale** non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da

inquadrare nell'area delle elevate professionalità. Una **quota non superiore al 30 per cento** di tale contingente **può essere riservata** al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree.

Sulla base delle comunicazioni ricevute, con apposito **DPCM** (o con decreto del Ministro delegato) **da emanare entro il 30 giugno 2025**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **è autorizzato il numero di unità di personale** non dirigenziale **assumibile** nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Tale personale dovrà essere reclutato attraverso **concorso unico** svolto avvalendosi della Commissione RIPAM. I componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze In deroga alla normativa vigente che prevede che le amministrazioni pubblichino sul portale InPA avvisi per la raccolta delle candidature a componente delle commissioni esaminatrici e che queste siano nominate dalla Commissione RIPAM (ex art. 9, c. 2, D.P.R. 487/1994 e art. 35, c. 5, D.Lgs. 165/2001) **(comma 1, lettera *b)*, cpv 891-*quater*)**.

Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di **800.000 euro per il 2025**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero **(comma 2)**.

Articolo 18, commi 3 e 4
(Attività della Ragioneria generale dello Stato e nuova governance *europea)*

Il **comma 3** dell'articolo 18 **istituisce presso la Ragioneria** generale dello Stato **quattro nuove posizioni dirigenziali di livello generale** per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca in relazione all'attuazione della nuova *governance* europea.
Il **comma 4** estende la possibilità per la Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di esperti, sulla base di una autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente, anche per il monitoraggio della nuova *governance* europea.

Il **comma 3** istituisce, presso il Dipartimento della **Ragioneria** generale dello Stato del MEF, **4 posizioni dirigenziali di livello generale** - con corrispondente incremento della dotazione organica - per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca in considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova *governance* europea.

Ai relativi oneri si provvede mediante la **soppressione** di **7 posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario** assegnate allo stesso Dipartimento, di cui 2 individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e 5 tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità, **e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente**.

La Relazione tecnica al riguardo afferma che il costo di quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, pari a complessivi euro 1.059.094 annui, è compensato dal costo di sette posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui due appartenenti alla II fascia economica e cinque appartenenti alla I fascia economica, pari a complessivi euro 1.177.939,03 annui. Dalla disposizione, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione in commento appare quindi **derogare, in maniera implicita**, a quanto previsto, in via generale, dall'articolo 17, comma 4-*bis* della legge n. 400 del 1988 in materia di organizzazione e disciplina degli uffici dei Ministeri, ivi compresa l'indicazione e la revisione periodica della consistenza delle piante organiche. Tale disposizione prevede infatti che in questo ambito si proceda con regolamenti adottati con la medesima procedura dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo (vale a dire adozione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta).

La riforma della *governance* economica europea

La riforma del coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea (cd. riforma della *governance* economica europea) è **entrata in vigore il 30 aprile 2024** con la pubblicazione di tre atti legislativi: il regolamento (UE) 1263/2024 (cd. "braccio preventivo"), il regolamento (UE) 1264/2024 (cd. "braccio correttivo") e la direttiva (UE) 2024/1265 (recante modifica alla direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).

La riforma modifica gli strumenti e le procedure del coordinamento delle politiche di bilancio europee, introducendo un documento di programmazione pluriennale, presentato da ciascuno Stato membro e valido per un periodo analogo alla durata della legislatura nazionale: il **Piano Strutturale di Bilancio**. Esso contiene un unico programma di investimenti e riforme e il livello della spesa netta che dovrà essere osservato secondo un percorso di aggiustamento di bilancio, finalizzato a ridurre il rapporto debito/PIL in modo duraturo e a mantenere il rapporto deficit/PIL sotto il 3%.

La riforma introduce inoltre un **indicatore operativo di riferimento**, la **spesa primaria netta**, e modifica le principali condizioni per l'attivazione delle procedure per disavanzo eccessivo. In linea con queste, il Consiglio dell'Unione europea, con la Decisione (UE) 2024/2124 del 26 luglio 2024, ha dichiarato l'esistenza di un disavanzo eccessivo per l'Italia per l'anno 2023 per il criterio del deficit.

Il 27 settembre 2024 il Governo ha trasmesso alle Camere la proposta di Piano strutturale di bilancio a medio termine per l'Italia per il periodo 2025-2029. Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato 21 gennaio 2025 il Piano con Raccomandazione. Il **tasso annuale medio di crescita della spesa netta** previsto dal Piano è pari all'**1,6% del PIL** per il periodo 2025-2029, e all'1,5% del PIL per il periodo 2025-2031, in linea con la traiettoria di riferimento trasmessa il 21 giugno 2024 dalla Commissione europea. Per un'analisi del contenuto del Piano strutturale di bilancio dell'Italia si rimanda al Dossier predisposto dal Servizio Studi.

Il **comma 4** modifica il comma 13-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale ha stanziato risorse (elevate dalla legge di bilancio per il 2023 a **280.000 euro** a regime a decorrere **dal 2023**) per consentire alla Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di **esperti** di comprovata professionalità ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo anche con riferimento alle opere infrastrutturali realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato.

Con la disposizione in esame il **ricorso agli esperti è consentito anche per il monitoraggio della nuova *governance* europea**.

Il comma 13-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che il potenziamento dell'attività e delle strutture della Ragioneria Generale dello Stato con esperti - individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità - è funzionale al monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019, anche con riferimento alle opere di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da Covid-19 realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato.

L'articolo 1, comma 626, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato, ai fini del loro corretto trattamento statistico e contabile.

Articolo 18, comma 5
(Ragionerie territoriali dello Stato)

L'**articolo 18, comma 5,** adegua le denominazioni delle articolazioni delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Nel dettaglio, il comma in esame modifica la **denominazione delle Ragionerie territoriali dello Stato** recate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021: la Ragioneria territoriale di Milano diventa di Milano/Monza, quella di Bologna diventa di Bologna/Ferrara, quella di Bari diventa di Bari/Barletta-Andria-Trani, mentre le altre denominazioni (Venezia, Roma, Napoli e Palermo) rimangono invariate.

Nella relazione illustrativa, il Governo motiva tale modifica con la necessità di superare le criticità connesse alla divergenza di denominazione delle sedi presso le Ragionerie territoriali dello Stato riscontrate in particolare in fase di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Di conseguenza, la **tabella** di cui all'allegato I al decreto-legge n. 80 del 2021 è sostituita da quella di cui all'allegato I al presente decreto.

Il menzionato articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge n. 77 del 2021 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, istituisce **sette posizioni dirigenziali di livello generale**, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed **una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale** destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento RGS.
Si rammenta che il citato articolo 7 (Controllo, *audit*, anticorruzione e trasparenza) del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. "Semplificazioni e transizione ecologica") definisce il **meccanismo dei controlli** sull'attuazione del PNRR attraverso: la creazione di un **ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di *audit*** presso il Dipartimento della RGS - IGRUE (comma 1); la specificazione delle funzioni e dell'articolazione organizzativa dell'**Unità di missione** istituita dalla legge di bilancio 2021 (commi 2 e 3); l'autorizzazione del MEF - Dipartimento RGS a conferire **sette incarichi di livello dirigenziale non generale** (comma 4); la previsione della **ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF**, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli

uffici di diretta collaborazione (comma 5); l'attribuzione alla **Sogei S.p.A.** del compito di assicurare il **supporto di competenze tecniche e funzionali** all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR, anche avvalendosi di Studiare Sviluppo s.r.l. (comma 6); l'individuazione della **Corte dei Conti** come organo istituzionalmente deputato al **controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio** delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria (comma 7); l'attribuzione alle amministrazioni della facoltà di stipulare specifici **protocolli d'intesa con la Guardia di finanza** per **rafforzare le attività di controllo** (comma 8). Per l'attuazione di tali disposizioni l'articolo, infine, **autorizza la spesa** di **euro 218.000** per l'anno **2021** e di **euro 436.000** a decorrere dall'anno **2022**, rinviando all'articolo 16 per la copertura finanziaria (comma 9).

Allegato I - Tabella - Ambiti territoriali

AREA	**RTS DL n. 80 del 2021**	**RTS DL n. 25 del 2025**	**AMBITO TERRITORIALE**
Area Nord-Ovest	RTS Milano	RTS Milano/**Monza e Brianza**	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est	RTS Venezia	RTS Venezia	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
Area Centro-Nord	RTS Bologna	RTS Bologna/**Ferrara**	Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna	RTS Roma	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest	RTS Napoli	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari	RTS Bari/**Barletta-Andria-Trani**	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

Articolo 19, commi 1 e 2
(Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di gestione ed utilizzazione dei fondi europei (società EUTALIA))

L'**articolo 19, ai commi 1 e 2**, attribuisce al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della **società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità**. Agli oneri derivanti dal comma medesimo si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» (**comma 1**). Con la finalità di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, il **comma 2** autorizza la **trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni**.

Nel dettaglio, il **comma 1** attribuisce al **Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri** la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di **specifiche progettualità**, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonché alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea.

La finalità esplicita della disposizione consiste nel garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo.

Nella relazione illustrativa, il Governo illustra il contesto da cui origina la disposizione in esame. I programmi europei attuati in regime di gestione diretta rappresentano circa il 20% del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, pari a oltre 200 miliardi di euro. Nella gestione diretta, la Commissione europea è direttamente responsabile di tutte le fasi dell'attuazione di un programma. I grandi programmi comunitari sono seguiti in via diretta dalle varie DG della Commissione europea - ciascuna responsabile di un determinato ambito tematico – e da alcune Agenzie incaricate della loro gestione esecutiva. Pur nella diversità dei programmi, tutte le DG perseguono un quadro strategico comune, hanno gradualmente uniformato le loro procedure e utilizzano un portale comune di riferimento per la gestione dei loro bandi e progetti. La filiera Politiche/Strategie,

Fondi/Programmi, Programmazione, Bandi, Progetti è quella che arriva a tradurre le strategie europee condivise in azioni specifiche di attori europei con l'obiettivo di ottenere un impatto significativo e un "valore aggiunto" valido e apprezzabile per tutta l'Unione europea.
Nel corso dei diversi periodi di programmazione settennali legati ai Quadri Finanziari Pluriennali (QFP), la valenza strategica dei programmi a gestione diretta e di sostegno alle azioni esterne dell'UE è progressivamente aumentata sia in termini quantitativi che qualitativi. I programmi a gestione diretta sono sempre più diventati lo strumento specifico di attuazione di strategie generali (ad es. Europa 2020) piuttosto che di specifiche strategie settoriali (ad es. Pilastro sociale, European Green Deal, etc.). In altri termini, i programmi europei a gestione diretta rappresentano la fase "discendente" (applicativa) delle grandi strategie di lungo periodo concordate e definite dagli Stati membri e dalle istituzioni europee nella fase "ascendente" per adeguare l'azione comune europea alle grandi sfide per il futuro dell'Europa e del mondo.
Tuttavia, la fase di reale partecipazione degli attori nazionali all'attuazione concreta di progetti di respiro europeo sui diversi programmi a gestione diretta e sulle azioni esterne dell'UE, per quanto molto alimentata in termini informativi, non ha visto nel corso del tempo l'attivazione di un efficace coordinamento nazionale, capace di monitorare l'effettiva partecipazione italiana a tali programmi e favorire la promozione a livello di sistema paese di progetti strategici di rilevanza nazionale attivando reti europee di partenariato.
Ciò motiva, secondo il Governo, l'attribuzione al Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio, deputato al coordinamento della partecipazione italiana ai programmi a gestione diretta dell'UE, nonché alle azioni esterne sostenute dal bilancio dell'Unione, della facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico specialistico della società in house Eutalia s.r.l. in relazione all'elaborazione e alla presentazione di proposte progettuali da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea.

Eutalia è una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che svolge attività di assistenza e supporto all'analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in qualità di *in house* delle Amministrazioni Centrali dello Stato. La Società supporta, inoltre, le Amministrazioni centrali e le Agenzie pubbliche nazionali nella realizzazione di progetti pilota di *capacity building* per lo sviluppo territoriale, anche nell'ambito di programmi di cooperazione interregionale e transnazionale.

Il seguito del comma 1 specifica che agli **oneri derivanti dal comma medesimo** si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità

istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2024, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

Il suddetto articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud a **utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale** *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021.

Il **Programma Operativo Complementare** al PON "*Governance* e Capacità istituzionale 2014–2020", presentato dall'Agenzia per la coesione territoriale, è stato **approvato** con la citata deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica **(CIPE) n. 47/2016** del 10 agosto 2016. Esso si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. La **dotazione finanziaria** del POC, originariamente pari a circa 247,2 milioni di euro (delibera n. 47/2016), è stata **successivamente integrata** dapprima con la deliberazione CIPE n. 31/2019, che ha aumentato la dotazione del Programma a 294,2 milioni di euro, e poi con la deliberazione **CIPE n. 36/2020** del 28 luglio 2020, che ha portato la dotazione del Programma Complementare a **739,2 milioni di euro,** a seguito di una nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC), per complessivi 728,4 milioni, all'Agenzia per la coesione territoriale - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 - di cui 445 milioni sono stati destinati a dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma

operativo nazionale (PON) «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020[189].
Tali risorse potranno essere utilizzate **nei limiti delle risorse che non risultino impegnate** dalle **amministrazioni beneficiarie** alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma **operativo complementare**.
Il comma specifica indica la finalità di tale autorizzazione nelle disposizioni di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione.

L'articolo 1, comma 179 della citata legge n. 178 del 2020 prevede che, per le finalità e l'attuazione degli interventi ivi indicati, le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a 36 mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo ivi indicati ed entro la spesa massima ivi prevista.
Il successivo comma 179-*bis* prevede che le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei, all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.
Dal canto suo, l'articolo 31-*bis*, comma 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il

[189] In particolare, la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 36 ha disposto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 242, commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020, una assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per complessivi 728,4 milioni all'Agenzia per la coesione territoriale di cui 283,4 milioni per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) "Città Metropolitane 2014- 2020" e 445 milioni per dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) "*Governance* e capacità istituzionale" 2014-2020.

31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.

La relazione tecnica stima, per l'attuazione della misura, una spesa di circa 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di circa 3,8 milioni di euro per l'anno 2026 (annualità entro la quale è possibile rendicontare spese a valere sul Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020).
Inoltre, sempre secondo la relazione tecnica, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024, gli oneri finanziari discendenti dalle convenzioni, che saranno sottoscritte dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri con la società Eutalia s.r.l. troveranno copertura finanziaria a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 resisi disponibili a seguito dell'applicazione del citato articolo 6, comma 2, del decreto – legge n. 60 del 2024 e che, sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano, alla data del 21 febbraio 2025, pari ad **euro 54.369.774,99**. Il già menzionato importo, alla data del 21 febbraio 2025, non è stato oggetto di ammissione a finanziamento di altre progettualità a valere sul POC Governance 14-20 e che pertanto le risorse sono certe e disponibili per coprire le spese che deriveranno dal finanziamento del progetto di cui si tratta.

Il **comma 2**, con la finalità di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, autorizza la **trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni**, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'**organo di amministrazione** della società Eutalia s.r.l. è **prorogato fino alla nomina del nuovo organo**. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del suddetto articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli

investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Articolo 19, comma 2-*bis*
(Autorizzazione di spesa in favore di ISPRA per attività di monitoraggio e mappatura dei fondali marini)

Il **comma 2-*bis* dell'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati,** autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2025 in favore di ISPRA per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini, al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'investimento M2.C4.3.5 del PNRR (Progetto MER - *Marine Ecosystem Restoration*).

Il **comma 2-*bis*** dell'**articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza**, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una **spesa pari a 6 milioni di euro** per l'anno 2025 per il potenziamento delle **attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini**, da effettuarsi con mezzi navali del medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia.

L'autorizzazione di spesa è finalizzata ad assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'**investimento M2C4-I.3.5 del PNRR** (Progetto MER - *Marine Ecosystem Restoration*).

L'investimento M2C4-I.3.5 (Ripristino e tutela dei fondali e degli *habitat* marini) del PNRR, cui sono assegnati 400 milioni di euro di prestiti, comprende azioni su vasta scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini, finalizzate a invertire l'attuale tendenza al degrado di tali ecosistemi. Le azioni specifiche da attuare devono comprendere lo sviluppo di un'adeguata mappatura degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale. Nella IV relazione sull'attuazione del PNRR (Doc. XIII, n. 2) viene evidenziato che "in coerenza con gli obiettivi previsti dall'Investimento, è stata modificata la descrizione della CID, prevedendo che l'acquisto di attrezzature scientifiche e di navi costituisce una delle possibilità di attuazione dell'investimento". Il target prevede che entro la scadenza del secondo trimestre del 2025 dovranno essere completati almeno 22 interventi su larga scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini e dei sistemi di osservazione delle coste.

Il secondo periodo del comma in esame reca la **clausola di copertura finanziaria** disponendo che agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 19, comma 3
(Requisiti di nomina ed emolumenti dei Responsabili Unici del Contratto (RUC) dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS))

L'**articolo 19, comma 3** modifica la **disciplina** relativa all'incarico di **Responsabile Unico del Contratto** (RUC), per ciascun contratto istituzionale di sviluppo (CIS).
Si prevede una **deroga** alle **disposizioni vigenti** consentendo di nominare Responsabile Unico del Contratto (**RUC**) anche **soggetti già dipendenti pubblici o privati** attualmente in **quiescenza**, e di attribuire loro un **emolumento**, fermi alcuni limiti sulla cumulabilità con i trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede che il decreto di nomina del RUC **fissi** un **compenso annuo onnicomprensivo** in ogni caso compreso tra i **50.000 e i 100.000 euro**, definito in base ad alcuni criteri.
Si conferisce ai tavoli istituzionali che supervisionano i contratti istituzionali di sviluppo **già stipulati** la facoltà di **rideterminare i compensi dei RUC**, a valere sulle risorse destinate all'attuazione dei contratti stessi.

L'**articolo 19, comma 3** introduce **due nuovi commi**, i **commi 3-*bis* e 3-*ter***, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in materia della disciplina del Responsabile Unico del Contratto (RUC) per i **contratti istituzionali di sviluppo (CIS).**

Si rammenta che l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 dispone che il Dipartimento per la coesione effettui una ricognizione sullo stato di attuazione dei singoli interventi attuati nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo già stipulati; nelle more della ricognizione, il Dipartimento esercita le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) per i contratti già stipulati. È previsto, al comma 3, che un decreto del Ministro per la coesione riveda la governance istituzionale e le modalità attuative dei contratti istituzionali di sviluppo. La Relazione illustrativa riporta che tale revisione è disposta dall'articolo 9 del decreto 9 gennaio 2025 del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, attualmente in fase di registrazione da parte della Corte dei conti.

Si rammenta che i **CIS** sono strumenti di **programmazione negoziata** e attuazione principalmente di progetti strategici di rilevanza nazionale, interregionale o regionale, principalmente infrastrutturali, finanziati con risorse europee di coesione, con il Fondo sviluppo e coesione (risorse nazionali italiane) e con eventuali ulteriori risorse nazionali. La stipula di un CIS ha lo scopo di delineare quadro finanziario, **cronoprogramma**, modalità gestionali, responsabilità dei contraenti, criteri e procedure di **monitoraggio** e modalità dell'**eventuale definanziamento** in caso di mancato rispetto delle tempistiche e

requisiti delineati, nonché l'individuazione di un **Responsabile Unico del Contratto** (per un approfondimento sui CIS, si rimanda ai paragrafi di seguito riportati).

Il ***nuovo comma 3-bis*** dispone la possibilità di attribuire **l'incarico di Responsabile Unico del Contratto** (RUC) relativo ai progetti gestiti tramite contratti istituzionali di sviluppo (CIS) **anche a persone già collocate in quiescenza** come ex lavoratori pubblici o privati, e sia altresì **possibile conferire** loro un **emolumento**.

In particolare, la norma prevede la **disapplicazione** dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone il **divieto** per le pubbliche amministrazioni (come individuate dall'Istat nella pubblicazione annuale in Gazzetta Ufficiale: l'ultima risale alla G.U. 30 settembre 2024 n. 229) di **conferire incarichi remunerati a soggetti in quiescenza**, consentendone invece lo svolgimento a titolo gratuito, e limitando in ogni caso la durata degli incarichi dirigenziali e direttivi a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Restano ferme:

- le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede come il cumulo tra la **retribuzione** attribuita al **RUC** – fissata ai sensi del secondo periodo del nuovo comma 3-*bis* illustrato *infra* tra i 50.000 e i 100.000 euro lordi annuali – e **ogni altro trattamento pensionistico** erogato da gestioni previdenziali pubbliche non possa eccedere il trattamento economico annuale complessivo lordo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, attualmente pari a **euro 241.080,00** dal 1° gennaio 2022, come rileva anche una nota al bilancio della Corte costituzionale.
- i limiti disposti dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che implicano che **non sia possibile cumulare** la fruizione del **compenso** come responsabile unico del contratto (RUC) **con le pensioni anticipate.** Rispettivamente, l'articolo 14 comma 3 dispone **l'impossibilità di cumulo**, in generale, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, della pensione anticipata conseguita con i requisiti di **"quota 100"** entro il 31 dicembre 2021 o con il raggiungimento di 64 anni d'età e 38 anni di anzianità contributiva entro l'anno 2022, mentre l'articolo 14.1 dispone **l'impossibilità di cumulo**, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, della **pensione anticipata** conseguita con il raggiungimento di **62 anni d'età e 41 anni di anzianità** contributiva entro l'anno 2023, 2024, o 2025.

Nel dettaglio, si rammenta che l'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di **chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche**

emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali o in regime di diritto pubblico **non possa eccedere il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione**. Il D.P.C.M. 23 marzo 2012 disponeva che tale trattamento fosse pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95; successivamente, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2014, tale limite massimo retributivo fosse fissato in euro 240.000,00 annui lordi; infine, l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha stabilito una rivalutazione in base alla percentuale stabilita in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati, per cui il limite è stato elevato a 241.080,00 dal 1° gennaio 2022, come rileva anche una nota al bilancio della Corte costituzionale.

Il **nuovo comma 3-*bis*** dispone inoltre che al **Responsabile Unico del Contratto** (RUC) **sia riconosciuto un compenso annuo lordo** il cui importo è **fissato** decreto di nomina del RUC ed è in ogni caso compreso tra i **50.000** e i **100.000 euro**.

La norma prevede che l'entità del compenso sia **fissato** in base a **due parametri**: il valore e la complessità del progetto che il singolo RUC supervisiona; le competenze personali del RUC e le responsabilità ad egli attribuite. Il compenso così fissato è definito per il **50% da una parte fissa**, e per il restante **50%** da una **parte variabile** che dipende da due fattori: il **raggiungimento** degli **obiettivi fissati** per il CIS che egli supervisiona, ed il **rispetto** del **cronoprogramma** fissato.

Infine, con l'introduzione del **nuovo comma 3-*ter*** all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, si attribuisce la **facoltà**, ai tavoli istituzionali previsti come gestori dei contratti istituzionali già in vigore, di **rideterminare i compensi** che essi attribuiscono ai relativi **Responsabili Unici dei contratti** secondo la disciplina introdotta dal nuovo comma 3-*bis* introdotto dal presente articolo 19 comma 3.

Il comma 3-*ter* dispone altresì che l'attribuzione di tali compensi debba essere disposta **a valere** sulle **risorse** destinate all'attuazione del **contratto istituzionale di sviluppo** che siano ancora disponibili. Pertanto, la Relazione tecnica riporta come non vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i compensi dovranno essere pagati utilizzando le risorse già previste dai singoli CIS.

- ***I contratti istituzionali di sviluppo***

Il contratto istituzionale di sviluppo (CIS), istituito dall'**articolo 6 del D. Lgs. n. 88 del 2011**, costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per

accelerare la realizzazione di nuovi **progetti strategici** di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, i CIS sono finalizzati all'**accelerazione** della **realizzazione** degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di **opere infrastrutturali,** funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese.

Con i CIS, in sostanza, le risorse sono concentrate per la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per macroaree. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Il contratto istituzionale di sviluppo viene stipulato dal Ministro per la coesione o dall'autorità politica con delega alla coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle amministrazioni competenti.

Per valorizzare i contratti istituzionali di sviluppo, il **D.L. n. 91/2017**, all'**articolo 7**, ha previsto che, per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come "aventi natura di grandi progetti" ovvero di "investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee", sia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ad individuare gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L'**articolo 14 del D.L. n. 77/2021** ha inoltre esteso anche ai CIS le norme di accelerazione e semplificazione introdotte nell'ordinamento per l'attuazione del PNRR.

Il sito del Dipartimento per le Politiche di coesione riporta una panoramica dei CIS attivi nonché il testo del contratto di ciascun CIS, il piano finanziario e le schede di progetto dei singoli lotti; si rammenta inoltre che l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 dispone come sia garantito l'accesso alle informazioni sui flussi finanziari, alla Camera dei deputati, al Senato ed alla Corte dei conti, sulla base di apposite intese.

Per quanto riguarda **interventi infrastrutturali** sono attualmente operativi i contratti istituzionali di sviluppo relativi alle seguenti **opere ferroviarie**: CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto; CIS Messina-Catania-Palermo; CIS Salerno-Reggio Calabria, nonché il CIS per l'adeguamento della **strada statale** Sassari-Olbia.

Ad essi si aggiungono i **CIS** riferiti ad uno specifico **territorio**: CIS **Taranto** (30 dicembre 2015); CIS **Matera** (26 settembre 2017); CIS **Capitanata** (Foggia) (13 agosto 2019); CIS **Molise** (19 ottobre 2019); CIS **Cratere sismico del 2016** (14 settembre 2021); CIS **Terra dei Fuochi** (27 gennaio 2022); CIS per l'area **Vesuvio-Pompei-Napoli** (17 maggio 2022); CIS **Calabria – svelare bellezza** (21 giugno 2022); CIS **Brindisi-Lecce-Costa Adriatica** (28 giugno 2022), il CIS

Roma – Scuole verdi (6 luglio 2022); CIS **Volare- Aeroporti di Calabria** (3 ottobre 2022).

Vanno infine aggiunti i **CIS** riservati alla rigenerazione e alla valorizzazione del **patrimonio culturale** che si trova nei **centri storici** delle città di **Cosenza** (14 settembre 2020), **Napoli** (3 dicembre 2020) e **Palermo** (2 febbraio 2021), il cui Tavolo interistituzionale è presieduto dal **Ministero della Cultura**, nonché il CIS per il recupero dell'ex carcere borbonico di Ventotene, 3 agosto 2017.

Erano state avviate le procedure per la definizione del CIS "la Grande Salerno" e del CIS nazionale "Acqua Bene Comune", che tuttavia avevano evidenziato criticità strutturali, come evidenziato dal Ministro Fitto nella risposta al *question time* della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 10 maggio 2023[190].

Informazioni dettagliate sui singoli contratti istituzionali di sviluppo sono, da ultimo, presenti nella "Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate", allegata al Documento di economia e finanza (DEF 2024), Cap. IV, pp. 49-57.

[190] "Quanto al cosiddetto CIS "Grande Salerno", si tratta di un'iniziativa assunta nel mese di maggio 2022 dal precedente Governo relativamente al territorio della provincia di Salerno. Gli enti territoriali interessati hanno inviato 221 proposte progettuali, per un fabbisogno finanziario complessivo pari a circa un miliardo e 820 milioni di euro. Il 74 per cento delle proposte inviate sono risultate prive di progetto - pari al 42,7 per cento - oppure corredate da meri progetti di fattibilità - il 26,4 per cento delle proposte inviate - e dunque da un livello di progettazione del tutto preliminare. Sempre nel 2022, alla fine del mese di luglio, veniva assunta dal precedente Esecutivo l'iniziativa CIS "Acqua bene comune", in risposta alla quale sono pervenute 3.271 proposte di intervento da parte di circa 1.324 enti, per un fabbisogno di investimenti di oltre 25 miliardi di euro. Anche in questo caso, molte delle proposte inviate - il 67 per cento - sono risultate o prive di livello progettuale - il 27 per cento - o corredate da meri progetti di fattibilità - il 35 per cento – e, dunque, da un livello di progettazione del tutto preliminare oppure sprovviste - il 5 per cento - dell'indicazione del livello progettuale disponibile".

Articolo 19, comma 4
(Utilizzo economie di risorse del FSC 2014-2020 destinate al Terzo Settore nel Mezzogiorno)

L'articolo 19, comma 4, dispone che la **quota non utilizzata** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 destinate al **sostegno** al **Terzo settore** nel Mezzogiorno, in Lombardia e nel Veneto, disposto durante la pandemia da Covid-19 ai sensi del D.L. n. 34/2020, pari a **87,9 milioni** di euro, è destinata all'**imputazione** delle **riduzioni** del FSC 2014-2020, richieste ai sensi del D.L. n. 50/2022.

La disposizione è volta al **recupero delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020** che sono state **destinate,** dall'articolo 246 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alla concessione di **contributi** per il sostegno degli **enti del Terzo settore** nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto per rafforzare **l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione** a seguito dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, che risultano **non utilizzate**.

L'**articolo 246, comma 1**, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha stabilito il conferimento di un **contributo** agli enti del **Terzo settore** nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto, con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, finalizzato a rafforzare **l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione** a seguito dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**. Per la misura, a titolarità dell'*ex* Agenzia per la coesione territoriale, è stato autorizzato uno stanziamento **pari a 100 milioni di euro** per il **2020** (di cui 20 milioni dedicati espressamente al contrasto alla povertà educativa) e a **20 milioni** di euro per il **2021.**

Tali stanziamenti sono iscritti al capitolo 5247 "Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore" nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di **selezione pubblica** nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, cumulabile con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

Al fine di dare attuazione alla normativa di sostegno agli Enti del Terzo settore (ETS) nel contrasto all'epidemia COVID-19, *l'ex* Agenzia per la coesione territoriale ha avviato procedura di selezione degli ETS impegnati nelle Regioni

del Mezzogiorno, in Lombardia e Veneto, con **Avviso pubblico** (approvato con Decreto del Direttore generale 290/2021 del 20 dicembre 2021), per l'erogazione di fondi pari a **80 milioni** (corrispondente alla quota parte dei fondi autorizzati per il 2020 non destinati al contrasto alla povertà educativa), di cui 64 milioni per le Regioni del Mezzogiorno e 16 milioni per le Regioni Lombardia e Veneto. nel rispetto della chiave di riparto, 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% in quelle del centronord, indicata dal comma 6 dell'art. l della legge n. 147/2023. L'avviso consentiva a **ciascun ente** del Terzo settore **una sola richiesta**, per un importo **massimo** finanziabile pari a **10.000 euro**.

Con successivo Decreto del Direttore generale 191/2022, l'Agenzia ha rilevato la presentazione di 3.180 istanze di cui 1.903 da parte di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) regionali; 841 da Associazioni di promozione sociale (APS) nazionali e 436 da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Di queste, sono state **accolte 2.906 istanze,** per un importo totale di contributi da erogare pari a **12,1 milioni di euro**. La **lista dei beneficiari**, la maggior parte dei quali ha ottenuto un importo inferiore ai 10.000 euro, è riportata in allegato al decreto direttoriale n. 191/2022. Dei contributi erogati, circa 20.202 euro sono stati successivamente revocati per mancanza dei requisiti.

La procedura si è conclusa con il Decreto del Direttore generale 571/2023, il quale evidenzia, nel quadro di sintesi finanziario-contabile di chiusura, che le **risorse non assegnate** sono pari a **67.920.202 euro** (comprensivo delle economie) per l'annualità **2020** e a **20.000.000 euro** per **l'annualità 2021,** per un totale di **87.920.202 euro**.

Secondo la Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, articolo 19, le procedure avviate dall'Agenzia della coesione relative all'attribuzione dei 20 milioni di euro di fondi destinati al contrasto alla povertà educativa sono state avviate nel 2020 e risultano tuttora in corso di svolgimento.

A fronte dei 100 milioni di euro autorizzati per l'anno 2020 e dei 20 milioni stanziati per l'anno 2021 in favore degli enti del Terzo settore, **87,9** milioni di euro risultano **non utilizzati**.

La norma in esame è volta, pertanto, a far **rientrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione** della programmazione 2014-2020 **tali risorse residue,** non utilizzate, per destinarle alla **copertura delle riduzioni** del medesimo **Fondo sviluppo e coesione 2014-2020**, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

Si rammenta, infatti, che il D.L. n. 50 del 2022 (c.d. decreto aiuti), nel recare misure agevolative in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, nonché in tema di politiche sociali e di crisi ucraina, ha utilizzato a **copertura degli oneri** finanziari del provvedimento, tra gli altri, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 (art. 58, comma 4, lett. *f)*), nell'importo complessivo di **6 miliardi**.

L'importo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 da usare a copertura è stato **imputato in via prioritaria** a valere sul valore degli **interventi definanziati** per il **mancato** rispetto dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (**OGV**), secondo la procedura prevista dall'art. 56 comma 2, del medesimo D.L. n. 50/2022.

Con apposite delibere, il CIPESS provvede ad accertare il valore degli **interventi definanziati** e ad imputare l'eventuale fabbisogno residuo di copertura a valere sulle **risorse disponibili** della programmazione 2014-2020.

• ***Le riduzioni del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020 disposte dal DL 50/2022***

L'articolo 58, comma 4, lettera *f)*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto, tra le coperture previste per i nuovi oneri da esso stesso introdotti, una **riduzione complessiva** di **6 miliardi di euro** della dotazione del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) della programmazione 2014-2020, di cui 1.000 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, e 3.000 milioni di euro per il 2025.

L'attuazione di tale riduzione dell'FSC è disciplinata dall'**articolo 56**, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 50/2022, il quale stabilisce che le **riduzioni** disposte a copertura devono essere **imputate prioritariamente** a valere sulle somme derivanti da **interventi definanziati** per il **mancato rispetto** dei termini per l'assunzione delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti** (OGV), la cui scadenza è prevista **al 31 dicembre 2022** (secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) ovvero al **30 giugno 2023**, nel caso di interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro per i quali, pur risultando la mancanza di OGV a giugno 2022, sia intervenuta una apposita delibera del CIPESS, che abbia definito un cronoprogramma finanziario e procedurale, finalizzato proprio ad evitare il definanziamento dell'intervento (articolo 44, comma 7-*bis*, del D.L. n. 30/2019). Alla ricognizione degli interventi rientranti nelle suddette fattispecie si è provveduto con delibera CIPESS n. 48 del dicembre 2022. Su di essi, il **CIPESS**, con una o più delibere da adottare entro **90 giorni dalla scadenza** dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (31 dicembre 2022 ovvero 30 giugno 2023), provvede ad accertare il **valore degli interventi definanziati** da utilizzare a copertura, e, in caso di insufficienza, ad imputare l'eventuale fabbisogno residuo di copertura a valere sulle **risorse disponibili** della programmazione 2014-2020.

Qualora le risorse recuperate della programmazione 2014-2020 dovessero risultare **insufficienti**, l'art. 56 del D.L. n. 50/2022 dispone che alla copertura si provveda con la corrispondente **riduzione delle risorse** del Fondo per lo sviluppo e la coesione della **programmazione 2021-2027**. Nelle more della procedura di definanziamento degli interventi 2014-2020, una quota di risorse, pari a 6 miliardi

di euro, sono state pertanto rese **indisponibili,** relativamente alle annualità 2026-2031, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

Solo di recente, sono stati accertati dal CIPESS i primi **interventi da definanziare**, riferibili ai Piani di Sviluppo e Coesione (PSC) delle amministrazioni regionali e delle città metropolitane nonché del PSC Sport, per un valore complessivo di circa **1.265 milioni** di euro.

Le delibere del CIPESS che hanno accertato definanziamenti di interventi che non hanno conseguito obbligazioni giuridicamente vincolanti, da **imputare delle riduzioni** del FSC 2014-20204 ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 50/2022, sono riportate nella tabella che segue:

Delibera CIPESS	Importo definanziamenti
Del. 14/2024 (G.U. del 17 luglio 2024, n.166)	298.972.070,82
Del. 40/2024 (G.U. del 30 ottobre 2024, n. 255)	338.734.846,51
Del. 79/2024 (G.U. del 14 marzo 2025, n. 61 – PSC Sport)	53.709.866,00
Del. 69/2024 (non ancora pubblicata in G.U.)	135.897.890,27
Del. 4/2025 (non ancora pubblicata in G.U.)	437.460.060,22
TOTALE	**1.264.774.733,82**

In sostanza, con il **comma 4 in esame** si dispone che i **87,9 milioni** di euro di **risorse inutilizzate** per gli aiuti al Terzo settore siano **destinate alla copertura della riduzione di 6.000 milioni** di euro disposta sugli stanziamenti del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera *f)* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Il **comma 4** in esame dispone altresì che **eventuali ulteriori risorse non utilizzate**, eccedenti l'importo di 87,9 milioni di euro, **rientrano nella disponibilità** del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, per essere anch'esse **destinate**, **ove necessario**, ai fini **dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo** ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022

La norma fa riferimento alle eventuali ulteriori **risorse residue** rivenienti dalla conclusione delle **due procedure avviate** dall'*ex* Agenzia per la coesione in relazione agli **interventi di contrasto alla povertà educativa**, finanziati con un contributo di 20 milioni di euro per il 2021, ai sensi del medesimo articolo 246 del D.L. n. 34 del 2020, attualmente in corso.

Come illustrato nella Relazione tecnica del provvedimento, per gli interventi di contrasto alla **povertà educativa**, l'*ex* Agenzia per la coesione ha avviato **2 procedure** destinate, la prima, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 191/2020 di approvazione dell'Avviso con dotazione finanziaria pari a **4 milioni**) e, la seconda, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Decreto Direttoriale n. 192/2020 del 9 novembre 2020 di approvazione dell'Avviso con dotazione finanziaria pari a **16 milioni** di euro). Le due procedure risultano al momento **ancora in corso.**

Articolo 19, comma 4-*bis*
(Trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016)

L'**articolo 19, comma 4-*bis*,** dispone il trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori interessati dai medesimi eventi sismici.

La disposizione in commento prevede che per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 vale a dire al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, le disponibilità residue del Fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 19, commi da 5 a 9
(Riversamento spontaneo crediti d'imposta)

L'**articolo 19, commi da 5 a 9, proroga** dal 31 ottobre 2024 al **3 giugno 2025** il termine di adesione alla **procedura di riversamento spontaneo** dei **crediti d'imposta** per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo** indebitamente fruiti, con conseguente **modifica dei termini di versamento** delle somme dovute a seguito di tale adesione.

L'**articolo 19, comma 5**, dispone la **riapertura del termine** per l'adesione alla procedura di **riversamento spontaneo**, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei **crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** indebitamente utilizzati, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 146 del 2021. In particolare, il nuovo termine è fissato al **3 giugno 2025** (in luogo del previgente 31 ottobre 2024).

Vengono, altresì, stabilite le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura:

- in un'**unica soluzione** entro il **3 giugno 2025**;
- ovvero in **tre rate** di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il **3 giugno 2025** e le successive entro il **16 dicembre 2025** e il **16 dicembre 2026**.

La norma in esame prevede, inoltre, l'applicazione, **a decorrere dal 4 giugno 2025** (in precedenza 17 dicembre 2024), sulle rate successive alla prima, degli **interessi**, calcolati al tasso legale, di cui all'articolo 5, comma 11, del menzionato decreto e fa salve le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo medesimo (come modificato dal comma 7 del presente articolo).

In merito, si rammenta che il sopra citato articolo 5, comma 11, rinviando all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fissa la misura degli interessi al tasso del 4 per cento annuo.

- ***Riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo***

Il decreto-legge n. 146 del 2021 (articolo 5, commi da 7 a 12) ha introdotto una **procedura per il riversamento spontaneo**, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei **crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.

La procedura è destinata ai soggetti che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

La **procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata** anche dai soggetti che:

- abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, **abbiano qualificato l'ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica** recata dall'articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.

L'accesso alla procedura, secondo quanto prevede la normativa vigente di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, **è escluso** nei casi di **condotte fraudolente**, di **fattispecie simulate**, di **false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi**, nonché nelle ipotesi in cui **manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta**. La procedura non può essere, altresì, utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi, mentre nel caso di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione.

Antecedentemente alla modifica apportata dal decreto-legge n. 25 del 2025 (oggetto di conversione in legge mediante il disegno di legge in esame), per avvalersi della procedura era necessario **inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024**, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il comma 9 della medesima disposizione prevedeva, inoltre, che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura fossero definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022. In attuazione di tali disposizioni, l'Agenzia delle entrate ha emanato i provvedimenti del 1° giugno e del 4 luglio 2022 che contengono modello, istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l'accesso alla procedura. Ai sensi del comma 10, a seguito delle novelle intervenute con l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), nn. 1), 2) e 3), del decreto-legge n. 145 del 2023, il versamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate doveva essere effettuato entro il 16 dicembre 2024. Il versamento poteva, altresì, essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16

dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale erano dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione (di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000).

Infine, ai sensi del comma 12, la procedura in oggetto non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la suddetta rateazione. Prima dell'ultima modifica, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, era prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Il **comma 6** stabilisce che, qualora alla data di presentazione dell'istanza di riversamento, l'**atto** o il **provvedimento impositivo**, riferito a crediti oggetto dell'istanza medesima validamente presentata, sia divenuto **definitivo**, il riversamento deve essere effettuato per l'**intero importo** del credito utilizzato entro il termine del **3 giugno 2025**.

Il **comma 7**, lettere *a*) e *b*), introduce novelle all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 146 del 2021.

Nello specifico, la **lettera *a*)** prevede che, laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di **atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali**, alla data di presentazione dell'istanza di riversamento, **penda un contenzioso**, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla **rinuncia al contenzioso** stesso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Peraltro, con riguardo agli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il **termine di presentazione del ricorso** di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992 (sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 175 del 2024), viene disposto che la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia al ricorso medesimo.

A tale proposito, si rappresenta che, ai sensi del sopra citato articolo 21, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

La **lettera *b*)** stabilisce che, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, con riferimento ai crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, il **termine di decadenza** per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è **prorogato di due anni** (e non più di un anno).

Al riguardo, si ricorda che il suddetto articolo 3, comma 3, vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta.

Il **comma 8** modifica, a fini di coordinamento normativo, l'articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), sostituendo il temine del 31 ottobre 2024 con quello del **3 giugno 2025**.

Sul punto, si rammenta che il suddetto comma 458 riconosce un contributo in conto capitale, commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui comma 460, ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo, di cui al già citato articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024.

Infine, il **comma 9** prevede la **copertura finanziaria**, disponendo, a seguito delle modifiche introdotte in sede parlamentare, che alle **minori entrate** derivanti dalla riapertura dei termini per la procedura di adesione al riversamento spontaneo**, valutate in 5.773.589 di euro per l'anno 2025** e **2.886.795 di euro per l'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 20, commi 1 e 2
(Funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

L'**articolo 20**, introducendo le opportune modifiche nei relativi allegati al Codice degli appalti pubblici, predispone **misure la cui finalità dichiarata** consiste nel **migliorare la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

Il comma 1, intervenendo sull'allegato 1.11 del Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) prevede l'aumento **da 30 a 33 del numero degli esperti** scelti fra docenti universitari ordinari e associati, di chiara e acclarata competenza nelle materie previste.

Si interviene inoltre sull'art. 8 introducendo dopo il comma 2, il comma 2-*bis* che prevede che i soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del Codice dei contratti pubblici (che fa riferimento alle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti), e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (che si riferisce a progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro), **sono tenuti** al versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di 100.000 euro.

L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione Speciale è subordinato al versamento della predetta somma.

Sono esclusi dal versamento le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si prevede, infine, che tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico indicato al comma 1, lettera e), n. 5) relativo alla voce "imprevisti", dell'art. 5 dell'allegato I.7 del Codice dei Contratti pubblici (che disciplina il quadro economico dell'opera o del lavoro prevedendo che le voci del quadro economico relative a imprevisti, sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza).

Si introduce, inoltre, il comma 2- ter che prevede che le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).

Infine si interviene sul comma 4 del medesimo articolo 8, relativo alle risorse assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici, introducendo la lettera c) bis che ricomprende tra le risorse assegnate le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.

In conseguenza di quanto sopra disposto, il **comma 2** dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, che prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La norma abrogata dispone inoltre che, fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'àmbito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20, commi da 2-*bis* a *2-decies*
(Potenziamento e funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

I **commi** da **2-*bis* *a* *2-decies* dell'articolo 20**, **introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, recano misure volte a **potenziare** e implementare l'efficienza **del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.
I commi da **2-*bis* a 2-*sexies*** intervengono sulla **dotazione organica** del MIT, autorizzando l'assunzione di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale.
I commi **2-*septies* e 2-*octies*** intendono rafforzare la **struttura operativa** dell'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso il MIT prevedendo facoltà assunzionali straordinarie.
I commi **2-*novies*** e 2-***decies*** prevedono **l'emanazione di un regolamento** per **l'accesso alle informazioni** contenute nella **banca dati** della Direzione generale per la **Motorizzazione civile** del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Le modifiche sono di seguito illustrate.

La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (commi 2-bis – 2-sexies)

I commi in esame introducono alcune disposizioni volte a rafforzare **l'operatività e l'organizzazione** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

a) Il **comma 2-*bis* istituisce** presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la **Struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS),** dando seguito a quanto previsto dal nuovo **Regolamento (UE) 2024/1679** sulle reti transeuropee dei trasporti del 13 giugno 2024. Tale struttura ha il compito di svolgere funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento, tra le quali si annoverano le attività di **supporto** e **assistenza** per l'**adozione** e il **monitoraggio dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile** nonché per la predisposizione del **programma nazionale** dei PUMS.
La **Struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile** opera sulla base delle indicazioni della **Direzione generale per**

il trasporto pubblico locale del citato Ministero ed è guidata da una figura dirigenziale di livello non generale.

A tale ultimo fine, il **comma 2-*bis*** interviene altresì sulla dotazione organica del Ministero tramite l'incremento:

- di **1 unità dirigenziale** di livello non generale;
- di **12 unità di personale**, da assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Di queste 12 unità, **8** devono essere inquadrate nell'area dei **funzionari** mentre **4** nell'area degli **assistenti.** Le assunzioni del personale non dirigenziale sono effettuate in considerazione delle vigenti facoltà di assunzione del Ministero delle infrastrtutture e dei trasporti.

Per l'assunzione dell'unità dirigenziale di livello non generale, si autorizza il Ministero a conferire l'incarico anche **in deroga ai limiti percentuali** previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si ricorda che il richiamato **decreto legislativo n. 165 del 2001** prevede norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

L'articolo 19 regola le funzioni dirigenziali, stabilendo al comma 6 che ciascuna amministrazione possa conferire incarichi di funzione dirigenziale a tempo determinato entro il **limite** del **10 per cento** della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla **prima fascia** e dell'**8 per cento** della dotazione organica di quelli appartenenti alla **seconda fascia**. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale non possono avere una durata superiore a tre anni. Per i rimanenti incarichi dirigenziali, la durata non può eccedere i cinque anni.

Il **comma 2-*bis*** dispone altresì **la possibilità per la struttura nazionale** di supporto per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile di **avvalersi di un numero massimo di cinque esperti** specificando che, per singolo incarico, il **compenso massimo annuo** non possa superare i 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

A **copertura finanziaria** di tali disposizioni si autorizza la spesa di:

- 76.240 euro per l'anno 2025 e 152.479 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli **oneri assunzionali**;
- 125.000 euro per l'anno 2025 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per i **compensi** agli esperti;
- 17.080 euro per l' anno 2025, e 171 euro annui a decorrere dall' anno 2026 per il **funzionamento** della struttura;

- 9.000 euro per l' anno 2025 e 18.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per **trasferte e missioni** del personale della medesima Struttura;
- 742 euro per l'anno 2025 e 1.483 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'**erogazione dei buoni pasto**.

- **Il Regolamento (EU) 2024/1679 sulle Reti TEN-T**
- **(*Fonte: Eurlex)***

Il regolamento reca i nuovi orientamenti dell'Unione per lo **sviluppo della rete transeuropea dei trasporti**, c.d. **rete TEN-T,** modificando i precedenti regolamenti. Esso mira a creare una rete integrata, sostenibile e resiliente al fine di implementare la **connettività, la coesione economica e sociale** tra le regioni europee.

La politica della rete transeuropea dei trasporti vuole dare vita a un **sistema multimodale** formato da ferrovie, strade, vie d'acqua interne e rotte marittime a corto raggio collegate ai nodi urbani, ai porti marittimi e interni, agli aeroporti e ai loro terminali in tutto il territorio europeo. Gli obiettivi principali sono quattro:

- ***sostenibilità,*** tramite la promozione di una mobilità a basse o a zero emissioni e un maggiore utilizzo di metodi sostenibili di trasporto;
- ***coesione,*** tramite la garanzia dell'accessibilità e della connessione delle regioni europee, in particolare per le zone più remote e per quelle meno popolate;
- ***efficienza,*** tramite l'eliminazione degli imbottigliamenti delle tratte e l'intervento sui collegamenti ferroviari mancanti;
- ***incremento dei vantaggi per gli utenti,*** garantendo l'accessibilità per i soggetti più vulnerabili, con riferimento in particolare ai soggetti con disabilità e a quelli con ridotta mobilità.

Il regolamento prevede lo sviluppo della rete in tre fasi:

a) La **Rete centrale (Core Network)** deve essere completata entro il 2030 e riguarda le connessioni più importanti tra i nodi, tra cui i nodi urbani, i porti, gli aeroporti e i punti di attraversamento delle frontiere.
b) La **Rete centrale estesa (Extended Core Network)** deve essere completata entro il 2040 e mira a colmare le lacune nei collegamenti strategici.
c) La **Rete globale (Comprehensive Network)** deve essere completata entro il 2050 e vuole garantire la copertura dell'intero territorio europeo e l'accessibilità a tutte le regioni.

Sul piano della logistica, il regolamento dispone l'incremento della capacità e del numero dei terminali logistici al fine della multimodalità e di facilitare il passaggio della strada verso la ferrovia.

Nell'ambito della "mobilità militare", gli Stati Membri vengono sollecitati a verificare la possibile implementazione dei requisiti ferroviari duali per la mobilità civile e militare nella pianificazione degli investimenti per la costruzione o ammodernamento delle infrastrutture.

Infine, si prevede che i maggiori centri urbani dell'Unione debbano prevedere dei **Piani per la Mobilità Urbana Sostenibile (PUMS)** volti a promuovere una mobilità ridotte o zero emissioni.

b) Il **comma 2-*ter*** interviene sulla **dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, regolata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 186 del 2023, autorizzando **l'assunzione** di **due dirigenti generali**, da destinare al **Dipartimento per le opere pubbliche** e le politiche abitative per l'istituzione di due uffici dei **Provveditorati alle opere pubbliche.**

La disposizione reca di conseguenza le seguenti **autorizzazioni di spesa**:

- 307.431 euro per l'anno 2025 e 614.861 euro annui a decorrere dal 2026 per gli **oneri assunzionali**;
- 34.160 euro per l'anno 2025 e 342 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il **funzionamento**;
- 1.483 euro per l'anno 2025 e 2.966 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'**erogazione dei buoni pasto**.

c) Il **comma 2-*quater*** incrementa *l'organico* del **MIT** di **due ulteriori unità dirigenziali non generali** da destinare agli **uffici di diretta collaborazione del Ministro**. A tale fine, il Ministero viene autorizzato a conferire l'incarico **in deroga ai limiti previsti** dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disposizione reca di conseguenza le seguenti **autorizzazioni di spesa**:

- 138.207 euro per l'anno 2025 e 276.413 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli **oneri assunzionali**;
- 1.483 euro per l'anno 2025 e 2.966 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'**erogazione dei buoni pasto.**

d) Il **comma 2-*quinquies*** dispone il **conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione del MIT** con le previsioni dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Viene fissato come termine per le modifiche il **31 dicembre 2025**, da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2022.

Il richiamato decreto legge n. 173 del 2022 reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Ai sensi dell'articolo 13, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

e) Il **comma 2-*sexies*** introduce delle disposizioni di **copertura finanziaria,** per far fronte agli oneri derivanti dai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, pari complessivamente a euro **710.826 per l'anno 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dall'anno 2026**.

Si prevede che il fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del **programma «Fondi di riserva e speciali»** della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 sia ridotto in misura corrispondente, utilizzando a tal fine anche l'**accantonamento** a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (commi 2-septies e 2-octies)

Il **comma 2-*septies*** attribuisce alcune **facoltà assunzionali straordinarie** all'**Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzando l'Unità ad assumere **due dirigenti non generali a tempo determinato** fino al **31 dicembre 2026**, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021

La finalità è quella di garantire l'attuazione dei compiti derivanti dalle Decisioni di esecuzione del **Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023** e **del 7 maggio 2024**, con cui si è modificata la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'**approvazione del PNRR** dell'Italia **entro il residuo periodo disponibile** per realizzare le misure del PNRR.

> Si ricorda che il richiamato decreto legge n. 77 del 2021 disciplina la ***Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza** e introduce delle misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. L'articolo 8 interviene sul coordinamento della fase attuativa e, al comma 1 attribuisce a ogni singola amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR il compito di coordinare le relative attività di **gestione** e di provvedere al loro **monitoraggio**, **rendicontazione** e **controllo**. A tale scopo riconosce altresì a ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di scegliere la **struttura di livello dirigenziale generale** di riferimento o, in alternativa, di istituire un'**unità di missione di livello dirigenziale generale**. Tale unità deve operare sino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, ed è strutturata in un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale. Si specifica altresì che la singola amministrazione deve adottare un provvedimento di organizzazione

interna, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 77 e con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2-*septies*** prevede altresì, per le stesse finalità, **l'incremento di quattro unità fino al 31 dicembre 2026** del **contingente di esperti** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge n.80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021.

Si ricorda che il decreto legge n. 80 del 2021 reca misure urgenti per il **rafforzamento** della **capacità amministrativa** delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza **(PNRR)** e per l'efficienza della giustizia. L'articolo 7 si occupa del **reclutamento** di personale nelle amministrazioni **assegnatarie di progetti** e, al comma 4, riconosce al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR. Prevede inoltre un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, affinché queste formino dei contingenti di esperti di comprovata qualificazione professionale per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico.

Conseguentemente, a **copertura degli oneri** previsti dal comma in esame si autorizza la spesa di:

- 152.479 euro per l'anno 2025 e 304.958 euro per l'anno 2026 per gli **oneri assunzionali**;
- 100.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026 per i **compensi** agli esperti;
- 1.483 euro per l'anno 2025 e 2.966 euro per l'anno 2026 per l'**erogazione dei buoni pasto.**

Il **comma 2-*octies*,** a **copertura** finanziaria del conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti previsti dal **comma 2-*septies*, autorizza** inoltre **l'Unità di Missione PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a utilizzare le risorse residue** di cui all'articolo 35-*bis*, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legge n. 115 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 2022.

Il richiamato **decreto legge n.115 del 2022** prevede, all'art. 35-*bis* ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR precisando, al comma 1-*bis* che le **risorse non utilizzate** per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle amministrazioni assegnatarie di progetti per l'attuazione del PNRR possano essere destinate alle **attività di assistenza tecnica** finalizzate

all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.

Il regolamento per l'accesso alla banca dati della Direzione generale per la motorizzazione civile (commi 2-novies e 2-decies)

Il **comma 2-*novies*** prevede che le **modalità di accesso** da parte delle pubbliche amministrazioni alle informazioni contenute nella **banca dati della Direzione generale per la motorizzazione** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano **disciplinate con un apposito regolamento, in attuazione dell'articolo 226, comma 9, del Codice della strada** e nel rispetto dell'articolo 50, comma 1 e 2, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (CAD, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).

Non si prevede un termine per l'emanazione di tale regolamento.

La banca dati richiamata è prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994, e regolamenta l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati presso la Direzione generale per la motorizzazione.

L'articolo 50 del CAD interviene sulla **disponibilità dei dati** delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 prevede che, per consentire alle pubbliche amministrazioni e ai privati di fruire e riutilizzare i dati delle pubbliche amministrazioni, questi vengano raccolti, conservati e resi disponibili tramite l'uso delle **tecnologie** dell'**informazione** e della **comunicazione**. Il comma 2 stabilisce l'**accessibilità** e la **fruibilità** a favore di tutte le amministrazioni di ogni dato trattato da una pubblica amministrazione, nel caso in cui questo risulti funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali. Sono fatte salve alcune eccezioni, tra le quali si annovera l'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché le comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile, e il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La **finalità** di tale **regolamento** è quella di **assicurare**:

a) l'accesso, **previo accreditamento**, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005;

Il richiamato articolo 50-ter attribuisce alla Presidenza del Consiglio il compito di promuovere la progettazione e lo sviluppo della PDND, essere

volta soprattutto a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo che le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, le società a controllo pubblico detengono per finalità istituzionali. La PDND è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e opera sulla base di un sistema tecnologico in grado di garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati in possesso dei soggetti precedentemente citati. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API), che vengono raccolte in un apposito catalogo, c.d. "catalogo API".

L'articolo 50-*ter* prevede anche la **strategia nazionale dati**, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata.

b) l'accesso a **servizi** ed **elaborazioni dati non disponibili sulla Piattaforma** Digitale Nazionale Dati, previa **stipula**, a titolo oneroso, di apposita **convenzione** con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 2-*decies*** introduce la **clausola di invarianza finanziaria**., disponendo che le pubbliche amministrazioni competenti debbano provvedere all' attuazione del comma **2-*novies*** nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21
(Mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L'**articolo 21** riconosce alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della Protezione civile, al fine di garantire la massima operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.
È previsto, altresì, al fine di rafforzare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile per quel che concerne le sue attività connesse alla gestione delle emergenze e le sue funzioni istituzionali, un aumento fino al 17% della relativa dotazione organica del limite percentuale entro il quale il Dipartimento può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027 in deroga alla normativa vigente. Infine, per le medesime finalità, è disposta, con una modifica introdotta dalla **Camera dei deputati**, la stabilizzazione di unità di personale del ruolo tecnico-amministrativo assunte a tempo determinato tra gli ammessi in graduatorie già pubblicate, anche per impiego a tempo indeterminato.

L'**articolo 21** modifica il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi) recante misure a sostegno dei territori colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna del 17-19 gennaio 2014, dal sisma nella medesima regione del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi atmosferici in alcune aree della regione Veneto nel periodo dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. In particolare, la disposizione in commento interviene al fine di potenziarne e prorogare alcune misure atte ad incrementare la capacità operativa del Dipartimento della Protezione civile.

Il **comma 1** attiene alle **integrazioni del trattamento economico accessorio** per il personale non dirigenziale impiegato nel Dipartimento, tra cui Forze Armate e Forze di Polizia. In primo luogo, alla **lettera *a)***, si precisa che tali integrazioni sono consentite per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativa del sistema nazionale di protezione civile con particolare riferimento alle attività relative agli interventi a seguito degli eventi di cui sopra.

La **lettera *b)***, invece, abroga la parte del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge sopracitato nella quale il riconoscimento all'integrazione del trattamento economico accessorio veniva consentito limitatamente nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015 per il triennio 2013-2015.

La **lettera *c)***, interviene direttamente nel modificare i termini, i beneficiari e le modalità delle integrazioni previste dal medesimo comma 7.

In particolare, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo vengono riconosciute le integrazioni al trattamento economico accessorio già previste da:

- dall'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (O.P.C.M.) n. 3967/2011 a norma del quale è aumentata al 100 per cento in caso di impiego in giorni festivi, prefestivi ovvero in orario notturno, l'indennità speciale operativa introdotta dall'articolo 22, lett. *b)*, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006 per fronteggiare le numerose emergenze ambientali in atto[191] ed estesa, successivamente, anche al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato nei territori interessati da una situazione di allertamento per una situazione d'emergenza attesa o in atto dall'articolo 17, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008;

Si tratta dell'indennità prevista in caso di emergenze e grandi eventi verificatisi in territorio italiano, omnicomprensiva, al netto del solo trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei territori ove è dichiarato lo stato di emergenza o di grande evento, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.

- dall'articolo 17, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 di cui sopra;
- dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 che autorizza l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile; tali integrazioni sono

[191] Si tratta, in particolare: dei dissesti idrogeologi che hanno interessato la frazione di Cavallerizzo nel comune di Cerzeto (Cosenza); della grave situazione di inquinamento ambientale che interessava il territorio del comune di Asti; degli eventi alluvionali che il 22 e 23 ottobre 2005 hanno colpito il Comune di Martina Franca in provincia di Taranto; del superamento del contesto critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Puglia; dell'approvvigionamento idrico e della gestione delle acque reflue urbane del comune di Lipari; dell'emergenza dei rifiuti nella regione Campania.

riconosciute, ai sensi della disposizione in commento, limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze";

- dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003 per il quale, al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Centro situazioni unificato del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, al personale dipendente è riconosciuta, per i turni notturni, festivi e festivi notturni, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro.

Tale ordinanza provvedeva originariamente ai soli turni prestati nel 2003, il d.l. n. 4/2014 ha esteso la durata agli anni 2014 e 2015 rispettivamente con il tetto di spesa annuo pari a 3 milioni e 1,5 milioni di euro e nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) a norma del quale i pubblici dipendenti in comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

È, altresì disposto che **in fase di vigilanza**, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono **riconosciute nella misura del 30%** e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza.

La fase di vigilanza si attiva in caso di previsione di allerta gialla e consiste nella verifica e approfondimento delle segnalazioni e di attività di monitoraggio prima del verificarsi di un evento.

Il **comma 2**, dispone un **aumento al 17%** della relativa dotazione organica del limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile può provvedere al conferimento di **incarichi dirigenziali di seconda fascia** per il triennio 2025-2027 in deroga a quanto disposto dal

comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a norma del quale tali incarichi possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite dell'**8 per cento** della dotazione organica. Si tratta dei c.d. incarichi diretti il cui conferimento, da motivare esplicitamente, deve essere diretto a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale con un profilo non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione (v. *infra*).

Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 19** del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del medesimo articolo.

Il menzionato **comma 6** dispone che gli incarichi dirigenziali e di direzione degli uffici di livello dirigenziale di cui sopra possono essere conferiti a tempo determinato da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Tali incarichi – prosegue la norma – sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il **termine di tre anni**, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Si segnala, altresì, che precedentemente i limiti percentuali delle quote di conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione era stata già oggetto di deroghe. Si ricordano, in particolare, dapprima il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), art. 1, comma 6, che ha innalzato la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia fissandola al **10 per cento**. Successivamente, nell'ambito delle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), art. 1, comma 15, ha autorizzato le amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del Piano a derogare, **fino a raddoppiarli**, i limiti percentuali previsti. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Gli incarichi attribuiti in deroga, in ogni caso, rimangono in vigore fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

In ultimo, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico), art. 10, comma 4, ha previsto la possibilità per il Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica di conferire **ulteriori quattro** incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre il limite *ex* articolo 19, comma 6, al fine di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Il comma in commento mira a rafforzare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile per quel che concerne sia le sue attività connesse alla gestione delle emergenze sia le sue funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale di protezione civile e di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *a)* del Codice della protezione civile (d. lgs. 2 gennaio 2018, n.1). L'incremento previsto dal

comma in commento è finalizzato, altresì, a permettere al Dipartimento della protezione civile di svolgere i compiti di cui all'articolo 8 del Codice con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nel caso di emergenze in atto nel territorio nazionale[192].

Il Servizio nazionale della protezione civile è disciplinato dal Codice di protezione civile ed è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: il Presidente del Consiglio dei ministri; i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; i Sindaci e i Sindaci metropolitani. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali che operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità. Tra queste il Dipartimento della protezione civile è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si ricorda, che il Servizio nazionale della protezione civile è stato istituito e disciplinato originariamente dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, oggetto di riforma nel corso della XVI legislatura ad opera dapprima del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, le cui disposizioni (art. 2, commi dal 2-*quater* al 2-*octies*) sono state dichiarate parzialmente incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012. Successivamente è intervenuto in materia il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 le cui innovazioni principali hanno riguardato

[192] In particolare, i compiti previsti dall'articolo 8 sono i seguenti: l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni; l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; l'elaborazione delle proposte delle direttive del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 15; l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso; il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale; gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo; verifiche dei piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche; il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione; la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale; il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE in materia di meccanismo unionale di protezione civile; elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione.

l'introduzione di un nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze, la fissazione della durata degli stati di emergenza, la procedura per l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria, le gestioni commissariali e l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza.

L'ultimo periodo del comma in commento precisa, infine, che tale misura è a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In sede di conversione del decreto-legge, è stato introdotto il **comma 2-*bis*** che, per le medesime finalità espresse per il comma 2, prevede l'incremento di tre unità – come da relazione tecnica – della dotazione organica del ruolo tecnico-amministrativo, inquadrato nella tabella B allegata al d.P.C.m. 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) nella categoria A-F1, stabilizzando i dipendenti assunti nel medesimo ruolo a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dell'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n.178).

Si tratta in particolare, rispettivamente, delle unità reclutate al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici che hanno colpito le Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e del personale assunto nell'ambito delle operazioni per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR.

In entrambi i casi le assunzioni a tempo determinato sono state effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, anche per impiego a tempo indeterminato, e, altresì, di altre amministrazioni.

Ulteriori requisiti per la stabilizzazione di cui sopra sono l'aver svolto attività nella medesima categoria per almeno ventiquattro mesi continuativi ed essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Tale l'incremento è a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla **giurisprudenza costituzionale** in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario e di principio del "pubblico concorso" ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione si rinvia alla ricostruzione presente nella scheda relativa all'articolo 1.

Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (D.L. 4/2014)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21 del D.L. 25/2025**
Art. 3, comma 7	Art. 3. Comma 7
Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo	Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile, **con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo**, nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo ~~è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015~~, **è consentito il riconoscimento** al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, ~~delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1,~~

Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (D.L. 4/2014)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21 del D.L. 25/2025**
restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.	~~dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537~~ delle integrazioni al trattamento economico accessorio già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O. P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C .M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza.

Articolo 21-*bis*
(Misure urgenti per la ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023)

L'**articolo 21-*bis***, **introdotto dalla Camera dei deputati**, modifica e integra la disciplina (contenuta nella legge di bilancio 2025) relativa ai territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, al fine di:
- precisare l'ambito territoriale di applicazione della disciplina medesima;
- precisare che il Commissario titolare degli interventi di ricostruzione vi provvede nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, nonché ampliare i poteri attribuiti al Commissario medesimo e le procedure da osservare in relazione agli interventi di ricostruzione citati;
- consentire l'applicazione della disciplina in questione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni umbri e marchigiani a condizione che sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici di cui trattasi.

L'articolo in esame modifica e integra la disciplina, contenuta nei commi 677 e seguenti della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici in questione (v. *infra*).

In particolare, la **lettera a)** modifica il citato comma 677 della legge di bilancio 2025, al fine di **indicare con maggiore precisione l'ambito territoriale** di applicazione della disciplina recata dai commi 677-680 della medesima legge di bilancio.

Infatti, mentre il testo vigente fa riferimento agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, il nuovo testo risultante dalla novella in esame precisa che i territori che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina succitata sono quelli della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro, colpiti dal sisma del 9 novembre 2022, e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio, colpiti dal sisma del 9 marzo 2023.

La **lettera b)** integra il disposto del comma 678 della legge di bilancio 2025 – in base al quale **il Commissario straordinario** per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016 **provvede agli interventi di ricostruzione necessari**, nell'osservanza delle procedure,

nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri elencati nel medesimo comma – al fine di:

- precisare che il medesimo Commissario provvede a quanto sopra **nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente**;
- **ampliare i poteri attribuiti al Commissario** medesimo **e le procedure da osservare** in relazione agli interventi di ricostruzione succitati. Ai riferimenti normativi previsti dal testo vigente sono infatti aggiunti i seguenti riferimenti normativi:
  - **art. 1, commi 5 e 7, del D.L. 189/2016**, che prevede che: i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite; è costituita una cabina di coordinamento; che in ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti; che il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari;
  - **art. 11, commi da 1 a 3, del D.L. 76/2020**, che reca semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, precisando che le stesse, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;
  - **art. 1-*sexies*, commi da 1 a 5, del D.L. 55/2018**, che disciplina la sanatoria di interventi edilizi e l'autorizzazione paesaggistica degli stessi;
  - **art. 20-*bis* del D.L. 152/2021**, che prevede l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1-*sexies*, comma 1, del D.L. 55/2018, "ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri".

La **lettera c)** introduce, nel testo della legge di bilancio 2025, un nuovo comma 678-*bis*, che **consente l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 677 e 678**, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento **a immobili distrutti o danneggiati ubicati in comuni umbri e marchigiani diversi da quelli indicati al comma 677**. Tale applicazione avviene su richiesta degli interessati che dimostrino il **nesso di causalità diretto** tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, **comprovato da apposita perizia asseverata**.

- ***Le norme per gli eventi sismici del '22-'23 nelle Marche e in Umbria***

In relazione agli **eventi sismici del 9 novembre 2022**, si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei **Comuni di Ancona, Fano e Pesaro**. Tale delibera ha inoltre stabilito, tra l'altro, che "per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.860.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali".

Un ulteriore stanziamento in favore dei citati territori (per un importo di 3 milioni di euro, sempre a valere sul Fondo per le emergenze nazionali) è stato disposto con la delibera del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2024.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2024 è stata invece disposta la proroga, per ulteriori dodici mesi, dello stato di emergenza in questione.

In relazione agli **eventi sismici del 9 marzo 2023**, si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del **Comune di Umbertide** in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del **Comune di Perugia**. Tale delibera ha inoltre stabilito, tra l'altro, che "per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 3.750.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali".

Con la successiva delibera del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2023 è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023, al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del **Comune di Gubbio** colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.

Lo stato di emergenza in questione è stato poi prorogato di ulteriori dodici mesi dalla delibera del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2024.

Ulteriori stanziamenti per i territori dell'Umbria in questione sono stati disposti, sempre a valere sul FEN, dalla delibera del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2024 (per un importo di 2,16 milioni di euro) e dalla delibera del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2025 (per un importo di 1,2 milioni di euro).

Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici succitati del 2022 e del 2023, la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, come modificato da D.L. 208/2024) ha autorizzato (al **comma 677**) la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le relative attività di progettazione. Lo stesso comma ha inoltre disposto che alle citate attività di progettazione provvede il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la

ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il successivo **comma 678** dispone (al primo periodo) che al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui trattasi e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646.

Con i commi 644-646 della legge di bilancio 2025 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), "un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028" (comma 644) ed è stato previsto che:

- tali risorse sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa (comma 645);
- tale riparto è predisposto tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del MEF (comma 646).

Il secondo periodo del comma 678 ha inoltre disposto che agli interventi necessari alle finalità indicate nel periodo precedente provvede il Commissario succitato nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri previsti da una serie di disposizioni del D.L. 189/2016 (recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016") che vengono richiamate. Tale elenco di disposizioni viene integrato, al fine di ampliare i poteri attribuiti al Commissario e le procedure da osservare in relazione agli interventi in questione, dalla lettera b) dell'articolo in esame. La medesima lettera precisa che il Commissario provvede a quanto sopra nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 679** della legge di bilancio 2025 ha invece previsto – per l'anno 2025 o fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025 – l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per "i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, …, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente"[193].

Il **comma 680** disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, quantificati in 196.400 euro per l'anno 2025.

Utili informazioni sulla gestione delle emergenze in questione sono state fornite dal Governo in risposta alle interrogazioni 3/01056 (relativa alle Marche) e 4/03067 (relativa all'Umbria).

[193] Analoghe agevolazioni a fini IMU sono state previste, per gli anni precedenti, da altri provvedimenti; si veda, per esempio, il comma 560 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Articolo 21-*ter*
(Contributo per acquisto apparecchiature e per il Consorzio collezione nazionale di composti chimici e centro screening finalizzati alla ricerca oncologica avanzata)

L'**articolo 21-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati,** stabilisce un contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico di cui all'art. 1, comma 392, L. n. 207/2024, destinando una parte di tali risorse al Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS).
In particolare, il **comma 1** prevede che il Ministero dell'università e della ricerca partecipa per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
Il **comma 2** stabilisce che agli oneri predetti si provvede mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo integrativo speciale per la ricerca.

L'**articolo 21-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati,** stabilisce un contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, destinato in parte anche al Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS).

In particolare, il **comma 1** prevede che il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto di apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato dall'art. 1, comma 392, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025)[194], di cui un importo di 2 milioni di euro annui a favore del consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS) nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Si ricorda che l'art. 1, **comma 392**, L. n. 207/2025, **istituisce** un **fondo** nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a **500.000 euro** a decorrere

[194] *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

dall'anno **2026,** per incentivare i programmi di ***screening*** **e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche** da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

Dalla formulazione della norma in commento, il riferimento alle apparecchiature da acquistare con lo stanziamento predetto sembra riguardare l'acquisto da parte delle imprese dei defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA), mentre non appare del tutto chiaro il progetto a cui si intende destinare il nuovo contributo stabilito dalla presente norma.

Inoltre, la disposizione in oggetto, nel disporre il contributo di 4 milioni di euro annui, destina una parte del finanziamento pari a 2 milioni di euro annui a favore del consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS). Si può ricordare che il CNCCS è un consorzio pubblico-privato costituito nel 2010 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto Superiore di Sanità, da **IRBM S.p.A.**, CNR, ISS e IRBM Science Park.

Il **comma 2** stabilisce che agli oneri predetti, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 370 del 1999[195], relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, Decreto legislativo n. 204 del 1998[196].

Si può ricordare che il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) finanzia specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma Nazionale delle Ricerche (PNR) e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti. In merito alle risorse, l'articolo 10, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 370 del 1999 ha stabilito, a decorrere dal 2001, il rifinanziamento di tale fondo previsto dall'articolo 1, comma 3, Decreto legislativo n. 204 del 1998.

[195] *Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.*

[196] *Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Articolo 21-*quater*
(Funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

L'articolo in titolo, **introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede la costituzione di una **sezione stralcio presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie**, al fine di definire alcuni procedimenti pendenti innanzi alla medesima Commissione al 31 dicembre 2024 (**comma 1**).
L'articolo in esame demanda inoltre ad un successivo regolamento la **riforma complessiva** della predetta Commissione, per conformare la disciplina al riordino delle professioni sanitarie, intervenuto nel 2018 (**comma 2**).

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che la costituenda **sezione stralcio** sia competente sui procedimenti pendenti innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (d'ora in poi "Commissione") alla data suddetta e conclusisi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione.

Si ricorda che, in base al richiamato decreto Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221[197], le sanzioni disciplinari applicabili sono: 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi; 4) la radiazione dall'Albo.

La Commissione, si ricorda, è un organo di giurisdizione speciale[198] istituito presso il Ministero della salute, preposto all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (iscrizione e cancellazione dall'albo, provvedimenti disciplinari di competenza delle Commissioni d'albo; operazioni elettorali).

Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

---

[197] Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

[198] Le funzioni svolte da detta Commissione, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sono da considerarsi "funzioni di giurisdizione speciale" (Cass., sezioni unite civili, 7 agosto 1998, n. 7753).

Come notato dalla Corte costituzionale, il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie si articola in una prima fase, svolta davanti all'ordine professionale locale, che ha natura amministrativa; nel caso di impugnazione dell'atto che la definisce, alla stessa segue un'ulteriore fase che è svolta, invece, davanti ad un "giudice" (cioè la Commissione) ed ha natura giurisdizionale (v. sent. 193/2014).

Il comma in disamina demanda a un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di concerto con i Ministri della giustizia e della salute, la costituzione della sezione stralcio in questione.

Stabilisce, altresì, che la stessa sia composta da **un Presidente**, nominato tra i consiglieri di Stato, e **quattro componenti**, di cui due supplenti, designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini professionali. *Non è espressamente prevista la nomina di un Presidente supplente*.

Si ricorda che la Commissione è attualmente composta: da un Presidente effettivo e da un Presidente supplente; da un componente effettivo e da un componente supplente designati dal Consiglio superiore di sanità; da componenti designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini professionali.

In tema di composizione della Commissione, la Corte costituzionale ha stabilito che: occorre nominare un pari numero di componenti effettivi e supplenti, al fine di garantire una diversa composizione del Collegio giudicante in caso di decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (sent. 193/2014); non possono esservi componenti di derivazione ministeriale, considerato che il Ministro della salute è parte nei giudizi innanzi alla Commissione e che il "vincolo di soggezione" dei predetti componenti nei riguardi del designante è in contrasto con i caratteri di indipendenza e imparzialità dell'azione giurisdizionale. (sent. 215/2016).

Viene precisato, dal comma in esame, che la partecipazione alla sezione stralcio **non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento**, comunque denominato.

Il **comma 2** del presente articolo prevede che, con decreto Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sia emanato un **regolamento di riforma** complessiva della Commissione. Ciò al fine indicato di conformare la disciplina di quest'ultima al riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3[199], e fatto salvo quanto stabilito dal precedente

[199] Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Tale legge, tra l'altro, ha disposto in ordine alla individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie (art. 6) e ha previsto quali componenti della Commissione i rappresentanti dei fisici e dei chimici (art. 8, co. 5). Si ricorda che il Documento di finanza pubblica 2025 in corso di

comma 1. Il predetto D.P.R. è da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Sembra prefigurarsi, quindi, l'emanazione di un peculiare regolamento di implicita delegificazione, stante la natura legislativa della vigente disciplina della Commissione (posta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, decreto richiamato dal comma 1 dell'articolo in esame e più volte oggetto di giudizi di costituzionalità). *Si valuti l'opportunità di considerare la formulazione del comma in esame, alla luce della disciplina generale sui regolamenti di delegificazione e tenendo conto delle riserve di legge di cui all'articolo 108 della Costituzione.*

Si ricorda che, in base alla legge n. 400 del 1988 (art. 17, co. 2), con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Si ricorda che, in base all'art. 108 Cost.: le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge; la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

esame prevede, tra i disegni di legge da considerare come collegati alla manovra di bilancio, una delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Articolo 21-*quinquies*
(Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)

L'**articolo 21-*quinquies***, inserito dalla **Camera dei deputati**, al **comma 1** istituisce **nello stato di previsione del Ministero della salute**, per il 2025, **un Fondo di euro 23.276.969** diretto a realizzare interventi preventivi e recuperatori dalle **dipendenze patologiche**, onde assicurare l'accesso alle relative cure e misure riabilitative ai pazienti delle comunità terapeutiche accreditate. Le risorse necessarie sono attinte dalle risorse residue della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale riferita alle scelte prive dell'indicazione della tipologia di intervento e oggetto di ripartizione nel 2023.
Il **comma 2** demanda la relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome a un **decreto del Ministro della salute** secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard*, vincolando la relativa utilizzazione all'acquisto, presso le dette comunità terapeutiche, di prestazioni curative e riabilitative **ulteriori** rispetto a quelle già finanziate con le risorse del detto fabbisogno e rendicontate nel 2024, che devono essere specificamente rendicontate al Ministero della salute. Esso, inoltre, precisa che le sue disposizioni trovano applicazione ai sensi e per gli effetti della disposizione del Testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige che consente alla legge ordinaria, su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province, di modificare le disposizioni del medesimo Testo unico in materia di finanza regionale e provinciale.

L'**articolo 21-*quinquies***, introdotto dalla **Camera dei deputati**, al **comma 1** istituisce, per l'anno in corso e nello stato di previsione **del Ministero della salute, un Fondo di euro 23.276.969** destinato alla realizzazione degli interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, disponendo che alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riassegnazione delle corrispondenti risorse residue della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. n. 105/2023[200], conv. con mod. dalla L. n. 137/2023.

[200] "*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.*"

In proposito, si ricorda che le comunità terapeutiche offrono servizi per la cura e la riabilitazione da droghe, abuso di alcol, gioco d'azzardo e nuove dipendenze, hanno carattere residenziale o semiresidenziale e fanno parte della rete dei servizi socio-sanitari per l'attuazione di programmi terapeutici personalizzati rispetto a persone con problematiche di dipendenza da sostanze[201].

Si ricorda che l'art. 7 del D.L. citato ha disposto l'utilizzo della quota dell'otto per mille, di cui all'art. 47 L. n. 222/1985[202], correlata alle scelte dei contribuenti a favore dello Stato prive dell'indicazione della tipologia di intervento, e oggetto di ripartizione nel 2023, prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, e per la parte eventualmente rimanente in proporzione alle scelte espresse. Si rammenta che l'art. 47 ivi richiamato ha destinato, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF a scopi in parte di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, in parte di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Con successivi interventi normativi, la facoltà di opzione del contribuente è stata estesa ad altre confessioni religiose: l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, rientrano tra le possibilità di scelta dei contribuenti anche la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana (Sanatana Dharma Samgha). Dal periodo d'imposta 2016 la scelta dei contribuenti è stata estesa all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) e, a decorrere dal periodo d'imposta 2021, anche all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra». La destinazione delle risorse ricevute in base alle scelte dei contribuenti è disciplinata dalle leggi che regolano i rapporti con lo Stato italiano.

Le dette scelte, ove pertinenti alla quota a diretta gestione statale, a partire dalla dichiarazione del 2019 possono effettuarsi nell'ambito delle tipologie di intervento di cui all'art. 2 D.P.R. n. 76/1998[203], che, giusta la modifica apportatavi dal D.P.R. n. 213/2024[204], ora annovera, tra gli altri, gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche[205].

---

[201] Per un approfondimento, si rinvia all'inerente pagina del sito del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[202] "*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.*"

[203] "*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.*"

[204] "*Regolamento recante modifiche ai criteri e alle procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.*"

[205] Tali interventi sono diretti, a norma del medesimo art. 2 D.P.R. n. 76/1998, alla "*realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state*

In caso di **scelte inespresse**, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse e la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui al successivo art. 48 – corrispondenti a quelli di cui al predetto art. 2 D.P.R. n. 76/1998 – secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri. A norma dell'art. 2-*bis* D.P.R. n. 76/1998, tale deliberazione è adottabile entro il 30 novembre e, in sua assenza, la quota d'avanzo è assegnata in proporzione alle scelte espresse: tuttavia, la presente disposizione attribuisce direttamente quota parte dell'avanzo delle risorse oggetto di ripartizione nel 2023 – pari ai citati 23.276.969 euro – alla finalità di interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

Il **comma 2** prevede che le dette risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro della Salute in base alle quote, da ultimo disponibili, di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard*, e vi appone un vincolo di utilizzo per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, aggiuntive rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nel 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Dispone, altresì, che tali prestazioni formano oggetto di specifica rendicontazione da parte delle regioni e delle province autonome al Ministero della salute. Precisa, infine, che le sue disposizioni trovano applicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del Testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. n. 670/1972.

Si ricorda che la legge statale determina ogni anno il fabbisogno sanitario nazionale, ossia il livello complessivo delle risorse del SSN al cui finanziamento concorre lo Stato, che è suddiviso in diverse componenti.

Secondo il D.Lgs. n. 68/2011[206], il costo del settore sanitario è determinato in base ai fabbisogni *standard* delle regioni, che definiscono i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale conformemente al livello di finanziamento della spesa sanitaria fissata periodicamente in specifici accordi tra Stato ed enti territoriali, detti Patti per la salute[207].

Da ultimo, si ricorda che l'art. 104 del Testo unico citato dispone, al comma 1, che, fermo quanto disposto dall'art. 103 – regolante il procedimento per le modificazioni dello Statuto stesso – le norme del titolo VI, concernenti la finanza della regione e delle province, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

---

riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo" e "*devono essere eseguiti sul territorio italiano*".

[206] "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni* standard *nel settore sanitario.*"

[207] Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo del tema sul finanziamento del SSN, nonché al *focus* sui criteri di riparto del fabbisogno sanitario nazionale, curati dal Servizio Studi.

Articolo 21-*sexies*
(Clausola di salvaguardia delle autonomie speciali)

L'**articolo 21-*sexies***, inserito dalla **Camera dei deputati**, introduce che le disposizioni del decreto legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, **solo se non in contrasto con i rispettivi statuti** e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla **clausola di maggior favore** introdotta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Le disposizioni del provvedimento in esame, infatti, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale.

Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con "un contenuto precettivo prevalente" non opera la "generale clausola di salvaguardia" (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).

La norma specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale.

L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale, per quanto di qui di interesse, le disposizioni che novellano l'art.117 Cost., si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti". Tale disposizione attribuisce

agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 22
(Entrata in vigore)

L’**articolo 22** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **15 marzo 2025.**

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.